STATO E CHIESA

BIBLIOTECA

DELL'

ARCHIVIO GIURIDICO

" FILIPPO SERAFINI "

Volume II

DIRETTORE
PROF. ENRICO SERAFINI
DELLA R. UNIVERSITÀ
DI MODENA

Dr. Arrigo Solmi
prof. di diritto nell' Università di Camerino

STATO E CHIESA

SECONDO GLI SCRITTI POLITICI

DA CARLOMAGNO FINO AL CONCORDATO DI WORMS

(800-1122)

Studio storico e giuridico

MODENA
PRESSO LA DIREZIONE DELL' ARCHIVIO GIURIDICO
1901

AVVERTIMENTO

Uno studio storico e giuridico sulle idee politiche dell'alto medio evo, quasi totalmente trascurate dagli storici della scienza politica, verte necessariamente sull'esame dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, che offersero sempre ragione di lotte reali e di controversie teoriche. Di queste controversie teoriche, che spiegano, giustificano o ispirano le altre, restano i testimoni in parecchi gruppi di scritti, da dirsi legittimamente politici, per ogni fase, che la storia dei rapporti fra le due grandi potenze segna con proprio rilievo: il periodo carolingio; il tempo del moto iniziale della riforma chiesastica nel secolo X; l'età epica della lotta per le investiture, dominata dal pensiero e dall'azione di Gregorio VII. L'ultima fase, che è storicamente più importante, ha avuto di recente, non soltanto qualche trattazione monografica, anche sotto il rispetto delle idee politiche; ma più specialmente una ampia, se non completa, raccolta dei testi polemici, scambiati fra le due parti avverse nella lotta [1]). Ma gli altri due mo-

[1]) *Monumenta Germaniae Historica:* Libelli de lite Imperatorum et Pontificum, Hannover 1891, 1892 e 1897, 3 voll.

menti non ebbero alcuna considerazione, in rapporto alla storia della scienza politica; nè alcuna collezione critica o complessiva dei testi fu data a facilitarne lo studio.

Seguire le vie del pensiero politico medievale, in tutti questi periodi, per spiegare la formazione storica del sistema ierocratico del papato, che le sue tendenze egemoniche protese quindi ancòra per qualche secolo, ma che ormai nel periodo nostro era costituito in ogni sua parte; rintracciare nel corso di questi scritti politici i testi, per vedere emergere viva l'idea dello Stato e dell'impero, e per mostrare gli antecedenti teorici di quella scienza politica posteriore, che fu esaminata dallo Scaduto [1]); sono scopi precipui del lavoro. Insieme, la considerazione del valore letterario di questi scritti, nell'ultima e più importante fase del loro esprimersi, e lo studio delle fonti canoniche, che in tale periodo si fanno più numerose e notevoli, gioveranno a indicare meglio l'importanza storica del diritto canonico, per il rinascimento della scienza giuridica.

Marzo 1901.

A. S.

---

[1]) F. SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici dal 1122 al 1347,* Firenze 1882.

INDICE

CAPITOLO I.

Stato e Chiesa e la rinnovazione dell' impero d' Occidente.

Nella grande questione agitata fra la Chiesa e l' Impero, si accolse tutto il pensiero politico del medio evo, che sfolgorò poi negli scritti teorici dei secoli XIII e XIV [1]), e che portò anche ai tempi moderni un retaggio non trascurabile d' idee, durante il predominio del diritto naturale [2]). Ma questa scienza politica, per quanto sospinta, nei suoi inizi, dalla piena reviviscenza delle dottrine aristoteliche [3]), ha tuttavia le sue estreme radici in un periodo più lontano, nel quale il problema fu agitato, sia pure in forme meno scientifiche, ma certo più spontanee e più vivaci; queste espressioni teo-

---

[1]) Nel periodo che va da Bonifacio VIII a Lodovico il Moro, che enumera fra i politici più grandi Tommaso d' Aquino, Egidio Colonna, Dante Alighieri, Marsilio da Padova, Guglielmo Occam, e che fu studiato da FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture a Lodovico il Bavaro* (1122-1347), Firenze 1882. Cfr. S. RIEZLER, *Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiern*, Leipzig 1874; LABANCA, *Marsilio da Padova*, Padova 1882.

[2]) Questa corrente è rappresentata dai monarcomachi del secolo XVI e dagli scrittori gesuiti spagnuoli del secolo XVII, che sono gli antecessori di Locke e di Rousseau, e che furono studiati dal GIERKE, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*, Breslau 1880, pp. 3-5, 20 ss. 60 ss. 70 ss.

[3]) La conoscenza d' Aristotile in Occidente si inizia nel secolo XII, dopo il periodo che sarà da noi esaminato. Cfr. JOURDAIN, *Recherches sur l' âge et l' origine des trad. lat. d' Aristote*, Paris 1840, t. III, p. 91 ss.

riche, rivolte alla ricerca dei mezzi atti a metter pace fra le due grandi potenze del tempo, son di data più antica, e risuonano già nel secolo IX e nel secolo XI, quando appena si profilavano le prime ombre del pensiero scientifico. Onde è che la scienza dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa non è comprensibile, senza un esame preliminare di quelle rozze forme primordiali. Per tale via, si avrà la spiegazione degli avvenimenti che trassero la Chiesa alla egemonia del secolo XII e si comprenderanno, nel loro proprio senso, le pretese del partito papale e le opposizioni del partito avversario, tante volte idealmente e praticamente sostenute. Alla ricerca teorica sta adunque a base la ricerca storica; e mentre la storia politico-giuridica troverà, nelle fonti trascurate che prendiamo ad esame, la spiegazione dello sviluppo del diritto pubblico ecclesiastico e il fondamento pratico della validità del diritto canonico, la storia delle dottrine politiche avrà la visione di lontani e inattesi antecedenti teorici, che spiegano il rifiorimento scientifico dei tempi posteriori.

Il problema teorico dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa potè essere proposto solo dopo che la Chiesa si costituì di fronte allo Stato, come potere autonomo, dopo che la Chiesa si manifestò come una forza ultrapolitica, svolgentesi nello Stato e contro lo Stato. Sotto l'impero romano, la Chiesa, divenuta, dopo la conversione, istituto di diritto pubblico, è considerata come autorità dipendente dall'imperatore, il quale vi esercita il pieno potere sovrano [1]). Essa andava tuttavia raccogliendo gli elementi della sua futura grandezza; e a questi fu dato di operare all'aperto e di estrinsecare le attività avverse a tale asservimento politico, appena intervenne la caduta dell'impero d'Occidente e appena la fondazione degli stati ariani, per opera dei barbari vincitori, trasformò sostanzialmente il rapporto, ch'era intercorso fin qui tra lo Stato e la Chiesa. Per effetto di quel primo rilevan-

[1]) E. Loening, *Geschichte d. deutschen Kirchenrechts,* II. Bd., Strassburg 1878, pp. 3-5; A. Crivellucci, *Storia delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa,* Bologna 1885-86, I, 119 ss. 169-70.

tissimo evento, fu consentito al vescovo di Roma più libera sfera d'azione in Occidente, e s'allentò, colla distanza, l'impulso di quel potere diretto, che aveva fino allora rattenuto la Chiesa in istato di semisudditanza [1]). Colla creazione degli stati ariani, sembrò che l'Occidente facesse il meraviglioso esperimento della possibilità di coesistenza di uno Stato ariano accanto a una Chiesa cattolica. E questa sopratutto fu la causa che lasciò adito alla Chiesa di organizzarsi come potenza autonoma [2]).

Ovunque si costituì uno Stato ariano, ivi si determinò per la prima volta una tendenza rivolta a disciogliere la Chiesa dai legami, che l'avevano fino allora avvinta all'impero, e a segnare i limiti di una separazione netta e recisa tra la Chiesa e lo Stato. Quel gruppo ariano di barbari, militarmente organizzato, che gravò da prima sulla società romana dissoluta, ebbe, dalla diversità della religione, un forte impulso per mantenersi immune dall'azione dell'organismo romano, per proclamarsi indipendente, in materia di fede, dal pontefice e dall'imperatore, per sottrarsi all'influsso potente del clero [3]). E se l'idea della persistenza immoritura dell'impero romano nei successori orientali e la necessità dei rapporti col primate di Roma consigliarono sempre, anche ai re ariani, il rispetto a quei vincoli ideali, che li congiungevano col capo dello Stato più glorioso e col capo della Chiesa più vasta del mondo, si fu perchè i re ariani si considerarono, non soltanto come principi del popolo dominatore, ma altresì come sovrani del popolo vinto, ch'era ormai ad

---

[1]) Loening, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts,* II, 5; Crivellucci, *Storia delle relazioni fra Stato e Chiesa,* I, 410-15; II, 1 ss.

[2]) A. Loening, *Geschichte d. deut. Kirchenr.*, I. Bd., *Das Kirchenr. im Gallien,* Strassburg 1878, p. 511 ss., e dopo di lui il Tamassia, *Longobardi, Franchi e Chiesa romana, fino ai tempi di re Liutprando,* Bologna 1888, pp. 113-8 e il Crivellucci, in *Studi storici,* VI, (1897), 589 ss. notarono già l'importanza dell'arianesimo per la costituzione indipendente dello Stato dalla Chiesa. Qui se ne trae argomento per studiare la condizione della Chiesa di fronte a uno Stato ariano.

[3]) Tamassia, *Longobardi, Franchi e Chiesa romana,* pp. 17-24.

un tempo romano e cattolico [1]). Lo stabilimento degli stati ariani, in Occidente, fu dunque, per la Chiesa, un fatto della più alta importanza politica. Rispettando il culto cattolico, nelle regioni che aggregavano al loro potere personale, i re ariani non toccarono la costituzione della Chiesa, non la assoggettarono al loro dominio militare, non la fiaccarono col loro rigido potere. Questa trovò modo anzi di persistere di fronte ad essi, e di svolgere le attività feconde del suo organismo, senza che l' ingerenza diretta e perpetua dello Stato la costringesse ad un ordine subordinato d' azione. Onde può dirsi che questi re ariani diedero il primo esempio, in Europa, di uno Stato quasi assolutamente immune dall' influenza religiosa [2]), e nel quale la differenza di confessione non costituiva un impedimento alla libera attività individuale.

I Burgundi e i Visigoti, durante la loro professione ariana, diedero il primo saggio di questa condizione, nei rapporti fra Stato e Chiesa. Nulla fu toccato nella costituzione e nella circoscrizione ecclesiastica; le chiese cattoliche continuarono nel possesso pacifico dei loro beni, la loro azione si esercitò liberamente, nell' orbita degli interessi ecclesiastici; e la confessione religiosa dei dominatori non impedì che, sotto uno Stato libero e ariano, si svolgessero le attività di una Chiesa libera e cattolica [3]). Nè fu diversamente in Italia sotto il governo di Teodorico [4]), sebbene la romanità sempre più viva

---

[1]) In questo senso deve essere intesa la sudditanza ideale proclamata dai re barbarici verso l' impero d' Oriente, e esposta nelle fonti dal Bryce, *Le Saint Empire Romain Germanique,* Paris 1890, p. 25 ss. e dal Gaudenzi, *Sui rapporti tra l' Italia e l' impero d' Oriente,* in *Rivista giuridica,* XIV, (1886), p. 196 ss.

[2]) Questo fatto nota il Tamassia, *Longobardi, Fr. e Chiesa romana,* p. 126 ss.; ma egli lo fa apparire come esclusivo e eccezionale dello Stato longobardo, mentre vedremo ch' esso nacque ovunque si fondò uno Stato ariano.

[3]) Si veda Loening, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts,* I, 510 ss. per i Visigoti; e per i Burgundi, ivi., p. 546 ss.

[4]) A questa inattesa conclusione, dopo qualche giusta osservazione in questo senso del Crivellucci, *Storia delle relaz. f. St. e Ch.*, II, 66 ss. 116 ss. giunge ora G. Pfeilschifter, *Der Ostgotenkönig Theodorich der*

di questo principe e lo scompiglio degli ultimi anni della sua vita abbiano portato profonde modificazioni alle sue prime tendenze politiche. Ad ogni modo è certa la sua tolleranza nei rapporti religiosi [1]), la sua posizione di semplice protettore e non mai di dominatore della Chiesa cattolica [2]); ed è ugualmente certo ch' egli non esercitò, nè pretese di esercitare, un diritto di nomina o di approvazione sovrana del pontefice, che restò, in diritto, indipendente dal potere laico [3]). Sebbene la confessione religiosa non possa dirsi onninamente libera, poichè al paganesimo si era ormai decisamente e ovunque contrarii [4]), tuttavia cattolici e ariani ebbero uguale protezione giuridica [5]); le Chiese cattoliche o ariane ebbero i propri possessi, soggetti alle pubbliche imposte [6]); il clero non ebbe una giurisdizione esclusivamente privilegiata, ma nei rapporti civili fu soggetto al tribunale regio e più spesso alla giurisdizione comune [7]). Soltanto presso al termine della vita di Teodorico, allorchè l'Oriente diede il segnale delle persecuzioni contro gli Ariani, anche la politica del re ostrogoto intese, di converso, a farsi più rigorosa contro i cattolici [8]), e alcuni fatti tragici funestarono la fine di quel regno, così gloriosamente ma brevemente vissuto.

Il regno dei Longobardi, per il tempo in che si serbò ariano, offre l'esempio più tipico di questi rapporti colla

---

Grosse und die katholische Kirche, Münster i. W. 1896, mentre fin qui si è considerata la posizione storica di Teodorico di fronte alla Chiesa come posizione di ingerenza diretta, conforme in tutto al sistema imperatorio romano.

[1]) Pfeilschifter, *Theodorich und d. Kirche,* p. 63 ss.

[2]) A. Gaudenzi, *Gli editti di Teod. e di Atal.,* Bologna 1884, p. 20, 42.

[3]) Crivellucci, *Storia delle relaz. fr. St. e Ch.*, II, 116-26; Pfeilschifter, *Theodor. u. d. Kirche,* p. 73 ss.

[4]) Pfeilschifter, *Theodorich und d. Kirche,* p. 218 ss.

[5]) Anche conquistando il mezzogiorno della Gallia, Teodorico vi rispettò il cristianesimo. Pfeilschifter, ivi, p. 154.

[6]) Ivi, p. 225 ss

[7]) Ivi, p. 234 ss.

[8]) Ivi, p. 183 ss.

Chiesa [1]); mentre poi, appena convertito all'ortodossia, svela i medesimi intendimenti, che tanto giovarono alla politica dei Franchi cattolici. Vi ha dunque un doppio periodo nella storia ecclesiastica dei Longobardi, di cui il regno di Liutprando segna il punto di separazione.

Vediamo per ora il primo. Sebbene la religione ufficiale dello Stato fosse l'arianesimo [2]) e qualche danno abbiano sofferto i vescovi e le chiese cattoliche, nei primi disordini della conquista [3]); tuttavia la Chiesa fu libera nei suoi rapporti religiosi e svolse la sua attività, secondo i principii costituzionali conseguiti anteriormente e lasciati integri dai Longobardi. La circoscrizione ecclesiastica non fu toccata, i vescovi si radunarono liberamente a concilio a scopo di culto, le elezioni vescovili furono lasciate all'iniziativa del clero e all'azione coadunata del clero e del popolo [4]); le proprietà ecclesiastiche furono rispettate, e anche se ne ritrassero qualche dánno, esse furono poi totalmente reintegrate [5]). E l'Editto di Rotari, immagine tersa e fedele di questa condizione storica, diede il primo esempio di un codice legislativo, che per nulla ledeva la libertà di coscienza, ma, offrendo uguale pro-

---

[1]) Su questo importantissimo argomento, le pagine più belle furono scritte dal Tamassia, *Longobardi, Franchi e Chiesa rom.*, p. 63-4, 113-28, 159-61. Cfr. Crivellucci, *Storia delle relaz. fr. St. e Ch.*, II, 295-7 e inoltre *Le Chiese cattoliche e i Longobardi ariani in Italia,* in *Studi storici,* IV (1895), p. 385 ss.; V (1896), p. 153 ss. 531 ss.; VI (1897), p. 93 ss., 189 ss.

[2]) Tamassia, *Long. Fr. e Chiesa rom.*, pp. 113-8.

[3]) Non si devono intendere alla lettera le amplificazioni di Gregorio I, Dial. III, 20, 27-28. Il passo di Paul. Diac. IV, 6 deve essere inteso nel senso che anche i possessi delle Chiese e dei vescovi soffersero, nei primi tempi della conquista, come soffersero tutti coloro che si mostrarono contrari o si opposero ai dominatori. Al tempo di Teodolinda si reintegrarono nei loro possessi quelle Chiese che erano state danneggiate o si restituì quella parte che era stata confiscata. L'interpretazione del Crivellucci, in *Studi storici,* VI, 594-7, poichè troppo lontana dal senso letterale dello storico longobardo, non può essere accolta.

[4]) Per tutto ciò mi riferisco alle esatte conclusioni del Crivellucci, in *Studi storici,* V, 41 ss. 554; VI, 592 ss.

[5]) Paul. Diac., IV, 6; 41 e 42.

tezione giuridica agli ariani e ai cattolici, consentì che le due chiese svolgessero liberamente la loro attività religiosa [1]). Nei rapporti civili e politici, la Chiesa cattolica non ebbe alcun privilegio, non conseguì apertamente quei favori che ad essa avrebbero presto guadagnato l'egemonia, non riuscì a penetrar così addentro nello Stato da piegarlo docile alle sue pretese; ai vescovi fu strappato ogni diritto di primazia politica nella città [2]); la giurisdizione necessaria fu serbata interamente allo Stato [3]); alle donazioni di pio scopo non si lasciò libero adito [4]). E queste furono le colpe che la Chiesa romana non perdonò mai ai Longobardi, anche dopo che furono convertiti al cristianesimo; onde derivarono poi le cause prime, che li resero odiosi al pontefice e che affrettarono la fine dolorosa del loro giovine regno.

Di queste condizioni intanto profittava la Chiesa: della minore ingerenza esercitata dallo Stato, entro il suo organismo, si giovava per provvedere da sè a tutto l'ordine della sua complessa costituzione [5]); della mancanza d'appoggio, per parte dello Stato, alle sue pretese, traeva argomento per designarlo al dispregio dei fedeli [6]). Si investiva così sempre più di un carattere pubblico, e approntava l'armi per il suo definitivo trionfo.

Diversi furono i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ove la Chiesa cattolica si trovò a fronte uno Stato cattolico. Ciò

---

[1]) Al tempo di Rotari, in molte città longobarde vi era un vescovo ortodosso accanto a un vescovo ariano. Paul. Diac., IV, 42; Troya, Cod. dipl. long., nr. 400 a. 714 (III, 158), nr. 714 a. 757 (IV, 649); Cfr. Tamassia, *Long. Fr. e Chiesa rom.*, pp. 118-23

[2]) Paul. Diac., IV, 6, dice espressamente che i vescovi, nel primo periodo della conquista erano caduti *in depressione et abiectione*. Questa testimonianza non può essere trascurata, e deve indicare quel fatto per il quale avvenne che sotto i Longobardi, i vescovi perdettero quella egemonia urbana, che la legislazione imperiale aveva loro assicurato.

[3]) Cfr. Schupfer, *Istituzioni politiche longobardiche*, Firenze 1863, p. 224 ss.

[4]) Come è noto, il diritto longobardo si mostrò a lungo sfavorevole al negozio giuridico della donazione.

[5]) Crivellucci, *Storia delle relaz. fr. St. e Ch.*, II, 297 ss. 309-11, 317.

[6]) Così poi i pontefici, scrivendo ai Franchi, nel Codex Carolinus.

fu presso i Franchi; e il vincolo che strinse questo popolo alla Chiesa divenne primo movente dei suoi successivi destini [1]). Tali rapporti si costituiscono sulla base di un' intima e inscindibile unione fra lo Stato e la Chiesa, ove lo Stato si investe di una confessione religiosa esclusiva e la Chiesa perde il suo carattere di universalità, per divenire una istituzione territoriale, connessa e incastrata nel regno franco. Alle disposizioni canoniche si dà valore di diritto [2]), il clero consegue una giurisdizione privilegiata [3]), la costituzione ecclesiastica serba il suo ordinamento interno, e svolge un potere disciplinare, che ha pieno riconoscimento, per parte del potere laico. Di contro, il re franco dà un nuovo fondamento alla sovranità, derivandola immediatamente da Dio; esercita sulla Chiesa una autorità, riconosciuta legittima [4]); ottiene di aggiogare l' ordinamento ecclesiastico all' organismo politico, senza che la Chiesa ne divenga semplice ancella, poichè l' autorità disciplinare e la condizione sua privilegiata operano in essa a serbarle una certa autonomia.

Con la piena conversione al cristianesimo, anche i Longobardi convergono tutte le forze a stringere la Chiesa nella loro compagine politica; e si determinano in Italia d' un tratto le medesime tendenze, che avevan fatto forte il regno cristiano-germanico dei Franchi [5]). E queste tendenze, che s' erano iniziate con numerose largizioni alla Chiesa, coll' accoglimento delle norme canoniche nel diritto civile, col riconoscimento dell' autorità del pontefice, s' esplicarono tosto come rivolte a

---

[1]) Seguo qui sopratutto i risultati di E. Loening, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts,* II, 10 ss. e R. Weyl, *Das fränkisches Staatskirchenrecht zur Zeit der Merovinger,* Breslau 1888, pp. 4-78.

[2]) Così l' editto di Clotario II nel 614, c. 1, Cap. ed. Boretius, I, 21.

[3]) A. Nissl, *Der Gerichtsstand des Clerus im fränk. Reich,* Innsbruck 1886, pp. 355, 48 ss.

[4]) Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte,* II.Bd., Berlin 1892, pp. 7-9.

[5]) Su queste tendenze in genere si veda B. Malfatti, *Imperatori e Papi al tempo della signoria dei Franchi in Italia,* Milano 1886, I, 254 ss. Tamassia, *Long., Fr. e Chiesa rom.*, p. 159 ss., 181 ss. Per l' influsso del diritto canonico sul diritto longobardo; cfr. C. Calisse, *Diritto ecclesiastico e diritto longobardo,* Roma 1888, e Tamassia, ivi, 161 ss.

conseguire un pieno assoggettamento della Chiesa all' ordine e all' autorità dello Stato, a formare della regione italica un unico regno, sotto il governo eminente dei loro re. Se non che la Chiesa, che s' era mantenuta sempre stretta al gran centro di Roma e che s' era costituita come organismo disciplinarmente e giuridicamente emancipato dallo Stato [1]), oppose a questi tentativi le sue più valide forze; e s' aperse allora l' êra quasi secolare di una titanica lotta, di che fu campo l' Italia, e in cui si adoprarono le forze delle tre grandi potenze d' Occidente: la Chiesa, i Franchi e i Longobardi. L' esito di questa lotta fu la rinnovazione dell' impero d' Occidente.

In Roma e nella parte d' Italia rimasta ancora bizantina, il pontefice, profittando della scarsa autorità effettivamente esercitata dagli imperatori di Costantinopoli, aveva assunto funzioni sovrane e importanza politica [2]). All' inizio del secolo VIII la lenta trasformazione è compiuta; e il dominio bizantino già incresce al popolo italiano, che anela a sottrarsi da un governo straniero, e a costituirsi intorno a un nucleo più prossimo e proprio [3]). S' esprimono allora le tendenze rivolte a sciogliersi dal dominio dell'impero orientale, e il decreto della iconoclastia ne porge l' occasione. L' Italia tutta si solleva contro l' Oriente; e la politica dei Longobardi, diretta dalla

---

[1]) Ciò avviene per la grande autorità che il vescovo di Roma ha sempre esercitato sui vescovi cattolici del regno longobardo, e che impedì la costituzione di un alto clero territoriale longobardo. TAMASSIA, *Long., Fr. e Chiesa rom.* pp. 198-204.

[2]) Cfr. CRIVELLUCCI, *Storia delle relaz. fr. St. e Ch.*, II, 309 ss. Nessun ufficiale greco era in Roma. Cfr. MARTENS, *Die römische Frage unter Pippin und Karl. d. Gr.*, Stuttgart 1881, p. 77 ss.

[3]) Si innesta qui il rilevantissimo problema della politica ecclesiastica di Liutprando e dei due Gregori. Su questo punto, nessun lavoro dà lumi certi. I due saggi di W. MARTENS, *Politische Geschichte des Langobardenreichs unter König Liutprand* (*712-744*), Heidelberg 1880, pp. 3-71 e di DAHMEN, *Das Pontificat Gregors II.*, Dusseldorf 1888, pp. 3-64 sono ormai insufficenti. Scarsissimo di critica M. ROSI, *Longobardi e Chiesa romana al tempo del re Liutprando,* Catania 1890. Qualche punto è stato felicemente toccato da G. MONTICOLO, *Le spedizioni di Liutprando nell' Esarcato,* in *Archivio della soc. rom. di st. patr.* XV (1896), 321 ss.

mente acuta e dal braccio vigoroso di Liutprando, entra a contrastarne a papa Gregorio II la direzione [1]). Poichè il re longobardo non era più il nefando capo di una orda incomposta di barbari: Liutprando, rafforzato il potere regio nel centro della sua persona, voleva essere il rappresentante più integro, delle idealità nazionali, e invade l' Esarcato in aperta lotta coi Bizantini, a sostegno di quella insurrezione che Gregorio II aveva suscitato [2]). La comunione degli intenti congiunge i Romani insorti coi Longobardi invasori [3]), e già si parla di condurre a Costantinopoli un nuovo imperatore [4]). Se non che Gregorio II ebbe lucida intuizione del pericolo che sovrastava alla Chiesa dai progressi vittoriosi di Liutprando, e la sua politica fu poi diretta a frenare l' agitazione italiana, e a difendersi da un doppio nemico, l' impero e i Longobardi [5]). Così avvenne che, a sostegno dei loro propositi, i pontefici ebbero quindi a invocare i Franchi, famosi per la loro religiosità e per le loro vittorie. Questi intervennero più tardi, e le loro armi distrussero il regno longobardo, le loro donazioni assicurarono il pontefice nel dominio dell' Italia bizantina. Tolti di mezzo i Longobardi e l' impero, la Chiesa e i Franchi si trovarono soli di fronte, e si intrecciarono allora quei rapporti, che dovevano condurre presto Carlomagno alla dignità imperiale [6]).

---

[1]) Si veda il Liber pontif. Vita Gregorii II, nr. 183 e 184, ed. Duchesne, I, 403-5.

[2]) Così il Lib. pontif. nr. 183, p. 404: Sed motis Romanis atque undique Langobardis pro defensione pontificis.

[3]) Lib. pontif. nr. 185, p. 406: una se quasi fratres fidei catena constrinxerunt Romani atque Langobardi, desiderantes cuncti mortem pro defensione pontificis sustinere gloriosam.

[4]) Lib. pontif. nr. 184, p. 405.

[5]) Il Lib. pontif. nr. 184, p. 405 assegna, a causa della politica di Gregorio, la speranza di far recedere l' imperatore dal decreto dell' iconoclastia; ma indubbiamente il pericolo longobardo deve essere stato il primo e vero movente.

[6]) Si veda sopratutto il bel capitolo del Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte,* pp. 83-95 e il saggio recente e diligentissimo di J. A. Ketterer, *Karl der Grosse und die Kirche,* München und Leipzig 1898, pp. 58 ss.

Le linee di questa orditura sono nettamente rilevate. Il concetto dell' unità e della continuazione dell' impero romano persisteva tenacemente in Occidente, e l' imperatore di Costantinopoli ne era riguardato come legittimo capo. Se il decreto d' iconoclastia dà un primo colpo a questo concetto, e scoppia contro l' imperatore una rivoluzione, tuttavia non cede ancora, e il pontefice stesso raccomanda il rispetto e l' onore dovuto al rappresentante del romano impero [1]), e il popolo stesso insorto non sa levarsi sovra la vecchia idea, e, se fa disegno di creare un nuovo imperatore, dichiara tuttavia di volerlo condurre a Bisanzio, sede legittima dell' impero [2]). Prima che l' Occidente potesse arbitrarsi a creare un proprio imperatore in Roma, contro l' imperatore d' Oriente, dovevano succedersi numerosissimi i fatti, e doveva sopratutto formarsi, anche nella mente e nel concetto dei contemporanei, quel distacco dall' Oriente, che ormai si palesava nel fatto.

Stretto dal doppio nemico che lo insidiava, Gregorio III continuò la politica del suo predecessore, e invocando l' aiuto di Carlo Martello, lo incitò a congiungersi a lui contro l' imperatore e contro i Longobardi. [3]). Gli prometteva in premio la dignità consolare, che lo avrebbe così collocato nella posizione stessa che verso la Chiesa avevano tenuto l' esarca o il duca di Ravenna [4]). E quando più tardi l' intervento dei Franchi si effettuò, il loro re Pipino conseguì il titolo di

---

[1]) Lib. pontif. nr. 184, p. 405.

[2]) Lib. pontif. nr. 184, pp. 404-5.

[3]) A prova del ricorso contro i Longobardi stanno le lettere del Cod. Carol., nr. 1 e 2, MGH. Epist. merov. et carol. aevi, p. 476 ss.; ma la politica di Gregorio era rivolta anche contro l' imperatore, come prova la testimonianza della Fredegarii contin. in Bouquet, *Recuil des hist.*, II, 457, confermata dal Chron. Moiss. MGH. Script., I, 291-2.

[4]) Ciò è prova che l' intervento dei Franchi avrebbe, nel pensiero di Gregorio, insieme eliminata l' ingerenza diretta dell' impero. Il cronista italiano del Lib. pontif. nr. 184, p. 405 non è esplicito su questo punto, ma non esclude l' ammissibilità dei fatti narrati dal continuatore di Fredegario. Sulla posizione dell' esarca di Ravenna cfr. Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien* (*540-750*) Leipzig 1889, pp. 131-5.

patrizio, titolo che tennero a lungo gli esarchi di Ravenna, insieme e sopra la dignità consolare, e che ebbe senso di dignità protettiva degli interessi e della vita della Chiesa [1]).

In questa condizione si trovarono come patrizi i re franchi, ed essi infatti, abbattendo il regno longobardo, vollero che al pontefice fosse assicurato il dominio dei territori bizantini, e al pontefice prestarono quella protezione politica, che era indispensabile alla persistenza della sua signoria temporale. Dalla graduale eliminazione dell'impero d'Oriente dalle cose d'Italia, s'era così formato un rapporto di reciproco onore e di protezione tra la Chiesa e i re franchi, e s'eran gettate le basi del dominio temporale dei papi.

A legittimare questi eventi e a profondare negli animi il concetto della separazione fra l'Oriente e l'Occidente, si crea allora il documento della donazione di Costantino [2]),

---

[1]) Cfr. Ketterer, *Karl der Grosse und die Kirche*, pp. 58-60.

[2]) Non possiamo nemmeno accennare alla ricca letteratura sull'argomento, che va da Lorenzo Valla a Enrico Brunner. Basterà che qui vengano indicate le ragioni più positive, che han vòlto ormai a sicura soluzione il problema. Non avendosi prove certe sul tempo e sul luogo della falsificazione, il Döllinger, *Die Pabst-Fabeln des Mittelalters*, München 1863, p. 61 ss. per primo, iniziò l'indagine delle tendenze e dello scopo di essa, e la determinò come opera romana, tra il 752 e il 777. A lui annuisce il Langen, *Entstehung und Tendenz der konstant. Schenkung*, in Sybel's *Hist. Zeitschr.* (1883), p. 413 ss.; e il Friedrich, *Die constantinische Schenkung*, Nördlingen 1889, pp. 6-144 e *Zur Entstehung des Liber diurnus*, in *SB. der phil-philos. u. hist. Classe d. k. b. Akad. d. W. zu München*, 1890, pp. 102-141, ricollegando la falsificazione alle formole ecclesiastiche del *Liber diurnus*, fonda queste opinioni sul terreno più sicuro della diplomatica. Di contro il Grauert, *Die konstant. Schenkung*, in *Histor. Jahrb. d. Gör.-Gesell.* III, (1882), pp. 38-61, la volle come prodotto di origine franca, e composta tra gli anni 840 e 850 nel chiostro di St. Denis; ma fu validamente abbattuto dal Brunner, *Das Constitutum Constantini* in *Festgabe, f. Rud. v. Gneist*, Berlin 1888, p. 10 ss. che accerta l'italianità del documento. Senonchè, mentre il Martens, *Die falsche General-Konzession Konstantins des Grossen*, München 1889, pp. 18-27 vuole il documento composto in diversi intervalli di tempo fra l'anno 805 e i seguenti, il Brunner, p. 28 ss. cercava di dimostrarlo creato allo scopo di legittimare la separazione già avvenuta tra l'impero d'Oriente e quello d'Occidente e allo scopo di dimostrare come necessario, nell'elezione

secondo il quale, per volontà dell' imperatore, erano stati attribuiti al pontefice onori imperiali, primato e giurisdizione ecclesiastica, il palazzo Laterano, e sopratutto il dominio su Roma, sulle provincie d' Italia soggette a Roma e sulle *regiones occidentales* [1]). Tale falsificazione traeva vita dalla leggenda, che faceva di Costantino il massimo donatore della Chiesa [2]), e si ricollegava a parecchi atti ecclesiastici, che a questa leggenda avevano dato il fondamento dell' autorità ineccepibile della Chiesa [3]). Essa è quindi di origine romana, probabilmente composta tra i tempi di Paolo I e di Adriano, che di altre falsificazioni sono macchiati [4]), tra il 754 e il 781; e avrebbe a scopo supremo non già la legittimazione di un impero occidentale, che tutte le tendenze del diploma avversano, ma di dar ragione di quella signoria temporale che i papi avevano allora conseguito sui territori bizantini [5]), e sopratutto di scalzare dalle menti il concetto di una dipen-

---

imperiale, l' intervento pontificio, che nella creazione a imperatore di Lodovico I, era stato trascurato, fondandosi sulla forma dell' atto della consacrazione, nuovamente introdotto dalla Chiesa; e quindi reputò il documento composto verso l' anno 816. Ma gli studii recenti hanno allontanato l' ammissibilità di quest' ultime ipotesi (Cfr. Loening, *Die Entstehung der konstant. Schenkungsurkunde*, in Sybel's *Hist. Zeitschr.* LXV, p. 227 ss.), e tornando a ricollegare la falsificazione costantiniana agli *Acta Sylvestri*, alla *Vita Hadriani* e al *Liber diurnus*, l' hanno riconfermata come composta in Italia anteriormente alla rinnovazione dell' impero. Cfr. Bayet, *La fausse donation de Costantin*, in *Ann. de la faculté de Lettres de Lyon*, II, (1884), p. 1 ss.

[1]) Si veda il testo della donazione nell' edizione critica dello Zeumer, in *Festgabe f. Rud. von Gneist*, Berlin 1888, pp. 47-59, sopratutto alle pp. 54, 56-7, 58.

[2]) Cfr. Frouthigam, *L' omelia di Giacomo di Sarûg sul battesimo di Costantino imperatore*, in *Atti dell' Acc. dei Lincei*, VIII, (1883), p. 175 ss.

[3]) Sono iniziati dai *Constituta Sylvestri* e dalla *Vita Sylvestri*, opere sicuramente ecclesiastiche, che enumerano le donazioni di Costantino e lo proclamano il più grande donatore e protettore della Chiesa. Duchesne, *Lib. pontif.*, I, p. CXXXIII ss.

[4]) Si esaminino gli apocrifi simmachiani e la *Vita Hadriani*.

[5]) Ciò fu dimostrato benissimo dal Kehr, *Die sogenn. karolingische Schenkung von 774*, in Sybel's *Hist. Zeitschr*, LXX, (1892), p. 398 ss.

denza dell' Occidente dall' impero orientale, ergendovi contro il principio dell' autonomia occidentale, sotto l' alta sovranità del pontefice [1]).

E in questo momento si manifestò, con impulso rapido e possente, la tendenza ad un principio unitario, da cui doveva risultare l'impero. La terra d'Occidente, smembrata da prima nei frequenti nuclei barbarici, era stata ricondotta, da un braccio vigoroso, ad un corpo sociale unico, riallacciato nella persona del re franco [2]). In Roma, surse il concetto che l' Occidente avrebbe potuto ancora rivendicarsi il diritto alla rappresentanza dell' impero universale [3]); in Germania, la politica carolingia intese all' impero, come a massima dignità appropriata al suo capo [4]). Roma e la Chiesa sentirono che dal re franco dovevano ormai attendersi la protezione, e che l' impero attribuito al capo dell' Occidente le avrebbe svincolate dagli ultimi residui della soggezione orientale; il re franco volle che al suo dominio personale, ricongiunto per forza d' armi, fosse dato la base che aveva fatto grande l' antico impero, la base inesausta del diritto politico romano.

E l' impero fu rinnovato in Roma, nell' anno 800, dinanzi ai primati e all' esercito dei Franchi, coll' acclamazione del popolo romano [5]). Il pontefice, desideroso di arrogarsi l' onore e il diritto della rinnovazione, aveva affrettato il

---

[1]) Questa è la vera tendenza della donazione di Costantino, e questo è rivelato sopratutto dal passo del Const. Const. ed. Zeumer, p. 58.

[2]) Sul carattere personale della monarchia carolingia cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.* II, pp. 7 ss., 92 ss.

[3]) Questa tendenza è espressa dal Const. Costantini, e dagli scritti che a quello si ricollegano, ma sopratutto è espressa dal proposito, manifestato fin dal tempo dell' iconoclastia, di creare un nuovo imperatore. Lib. pontif., nr. 184, pp. 204-5.

[4]) Si vedano le parole di Alcuino, nella Ep. 174, MGH. Epist., t. IV, p. 288, che invocava per Carlo la dignità imperiale, appunto come il monaco di S. Gallo, MGH. Script., I, 26. Si noti che una formula del secolo VII o dei primi anni del secolo VIII (Liber diurnus, ed. Sickel, p. 45) parla « de restituta plenius Romani imperii prisca ditione ».

[5]) MGH. Script. III, pp. 38, 305-6. Si veda la lettera di Catvulfo a Carlomagno, MGH. Epist., IV, 502.

compimento del grande atto, e, cogliendo il momento in che sembrava scaduta e deposta in Oriente la dignità imperatoria, aveva chiamato Carlo all'impero [1]). Questi, educato al concetto dell' unità dell' impero e della sua legittima sede in Bisanzio [2]), era stato da prima sorpreso e spaventato di quell' avvenimento, che sembrava scindere l' impero in due parti distinte [3]); poi, con frequenti rapporti coll' Oriente, si era vòlto a smussare l' attrito insorto, e non quietò se non quando sembrò legittimato, di fronte all' Oriente, il nuovo impero occidentale [4]). Per opera di questo avvenimento, sembrò rafforzarsi il vincolo sovrano che legava le diverse nazioni al dominio dei Franchi; si determinò più forte la corrente che voleva ridurre ad unità il vasto corpo sociale; l' organizza-

---

[1]) Lo scopo del viaggio di Carlo a Roma nel 799 non fu certo l'incoronazione. Se ciò fosse stato, ALCUINO l'avrebbe forse lasciato apparire, mentre nella sua ep. 178 (MGH. Epist. IV, 296) indica chiaramente le ragioni del viaggio, estranee in tutto, allora, alle tendenze imperatorie.

[2]) È l'idea di ALCUINO, Ep. 174, MGH. Epist., IV, 288. Cfr. MUEHLBACHER, *Deutsche Geschichte unter den Karolinger,* Stuttgart 1886, p. 204. Tuttavia anche prima della rinnovazione dell' impero, ALCUINO (Ep. IV, 279) indicava il suo dominio col titolo di imperium.

[3]) Ciò è attestato da EGINARDO, Vita Caroli, c. 28, sulla credibilità del quale la critica si è favorevolmente pronunciata. Cfr. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte,* Berlin, 1882-85, III, 192-5. Di recente L. OTTOLENGHI, *Della dignità imperiale di Carlomagno,* Verona-Padova 1897, pp. 90-100, 121 ss. ha sostenuto ancora che a Eginardo non si abbia a prestar fede, e che si debba invece accogliere la testimonianza di GIOVANNI DIACONO, Gesta episc. neapol. c. 47 (MGH. Script. rer. Lang., p. 428, e CAPASSO, Mon. ad neap. duc. hist. pertin., Napoli 1881, I, p. 205), che volle Carlomagno consapevole dell' avvenimento. Ma la testimonianza del DIACONO, posteriore d' un secolo, non è accettabile; essa rivela soltanto che il cronista italiano, fin d' allora, non sapeva comprendere, come a Carlo fosse sorta nell' animo l' idea di rifiutare dal pontefice l' onore imperiale. Invece, i rapporti che Carlomagno ebbe coll' Oriente spiegano mirabilmente la sua incertezza, di fronte alla dignità conferitagli dal pontefice, a scapito del legittimo impero d' Oriente. Cfr. BRUNNER, *Deut. Rechtsgesch.,* II, 83-90. Così anche G. KAUFMANN, *Deutsche Geschichte bis auf Karl d. Gr.,* Leipzig 1881, II, 327-8.

[4]) Cfr. Annal. Lauresh. maj. ad a. 812, MGH. Script. I, 136, Mühlbacher, Reg. Karolin. nr. 456 b.

zione amministrativa si rese più ampia e più perfetta; la legislazione dei capitolari si affermò con più sicuri propositi [1]). Rinasceva intanto la coltura; si riaprivano scuole; la lingua latina cantava un'altra volta le glorie di Roma, perfino nelle lontane città germaniche [2]); e pareva che l'antica tradizione fosse rinnovellata, in quella Germania, che, pochi secoli prima, aveva stremato e distrutto l'impero d'Occidente.

Colla rinnovazione dell'impero, lo Stato germanico, costituito sull'unione personale dei sudditi al re, si raccostava alla Chiesa, rafforzata in un ordine gerarchico, che faceva capo al pontefice; nella unione dell'imperatore e del papa, parve rivivere il concetto agostiniano di una società cristiana, che tutta dipende da Dio e che tiene a suoi rappresentanti una Chiesa, rivolta alla salute eterna, e uno Stato, tenuto ad attuare la giustizia sulla terra [3]). Il sistema antico della Chiesa di Stato (*Staatskirchenthum*) non poteva ormai più imporsi colla sua piena validità, poichè sorgeva di contro una potenza gerarchicamente organizzata, la Chiesa, che tendeva alla sua volta all'egemonia e rivolgeva tutti gli intenti all'attuazione di un sistema ierocratico. Da questo momento doveva iniziarsi la lotta tra il papato e l'impero, per molti secoli agitata; dai rapporti scambievoli doveva risultare una larga rete di ordinamenti giuridici, chiamati a reggere i nuovi rapporti fra lo Stato e la Chiesa; dal cozzo delle due potenze e dei concetti che ne erano l'intellettiva base dovevano sprigionarsi le prime scintille di una scienza politica, rivolta a studiarne la natura e il modo delle relazioni.

Queste, nel loro effettivo essere, non avevano toccato

---

[1]) Questi furono gli effetti reali della ricostituzione dell'impero, che lo SCHRÖDER, *Lehrbuch d. deut. Rechtsgeschichte*, Leipzig 1889, pp. 100-1, vorrebbe destituire di ogni importanza. Dal momento dell'incoronazione datano invece il giuramento di sudditanza preteso da tutti i popoli dell'impero, il rafforzamento dell'autorità dei capitolari emanati dal re, la piena organizzazione amministrativa dei Missi dominici.

[2]) Si vedano i tre volumi dei Poetae latini aevi Carolini, ed. DUEMMLER, nei MGH.

[3]) S. AUGUST. De civitate Dei, XIX, 21, 27.

l'equilibrio necessario alla coesistenza pacifica di due potenze rivali. Il diritto pubblico ecclesiastico dei Carolingi si era poggiato sul medesimo fondamento, che si è visto risultare sotto il regno dei Merovingi: l'unione stretta e intima fra uno Stato potente e una Chiesa territoriale [1]); e ciò avea avuto per effetto, appena il regno dei Franchi si era allargato nell'impero universale, di compenetrare la vasta *civitas terrena* di Carlomagno, nella Chiesa cristiana universale, e di portar qualche grave colpo all'autonomia ecclesiastica. L'impero cristiano si sarebbe confuso nella Chiesa, e il sistema della Chiesa di Stato avrebbe ripreso il suo posto, se l'organizzazione ecclesiastica, fattasi centro e leva del papato, non avesse opposto le forze più vive del suo organismo possente.

Già la Chiesa franca aveva apertamente confessato che senza il patrocinio e l'aiuto del re non avrebbe potuto, nonchè pretendere per la Chiesa i beneficii e i diritti terreni, nemmeno compire la sua interna missione di disciplina religiosa, nè proibire gli usi pagani e i sacrilegi idolatri, nè difendere il clero e i fedeli secondo i suoi propositi [2]). Tutto era subordinato all'intervento e alla protezione regia. Il pontefice stesso, trovava nel braccio secolare dei Carolingi, il complemento necessario del suo potere sovrano sul territorio di Roma e sull'Esarcato, poichè l'autorità di patrizio e di imperatore attribuiva ai re franchi, anche in questi territori, un dominio temporale provvisto di valida sanzione politica [3]). Di questa posizione eminente profittò Carlo per attuare il suo disegno d'una monarchia universale, dominante su tutte le manifestazioni sociali, e retta nei suoi fini dall'ideale cristiano.

Da questo momento il diritto ecclesiastico, che non era ancor stato diritto propriamente temporale, consegue valore positivo [4]). Le regole canoniche non erano norme giuridiche,

[1]) Cfr. sopratutto R. Weyl, *Die Beziehungen des Papstthums zum fränk. Staats-und Kirchenrecht unter den Karolinger,* Breslau 1892, p. 5 ss.

[2]) Bonifacii, Epist. mer. et Car. aevi, p. 299 ss.

[3]) Brunner, *Deut. Rechtsgeschichte,* II, 92-5.

[4]) Così H. Hinschius, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland,* Berlin 1869-73, III, 790 ss.

e il riconoscimento che per esse sanciva la coscienza rispettosa dei fedeli, non poteva ad esse attribuire l'elemento della coazione, essenziale nel diritto. Le deliberazioni ecclesiastiche eran difese con mezzi puramente spirituali, e mancava loro il braccio secolare e la sentenza esecutiva a fissarle come diritto, nel senso politico [1]). Invano Clotario II aveva emanato una disposizione tendente a far osservare le regole canoniche [2]): essa non aveva ottenuto che una sanzione teorica; e le prescrizioni ecclesiastiche non sarebbero divenute prescrizioni giuridiche, se l'avvento dei Carolingi non avesse prestato, con tanta solerzia, il braccio secolare alla Chiesa e ai suoi canoni [3]). Allora Carlomagno, quasi annuendo all'invito del pontefice, che gli avea donato a guida della sua attività legislativa la raccolta dionisiaca dei canoni [4]), rafforzò colla sua autorità sovrana la legislazione canonica [5]); e, imprendendo a reggere, con valido potere, lo Stato e la Chiesa, fissò la sua regola di condotta nell'osservanza perfetta dei canoni [6]). E nel fiorire meraviglioso dell'attività legislativa dei capitolari, accanto alle prescrizioni di carattere propriamente temporale, sorge feconda la legislazione canonica, munita di tutti gli elementi, che dan vita positiva al diritto. Per quanto la diversità della materia segnasse una linea di confine tra la legislazione canonica e la legislazione mondana [7]);

---

[1]) Questa distinzione delineò primo, per il regno franco, R. Sohm, *Die geistliche Gerichtsbarkeit im fränk. Reich,* in *Zeit. f. Kirchenrecht,* IX, (1869), p. 232 ss., 270 ss.

[2]) Chloth. II, Ed. a. 614, c. 1 (ed. Boretius, I, 21). Venne rinnovata da Pipino, Conc. Vern. a. 755, prol. (Boret., I, 33).

[3]) Così Loening, *Geschichte d. deut. Kirchenrechts,* II, 154-6.

[4]) Ciò avvenne nel 774 ed eccone il ritmo dedicatorio (Poet. lat. aevi Car. I, 90 ss.): Divina fulgens doctrina sceptra praecellit regni. | Nusquam enim vinci potest disciplina caelestis. | A lege nusquam discedi haec observans statuta.

[5]) Nel sinodo generale del 774. Ann. Lauresh., MGH., Script., I, 39.

[6]) Cap. Mant. I, a. inc. c. 1 (Bor. I, 195): Volumus........ ecclesias nostras secundum auctoritatem canonum ordinare et ordinem clericorum disponere.

[7]) Conc. Meld. Paris. a. 845-846, c. 81, ed. Krause, II, 420.

per quanto il diritto ecclesiastico, nella somma delle sue questioni di dogma, di disciplina e d'ordine, fosse riservato ad ecclesiastica deliberazione [1]), la norma che ne risultava non aveva, essenzialmente, alcun carattere differenziale dal diritto politico, e valeva realmente ovunque come diritto [2]). Carlomagno, spingendo il suo vigore politico entro i meati più riposti dell'ordine e della disciplina ecclesiastica, faceva penetrare nel diritto popolare, per mezzo della sanzione sovrana, le norme canoniche; e dava opera a quel riconoscimento pratico di esse, che segna, nella loro storia, l'inizio di un periodo di più vigorosa vitalità. E contemporaneamente, la gerarchia, pur serbando una preminenza spirituale, viene da Carlomagno adoprata come organo governativo. I vescovi eran chiamati alle ispezioni periodiche nell'impero [3]); e, percorrendo le diocesi, costituivano un tribunale vagante, cui arbitrariamente si ricorreva [4]), e per il quale il conte prestava, ove fosse duopo, il suo braccio esecutivo [5]).

Così il potere regio dei re franchi, assorbente tutti gli attributi della sovranità e dello Stato [6]), si era raffermato, con più solide basi, nell'impero. Carlomagno, offrendosi come difensore e protettore della Chiesa, ne era divenuto anche l'organo esecutivo più forte e insieme il regolatore più valido. Sotto il suo impero, la Chiesa si trovò regolarmente ordinata nei suoi privilegi e nei suoi diritti, ma ebbe nello Stato un potente freno; e per tutti i rapporti della vita esterna, fu costretta in breve àmbito, cui il potere politico opponeva un argine non oltrepassabile. Unico limite al potere imperiale

---

[1]) Cap. Franc. a. 794, c. 1 ss., Bor., I, 73.

[2]) Così ora il Ketterer, *Karl d. Gr. und die Kirche,* p. 135 ss. dopo larga disamina sulla validità del diritto canonico.

[3]) Admon. gener. a. 789, c. 41 (Bor. I, 56) Syn. Franc. a. 794, c. 41 (Bor. I, 77).

[4]) Cap. eccl. a. 818-819, c. 19 (Bor. I, 278). Cap. e can. exc. a. 813 c. 16 (Bor. I, 190).

[5]) Cap. a. 769, c. 6 ss. (Bor., I, 48); Cap. Mant. a. inc. c. 6 (Bor., I, 190).

[6]) Cfr. il libro di Fustel de Coulanges, *La Monarchie Franque,* Paris 1888.

doveva essere la norma divina: all'imperatore spettava tutto il governo terreno, nel suo doppio ordine, temporale e ecclesiastico [1]). Perciò la Chiesa, che ebbe tuttavia da Carlomagno onori e ricchezze, fu dominata con ferreo braccio dall'imperatore cristiano; il suo diritto trovò riconoscimento soltanto come diritto temporale; ed essa stessa fu chiamata a giovare per i fini dello Stato cristiano [2]). A queste tendenze, che Carlomagno vigorosamente attuò, doveva opporsi una potenza, chiamata a impedire una piena confusione e immistione del potere politico nella Chiesa: il papato. Contro queste tendenze, specialmente minacciose per la Chiesa franca, doveva elevarsi tutta una letteratura politica, che dischiude l'età delle controversie sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa [3]), e che oppone al potere regio dei Franchi una serie di pretese e di limitazioni, le quali presteranno argomento e ausilio all'opera di dissoluzione politica, iniziata e compiuta dal feudalesimo.

CAPITOLO II.

Gli scritti politici del secolo IX.

La rinascenza della coltura sotto i Carolingi fu preparata, aperta, precorsa da un fervore di studii, che in Italia ebbe i

---

[1]) Così ALCUINO, il fedele interprete dell'ideale carolingio, si rivolge al suo re: Poet. Lat., I, 258: Rector et ecclesiae per te, rex, rite regatur. | Et te magnipotens dextra regat Domini.

[2]) Ciò risulta chiaramente da tutta la politica di Carlomagno, nonostante le opposizioni del KETTERER, *Karl d. Gr. u. die Kirche*, pp. 135 ss., 176-7, 260.

[3]) Questo è il vero momento da assegnarsi all'origine della controversia. LO SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici*, p. 12 afferma invece che prima di Gregorio VII e del secolo XI non esistono nel medio evo teorie politiche. Così il RIEZLER, *Lit. Widersächer d. Päpste*, p. 135 ss. e il GIERKE, *Deut. Genossenschaftsrecht*, III, 502 ss. incominciano la loro trattazione dal tempo di Gregorio VII. Noi dovremo invece esaminare tutta una letteratura politica fin dal secolo IX.

suoi primi splendori [1]). Dall'Italia spirò lo scozzese Alcuino le fresche aure della scienza, e italiani furono i maestri, che, tenendosi in vivi rapporti colla corte di Carlo o esulando in Francia, ove si era oramai spostato il centro della vita politica, diedero il gusto del sapere e l'esempio mirabile degli studii: Paolino d'Aquileia, Pietro da Pisa, Paolo Diacono [2]). E non appena questa coltura potè approfondirsi, dopo avere spaziato per i campi liberi della poesia; non appena gli studii rettorici furono vòlti a qualche intento pratico; non appena la Chiesa, cui specialmente apparteneva la coltura, volle opporre alle pretese politiche dello Stato i limiti concettuali, di che si faceva forte; sorse e si sviluppò una letteratura politica, che fiorì specialmente in Francia e che dà il primo segnale delle controversie teoriche. Essa prorompe da prima nel caldo entusiasmo dei poeti [3]), e si ricompone poi, in forme prosastiche, negli scritti politici del secolo IX, distinti nel doppio genere di scritti didattici e di scritti polemici. I primi rivestono le forme di insegnamenti rivolti al monarca per indicargli la via da seguire nel governo; e rappresentano la prima espressione teorica delle tendenze ecclesiastiche, che al potere illimitato del re oppongono le norme del reggimento cristiano [4]). Gli altri, composti in un momento di più acuto contrasto fra la Chiesa e lo Stato, sono destinati a combattere più apertamente i propositi dello Stato, a opporsi più validamente alle tendenze autoritarie dei Carolingi, a rispondere con polemiche audaci alle disposizioni legislative dei capitolari, a propugnare più acremente quel tipo di governo cristiano, che gli scritti didattici avevano immaginato [5]).

---

[1]) SALVIOLI, *L' istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X*, Firenze 1898, p. 20 ss.

[2]) Cfr. sulla coltura di questo periodo, EBERT, *Allgemeine Geschichte der Litteratur d. Mittelalters im Abendlande*, Leipzig 1874-87, II, 4 ss.

[3]) Si vedano i tre volumi dei Poetae latini aevi Carolini, ed. DUEMMLER, Berolini 1881-1884.

[4]) Sono i precursori del genere rappresentato poi, nel secolo XIII, dagli scritti intorno al reggimento dei principi, di Tommaso d'Aquino e di Egidio Colonna.

[5]) Sono i precursori di quegli scritti polemici scambiati tra l'impero e la Chiesa nel secolo XI e XII, e che avremo più innanzi a studiare.

Gli scrittori didattici hanno un primo rappresentante in un oscuro monaco, Catwulfo, che nel 775 rivolgeva a Carlomagno una lettera, destinata a dettare le norme di un saggio governo [1]). Poco appresso, sul primo decennio del secolo IX, Smaragdo, abate di San Michele sulla Mosa, componeva per Carlo uno scritto, intitolato *Via regia*, ove si dànno le regole del governo cristiano e si determinano i doveri a cui il re è sottoposto [2]). Gionata d'Orleans, [3]) verso l'anno 834, servendosi in gran parte degli atti del sinodo di Parigi dell'anno 827, di cui era stato l'anima [4]), dedicava a Pipino, re d'Aquitania uno scritto, *De institutione regia* [5]), che, contrapposto a un altro *De institutione Laicali* [6]), da lui precedentemente composto, dava un nuovo esempio di questa letteratura didattico-politica. Sedulio Scoto [7]), intorno alla metà del secolo IX, divulgava un libro *De rectoribus christianis* [8]), ove cercava e indicava le qualità e i doveri d'un pio monarca (rector). Finalmente, Incmaro di Rheims, più alto fra questi scrittori, dava una serie di scritti didattici, ove si innesta già il sentimento polemico [9]). Questo sentimento si era inizialmente espresso, sul primo quarto del secolo IX, con Agobardo di Lione, che ebbe vita letteraria e politica agitatissima, e che è autore di scritti sull'indole

---

[1]) Ed. Duemmler, nelle Ep. Carolini aevi, t. II, MGH, Epist. t. IV, 501-5.

[2]) Ed. D'Achery, Spicilegium, Paris 1733, I, 238 ss. Si avverta che la prefazione di tale scritto si deve cercare nel Denis, Codices mss. Bibl. Palat. I, 1050. Su Smaragdo, cfr. Ebert, *Gesch. d. Litt. d. Mittelalters*, II, 108-12.

[3]) Cfr. Ebert, ivi, II, 220 ss.

[4]) Questo ha dimostrato il Simson, *Jahrbücher des fränk. Reiches unter Ludwig d. Fr.* Leipzig 1874, I, 380-6.

[5]) Ed. D'Achery, Spicilegium, I, 321 ss.

[6]) Ed. D'Achery, Spicilegium, I, 158 ss.

[7]) È irlandese, ma è vissuto in Francia. Cfr. Ebert, *Gesch. d. Litt. d. Mittelalters*, II, 191-202.

[8]) Ed. Mai, Spicilegium romanum, Romae 1812, VIII, 1-69. È senza dubbio il migliore fra questi scritti. Cfr. Schrörs, *Hinkmar, Erzbischof von Rheims*, Freiburg i. B. 1884, p. 387.

[9]) Di Incmaro di Rheims parleremo più a lungo qui appresso.

e la natura dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ove il pensiero politico si disegna con sufficente chiarezza [1]). Floro di Lione può considerarsene in qualche modo seguace [2]); mentre Incmaro di Rheims raggiunge anche in questo genere, relativamente al tempo, il sommo dell'arte, congiungendo, nella seconda metà del secolo IX, a un pensiero politico organicamente compiuto, una espressione logicamente serrata e efficace [3]). E mentre la letteratura didattica sugli uffici del principe fiorisce specialmente nel periodo più glorioso dell'impero carolingio, quando, nella pacifica organizzazione sociale, la Chiesa tende ad assicurare ai suoi scopi l'obbedienza cristiana dei re; la letteratura polemica insorge invece, con più vivi dibattiti, appena le divisioni dell'impero e la rapida decadenza carolingia, verso il mezzo del secolo IX [4]), traggono la società franca a quelle dissensioni dolorose e a quella incertezza del diritto, di che diede spettacolo avanti la piena propagazione della feudalità.

La reviviscenza dell'ideale agostiniano aveva trovato nell'impero un nuovo impulso a raffermare la sua tendenza all'unità della Chiesa e del mondo [5]). L'orbe sociale appariva

---

[1]) Su Agobardo si veda Ebert, *Gesch. d. Litt. des Mittelalters,* II, 209-22. Le sue opere sono ed. dal Baluze, Parisiis 1666, 2 voll. Tra gli scritti politici, spiccano il *Liber apologeticus* (MGH. Script. XV, 1, 274-9) e la lettera De divisione imperii Francorum (Opp. ed. Baluze, II, 42-7).

[2]) È autore di una Querela de divisione imperii (ed. Duemmler, Poet. lat. II, 559 ss.) e di un Liber de electionibus episcoporum (ed. Baluze, Agob. opp. II 254-8): sul quale cfr. Conrat, *Geschichte d. Quellen und Litt. d. röm. Rechts im früheren Mittelalter,* Leipzig 1889, I, 253.

[3]) Qualche elemento politico si trae anche, oltre che dalle lettere di Alcuino e di Claudio di Torino (ed. Duemmler, Ep. t. IV), dai frammenti poetici raccolti nei Poet. lat. aevi Carol. t. I-III e da Audrado Modico, in qualche pagina delle Revelationum (dalle cronache di Alberico di Tre fontane, ed. Scheffer-Boichhorst, MGH, Script. XXIII, 733-5 e dal Bouquet. Rec. d. hist. VII, 289-92).

[4]) Cfr. su questa decadenza E. Duemmler, *Geschichte des ostfränkischen Reiches,* Leipzig 1887-88, I, 189 ss

[5]) Sulla persistenza delle teorie agostiniane nel medio evo, cfr. Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht,* III, 516 ss.

come un mistico corpo, su cui la Chiesa aveva diffuso le sue branche e di cui la Chiesa aveva la suprema direzione [1]). Questo corpo unitario aveva una doppia costituzione, e Gelasio I, fin dal 494, ne aveva segnato la natura e i limiti [2]): l'una è rappresentata dall'autorità della gerarchia spirituale, che tiene il primato, come l'anima nel corpo; l'altra è l'autorità regia, che ha lo scettro secolare ed è destinata a difendere l'ordine della società cristiana [3]). Anche l'autorità regia è quindi di origine divina, e di qui consegue la sua autonomia, poichè alla sua azione null'altro limite si ha, se non nelle norme divine, propugnate dal sacerdozio [4]). Così si giustificava l'ampiezza del potere attribuito al re barbarico, e così se ne tentava la prima ecclesiastica limitazione. Queste due distinte potestà trovavano la loro comune origine in Dio e la loro coordinata unione nell'impero [5]), in che è fidata la salvezza della Chiesa e l'ordine del reggimento terreno [6]). Tanto il principio teocratico investiva i concetti medievali, che, appena segnata la distinzione tra le due autorità, tosto si attribuiva all'una le specie dell'altra, e si privava d'ogni importanza la separazione iniziale.

Si assegnava infatti al re, come ministro divino, il còmpito di giovare alla cosa pubblica nella sfera ecclesiastica come nella sfera politica. Era ufficio del re di governare e

---

[1]) Jonas, De inst. regia, c. 1, D'Achery, Spicil. I, 327; Agob. Opp. I, 271; Alcuin. ep. 167 e 257. Ep. IV, 271, 415.

[2]) Jaffè-Wattenbach, Reg. pontif. nr. 632, p. 85. Il passo è poi ricordato da quasi tutti gli scrittori del medio evo.

[3]) Conc. Paris. a. 829, II, 2, ed. Krause, II, 47; Jonas, c. 1, D'Achery, I, 327; Agob. Opp. II, 48. Cfr. Alc. Ep. 174, ed. Duemmler, IV, 288 e sopratutto ep. 255, ivi p. 413.

[4]) Alcuin. Ep. 257, ed. Duemmler, IV, 414; Catwulfo, Ep. ed. Duemmler, IV, 502; Smaragdo, Via regia, prol. D'Achery, I, 238-9. Sedulio Scoto, De rector. christ. c. 1, Mai, VIII, 4-5.

[5]) Duemmler, *Geschichte d. ostfr. Reichs,* I, 209.

[6]) Alc. ep. 174 Ep. IV, 288: Ecce in te (Carlomagno) solo tota salus Ecclesiarum Christi inclinata recumbit. Tu vindex scelerum, tu rector errantium, tu consolator maerentium, tu exaltatio bonorum.

reggere il popolo cristiano, e di assicurare ad esso, coll' equità e la giustizia, la pace e la concordia[1]; ma poichè egli è preposto a ogni gerarchia nel regno e resta preminente anche all' autorità vescovile, che immediatamente gli è sottomessa[2]), così ha il diritto di ingerirsi nelle cose della Chiesa e di punire tutto ciò che in essa trascende dalla retta norma di giustizia, esercitando il suo potere disciplinare e penale sui vescovi e sui sacerdoti[3]). Vi è quindi una effettiva signoria regia sulla Chiesa, e al re è attribuito il diritto della scelta di coloro che più alto la rappresentano, al re è dato il governo del clero e del popolo, al re è fidato il carico di sorvegliare l' ufficio del sacerdozio[4]). Appunto perchè il re è eletto, per disposizione divina, a difendere la Chiesa, egli deve sorvegliare che i vescovi e i prelati adempiscono con cura la missione cui sono chiamati, che il loro ufficio sia esercitato secondo le disposizioni canoniche, che nessun impedimento venga loro opposto dalle autorità temporali, che l' elezione cada su persone degne del ministero e pronte al soccorso dei poveri[5]). Pertanto al regno si deve illimitata obbedienza, perchè il potere regio non emana dalla volontà degli uomini, sì bene dalla ordinazione divina. E tal dovere di soggezione non cessa perchè il re esorbita dai doveri cristiani, giacchè se può dirsi che il re giusto regni per dono divino, dovrà dirsi ugualmente che qualsiasi potestà è permessa da Dio[6]). Sarà quindi primo dovere dei sudditi di giovare al regno, preponendo l' utilità generale e il bene dello

---

[1]) Jonas, c. 4, D'Achery, p. 329; Sedulius, c. 4, Mai, p. 12: Omnis autem regia potestas ad utilitatem rei publicae divinitus est constituta.

[2]) Catwulphus, Ep. IV, 503: Et Episcopus est in secundo loco (dopo il re).

[3]) Smaragdus, c. 18, D'Achery, p, 248; Catwulfo, Ep. IV, 504.

[4]) Alcuin. Poet. Lat. I. 258. Teodulfo d'Orléans, Poet. Lat. I 524: Tu (o re) regis ecclesiae, nam regit ille (Dio) poli. | Tu regis eius opes, clerum populumque gubernans. Catwulfo, Ep. IV, 503; Smaragdo, c. 18, D'Achery, p. 248. Cfr. l'Admon. gener. a. 789. Boret. I, 53.

[5]) Tutto ciò ampiamente in Sedulio Scoto, c. 19, pp. 65-6.

[6]) Jonas, De institutione regia, c. 7-8, pp. 331-2

Stato all' utile proprio e al guadagno singolare [1]; sarà diritto inconcusso dei re di punire i superbi e i potenti, che tenteranno di opporsi al suo legittimo potere [2].

Ma se il re è posto a tal culmine del potere terreno, egli non è tuttavia sciolto dall' obbedienza divina e da quel dovere di rettitudine, che si viene ora raffermando anche presso l' arbitrio sovrano. Il vecchio libro etimologico di Isidoro da Siviglia presta i primi argomenti a questa tendenza, e da esso si traggono i principii politici del medio evo: la derivazione di *rex* da *recte agendo,* l' enumerazione dei doveri di un buon re e dei caratteri di una buona monarchia, il concetto del tiranno e del cattivo governo [3]. Il potere è dato quindi da Dio soltanto per proteggere e giovare il popolo che ne è soggetto, per opprimere i superbi e difendere gli umili [4], per distribuire la giustizia e per far trionfare la fede; e la regola del buon reggimento è innata nel concetto e nella parola di regno [5]. In questo caso il re potrà legittimamente regnare; ma nessuna affermazione s' eleva ancora a contestare la validità al re malvagio o tirannico [6]. Tutte le affermazioni di questi scrittori ecclesiastici; sono rivolte a indicare, nelle norme cristiane e nei doveri di giustizia del re, il freno dell' illimitato potere sovrano. Secondo il concetto degli scrittori, i re antichi ebbero il nome di tiranni, e solo conseguirono il titolo di re, quando cominciarono a reggere con saviezza e giustizia: allora la religione dettò le regole del savio governo, e la potenza, ch' era il frutto della forza, divenne il prodotto del diritto divino [7]. Il regno ce-

---

[1]) Jonas, c. 8, p. 332: unusquisque fidelis.... ut pote membrum capiti, ope congruam ferat; plusque in illo generale profectum, et utilitatem atque honorem regni quam lucra quaerat mundi.

[2]) Hrabani Mauri, *Liber de reverentia.... subditorum erga reges,* in De Marca, Concordia sac. et imp. Paris 1704, p. 1371.

[3]) Etym. IX, 3, 1-4 ss., 19. È la fonte comune di questi scrittori.

[4]) Alc. ep. 257 Ep. IV, 414.

[5]) Così Catwulfo, Ep. IV, 503, richiamandosi per primo a Isidoro.

[6]) Gionata, c. 3, p. 327 dice soltanto che il cattivo re perde il nome di re, non la dignità.

[7]) Jonas, c. 3, pp. 327-9.

leste è rappresentato come l' ideale del regno terreno, e ad esso conduce la via regia, che deve essere percorsa dal re saggio e giusto [1]).

Il principio teocratico domina dunque questi scritti; ma non tanto che non se ne disferri, con qualche forza e vitalità, il concetto della pubblica funzione. La società germanica, uscendo dagli oscuri e faticosi travolgimenti barbarici, anela a conseguire un assetto pacifico, a fissare una organica costituzione sociale; e poichè nella persona del re aveva accentrato tutti i poteri sovrani, prima dispersi e divisi tra le piccole e numerose aggregazioni primitive, si rivolge ancora al re e in esso segna e discopre l' ordine complesso delle funzioni pubbliche. Al re spettano dunque tutti i poteri che si possono credere atti a serbare e a ridurre la pace nella società, a governare provvidamente il pubblico interesse [2]). E prescindendo dai doveri che il re ha verso sè stesso e verso i suoi prossimi [3]), sarà cómpito supremo del re di proteggere la giustizia, che è generatrice della pace. Egli avrà quindi il dovere di fissare le regole del suo governo, di punire i colpevoli, di distribuire un giusto sistema tributario, di sorvegliare a una effettuazione della giustizia tra il debole e il potente [4]); e per converso, spetteranno a lui i diritti di legislazione, di pena, d' impero e d' esecuzione. Nel còmpito della giustizia, il re è coadiuvato dagli ufficiali, duchi e conti, a cui affida di reggere i gruppi distrettuali del popolo [5]). Sarà ufficio del re di provvedere a che questi rappresentanti suoi adempiano con rettitudine ai loro doveri, e non trasformino la loro autorità delegata, in una autorità sovrana e diretta, rivolta a loro proprio utile e produttiva d' una di-

---

[1]) Smaragdo, c. 12, p. 254; Denis, Cod. mss. Bibl. Palat. I, 1051.

[2]) Sedulio, De rector. christ. c. 6, p. 18 ss. « provide rem publicam gubernare ».

[3]) Sedulio, c. 9, p. 27; Catwulfo, Ep. IV, 503, 1-4.

[4]) Catwulfo, Ep. IV, 503: malorum correptio et constrictio, bonorum elevatio et exaltatio, levitas tributi in populo, aequitas iudicii inter divitem et pauperem. Sedulio, c. 10, p. 29.

[5]) Jonas, Via regia, c. 4, 5, 9, pp. 329, 331, 333. Sedulio, c. 6, 7, pp. 18-22.

sorganizzazione feudale [1]). Dovrà quindi richiamare al tribunale regio, che presso il re barbarico si era ampiamente dilatato, tutte le cause ove si possa supporre che il potente tende ad opprimere il debole, le cause dei poveri, delle vedove, degli orfani, cui si allarga l'ombra protettiva della pace regia [2]). E più oltre ancora, dovrà il re provvedere affinchè cessi il regno della schiavitù, contraria alla natura, che volle eguali tutti gli uomini; e, con frequenti manomissioni, dovrà fare dei servi tanti uomini liberi [3]).

Nel potere regio è coinvolto la protezione della Chiesa, ed è quindi alto dovere del re di cooperare alla sua grandezza, donarla e accrescerla, provvederla di giurisdizione e di ufficiali propri [4]). Anche il re è legato alle leggi di Dio e alle regole canoniche, perciò dovrà sottostare alle penitenze canoniche, e procurare che l'ingerenza sua nella Chiesa sia rivolta sempre a vantaggio della religione e degli uomini [5]). Sopratutto l'opera provvida del potere centrale del re è necessaria ora, che la Chiesa minaccia di perdere, di fronte alle imminenti signorie feudali, la propria indipendenza. Si produce infatti in questo periodo, sopratutto nei territori germanici, il fenomeno della costituzione delle chiese private, direttamente sottoposte ai singoli signori e sottratte, in parte, alla ingerenza della Chiesa centrale [6]). Agobardo lamenta che

---

[1]) JONAS, c. 5, p. 331: non ut dominentur et affligant, neque ut populum suum aestiment aut ad suam gloriam sibi illum subijciant... quod pertinet at tyrannidem et iniquam potestatem.

[2]) JONAS, c. 4, p. 329. Cap. miss. a. 802, c. 11; BOR. I, 93. ALC. ep. 185, ep. IV, 57-8. Conc. Paris. a. 829, II. 2 ed. KRAUSE, II 47, SMARAGDO, c. 30, p. 253.

[3]) SMARAGDO, c. 30, pp. 252-3: Prohibe ergo, clementissime rex, ne in regno tuo captivitas fiat. Unusquisque liberos debes dimettere servos, considerans quia non illi eos natura subegit, sed culpa; conditione enim aequaliter creati sumus.

[4]) CATWULFO, Ep. IV, 503; SMARAGDO, c. 12, p. 246; SEDULIO c. 1, p. 4. Quest'ultimo vorrebbe che il primo atto del nuovo re assunto al trono fosse una donazione alla Chiesa, a imitazione di Costantino.

[5]) SEDULIO, c. 2. p. 7 ss.

[6]) Si veda lo splendido saggio di U. STUTZ, *Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechtes*, Berlin 1895, p. 32 ss.

presso ogni signore temporale si abbia ora un sacerdote, fatto quasi servo e ligio ai voleri del padrone, e che le persone ecclesiastiche si siano ora così mescolate nei negozi e nelle abitudini temporali da perdere il carattere sacro [1]). Mantenga dunque il re il suo provvido potere e lo devolga a profitto della Chiesa. Il sistema beneficiario, così largamente diffuso in Occidente, darà buoni frutti quando conservi il suo carattere gratuito, senza il quale si perde ogni suo intimo valore, e quando venga rivolto a persone meritevoli [2]).

Per il governo della Chiesa, il re deve muoversi secondo il consiglio delle persone ecclesiastiche, le quali avevano ottenuto, nel regno franco, la preminenza nelle assemblee politiche e sinodali [3]). Perciò il giudizio del re, nelle cose ecclesiastiche, doveva portarsi soltanto dopo che avesse conosciuto le prescrizioni dei sinodi, che per debito regio dovevano essere annualmente convocati e dovevano agire come organo precipuo della legislazione ecclesiastica [4]). Poichè la Chiesa aveva in sè stessa l'autorità di legare e di sciogliere, era dovere del re di prestare la forza esecutiva a quelle prescrizioni, che emanavano dal seno delle comunità cristiane [5]). Il diritto, che così ne risultava, otteneva la sua necessaria sanzione per mezzo del potere regio, che era al sinodo rappresentato e che lo emanava come diritto; ma le pretese ecclesiastiche sostenevano già che le disposizioni canoniche erano valide anche senza il riconoscimento dell' autorità temporale [6]). Onde tutto il vasto potere attribuito al re, nel pubblico governo, veniva così vincolato dalle prescrizioni ecclesiastiche.

Tuttavia, in seguito a questi nuovi concetti, la monar-

---

[1]) Agobardi, De privil. et iure sacerdotii, c. 10, Opp. I 134-5.

[2]) Così Sedulio, c. 9, p. 28. Cfr. Smaragdo, c. 11, p. 246.

[3]) Catwulfo, Ep. IV, 504.

[4]) Sedulio Scoto, c. 11, pp. 31-2.

[5]) Jonas, prol. p. 326. c. 2, p. 327; Hrabani Mauri, c. 8, p. 1378.

[6]) Agobardi, Liber de dispens. rer. eccles. a. 822, c. 20. Migne, Patr. lat., vol. 104, p. 241. E si voleva che alle prescrizioni ecclesiastiche si prestasse obbedienza, anche senza la sanzione regia, più che alle prescrizioni temporali. Jonas, De instit laic. 1, 20, pp. 276-7. Cfr. De instit. regia, c. 11, pp. 333-4.

chia barbarica aveva trasmutato la base. Mentre un vincolo personale di diritto privato sembrava prima costituire il rapporto sovrano, ora l'origine divina del regno, gli scopi del vantaggio generale, i concetti di pubblica funzione venivano schiettamente affermati [1]) e l'autorità regia si rivestiva di tutti gli elementi sovrani [2]). Ma la società carolingia era immatura a questa organica costruzione di diritto pubblico, cui mancava l'elemento essenziale del diritto: la forza; e ciò dimostrarono le divisioni successive dell'impero e la risurrezione delle tendenze barbariche, nelle spoglie della vendetta privata [3]). E già, fin dai primi anni del secolo IX, Agobardo sentì confusamente che la società avrebbe dovuto presto trasformarsi, e preannunziò il disperdersi di essa nei numerosi gruppi sovrani del feudalesimo [4]).

Nella seconda metà del secolo IX, la soggezione della Chiesa allo Stato viene apertamente oppugnata, e Incmaro di Rheims (806-882), che ebbe posto eminente nella vita politica di Francia [5]), riassume le tendenze e i propositi del tempo, in numerosi scritti politici, ove si giunge talvolta a scientifica efficacia [6]), e che portarono l'ultimo colpo alla decadente autorità regia.

---

[1]) Cfr. sopratutto SEDULIO, c. 4, p. 12; AGOBARDO, Opp. I, 246.

[2]) Cfr. WAITZ, *Deut. Verfassungsgeschichte,* III, 236-7.

[3]) Cfr. SIMSON, *Jahrb. d. fraenk. Reichs unter Ludwig d. Fr.*, I, 181-2, 92 ss.

[4]) AGOB. Opp. II, 64: Unde constat quia, nisi Deus subveniret, aut exteris dabitur regnum, aut in multos tyrannos dispertietur.

[5]) TH. FÖRSTER, *Drei Erzbischoefe vor tausend Jahre,* Güterloh 1873, pp. 35-79; e sopratutto SCHROERS, *Hinkmar, Erzbischof von Rheims,* Freiburg i. B. 1884, p. 4 ss. Sui rapporti della Chiesa occidentale di Francia cfr. pp. 307, 507-12.

[6]) Lo SCHROERS, *Hinkmar Erzb. v. Rheims,* dedica a questo argomento il cap. XVIII. Le opere di Incmaro furono ed. dal SIRMOND, Hincmari Archiepiscopi Remensis opera, Parisiis 1645, 2 voll. Tra gli scritti più propriamente politici, ricordiamo il De regis persona et regio ministerio (a. 873 cfr. SCHROERS, *Hinkmar Erzb. v. Rh.* p. 385) t. II, p. 3 ss.: Admonitio pro Carolomanno rege, II, 216 ss.: Ad proceres regni pro institutione Carolomanni regis (a. 882) II, 146 ss.; Ad Lud. Balbum regem novi regis instructio ad rectam regni administrationem, II, 179 ss.; e sopratutto lo scritto sul diritto regio, che ha per titolo De divortio Lotharii, I, 693 ss.

Incmaro assurge da principio al concetto di uno stato di natura, in cui regnava la licenza più sfrenata e in cui non era ancora penetrato il principio ordinatore della costituzione politica. Nessuna norma, nessuna legge era data al viver civile: ognuno agiva secondo il suo arbitrio e il suo potere, nè eran sòrti ancora i re e i principi a moderare l' esistenza collettiva [1]). A questo tempo era succeduto l' avvento della Chiesa cristiana, la quale aveva portato il nuovo elemento organatore dell' unità, per opera del quale si era ricomposto un solo grande regno e una sola universa Chiesa, cui non contraddiceva la molteplicità dei principi e dei sacerdoti, come parti di un tutto solidalmente congiunto [2]). E mentre avanti la venuta di Cristo, gli imperatori pagani ebbero in sè unite le due potestà regia e sacerdotale, insieme col titolo di *imperatores* usurpando quello di *pontefices maximi,* con Cristo le due potenze furono separate, e si costituì da una parte l' autorità sacerdotale e dall' altra l' autorità regia; onde la pienezza della sovranità divina risultò, nell' amministrazione e nel governo, distinta tra il potere pontificio e il potere regio, diversi per nome e per ufficio, agenti in una sfera nettamente delimitata [3]). Dal loro confronto si dispiega lucidamente la superiorità della Chiesa, che risponde di tutto il governo terreno e che ha il diritto di consacrare gli imperatori [4]); e di qui sorge imperioso il dovere dello Stato di gio-

---

[1]) Opp. I, p. 684: Rimprovera coloro che combattono la Chiesa come « tentantes tempori nostro pestilentissimus illud superinducere, quando neque Rex, neque Dux in populo erat, sed unusquisque faciebat quod sibi rectum videbatur.... ». Questo concetto nella sua essenza si fonda su Agost. De civ. Dei, XV, 22, che serbò al medio evo la nozione di un periodo, in cui la città terrena e la celeste giacciono confuse, e l'uomo è abbandonato al caos. Qualche accenno nella Bibbia.

[2]) Opp., t. I, p. 684. Cfr. Gierke, *Deutsch. Genossenschaftsrecht,* III, 516-7.

[3]) Opp. t. II, pp. 216, 142, 203.

[4]) Opp. t. II, p. 217. Nelle formule di consacrazione regia, secondo un uso invalso presso gli ultimi carolingi, il re giura di difendere la Chiesa e riconosce l' inizio della sua potestà da quell'istante. Cfr. le formule date da Hincm. Opp. t. I, pp. 741 e 747, e il Conc. ap. Macram a. 811. Mansi XVII, 537-56.

vare e di proteggere la Chiesa, di sottoporsi ai suoi ordini, di cooperare con essa al grande ufficio cristiano.

L' ideale carolingio di un impero universale, ove il potere del re investe tutto l' ordinamento temporale ed ecclesiastico, era declinato rapidamente. La regalità è divenuta ora una forza a servizio della Chiesa, e i limiti all' autorità regia non sono dati soltanto dai doveri morali che il re ha verso Dio e verso i suoi rappresentanti terreni, ma sono affermati e contrapposti dalla gerarchia ecclesiastica stessa, la quale dètta al re, per mezzo delle norme canoniche e dei vescovi, le regole del governo [1]). Qui la sottoposizione dello Stato alla Chiesa è chiaramente proclamata. Il re è una forza, un mezzo tra le mani della Chiesa, che gli è superiore e lo dirige; e il re deve esser pronto a usar anche la violenza, quando ciò avvenga per giovare alla Chiesa e obbedire ai precetti divini, poichè non si deve guardare ai mezzi, ma al fine [2]). Nel rapporto dell' ubbidienza verso Dio e verso la Chiesa, nulla distingue il re dagli altri mortali, e il re deve, come ogni altro fedele, vivere da uomo fedele (*fideliter vivere*) [3]). Poichè una sola legge, la legge cristiana, regola i rapporti terreni [4]), anche il re vi soggiace; e, uguale in ciò ad ogni altro uomo, non è più che una forza a servizio del sacerdozio [5]).

A un supremo scopo doveva intendere l' azione del re diretta dalla Chiesa: alla pace e alla concordia del regno. Nell' immagine lontana di un regno ordinato e pacifico, amava di riposarsi la società carolingia, stanca dalle frequenti lotte interne, straziata dalle rapine e dai furti, che avevano ormai tolto ogni certezza al diritto [6]). Perciò non si poteva parlare

---

[1]) De regis persona et regio ministerio; c. 29, 30, 31, Opp. I 23 ss.

[2]) Ivi, c. 5, 18, 17, pp. 10, 16-7.

[3]) Ivi c. 5 e 16, pp. 10, 15. Cfr. su tutto ciò la bella esposizione del Bourgeois, *Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise* (877). *Etude sur l' état et le régime politique de la société carolingienne, à la fin du IX e siècle*, Paris 1885, pp. 301-8.

[4]) De div. Loth. Opp. I 684.

[5]) Ivi, Opp. I, 637 Cfr. Bourgeois, *Capit. de Kiersy*, p. 304.

[6]) Cfr. la descrizione di queste condizioni presso Bourgeois, *Capit. de Kiersy-sur-Oise*, pp. 255-71.

di diritti attribuiti al re, ma solamente di doveri, doveri di giustizia e di buon governo [1]). Mediante una perfetta corrispondenza tra la legge divina ed umana, tra la volontà ecclesiastica e la volontà regia, tra l'interesse generale e l'interesse particolare del re, si potrà sperar di toccare la pace e la concordia, ansiosamente attese [2]).

La derivazione divina della sovranità, pur debolmente affermata [3]), perdeva così ogni valore; e lo Stato appariva non più come forza trascendente la volontà dei singoli, che impone e regge il diritto, ma veniva considerato come una creazione umana, che aveva il dovere di porgere le sue forze a servizio delle volontà dominanti. Le dottrine del contrattualismo sociale, così pronte a sorgere appena la decadenza politica getta la società nel disordine dell'anarchia, prorompono qui come rispondenza spontanea e diretta delle condizioni sociali, non come detrito psicologico, trasmesso nella successione del pensiero [4]). Nè poteva essere altrimenti. La società del secolo IX decadente, sconvolta nell'incertezza più dolorosa del diritto, aveva perduto ogni fede nello Stato, che nulla poteva per l'attuazione dei suoi numerosi còmpiti, cui erano impari e sproporzionate le forze; e si volgeva a costituire, col contratto feudale, nuovi vincoli protettivi più certi, e la volontà riprendeva la sua azione, come produttrice di rapporti politici [5]). Quindi anche lo Stato lontano e impotente doveva apparire come una creazione contrattuale, cui dava vita la volontà dei signori laici ed ecclesiastici, che si erano aggregati personalmente i gruppi dipendenti del ter-

---

[1]) Opp. II, 136.

[2]) Opp. t. I, 694-5.

[3]) De div. Loth. Opp. I, 695; II, 136, 224.

[4]) Nell'enunciazione di queste dottrine contrattualiste sta la vera importanza degli scritti politici di Incmaro, non intravista da altri; non pure dallo Schroers, *Hinkmar Erzb. v. Rheims*, p. 387, che vuole lo scritto di Sedulio, superiore, per originalità e per larghezza d'idee, a quelli di Incmaro.

[5]) Sulla costituzione del feudalismo si legga la bella pagina del Brunner, *Deut. Rechtsgeschichte*, II, 283-4.

ritorio; quindi doveva infiltrarsi, nelle idee, la dottrina del contrattualismo.

Questa è, nel suo tipo primordiale, delineata da Incmaro. La potestà non deriva interamente da Dio, poichè nel fatto il re viene spesso eletto dagli uomini, o direttamente o per segno divino; talora i cittadini o i soldati innalzano o destituiscono dal trono un principe, e infine qualche re ottiene il regno per successione paterna [1]). Così vengono, per pura volontà umana, costituiti i re, e l'elezione regia, ancor prevalente nella società carolingia, ne dà esempio tuttora [2]). E non si deve credere, dice, che tutti i re siano sciolti da ogni legge e vincolati soltanto dalla legge divina [3]), poichè ciò vale solo per quel re, che obbedisce al dovere di ben governare il suo popolo e di servire ad esso di esempio [4]). Ma se il re non obbedirà alle leggi divine ed umane della giustizia, potrà essere giudicato, pubblicamente o segretamente, dai sacerdoti, che sono i ministri diretti di Dio e che sono incaricati di farne osservare i precetti [5]). Tuttavia questo potrà avvenire solamente in casi singolari, poichè in ogni altro caso, anche il tiranno deve essere tollerato, potendosi credere ch' egli abbia conseguito il dominio non solo per compiere i suoi propri fini, ma sopratutto per punire e vendicare i peccati del popolo [6]). Appena il sovrano incorre nella tirannia, egli cade sotto le leggi divine ed umane, e, se il popolo deve qualche rispetto al principato, nondimeno la Chiesa e i sacerdoti possono costituirsi in giudizio contro di lui e dichiararlo deca-

---

[1]) Opp. I, 695: quidam vero a Deo per hominem. Quidam autem per hominem, non sine nutu divino. Et multi civium vel militum fulti auxilio reges constituuntur vel deiciuntur de principatu. Successione etiam paterna quidam regnat. II, 198: si elegge il re sub conditione debitas leges servandi.

[2]) Cfr. Hincmar, De ordine Palatii, ed. Prou. Paris 1885, pp. XVI-XX.

[3]) Ciò avevano sostenuto gli scrittori più sopra esaminati.

[4]) Opp. t. I, p. 694.

[5]) De regis persona, c. 16, opp. t. II, p. 15.

[6]) Opp. t. I, p. 695. Tale pensiero si incontra nel secolo XII, in Giovanni di Salisbury, Policraticus, pp. 634-5. Cfr. Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici*, p. 22.

duto [1]). La parte attiva, che l'aristocrazia ha assunto nel governo, dà ad essa il primo luogo nella creazione delle leggi [2]), presta argomento alle pretese dell'elezione dei vescovi, che in diritto era stata attribuita al re [3]), e prepara il prossimo trionfo del regime feudale.

Lo Stato carolingio, che aveva assunto tutti i còmpiti della difesa sociale e del governo e che si era mostrato pienamente cosciente di tutti i doveri pubblici, mancò di quella forza effettiva che dà consistenza allo Stato giuridico. Di ciò profittarono i grandi per dominare sul popolo contro il principe, e di ciò si valse sopratutto la Chiesa, che proclamò la sua superiorità sullo Stato e lo volle prono ai suoi voleri e ai suoi doveri cristiani [4]). Questa opera di dissoluzione politica si compì nella secondà metà del secolo IX, quando lo Stato non si fondò più sulla sudditanza del popolo, ma spostò le sue basi sulla reciprocità dell'obbligazione del re verso i grandi e dei grandi verso il popolo. Le dottrine politiche del secolo IX contribuirono a imprimere il concetto di una società costituita, a difetto di governo centrale, su mutui contratti, sotto la garanzia del giuramento, sotto il patronato divino. « La lenta evoluzione delle tradizioni carolingie preparò l'avvento di un regime, che ebbe per caratteri essenziali la negazione dello Stato e l'usurpazione dei poteri pubblici, per opera dei singoli, legati mutuamente gli uni agli altri » [5]). Il feudalesimo dilatò allora ansiosamente le branche.

---

[1]) Opp. t. II, p. 204; t. I, pp. 698-9.

[2]) Hincm. De ordine Palatii, ed Prou, pp. 61, 68 ss. Cfr. anche l'ed. del Krause Cap. II 517 ss. Schroers, *Hinkmar Erz. v. Rheims*, pp. 507-12, 52.

[3]) Prou, Hincmar, De ord. Palatii, p. 22. Opp. II, 189.

[4]) Questa tendenza è rappresentata dagli scrittori della prima metà del secolo IX e dalle falsificazioni canoniche dei capitolari di Benedetto Levita e dello pseudo Isidoro, che diedero fondamento alle pretese ecclesiastiche. Sulle tendenze comuni di queste finzioni, cfr. Simson, *Die Entstehung der pseudo-isidorischen Falschungen*, p. 107 ss. e Ruffini, *L'actio spolii*, Torino 1889, pp. 166-7 ss

[5]) Così Bourgeois, *Capitulaire de Kiersy-sur-Oise*, pp. 307-8, che vede nella società carolingia la tendenza alla realizzazione della società agostiniana. Cfr. ivi, p. 313.

E l'Italia? L'Italia, che nel secolo VIII e sui primi anni del IX, rifulse di animosa vita, si aduggiò poi, tra le divisioni politiche in che fu scissa, nel silenzio della barbarie. Le invasioni normanne e saracene, che infestarono e tennero gran parte della Bassa Italia [1]); la scarsa sicurezza personale, che consigliò alle associazioni libere e alla vendetta privata [2]); il dilagare del feudalesimo, che corruppe il clero e mutò il potere dei signori in arbitrio sovrano; portarono ovunque rovina e desolazione. Solo, tra le tristezze dei tempi, incominciano ad elevarsi le industrie e il commercio dei mari, che la libertà cittadina tendeva a favorire; e Venezia, Napoli, Amalfi, Gaeta, Benevento e Salerno gettano i primi sprazzi della loro fulgidissima gloria; le città interne si munivano di mura e preparavano i germi della loro indipendenza [3]). Ma, sopra i disordini sociali, si levava l'idea dell'impero, che fu sempre vivissima in Italia e che appariva al popolo come il vincolo unitario, stretto per dar forza allo Stato e per reprimere le violenze e gli arbitrii dei grandi. E per l'idea dell' impero, sulla fine del secolo IX, combatte un oscuro scrittore, in un rozzo *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma* [4]), che, magnificando la grandezza dell'antico impero

---

[1]) E. Duemmler, *Geschichte des ostfränchischen Reiches,* Leipzig 1887-88, I, 194 ss. III, 3 ss.

[2]) Solmi, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune,* Modena 1898, p. 82 ss.

[3]) Duemmler, *Gesch. d. ostfraenk. Reiches,* III, 3-6. Solmi, *Associazioni in Italia,* p. 111 ss.

[4]) Ed. MGH. Scriptores, III, 719-22. Uno studio di Jung, *Ueber den sogenn. Lib. de imp. pot.* in *Forschungen z. deut. Geschichte,* XIV (1876) pp. 409-56 e un altro posteriore di F. Hirsch, *Die Schenkung Kaiser Karls des Kahlen für Papst Johann VIII. und der Lib. de imp. pot. in urbe Roma,* ivi, XX (1880) pp. 127-64, fissarono l'età del Libellus al secolo X, tra gli anni 940 e 950 (Cfr. sopratutto *Forsch. z. deut. Gesch.,* XIV, 415 ss. XX, 137). Recentemente, A. Lapôtre, *L' Europe et la Sainte-Siège à l' époque Carolingienne. I.ère Partie: Le pape Jean VIII* (872-882), Paris 1895, pp. 181-202, ha ripreso, con molto rigore scientifico, l'argomento, e ha dimostrato che il Libellus non appartiene già al secolo X, ma bensì agli ultimi anni del secolo IX, e precisamente è opera di uno scrittore reatino, interessato a difendere la causa dei duchi di Spoleto,

romano, esorta un nuovo signore a stabilire praticamente, in Roma, la dominazione universale dei Cesari. Spirito longobardo, avverso ai papi, egli vede, nell' impero glorioso di Roma, il dominio di tutti i regni e di tutte le genti, e vorrebbe che il suo potere si esercitasse realmente ovunque, per dar fine alle lotte che travagliano l' Italia [1]). Roma stessa deve soggiacere a questo dominio imperiale, e il pontefice deve piegare il capo, innanzi a tale supremo potere. Già Carlomagno aveva tenuto in Roma, a rappresentare la sua signoria, un proprio legato [2]); ma sopratutto Lodovico II, che ebbe a lungo la sua sede in Italia e che fu più prossimo a Roma, fece sentire rudemente il suo potere, e lasciò che gli fosse suggerito da qualche giureconsulto romano il consiglio di ripristinare, in tutta la pienezza del suo rigore, l' antica dominazione imperatoria [3]). All' attuazione di questa idea si

---

che con Guido e con Ageltruda avevano allora avocato a sè l' onore regio e imperiale d' Italia. Si fonda per questa dimostrazione principalmente sulle tendenze del Libellus, che si adattano solo ad un tempo in cui era indivisa la causa dell' impero, del regno d' Italia e dei duchi di Spoleto (891-898). Inoltre il Libellus, p. 722 si lamenta che i diritti imperiali sulla elezione e consacrazione pontificia non siano stati ripresi e riaffermati, che il dominio imperiale sia stato tolto da Roma. Ora, nell' anno 898 un concilio romano e un patto di Ravenna (Mansi, XVIII, 225. Cap. ed. Krause II, 123-6) ridonavano questi diritti all' impero. Il Libellus deve essere evidentemente anteriore a questo anno 898, e probabilmente composto tra gli anni 896 e 898.

[1]) Libellus, p. 719: Priscis temporibus imperiale decus effloruit Romae, sub cuius dominatione consistebant regna, et cui cunctae gentes propria submittebant colla. Cfr. p. 722. Qui il concetto dell' impero è veramente universale e ciò basta a limitare le asserzioni del Cipolla, in *Memorie della R. Accad. di Scienze di Torino,* XLII (1892) pp. 325-419, che vorrebbe il concetto dell' impero, prima di Dante, ristretto all' Italia e Germania.

[2]) Libellus, p. 720. Sul dominio degl' imperatori franchi in Roma, cfr. Brunner, *Deut. Rechtsgeschichte,* II, 92-3.

[3]) Libellus, pp. 720-1: Hic quia magis Italiam habitare elegit, vicinior factus est Romae; ubi et ampliori quadam usus est potestate, habens strenuos viros eius urbis, scientes antiquam imperatorum consuetudinem, et intimantes Caesari. Qui suggerebant illi, repetere antiquam imperatorum dominationem; et nisi ob reverentiam beatorum apostolorum dimitteret, pro certo faceret. Si noti, a meraviglioso richiamo, che il regno

oppose il papato, che con Nicola II affermò per la prima volta il suo potere politico, e che contro Lodovico iniziò la gran guerra, durata poi per tanti secoli [1]). Pur tuttavia la dignità regia prevalse ancora, e fu solo con Carlo il Calvo che s' allentò ogni potere imperiale e la Chiesa ebbe privilegi e favori, ricchezze e doni, potenza politica e civile [2]). Da quel giorno, essendo mancata la forza viva dello Stato, la società cadde nelle divisioni e nelle lotte, nelle rapine e nei furti, nella più sfrenata anarchia [3]). Contesa fra tanti principi la dignità d' imperatore e di re, cessò ogni valida sanzione politica, e la società fu rotta e disorganizzata.

Sarebbe risorto ancora l' impero a ridonare l' ordine e la forza? Il rozzo scrittore lascia interrotta la sua pagina, che, restituita alla sua vera età, gitta così vivida luce sulla storia politica d' Italia. A noi basta di aver mostrato che l' idea dell' impero era vivissima anche al cadere del secolo IX, ed era invocata a ricostituire nell' ordine e nell' equilibrio sovrano la società, ad adempire insomma a quella missione, cui sembrò chiamata per tutto il medio evo.

---

forte e prossimo di Lodovico II parve provvidenziale a un cronista del tempo. Script. rer. Lang. ed. WAITZ, p. 502: Fuit autem valde pius; suo autem tempore magnam pacem, quia unusquisque gaudebat de bonis suis. Pare dunque che stia una corrispondenza diretta tra uno Stato forte e una sufficente sicurezza del diritto. L' impero di Lodovico II fu certo, nel periodo carolingio forte e pacifico, e la sua natura e le sue vicende attendono ancora una dichiarazione scientifica.

[1]) ROCQUAIN, *La papauté au moyen âge* (*Nicolas I.er*, *Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII*) Paris 1882, p. 12 ss. Così anche di recente J. ROY, negli *Études du moyen âge dediées à G. Monod,* Paris 1896, pp. 95-105.

[2]) Libellus, p. 722.

[3]) Ivi, p. 722: Ab illo autem die, honorificas consuetudines regiae dignitatis nemo imperatorum, nemo regum acquisivit; quia aut virtus defuit, aut scientia, pro multis regni contentionibus et assiduis divisionibus. Unde multa praelia, delationes, et rapinae fuerunt in regno. Si noti che da questa ultima frase non è necessario di ammettere una indicazione di lungo lasso di tempo tra la caduta dell' impero e la redazione del Libellus. L' autore poteva ben dire, nell' anno 898, che da quasi un ventennio l' onore imperiale s' era disfatto e che l' Italia era stata lasciata all' anarchia. La frase è quindi, anche per il secolo IX, pienamente giustificata.

CAPITOLO III.

Il feudalesimo e la Chiesa nel secolo X.

Sulla fine del secolo IX, la decadenza dell'impero carolingio si compie, e con esso sparisce l'ultimo residuo di quella energia militare, ch'era stata il suo primo fattore. La società, priva di una forza organicamente unitaria, si sfascia nelle piccole aggregazioni feudali; e la consuetudine riprende preponderanza di fronte alla legge, il vincolo personale di vassallaggio si sostituisce al rapporto politico, l'impero e la Chiesa pérdono qualche lembo del loro antico potere. Il signore feudale diviene unico capo delle attività concordi di una cellula operosa e indipendente; e come in essa era venuto meno il potere dello Stato, così in essa tende a spezzarsi il vincolo che stringe le chiese particolari alla gerarchia centrale del territorio o del mondo. Al prevalere del feudalismo corrisponde, nel campo ecclesiastico, il dominio delle chiese private; e all'agonia di un forte potere politico fa riscontro l'affievolimento della disciplina nella Chiesa, l'immondanimento del clero, la dipendenza del sacerdozio dalle volontà di un signore feudale [1]). Il papato sopratutto soffre nella decadenza generale; e agitato fra le lotte assidue che suscita la successione al regno e all'impero d'Italia, si assoggetta anch'esso alla supremazia semifeudale del patriziato romano, che sembra volerne solo determinare le sorti [2]). Mancando una salda organizzazione centrale, la certezza del diritto non

---

[1]) Per questa condizione si veda P. Imbart de la Tour, *Les élections épiscopales dans l' Eglise de France du IX^e au XII^e siècle,* Paris 1891, p. 200 ss. e U. Stutz, *Die Eigenkirche als Element d. mittelalt.-germ. Kirchenrechts,* pp. 12-45.

[2]) Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit,* II, 5 ss. Sull' incremento e diffusione degli istituti feudali in Italia, si vedano le belle pagine di P. Del Giudice, *Feudo: origine e introduzione in Italia,* Torino, 1893, pp. 87-90.

poteva oramai essere piena e perfetta. La consuetudine sola riprendeva anima e vita; ma la sua costituzione era ancora embrionale, nè poteva sicuramente imporsi e prevalere [1]). E più che la consuetudine, trionfavano, nel dominio dell'arbitrio, le volontà e i soprusi dei signori; onde erano frequenti le spogliazioni dei beni ecclesiastici, le lotte cruente fra vicini, le imposizioni autoritarie d'un capo, cui la forza dava valor di diritto [2]). Pur tuttavia, entro le singole circoscrizioni feudali, si ricomponeva la salda ossatura di una forte costituzione giuridica; entro la cellula territoriale, brulicava il fermento di una vita intensa e operosa; tra gli elementi diversi, che il feudalesimo cercava di fondere, scoppiavano già le faville, che dovevano presto suscitare i bagliori gloriosi del rinascimento. Dal periodo feudale derivan quindi le origini o le trasformazioni degli istituti moderni.

E dal periodo feudale deriva pure l'inizio di una coltura nuova e profonda. Il secolo X, tante volte denigrato dagli storici, fu, per l'Italia specialmente, un periodo di rinascita intellettuale e scientifica [3]). Nei chiostri rivive l'amor degli studii; accanto agli episcopii fiorisce l'insegnamento ecclesiastico, ove il magiscola dà i primi rudimenti del sapere; nelle scuole longobarde si continua e si rafforza l'antica tradizione della coltura retorica e giuridica. Le polemiche di Ausilio e Vulgario, il canto vigoroso dell'oscuro autore dei *Gesta Berengarii,* le invettive retoriche di Luitprando

---

[1]) Perciò il vescovo RATERIO DI VERONA, Opera, Verona 1766, pp. 375, 481, 487, 447-8, invocava l'intervento della legge, a fissare la norma giuridica, lasciata all'incerta attività della consuetudine.

[2]) Vedi A. DRESDNER, *Kultur-und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 10. und 11. Jahr.*, Breslau 1890, pp. 7-11.

[3]) Anche il GIESEBRECHT, *De litterarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis,* Berolini 1845, pp. 5-20, sembra incominciare il risorgimento dal secolo XI. La rivendicazione della coltura nel secolo X fu iniziata dal SALVIOLI, *Istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X,* in *Rivista Europea,* X (1879) p. 707 ss. e proseguita e compiuta dal DRESDNER, *Kultur-u. Sittengeschichte,* pp. 174-300. L'accusa d'oscurità lanciata al secolo X e ripetuta anche dal BESTA, *L'opera d'Irnerio,* Torino, 1896, I, 52, deve ormai cadere.

di Cremona, l'umanesimo di Gonzone [1]) dimostrano il vigore della vita intellettuale d'allora, e son sufficienti a persuadere che la coltura del secolo X fu, in Italia, veramente autoctona [2]).

Colla coltura, si esprimono letterariamente le tendenze all'unità dell'impero e al dominio universale della Chiesa, che il rinnovamento di Carlomagno e gli scrittori carolingi avevano legato alla scienza medievale. L'idea dell'impero viene ancora chiamata a riorganizzare la società, che pareva disperdersi e naufragare nella larga anarchia del feudalesimo, e s'invoca ancora la dominazione dei Cesari a limitare il potere dei signori. I *Gesta Berengarii* [3]) sono una entusiastica glorificazione dell'impero, e intendono a magnificare i trionfi di Berengario fino alla sua coronazione imperiale [4]). E quando, nelle lotte incessanti, il potere dell'impero si sminuisce e decade, l'impero apparisce ancora come dignità legata stabilmente ai re dei Franchi e come forza destinata a impedire l'avvento dell'Anticristo e la fine della società [5]). Il trionfo degli Ottoni, nella seconda metà del secolo X, infonde nuovo vigore al potere regio e imperiale, rileva d'un tratto la dignità non peritura, e tende a mantenere l'impero colla violenza, signoreggiando nella Chiesa, come dominava nello Stato. L'impero di Ottone parve ai contemporanei il massimo dei regni, e il capo di tutto il mondo [6]); ebbe i poeti che ne cantarono le glorie [7]), e sembrò metter fine all'incertezza e

---

[1]) Su tutto ciò confronta Ebert, *Allg. Gesch. d. Lit.* III, 236 ss. 139 ss. 371 ss. 414 ss.

[2]) Può dirsi anzi che fu potentissimo l'influsso della coltura italiana sulla straniera. Attone e Raterio, benchè oriundi stranieri, derivano in gran parte da educazione e da vita italiana, e la riforma di Cluny può essere ricollegata a un moto per la coltura, che ebbe origine in Italia.

[3]) Duemmler, Gesta Berengarii imperatoris, *Beiträge zur Gesch. Italiens*, Halle 1871.

[4]) Duemmler, ivi, p. 12.

[5]) Adsoni, Libellus de Antechristo (a. 950) ed. Migne, t. CI, p. 1289 ss.

[6]) Landulph., Hist. mediol. II, 16. Widukind, I, 639: Totius orbis caput, cuius potentia maiestatem non solum Germania, Italia, atque Gallia, sed tota fere Europa non sustinet.

[7]) Hroswita, tra il 965 e il 967 scrive il De Gestis Oddonis imperatoris. MGH. Script. III, 317 ss.

alle lotte, in che s'aduggiava l'Italia [1]). La sua ingerenza nell'elezione pontificia e nella disciplina ecclesiastica trovò un giustificatore in Luitprando di Cremona [2]), e il potere imperiale, ebbe in questi l'esaltatore più pronto e più fedele [3]). Così l'impero, appena ricostituito, trovava modo di affermarsi nella sua sovranità mondiale, e di rifulgere, nel concetto, come potenza suprema, cui resta dipendente tutto l'ordine universale dei regni [4]).

Intanto anche la Chiesa, che per la dissoluzione feudale e per la costituzione delle chiese private aveva avuto in più parti toccata e indebolita la sua compagine, ritentava la riscossa. Dal papato non poteva venirne l'incitamento e la spinta, poichè il papato era più che mai povero di dignità e di vita; nè poteva derivare dall'episcopato, ch'era ormai divenuto nerbo attivo dell'organismo feudale e, nell'immondanimento di quel tempo, aveva immerso tutto sè stesso [5]). La riforma doveva quindi trovare le origini nel monacato, nell'àmbito operoso e severo dei chiostri [6]). Ivi la regola fu ricondotta al suo giusto rigore, i costumi furono richiamati alla semplicità primitiva, la sicurezza delle persone e dei beni si volle cercata nei grandi affratellamenti dei chiostri, che unirono in un sol fascio, per ogni singola provincia, le forze e le attività dei fratelli. Il monastero di Cluny, che aveva spesso attinto alle fonti limpide e pure della coltura italiana, si fece capo e principe del moto riformatore [7]); e dietro l'esempio suo, la Germania riformò i chiostri di Lo-

---

[1]) Historiae Farf., 13 MGH. Script. XI, 588, dice di Ottone I: qui legem et iustitiam firmiter coepit tenere per totam Italiam.

[2]) Nel Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris. MGH. Script. III, 340 ss

[3]) Si veda la Relatio de legatione costantinopolitana, ivi, p. 347 ss.

[4]) Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte,* V, 113-5, 134 ss.

[5]) Si leggano contro questi costumi le invettive di Raterio, Prael. V, 6, Opp. 143-4, 150.

[6]) Cfr. Dresdner, *Kultur- und Sittengeschichte,* p. 18 ss.

[7]) E. Sackur, *Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zu Mitte des 11. Jahr.*, Halle a. S., 1892, vol. I, p. 22 ss.

rena, l'Italia ebbe Alberico, Nilo e Romualdo, che furono a quei tempi i grandi *cultores monasteriorum* [1]). E in questo moto si fa viva ancora la tendenza all'unità, ch'era stata essenziale nella Chiesa; e nelle frequenti organizzazioni claustrali si cerca la concordia, ch'era sembrata sparire nella dissoluzione generale. Chè se, per il secolo X, tale moto non si diffuse molto oltre dai chiostri, ebbe tuttavia un influsso notevole su qualche grave spirito ecclesiastico, e si ricollegò poi al papato e alle riforme, che dominarono nel secolo XI.

Nell'Italia sopratutto, ove la coltura ecclesiastica non fu strettamente monacale, la riforma si determinò presto anche presso le chiese vescovili, e qualche vivace spirito gettò il segno delle lotte, che, per la Chiesa e per le riforme, si agiteranno con tanto fervore più tardi. Perciò può dirsi, che anche all'infuori e indipendentemente dall'influsso di Cluny, l'Italia ebbe, nel secolo X, un moto di riforme propriamente autoctono, prodotto immediato di una autoctona coltura [2]). A rappresentare queste tendenze stanno due vescovi dell'Italia superiore, Attone di Vercelli (vescovo dal 924 al 960) e Raterio di Verona (890-974), che cogli scritti e l'esempio vollero elevata la vita, secondo l'ideale, che fulgeva loro dinanzi [3]). L'efficacia da essi esercitata si manifestò non solo nella vita ecclesiastica, ma più specialmente nella vita politica, e per mezzo d'essi si serbò, fra le rudezze del secolo X, il filo non interrotto di una scienza politica. A questi riformatori si aggiunge Abbone di Fleury († 1004), che rappresenta, in Francia, le trasformazioni del pensiero politico,

---

[1]) Per opera di costoro si compì la riforma in Vallombrosa, in Fonte Avellana ecc.; e sorse la fiorente associazione dei camaldolesi.

[2]) Ciò è da rilevare contro l'opinione del Sackur, *Die Cluniacenser in ihrer kirkl. u. allgem. Wirksamkeit,* I 128 ss., che, nei cap. 7 e 8, studiando il moto riformista in Italia, lo sostiene derivato esclusivamente da Cluny.

[3]) Vedi Ebert, *Allgem. Gesch. d. Litt.* III 369 ss. Vogel, *Ratherius von Verona und das zehnte Jahr.*, Jena 1854, 2 voll. Attonis, Opera ed. Burantio del Signore, Vercelli 1768. Raterio da Verona, Opera ed. Ballerini, Verona 1765.

legato dagli scrittori carolingi [1]). Il *Libellus de pressuris ecclesiasticis* di Attone è il grido di protesta della Chiesa, contro le oppressioni del potere temporale [2]); i *Praeloquia* di Raterio compongono un manuale di vita civile e politica per i sudditi e per il re [3]); l'*Apologeticus* di Abbone di Fleury rappresenta il rafforzamento dell'autorità regia nei Capetingi, contro le pretese esorbitanti del clero [4]).

Le prime voci di protesta, contro l'ingerenza laica e feudale e per la riforma ecclesiastica, sono pronunciate da Attone, che vorrebbe i sacerdoti liberi nell'elezione, nella giurisdizione e nella disposizione dei beni. Le sue querele son prova sicura, che, fin dalla prima metà del secolo X, l'elezione vescovile, anche in Italia, era stata di fatto usurpata dai signori laici, i quali avevano amministrato le diocesi come chiese private [5]). Indicando come legittima soltanto l'elezione canonica, Attone rivela la natura dell'ingerenza laica [6]); raccomandando il rispetto dei beni ecclesiastici, mostra le frequenti spogliazioni che, durante le vacanze, soffrivano i patrimoni della Chiesa [7]); condannando i tribunali e le forme giudiziarie laiche [8]), afferma la superiorità del tribunale ecclesiastico [9]). Ma la riforma è sopratutto propugnata da Raterio, che all'autorità regia oppone l'autorità vescovile, e sul potere sovrano erge eminente il potere ecclesiastico, considerato come suprema autorità, ricollegata immediata-

---

[1]) Cfr. Ebert, *Allgem. Gesch. d. Lit.*, p. 392 ss. Opera, ed. Migne t. CXXXIX, p. 375 ss.

[2]) Opp. II, 322 ss. Dachery, Spicil. I, 414 ss.

[3]) Scritto verso il 936. Opp. p. 76 ss.

[4]) Ed. Mabillon, Vet. anal., Paris 1723, p. 133 ss.

[5]) La distinzione tra Francia e Italia, che in rapporto all'elezioni vescovili istituisce Imbart de la Tour, *Elect. épiscop. dans l'Eglise*, pp. 154-6, perde, nel secolo X, buona parte della sua ragione d'essere.

[6]) Attonis, Opp. t. II, pp. 335, 347.

[7]) Ivi, t. II, p. 348. Vorrebbe che, durante la vacanza si rispettassero i beni vescovili, rappresentati nella amministrazione dall'oeconomus e dai dispensatores.

[8]) Interessante la condanna del duello, ivi, II, 326-8.

[9]) Opp. II, 323 ss.

mente a Dio [1]). Il potere sovrano è stato istituito per reggere la giustizia terrena, per far trionfare lo stato del diritto, per attribuire a ciascuno il suo [2]). Ma sopra la giustizia terrena sta l'ideale supremo della città divina, rappresentata sulla terra dalla organizzazione ecclesiastica; onde il diritto positivo deve piegarsi e cedere di fronte alle regole che gli sono dettate dal diritto divino o canonico [3]). L'ordinamento mondano si compone di un universo corpo, la Chiesa, nella quale si muovono tre distinte classi sociali: anzitutto gli ecclesiastici, che sono più prossimi a Dio, monaci, sacerdoti e vescovi; poi vengono gli operai, servi o liberi, chiamati a far fruttare la terra coll'agricoltura o colle industrie; e finalmente i nobili feudatari, con a capo il re, ai quali è commessa la difesa sociale. La rendita della terra va equamente distribuita fra questi tre ordini essenziali della società, e sarà in parte attribuita alla Chiesa, in parte al re, in parte agli agricoltori [4]). Sopratutto non deve esser permesso a coloro che hanno la forza e il potere materiale, al re e ai militi, di invadere i diritti della Chiesa e di usurpare i beni di essa. La Chiesa, sulle basi dei sacri decreti, degli scritti dei padri, dei concili universali e particolari, ha composto a sé

---

[1]) Rath. Opp., p. 81 ss. Cfr. pp. 81-2: Ipsi (i vescovi) te (re) solvere, ipsi te valent ligare; nam tu super aliquos, illi super te et super omnes. Excole itaque eos quanta potes veneratione, ut illi te excolant condigna remuneratione. Cfr. p. 105.

[2]) Ivi, p. 75 ss.: Justitia est, ut iam a maioribus diffinitum est, habitus animi pro communi utilitate servatus, suam cuique tribuens dignitatem; unde proprie iustitia dicitur, quasi iuris status. Jus autem est propria lex, et iustus, qui ius, id est propriam legem, custodit, vel qui quod proprium est unicuique impendit.

[3]) Ivi, p. 67 ss., p. 92: Sacerdotium vero Deo solo conferri sicut et regnum, immo praestantius multo quam regnum. Cfr. p. 93: Habes breviter, sed sufficenter, sacerdoti iura ab ipso Deo per Spiritum Sanctum collata.

[4]) Opp. p. 91. Cfr. p. 105: Dixi Ecclesiae filios aut esse clericos et monachos, aut famulos; aut laboratores servos et liberos; aut milites regni; terram domini commissam tuae, rex, defensioni; reditus vero aut sanctum sanctorum Domini et ad jus pertinere sacerdotum, aut esse juris tui, aut incolarum pagi.

stessa un proprio diritto, ch'essa fa valere colla persuasione e col riconoscimento della coscienza universale. Lo Stato deve attenersi a queste leggi, e potrà intervenire soltanto allorchè, non bastando la persuasione, sia necessaria la forza materiale per far trionfare il diritto [1]). Raterio ha sentito così lo stato giuridico del suo tempo e ha dato del diritto ecclesiastico una espressione conforme in tutto alla sua condizione feudale. Mancando un potere politico, capace di far valere le norme di materia chiesastica e di dare sanzione effettiva alle disposizioni canoniche, il diritto ecclesiastico vigeva come diritto comune, accolto nella coscienza collettiva. Ma però Raterio sentiva, anche allora, necessaria l'espressione della forza, e invocava l'intervento dello Stato a perfezionare il diritto.

Il potere regio si trova quindi così ristretto e limitato, sopratutto dal potere vescovile, che propugna la sua indipendenza e la sua superiorità. Al re non è dato nè di giudicare il vescovo, nè di rimuoverlo dal grado e dall'ufficio; anzi il re deve restare ossequente ai suoi ordini, e prestargli la difesa ch'è necessaria [2]). Con acuta visione, Raterio non segna solo tra l'autorità regia e l'autorità ecclesiastica il limite del diverso campo d'azione spirituale o temporale, ma indica pure, nello spazio stesso dell'azione temporale, una parte che è propria e intangibile del potere ecclesiastico, ove il re nulla può, come i beni e le proprietà della Chiesa [3]). Sebbene si riconosca la derivazione divina della sovranità, tuttavia si persiste a ricordare che dal popolo sopratutto viene affidato al re il potere, perchè da questo ne venga la sua protezione materiale e la sua sicurezza; e perciò Raterio enumera lungamente i doveri fissati al re, che impongono un rigido limite alla sua azione arbitraria [4]).

Ma di qui non si osa giungere ancora a destituire il potere sovrano del suo fondamento. Esso apparisce sempre

---

[1]) Ivi, pp. 105-6.
[2]) Ivi, pp. 90, 81-2, 105, 85.
[3]) Ivi, p. 106: temporalia a Deo summa aequilibratione divisa.
[4]) Ivi, pp. 116-8, 126, 136, 137-8.

come creazione divina, e si raccomanda l'obbedienza che ad esso si deve. Il suddito presta al principe un giuramento di fedeltà, che non può essere dimenticato, e il rispetto al potere regio è dovuto altresì quando, con soprusi e vessazioni, il re sembra rendersi indegno della sua dignità. Allora, piuttosto che farsi ribelli e opporsi colle armi alle sue volontà, lo si deve fuggire o evitare [1]). Il re è stato chiamato al potere da Dio; perciò nessuna protesta umana è legittima, nemmeno contro gli ufficiali, duchi o principi, che esercitano per lui il potere esecutivo [2]). È ordine divino che si debba servire la volontà di Dio e si debba ubbidire e onorare il signore, cui si è soggetti [3]). Anzi, Abbone di Fleury, che dava opera a quella riforma iniziata dai Cluniacensi, contro l'invadimento dell'ingerenza feudale, invoca il potere regio a sostegno e a protezione della vita monastica, e ingiunge ai signori di non venir meno alla fedeltà dovuta al capo supremo [4]), rafforzando così il potere regio a dánno della signoria feudale. Ma il trionfo del feudalesimo poteva dirsi allora totale, e gli spiriti oppositori sono scarsi e deboli. Qualche voce tuttavia si eleva, e qualche luce di pensiero sfolgora, tra i nembi oscuri del tempo. Ciò è sufficente a ricongiungere e a spiegare il moto intellettuale, che dalla letteratura carolingia trasse ininterrottamente alle controversie della gran lotta per le investiture.

---

[1]) Attone di Vercelli, Opp. t. II, pp. 315-20, 319.

[2]) Ivi, p. 317. Cfr. p. 316: Regi subiectos esse docet, sicut praecellenti; sic Ducibus tamquam ab eo missis.

[3]) Ivi, p. 319: in nostrique senioris obsequio.

[4]) Conrat, *Gesch. d. Quellen. und Litt. d. röm. Rechts,* I, 259-61. Pur tuttavia continua una certa confusione nei rapporti fra Stato e Chiesa, e mentre da una parte il regno sembra prevalere, dirigendo l'elezione dei vescovi e del pontefice, dall'altra riconosce la sua legittimità dalla consacrazione pontificia. Chron. Salern. c. 102, III e sopratutto Liutprando, Leg. costant. MGH. III, 348, che giustifica l'impero degli Ottoni come derivato dai pontefici, in qualità di cessionari dell'antico impero.

CAPITOLO IV.

Gli scritti politici e la lotta per le investiture.

La riforma, iniziata nei chiostri, non doveva tardare ad allargarsi alla Chiesa e a ripercuotere sul papato il fiotto della sua tendenza ordinatrice. Prima di tutto era necessario, che, tra il confuso agitarsi degli elementi feudali, emergesse in Germania il principio accentratore dell'impero; il che avvenne cogli imperatori della casa Sassone prima, e poi con Enrico II, con Corrado II e con Enrico III. Questi esercitarono sulla Chiesa un vigoroso dominio, che ne raffrenò le violenze feudali e ne rinsanguò l'ordinamento gerarchico [1]). Appena questo potere si fece sentire sul papato e la sede romana fu disciolta dalla dominazione del patriziato, che l'aveva privata d'ogni autorità materiale e morale [2]); appena l'influsso della riforma monastica pervase anche la sede più gloriosa del cristianesimo [3]); ecco il papato, in breve spazio di tempo, elevarsi e rafforzarsi, raccogliere le fila disperse della gerarchia, ravvivare la disciplina, prepararsi all'opposizione, che per quasi tre secoli lo manterrà a fronte dell'impero. Il principio teocratico, penetrato rapidamente in esso, doveva affrettare questo esito; onde, riacquistata la sua autorità, il papato era tratto a far

---

[1]) Cfr. GIESEBRECHT, *Geschichte d. deutschen Kaiserzeit,* II. Bd., Braunschweig 1863, p. 597 ss. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgesch.,* V, 112; VII, 183.

[2]) È ormai ritenuto come unico movente della riforma ecclesiastica l'influsso esercitato dai monasteri e da Cluny. Si consideri invece quale più potente azione abbia portato la riforma politica, che nel secolo XI si prepara e si compie in Roma. Con essa, vien tolto al patriziato romano l'egemonia nella elezione del pontefice; e il titolo di patrizio, che dà a Enrico III una sovranità di fatto su Roma e sulla Chiesa, riconduce a quella pace, che Carlomagno avea fatto trionfare.

[3]) Cfr. GIESEBRECHT, *Geschichte d. deut. Kaiserzeit,* III. Bd.. Leipzig 1890, pp. 14-5.

ricorso alla fonte canonica che aveva per esso più vigorosamente invocato l'egemonia: le false decretali, le quali penetrate nelle più comuni collezioni di canoni, avevano ormai valore legittimo [1]). Assodata internamente la disciplina, le false decretali dovevano offrire al papato l' arma più vigorosa per trionfare su ogni altro potere, per raccogliere sotto il suo dominio tutte le forze della Chiesa; e poichè queste forze, per il prevalere del feudalismo, erano massimamente politiche, la Chiesa intese a farsi potenza politica, e contrastò allora apertamente all' impero il posto di suprema reggitrice dell' ordinamento sociale. Si produsse allora la gran guerra tra la Chiesa e l' Impero, di cui la lotta per le investiture non fu semplice episodio, ma azione precipua, ove il cozzo fu più titanico e fecondo di effetti.

Nè poteva altrimenti avvenire. L' autorità vescovile aveva assunto, per via di concessioni regie e feudali, carattere politico di principato ecclesiastico, di cui il re, coll' elezione e coll' investitura, si era assicurato la fedeltà, unico rapporto di sudditanza, che poteva intercedere, allora, tra il monarca e i suoi dipendenti. Il divieto dell'investitura laica equivaleva a una soluzione totale di quell' ultimo nesso politico, e portava per conseguenza una aggregazione di tali nuclei feudali all' autorità suprema del papato. Perciò si minava da una parte la base stessa dello Stato, per attribuire alla Chiesa il carattere e gli elementi di organismo politico [2]). Si trattava, insomma, di vedere se i ministri della Chiesa dovessero essere, con segni ecclesiastici, investiti nel loro dominio da potestà terrene, e quindi se lo Stato dovesse prevalere sulla Chiesa, dirigendo la somma degli atti esterni civili ed ecclesiastici; oppure si doveva determinare se la Chiesa, avocando a sè le elezioni

---

[1]) Su questo ricorso, si veda GIESEBRECHT, *Geschichte d. deut. Kaiserzeit,* III, 211-3, che ne cerca le ragioni e gli effetti.

[2]) Lo STUTZ, *Die Eigenkirche als Element d. mittelalt.-germ. Kirchenrechts,* p. 38 ss. spiega la lotta per le investiture come un effetto dell' allargarsi del concetto germanico di chiesa privata, ad abbracciare anche i vescovati nelle singole signorie feudali. Basti il rispondere che si considera così, come causa, ciò che non era se non effetto di moventi politici più essenziali, cui possiamo appena accennare.

vescovili, avesse dovuto mettersi al posto dello Stato, e ottenere tutta quella potenza terrena, che il sistema dei beneficii e dei feudi doveva concedere ad essa. Era la lotta per la prevalenza politica, che si presentava sotto forme pratiche, e quindi più disastrose e temibili.

Non è possibile seguire nelle sue diverse fasi la lotta tra il papato e l'impero. Basterà che noi accenniamo come, diffusa la riforma ecclesiastica (1044), la lotta si apra sotto il pontificato di Gregorio VII e sotto l'impero di Enrico IV (1075); come abbia un primo tentativo di scioglimento, contrario ai propositi gregoriani, sotto Pasquale II ed Enrico V, nel quale il potere sacerdotale faceva rinunzia di ogni temporalità (1111); e come finalmente trovi una definitiva soluzione, in buona parte favorevole alla Chiesa, sotto Callisto II e Enrico V, nel concordato di Worms (1122) [1].

La controversia, agitatasi praticamente così a lungo, fu accompagnata da una larga discussione teorica, che contenne per allora, in sè, tutta la questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Dalla larga bonaccia dell'organizzazione feudale, tra cui scoppiavano latenti i germi della prossima fioritura comunale, emersero in lotta i due colossi del tempo, il papato e l'impero; e intorno ad essi si accolse tutto il pensiero politico, che la tradizione o le necessità pratiche potevano allora far nascere. Mentre la scolastica preparava le armi per i suoi trionfi logici e la scienza del diritto romano si apprestava appena alla riconquista del mondo occidentale; la scienza politica, alla fine del secolo XI, propagò un corpo di dottrine, che restò poi a lungo dominante e che nei tre secoli susseguenti doveva trovare più scientifica determinazione, non elementi e principii sostanzialmente nuovi. Fu il primo segno della rinascita intellettuale: segno di altissima importanza, che mostra in sè gli elementi vivi della coltura e della civiltà, chiamati a trionfare per tutti gli ultimi secoli del medio evo [2].

---

[1]) Cfr. GIESEBRECHT, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit,* III, 389 ss.

[2]) L'esame più largo e completo di questa letteratura politica fu dato recentemente da CARLO MIRBT, *Die Publizistik im Zeitalter Gre-*

E il risveglio veniva ancora una volta, da Italia. Quivi le scuole di Pavia, di Milano, di Parma erano a buon diritto famose, e da esse emigravano i maestri, Anselmo il Peripatetico e Lanfranco di Pavia, portando in Germania e in Francia i germi della scienza retorica e giuridica [1]). L' opera letteraria dava l' indice del rinascimento intellettuale sopratutto in Italia [2]), mentre la conoscenza degli antichi testi classici e giuridici si faceva più larga e profonda [3]). Non è dunque a meravigliare se la scienza politica, anche senza l' ausilio delle antiche dottrine, abbia potuto giungere a sicura determinazione, e se risplenda, in qualche modo, nei nomi di Pier Damiano, di Gregorio VII, di Placido di Nonantola e di Ugo di Fleury.

Muovendo a un esame del contenuto teorico di questa produzione letteraria, basterà fugacemente accennare al succedersi di essa e agli scritti, che principalmente richiamano l' attenzione [4]). Precede un periodo di preparazione, che dall' esplicarsi e dal diffondersi della riforma (1044) va fino al

---

gors VII., Leipzig 1894, pp. XIX, 622, che dispensa dal portare qui una discussione sulle fonti e sulla letteratura larghissima dell' argomento. Si vedano sopratutto le pp. 4-95. Questa letteratura politica fu in gran parte raccolta ed edita, non è molto, nei MGH. Libelli de lite imperatorum et pontificum, Hannoverae 1891, 1892 e 1897, 3 volumi; e noi ci riferiremo a questa edizione. Per uno sguardo generale sulla letteratura politica di questi tempi, rimandiamo al quadro bibliografico che sta in fine al presente volume.

[1]) Landulph., Hist. mediol., II, 35, MGH. Script. VIII, 71; Donizo, Vita Math., I, v. 848, MGH. Script. XII, 368. P. Damiani, Opera, ed. Ballerini, III, 277, 305. Cfr. E. Duemmler, *Anselm der Peripatetiker,* Halle 1872, pp. 11-2.

[2]) Non intendo come Fr. Novati, *L' influsso del pensiero latino sulla civiltà italiana del medio evo,* Milano 1897, p. 54 ss. 167 s. possa accusare di oscurità il secolo XI, che produsse gli opuscoli famosi della lotta per le investiture e l' opera letteraria di Roberto Wiscardo, di Pier Damiano, di Alfano cassinese e di Amato.

[3]) Cfr. Dresdner, *Kultur- und Sittengesch. d. ital. Geistl.* pp. 174-300.

[4]) Mi riferisco, in questo quadro, all' esposizione del Mirbt, *Die Publizistik im Zeital. Gregors VII.,* pp. 4-95.

momento in cui Gregorio VII assume il pontificato (1072). È il periodo di Pier Damiano, che nel *Liber gratissimus* (1052) getta il programma della riforma, e nelle lettere e nella *Disceptatio synodalis* (1062) dà uno splendido sviluppo teorico alla questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ove l'uno e l'altro potere tiene un'equa importanza nell'equilibrio sociale[1]). È il periodo di Umberto cardinale, che nel trattato *Adversus Simoniacos* (1057 - 1058) discute giuridicamente la questione della investitura, prossima a imperversare[2]).

Il secondo periodo è dominato dall'azione e dal pensiero di Gregorio VII (1073 - 1085), intorno al quale si concentra il gran movimento del secolo[3]). Qui si disegnano nettamente i due partiti, che si contrastano il campo: i sostenitori e gli oppositori di Gregorio; e la separazione si protrarrà anche dopo la morte del pontefice, fino alla risoluzione della controversia. Tra i gregoriani, primeggiano Bernoldo di S. Biagio, Manegold di Lautenbach, Anselmo da Lucca, Bonizone di Sutri. Bernoldo († 1100) scrisse tra il 1074 e il 1085 una serie di opere di carattere giuridico-canonico, che gettano preziosa luce sul sistema ecclesiastico della riforma[4]). Più caratteristico di ogni altro è Manegold (1085), che, nel suo fanatismo, fa toccare gli estremi alle fallaci teorie gregoriane sullo Stato[5]). Anselmo da Luca e Bonizone serbano più austere le tendenze

[1]) Lib. de lite I, pp. 15 ss. 76 ss. Cfr. Neukirch, *Das Leben des Petrus Damianus, nebst einer Anhang: Damianis Schriften*, Göttingen 1875, p. 12 ss. Le opere di Pier Damiano sono ed. dal Caetani, Roma 1602, Parigi 1743. Citiamo secondo quest' ultima edizione.

[2]) Lib. de lite, I, 95 ss. Ai primordi di questo periodo appartengono pure due brevi scritti: Epist. Widonis monachi (Lib. de lite I, 1-4) dell'anno 1031, e il De ordinando pontifice (ivi, p. 5 ss.) del 1047.

[3]) Su Gregorio VII, oltre alla classica e ponderosa opera del Gfrörer, si veda di recente W. Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken*, Leipzig 1894, 2 vol.

[4]) Cfr. Lib. de lite, II, 1-168; III, 579 ss. Abbiamo anche consultata di lui una poco nota Collectio Canonum, ed. Ussermann, Germaniae, sacrae prodromus (1792), II, 414 ss.

[5]) Lib. de lite, I, 300 ss. Cfr. Giesebrecht, in *SB. d. Ak. d. Wiss. zu München*, II (1868), pp. 279-330.

del partito ecclesiastico [1]), mentre altri scritti partecipano, con varii argomenti e tendenze, alla grave controversia [2]). Si leva di contro il partito antigregoriano o imperialista, col libello famoso di Pietro Crasso (1080), ove il diritto romano è tratto a difesa della monarchia [3]), cogli scritti derivanti dall'impulso e dall'azione di Enrico IV [4]), con Wenrico di Treviri, con Widone di Osnabrück, con Guido di Ferrara [5]), che alle polemiche partecipano con ardente vigore, e sopratutto con Benzone d'Alba, che, nel suo corrotto linguaggio, serba più puro e profondo il sentimento monarchico [6]), invocato più volte, nel medio evo, a ricondurre ad unità le sparse membra della società feudale.

Dal 1085 al 1122 corre quindi l'ultimo periodo, cui spetta massimamente l'agitazione per la controversia della investitura; e in esso un gruppo di curialisti: Deusdedit, Ivone di Chartres, Bruno di Segni, Rangerio di Lucca, Placido di Nonantola, parteggia ancora per l'ideale gregoriano; mentre l'impero trova valido sostegno negli scritti dei regalisti, fra i quali è da annoverare Sigeberto di Gembloux, Beno cardinale, l'autore del *De unitate ecclesiae* e quello del *Tractatus de investitura*, Ugo di Fleury, Gregorio di Catino ed altri [7]). Si elevano fra i due gruppi lo scritto di Placido di Nonantola, che è un vero trattato giuridico sulla condizione e i

---

[1]) I loro opuscoli sono ed. in Lib. de lite, I, 517 ss. 568 ss.

[2]) Gebardo di Salzburg, ivi I, 261 ss. ed altri minori che saranno altrove ricordati.

[3]) Lib. de lite, I, 432 ss. È evidentemente composto prima del sinodo di Bressanone e in vista di quello. Ciò persistiamo a credere non ostante le osservazioni dell'Heinemann nell'ed. cit.

[4]) Jaffè, Bibl. rer. germ. V 126 s. 127 ss. 133-5.

[5]) Lib. de lite, I, 280-99, 461-70, 529 ss.

[6]) MGH. Script. XI, 591 ss. Cfr. la bella esposizione di H. Lehmgruebner, *Benzo von Alba. Ein Vorfechter der kaiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV.*, Berlin 1887, p. 5 ss.

[7]) Tutti questi scritti sono contenuti nei Libelli de lite, vol. II, 163 ss., meno l'opera di Rangerio, Sancti Anselmi Lucensis episcopi Vita, a Rangerio successore suo, saeculo XII ineunte, latino carmine scripta, ed. De la Fuente, Madrid 1870.

privilegi della Chiesa [1]), e lo scritto di Ugo di Fleury, che preannunzia, nelle forme scientifiche, il pensiero politico vigoroso dei secoli XIII e XIV [2]). Nè si possono trascurare le opere storiche maggiori di Landolfo di Milano e di Ugo di Flavigny, che prestano prezioso ausilio per la ricostruzione della politica del tempo [3]), mentre numerosi scritti polemici, dati ora alla luce, offrono modo di compiere il quadro e di fissare più esattamente la questione dei rapporti fra Stato e Chiesa [4]).

Tale questione non è solubile senza una indagine preliminare sulla storia delle elezioni vescovili, che diedero ad essa argomento e motivo; e, insieme, l'esposizione delle teorie in rapporto al diritto dell'investitura è un presupposto necessario per l'intelligenza delle dottrine dominanti sullo Stato e sulla Chiesa.

Presso i regni germanici, l'accrescimento del potere regio e l'importanza politica, attribuita ai vescovi, avevano cooperato a designare nel re il privilegio esclusivo alla provvista delle sedi vescovili e a destituire di ogni efficacia reale la partecipazione canonica del clero e del popolo [5]). Alla piena formazione di un tal sistema, prevalso ormai nel diritto, aveva dato una spinta possente il concetto carolingio, che aveva chiamato lo Stato a proteggere e a sorvegliare l'ordinamento e l'amministrazione della Chiesa [6]). Tale concetto era stato un prodotto del bisogno di sicurezza e d'ordine, che la Chiesa aveva sentito durante i tempi degli ultimi re merovingi, per

---

[1]) Lib. de lite, II, 566 ss. Cfr. Kaiser, *Plac. v. Nonantula,* Kiel 1888.

[2]) Lib. de lite, II, 465 ss.

[3]) MGH. Script. VIII, 32 ss. 1 ss. 280 ss.

[4]) Sono editi nel vol. III dei Lib. de lite (1897), e di essi ci è dato tener conto, completando così gli studii del Mirbt. Per tutto ciò, si veda il quadro bibliografico che sta in fine al volume, e che dà le indicazioni sull'autore, tempo, luogo, fortuna, di ogni scritto politico, comparso durante questa lotta.

[5]) Si veda, per questa storia, il largo sviluppo di P. Imbart de la Tour, *Les élections épiscopales dans l'Eglise de France du IX au XII siècle,* Paris 1891, pp. 2-133.

[6]) Si veda su questo concetto il cap. II del precedente lavoro.

aggiogare ai suoi propri fini il largo espandersi dello Stato carolingio. Le teorie ecclesiastiche avevano indicato nel re il protettore della Chiesa, e avevano dato adito, appena lo Stato ebbe allargato i suoi organi, a far concepire il re come capo e signore del regno e del sacerdozio, come sovrano del popolo e insieme della cristianità [1]). Dal re, così, veniva a diramarsi una doppia gerarchia, figurata nella classe dei conti e dei duchi e nell'ordine dei vescovi e dei metropoliti [2]); egli ha dunque diritto, in virtù del suo potere regio e del suo privilegio di patronato spettantegli sui beni della Chiesa, di provvedere direttamente dei capi le sedi vescovili e di esercitare un potere diretto nelle elezioni. Soltanto una concessione regia poteva regolare in altro modo il procedimento dell'elezione, e affidarlo all'azione coadunata del clero e del popolo; ma anche allora era necessario l'intervento espresso della conferma regia [3]). Questo sistema si era dilatato, mediante l'influsso dei re carolingi, alla Germania, e aveva anzi qui più facilmente messo radici, poichè all'azione regia si doveva in gran parte la costituzione di una ordinata gerarchia ecclesiastica [4]). Per modo che, nel secolo IX, il sistema dell'elezione regia poteva dirsi, non solo comunemente esercitato nel fatto, ma altresì generalmente accolto nel diritto.

Alquanto diverso doveva essere lo sviluppo dell'elezione vescovile in Italia [5]). Quivi, durante il primo periodo della storia ecclesiastica dei Longobardi, si era avuto una Chiesa dipendente, nei rapporti politici dello Stato, ma libera nei suoi rapporti di ordine e di disciplina interni; e ciò aveva

---

[1]) Hlud. et Kar. Pactum Tusiac. a. 865 c. 3 e 6 (Cap. ed. Krause, II, 166-7): Ecclesia et regnum quod Deus in manus progenitorum nostrorum adunavit.... Ecclesia nobis commissa et regnum unum est, et populus ac christianitas una est.

[2]) Sedulio, De rector. christ. c. 19, Mai, p. 52.

[3]) Imbart de la Tour, *Elections épiscopales dans l'Eglise de France*, p. 70 ss.

[4]) Loening, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts*, II, 558 ss.

[5]) Sull'argomento, rilevantissimo per la storia giuridica d'Italia, manca qualsiasi esposizione scientifica. Noi daremo solo un accenno al carattere singolare di questa storia, rimettendoci a più compiuto lavoro.

giovato, anche contro le tendenze autoritarie di qualche re longobardo [1]), a mantenere alla Chiesa una certa libertà d'elezione e a riconoscere nel pontefice l'autorità suprema di patriarca d'Occidente e di confermare, dirigere e consacrare le elezioni delle diocesi d'Italia [2]). Anche quando la monarchia longobarda si rafforzò e attese a favorire, per i suoi fini politici, la religione cattolica [3]), permase tuttavia la libertà dell'elezione, nè si allentò mai tra la sede di Roma e i vescovadi longobardi quel vincolo di dipendenza, che doveva giovare agli scopi del pontefice e impedire la costituzione di un clero territoriale [4]).

L'intervento dello Stato si limita, anche nel periodo più glorioso di Liutprando, a prestare semplicemente l'assenso, necessario alla persistenza di ogni autorità ecclesiastica di fronte al potere civile [5]); e tale assenso suona come conces-

[1]) Così Agilulfo re, volendo aggregare ai suoi fini politici l'episcopato longobardo, tenta di influire sull'elezione del vescovo di Milano. Ma il modo con cui Gregorio I, Ep. XI, 6 ed. Hartmann, II, 265 combatte questa ingerenza, dimostra ch'essa era eccezionale, nè ammessa mai in diritto. Di fatto i Milanesi scelgono invece un uomo di libera elezione. Cfr. Tamassia, *Longob., Franchi e Chiesa romana,* pp. 196-8.

[2]) Hinschius, *Kirchenrecht,* I, 102, 213.

[3]) Tale tendenza si manifesta con Agilulfo (Paul. Diac. IV, 33, p. 127), ma sopratutto con re Cuniperto, che il Carmen de syn. ticin., a. 698, ed. Waitz, pp. 189-91, esalta come protettore della fede cattolica, persecutore degli ebrei e regolatore dei sinodi ecclesiastici. Anche sotto il suo governo persiste tuttavia la libertà dei vescovi, tanto che uno di essi può impunemente censurare e insultare il re, senza che a lui venga diretta pena. Mi sembra notevole l'episodio narrato da Paul. Diac., IV, 8, pp. 167-8, dal qaale si può derivare che certo sarebbe stato diverso il contegno del vescovo se questi fosse stato eletto o assunto al potere per opera speciale del re.

[4]) Al tempo di re Cuniperto deve forse ascriversi la formula del Liber diurnus, III, 8, che impone ai vescovi longobardi il giuramento di giovare alla sede romana e alla conservazione della pace tra Roma e il regno dei Longobardi. Anche nel 740 si ricorre a questo giuramento per conseguire dall'alto clero longobardo l'aiuto ai fini della Chiesa romana. Jaffè-Wattenbach, Reg. pont. nr. 2253. Cfr. Tamassia, *Long. Franchi e Chiesa romana,* pp. 198-204.

[5]) Paul. Diac., IV, 33, p. 127; VI, 45, p. 180.

sione e conferma dei privilegi e delle proprietà, da cui il re non aveva mai allontanato il suo diritto di supremo protettore e regolatore [1]). Anche dopo che, per il raffermarsi di qualche costituzione metropolitana si era ristretta l'azione immediata dei pontefici alle regioni suburbicarie, il papa mantenne tuttavia una certa ingerenza anche fuori; ingerenza, che venne limitata, ma non soppressa, dalla prevalenza carolingia, che, dopo la conquista d'Italia, doveva tendere a far trionfare anche qui il sistema che, Oltralpi, conferiva al re il diritto di nomina e di conferma del vescovo [2]). Già gli imperatori furono larghi alle diocesi d'Italia di privilegi nominali, che lasciavano piena libertà d'elezione [3]); ma si può dire di più, che l'intervento del pontefice serve ad escludere, anche nel secolo IX, l'ingerenza diretta dello Stato. Giovanni VIII dirige, mediante i suoi legati, l'elezione degli arcivescovi di Milano [4]), e altri pontefici, a Ravenna, a Taranto, a Salerno serbano incontestato il loro diritto e lo reclamano di fronte a qualsiasi pretesa contraria [5]). Tale diritto veniva ancora universalmente riconosciuto; e Incmaro stesso, così geloso custode dei suoi diritti di arcivescovo franco, pure escludendo il papa da ogni ingerenza nelle elezioni vescovili di Francia, riconosce tuttavia che l'intervento pontificio è regolare e legittimo in Italia, ove, per antica consuetudine, gli è serbato il privilegio di dirigere e confermare le elezioni [6]).

Intanto anche in Francia, la Chiesa attende a combat-

---

[1]) Greg. I, Ep. IV, 31. Jaffè-Wattenbach, Reg. pontif., nr. 1275, a. 893. A ciò deve intendersi limitato l'intervento politico.

[2]) Hinschius, *Kirchenrecht*, I, p. 102, n. 9. Pelagio I sembra aver rinunciato al suo diritto di conferma ai metropoliti di Aquileia, Milano e Ravenna, quando, per la difficoltà e i pericoli del viaggio, non era più possibile di venire ogni volta a Roma.

[3]) Imbart de la Tour, *Elections épiscopales dans l'Egl. de France*, pp. 184-6.

[4] Giovanni VIII, Epistolae, ed. Migne, t. CXXVI, p. 886.

[5]) Nicolò I, nel sinodo di Ravenna (864), Jaffè, p. 345. Per Taranto e Salerno, Loewenfeld, nr. 63, 64, 65.

[6]) Hincm, Opp. ed. Migne, t. CXXVI, p. 189 s.

tere l'ingerenza nelle elezioni, che s'era fatta esclusiva. Il moto sorse nella seconda metà del secolo IX, quando, nella decadenza carolingia, lo Stato svelò la sua inettitudine ad adempire alle funzioni pubbliche cui sembrava chiamato, e quando la Chiesa si aderge minacciosa di fronte ad esso. Qualche accenno aveva dato anche prima Floro di Lione, nel suo *Liber de electionibus episcoporum* [1]), che sembra preludiare agli scritti polemici, che sorgeranno, nel secolo XI, per la questione delle investiture. In esso si afferma la necessità dell'indipendenza della Chiesa dalle potestà secolari, proclamando che al popolo e al clero solo è data la facoltà delle elezioni vescovili, e che l'autorità politica non deve avervi parte [2]). Però, solo con Incmaro si ha una tendenza recisa verso la libertà delle elezioni. Egli parte dalla teoria canonica, alla quale si era richiamato anche Floro, e opponendo al potere regio l'organismo costituito di una chiesa territoriale germanicamente forte [3]), sostiene che al re deve essere tolta ogni attività nella provvista delle sedi vescovili, e l'elezione deve esse fatta esclusivamente dal clero e dal popolo, senza alcuna intromissione del potere regio, senza il suo intervento, nemmeno per riguardo alle proprietà ecclesiastiche, per evitare che il diritto regio di patronato su esse, non si trasformi in diritto di proprietà [4]).

Ma dall'ingranaggio feüdale, che comprime e trasforma ogni istituzione del diritto pubblico medievale, anche l'elezione vescovile risulta rinnovata e trasmutata. A grado a grado che s'allenta il vincolo tra la Chiesa centrale e le chiese particolari del regno; a grado a grado che il potere politico si dismembra e sfibra di fronte al prevalere dei gruppi feudali; a grado a grado che la sovranità si raccoglie sotto la mano prossima del signore, e la gerarchia religiosa si raggruppa intorno alla Chiesa prevalente del territorio; anche il

---

1) Agob. Opp. ed. Baluze, II, 254-8.

2) Cfr. Agob. Opp. I, 151.

3) Hincm. Opp. II, 198.

4) Imbart de la Tour, *Elections épiscopales dans l'Eglise de France*, p. 177 ss.

sistema dell'elezione vescovile si allontana dalle sue forme primitive; e all'ingerenza del potere regio, che ha rinunciato i suoi diritti ai singoli capi di ogni cellula feudale, succede l'ingerenza prossima e diretta del signore, che, in virtù dell'ufficio di rappresentanza del re e poi come vero sovrano, esercita sul vescovato i diritti della regalità [1]). Anche là dove si era serbato più integro, almeno in diritto, il principio dell'elezione canonica, di fatto la scelta del vescovo era determinata da un concorso di elementi esclusivamente feudali, rappresentati dall'alto clero e dai vassalli più eminenti del territorio [2]). E pur tuttavia il re, emergendo dal raggruppamento gerarchico dei diversi ordini sociali del feudalismo, sembra ancora conservare in diritto il suo privilegio elettivo, che deferisce talora ai singoli principi dell'impero, provvisoriamente o durevolmente.

Questo in Germania e in Francia. Ma anche in Italia, la costituzione del feudalesimo non era rimasta priva di effetti. Reclinata, nel secolo X, l'autorità del papato e svanito il sogno di un impero vigoroso, l'arbitrio dei re e dei potenti ebbe a prevalere. Il diritto di conferma, esercitato dal potere politico, tende a divenire una vera imposizione sovrana, che preme più forte a seconda che si accresce l'autorità dello Stato. La Lombardia e la Venezia, più lontane da Roma, sono massimamente avviate in questa direzione. I vescovi di Milano dipendono ormai in gran parte dall'elezione e dall'investitura regia [3]); mentre a Venezia, ove il clero fu sempre soggetto al potere civile rapidamente rafforzato, i Dogi hanno parte preponderante nell'elezione e nell'ordinazione dei vescovi [4]).

Precipua espressione dei rapporti feudali fra Stato e Chiesa fu l'origine del diritto di investitura per parte del

---

[1]) Ivi, pp. 209-21, 270 ss.

[2]) Ivi, pp. 319-34.

[3]) Luitprando, Antapod. II, 52. MGH. Script. III, 288. Palladini, *Elezione degli arcivescovi di Milano,* Milano 1834, I, 62 ss.

[4]) Cfr. Simonsfeld, in *Archivio Veneto,* XIX (1880), p. 306 ss.

sovrano. Dopo che i vescovi eran diventati signori feudali e dopo che il diritto regio di protezione sui beni della Chiesa aveva conseguito carattere di dipendenza vassallatica, la concessione del vescovato si fece dal re all'eletto mediante la consegna del pastorale [1]), poichè la confusione tra diritto pubblico e diritto privato, caratteristica del feudalesimo, portò a considerare il diritto sovrano di protezione sulla Chiesa, come un diritto privato di proprietà, che per la sua trasmissione aveva bisogno delle forme comuni ad ogni trapasso di dominio [2]). Il segno serbò tuttavia il carattere ecclesiastico [3]), e così l'investitura conferì all'eletto il governo della Chiesa, insieme con tutte le conseguenze temporali e spirituali, che erano ad esso inerenti. Tale sistema si iniziò sotto i Carolingi, e prevalse quando, sotto gli Ottoni, l'impero tentò di raccogliere le fila feudali ad un unico capo, dominando sulla società e sulla Chiesa, per mezzo degli istituti della raccomandazione e del vassallaggio. In Francia, l'investitura divenne il modo abituale della tradizione vescovile, e i Capetingi e i grandi signori territoriali la esercitarono sulle Chiese sottoposte al loro potere [4]). In Germania, l'impero cristiano di Enrico III trasse argomento dalla posizione eminente del re verso la Chiesa per assoggettare al suo dominio feudale tutti i vescovati e per escludere dall'elezione vescovile ogni intervento ecclesiastico, che avrebbe potuto, nell'organizzazione feudale, apparire come segno o impulso di signoria politica. L'investitura si fece allora col pastorale e coll'anello,

---

[1]) La prima traccia di questo uso si ha nei tempi di Carlo il Grosso, ove si vede il re, nell'elezione vescovile, che pastoralem confert baculum. Historia episcoporum Antissodoriensium, MIGNE, t. CXXXVIII, p. 255.

[2]) Sulla forma germanica di trasmissione della cosa cfr. A. HEUSLER, *Institut. d. deut. Privatrechts*, Leipzig 1885-86, II, 253 ss. Cfr. I, 76-9.

[3]) Il dono del pastorale era sempre apparso al re germanico come supremo segno di distinzione per un ecclesiastico. Il re longobardo offre in dono al diacono Felice grammatico un baculum argento auroque decoratum. PAUL. DIAC. V, 7, p. 167.

[4]) IMBART DE LA TOUR, *Les élections épiscopales dans l'Eglise de France*, p. 359.

e conferì, insieme col governo d'un beneficio, il governo spirituale, totalmente laicizzato [1]).

Di queste mutazioni, l'Italia sentì vivissimo il contraccolpo. Rafforzandosi il potere imperiale, l'investitura divenne privilegio esclusivo del sovrano, che se la arrogò ovunque [2]), quanto più il papato, abbattuto nella sua autorità morale e gerarchica, perdeva il suo antico diritto di assistenza e di conferma. Nel secolo XI questa ingerenza domina anche in Italia [3]), e nelle regioni stesse immuni dal potere imperiale, i signori locali esercitano direttamente il diritto della investitura [4]). La Chiesa aveva perduto così il nerbo più fecondo delle sue forze, e sembrava cedere allo Stato la direzione stessa della sua gerarchia.

Se non che, nel moto riordinatore, che si produsse fin dagli albori del secolo XI, il papato riprende lentamente la sua azione e il circolo vitale rinsangua ancora una volta la Chiesa. La riforma si volge a combattere la simonia; e, per purificare la Chiesa, incomincia a combattere ogni intervento laico. Già in Italia il sistema dell'elezione regia non aveva mai totalmente prevalso, poichè i privilegi immunitari, il di-

---

[1]) Ivi, p. 350. Così in Inghilterra, ove il re aveva conseguito ogni potere nell'elezione. Cfr. Sackur, in *Neues Archiv,* XVI (1891) pp. 369-86.

[2]) Nel 928, papa Giovanni X parla di una prisca consuetudo, secondo la quale i re avrebbero nominato e consacrato i vescovi ed era proibito di fare l'ordinazione absque regis iussione. Jaffé-Wattenbach, Reg. pontif. nr. 3564 e 3265.

[3]) Palladini, *Elezione degli arciv. di Milano,* p. 98 ss. Questa condizione è schiettamente rappresentata da Arnolfo, che all'anno 1064 scrive: Vetus quippe fuit italici regni condictio perseverans usque in hodiernum, ut defunctis aecclesiarum praesulibus, rex provideat successores Italicus, a clero et populo decibiliter invitato. Gesta archiep. med. III, 21, MGH. Script. VIII, 23.

[4]) Così a Venezia l'elezione veniva fatta dal doge e dal popolo, l'investitura dal doge (Chron. Altin. V, 81). Giovanni Gradenigo viene eletto a patriarca nel 1105, e a lui iuxta solitum Dux investitionem contulit (Dandolo, Chron, Ven. Muratori, Rer. ital. Script. XII, 260 A); e si aggiunge che senza l'autorità dogale spiritualium electio fieri non potest, et ipsis electis administratio inhibetur, donec investiti a duce fuerint (ivi 262 B).

ritto dei pontefici, l' intervento del clero e del popolo, dovevano opporsi validamente a una esclusiva dipendenza del vescovo dal re [1]). Onde non è a meravigliare che la gran lotta contro l' investitura laica sia sorta dal papato e dall' Italia. Di qui si trassero le prime tendenze verso la libera elezione [2]); e, per iniziativa del pontefice Leone IX, il sinodo di Rheims (1049) emetteva timidamente una prima disposizione canonica, priva di sanzione penale: *ne quis sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum provehatur* [3]). Dato il segno, la letteratura politica non tarda a imprendere la discussione, e Pier Damiano e Umberto cardinale, ambedue italiani per nascita e per educazione, portano i primi argomenti alla controversia [4]). Fissati da Umberto i punti fondamentali, determinati i metodi della discussione, si porta poi nella teoria poco di nuovo, e l' importanza della questione si volge allora verso le lente conquiste, che si vanno facendo nel campo della pratica.

Umberto parte da una distinzione capitale: l' investitura è un atto puramente ecclesiastico, e i principi temporali non si debbono ingerire in cose di natura ecclesiastica. Il pastorale e l' anello son segni spirituali, che affidano al vescovo il doppio ordine dei suoi uffici divini, nella cura del gregge, e nella partecipazione alla vita spirituale [5]); non debbono essere assegnati da mani laiche, le quali molto spesso usano di vendere l' ufficio, compiendo un atto simoniaco [6]). Inoltre il

---

[1]) Hinschius, *Kirchenrecht,* II, 516. Una falsificazione dei primi anni del secolo XI considera secundum ordinem una investitura fatta dal pontefice, simul et baculum et pedulus. Vita Ans. ab. nonant. c. 3 (ed. Waitz, p. 568).

[2]) Notevole è la pretesa dei legati romani nel 1064, che sostenevano ad eligendum pastorem necessarium Romanum fore consensum. Arnulphi, Gest. ep. mediol. III, 21 MGH. Script. VIII, 23.

[3]) Mansi, XIX, 741.

[4]) Sopratutto è Umberto che gitta il programma nei Libri tres adversus simoniacos (Lib. de lite, I, 200 ss.) scritti nel 1057 o 1058.

[5]) Adversus simoniacos, III, 12. Lib. de lite, I, 205-6, 212-3. Cfr. Mirbt, *Publizistik im Zeital. Gregors VII.,* pp. 463 ss.

[6]) Adv. sim. III, 6, p. 204.

sistema dell' investitura laica si oppone alle prescrizioni più antiche del diritto canonico, che vuole affidato alla comunità laica soltanto la *petitio,* al clero l'*electio,* ai metropoliti il *judicium* e finalmente ai principi tutt' al più il *consensus* [1]). Poichè la Chiesa ha il governo della parte più eletta dell'uomo, l'anima, essa sovrasta sullo Stato, che è tenuto a reggere l' ordine esterno e materiale della vita; e perciò non è ammissibile che la provvista degli uffici ecclesiastici si faccia da chi è subordinato e incompetente, dovendosi invece richiamare la Chiesa ai suoi primitivi costumi, e affidare ad essa i còmpiti che le sono propri [2]). Nè può essere riconosciuta legittima la pretesa di coloro, che, distinguendo tra l' ufficio spirituale del vescovo e i beni temporali della Chiesa, vogliono sia concesso di assumere dai laici coll' investitura le proprietà ecclesiastiche; poichè in argomento spirituale ogni distinzione è eretica, possesso e onore ecclesiastico sono indivisibili; e le *res ecclesiasticae* sono investite di un carattere spirituale, che le distingue, come qualsiasi ufficio religioso, dalle cose terrene [3]). Tale indivisibilità è propugnata anche da Pier Damiano, che dichiara inscindibile l' ufficio di sacerdote da quello di amministratore delle cose ecclesiastiche [4]), mentre però riconosce che il governo delle proprietà della Chiesa è per tante ragioni aggiogato e confuso nel governo dello Stato, che deve essere considerata come legittima, nel rapporto temporale, l' investitura regia [5]).

Per impulso delle teorie di Umberto, presto divulgate, il concilio Laterano (1059) ripete la proibizione del sinodo di Rheims, condannando la simonia e l' investitura laica [6]), e dietro di esso i sinodi di Vienna e Tours (1060) più aper-

---

[1]) Ivi, III, 5, p. 206.

[2]) Ivi, III, 29, p. 235; c. 21, p. 225.

[3]) Ivi, III, 24-6, 29, pp. 230-1, 235.

[4]) Ep. I, 13. Opp. I, p. 8 ss. a. 1061-68. Cfr. NEUKIRCH, *D. heil. Petr. Damianus,* p. 110.

[5]) Opusc. XXII contra clericos, c. 4, Opp. III, 206.

[6]) MANSI, XIX, 898: ut per laicos nullo modo quilibet clericus aut presbyter obtineat ecclesiam nec gratis nec pretio.

tamente richiamano la provvista delle sedi ecclesiastiche alle forme spirituali e canoniche [1]).

All'attività di Gregorio VII si deve il principio dell'azione e della controversia vera e propria, nel campo teorico e pratico della questione per le investiture [2]). I suoi intendimenti sono chiaramente rivelati dal sinodo del 1074, sebbene in esso manchi qualsiasi precisa determinazione: l'elezione e la consacrazione dei vescovi devono essere considerate come prerogative del pontefice [3]). Ma, nella sua azione, egli si limita ancora a proibire l'investitura laica e a sostenere il ritorno alle forme dell'elezione canonica, cercando di strappare all'influsso regio anche qualsiasi intervento, nell'amministrazione e nella concessione delle proprietà ecclesiastiche; intervento, che avrebbe potuto ostare all'ideale di sovranità politica, agitato per la Chiesa da Gregorio VII.

La proibizione dell'investitura laica è pronunciata dal sinodo del 1075 [4]), e quindi dal sinodo del 1078, che minaccia la scomunica al sacerdote laicamente investito [5]), e che sembra imporre somigliante pena alla persona laica o ecclesiastica che compirà l'investitura [6]). Finalmente, nel sinodo del 1080 la proibizione e la pena vengono sancite con più

---

[1]) Mansi, XIX, 925. Pur tuttavia nota il Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken,* I. 318, che questa proibizione non impediva ad Anselmo da Lucca di assistere, come legato imperiale, all'investitura di Sigfrido di Magonza, compiuta nel 1060 dal re. È lecito dunque argomentare che le disposizioni proibitive non ebbero, per ora, in Germania, alcuna eco.

[2]) Martens, *Gregor VII. sein Leben u. Wirken,* I, 316.

[3]) Questo è lecito dedurre dall'elezione e consacrazione, che Gregorio VII direttamente compie, di parecchi vescovi d'Italia e Borgogna, cui la consuetudine eccezionale dava maggiore indipendenza dall'intervento regio. Si veda Greg. VII, Registrum I, 86, ed. Jaffé, Mon. Greg., Berlin 1865, p. 108; VI, 35, p. 372. Cfr. inoltre, per l'espressione di queste tendenze, Rocquain, *La papauté au moyen âge,* p. 117 ss.

[4]) Arnulph. Gesta ep. med. III, 3, MGH. Script. VIII, 27. Hugon. Flaviniacensis, Chron. II, 1074, id. VIII, 412, Greg VII, Reg. III, 10.

[5]) Greg. VII, Reg. VI, 5, p. 333.

[6]) Quest'ultima parte della disposizione si trae non da Gregorio VII, che sembra tacerla, ma da un manoscritto torinese, studiato dal Pflugk-Harttung, *Iter Italicum,* Stuttgart 1883-84, p. 400, che la contiene.

precisione, e, dichiarandosi le regole dell'elezione, si minaccia apertamente la scomunica agli imperatori, re, duchi, marchesi e conti, che oseranno mischiarsi nella provvista delle sedi ecclesiastiche [1]). Ormai la lotta era iniziata, e le pretese dell'autorità pontificia nettamente determinate. La legislazione ecclesiastica non diede più nulla di nuovo. Non restava che all'azione di svolgersi secondo l'impulso così impresso, e secondo le molteplici cause, che volgono variamente, nella storia, le vicende sociali.

Per queste più sicure delimitazioni delle tendenze ecclesiastiche, la teoria ebbe motivo a presentarsi sotto forme più nette; onde ne venne una distinzione più profonda tra le due schiere, che dovevano d'ora innanzi tenersi di fronte, gregoriani e antigregoriani. Gregorio VII voleva un assoluta esclusione dei laici dalla nomina e dal conferimento degli uffici e delle proprietà ecclesiastiche [2]), e dava importanza e validità espressa di diritto inalterabile, all'uso, talvolta in Italia concessogli, di ordinare direttamente i capi dell'organizzazione ecclesiastica [3]). Contro queste pretese, invocavano gli antigregoriani il riconoscimento della consuetudine, che aveva dato al potere laico il privilegio dell'investitura vescovile, e aveva attribuito a tale uso il carattere giuridico [4]). La partecipazione canonica del clero e del popolo si diceva rispettata, nel diritto di proposizione del vescovo al re, universalmente riconosciuto; mentre poi la necessità del consenso regio, la consuetudine immemorabile, i diritti di disposizione dei benefici ecclesiastici davano al re il diritto dell'investi-

---

[1]) Greg. VII, Reg. VII, 14, p. 398.

[2]) Greg. VII, Reg. V, 5, p. 292 non si perita di affermare i suoi propositi innovatori: innovare et restaurare cupimus.

[3]) Ivi, VI, 35, p. 372: sedes apostolica, cui licet... per diversas provincias et regna praesules archiepiscopos et primates ordinavit. Qui Gregorio VII sembra riferirsi ai diritti spettanti al pontefice nelle provincie d'Italia e di Borgogna.

[4]) Wenrico di Treviri, Ep. c. 8, Lib. de lite, I, 297, linea 32 ss. Così lo scritto De discordia papae et regis (1084), ivi, p. 455 ss. e Wido di Osnabrueck, De controv. Hild. et Henrici, ivi, p. 465 ss.

tura [1]). Si oppongono i gregoriani, e Gebardo di Salzsburg (1081) attribuisce al pontefice il diritto esclusivo dell' elezione vescovile [2]); mentre Manegold di Lautenbach (1085), affermando la superiorità del sacerdozio sul regno [3]), rimprovera come usurpazioni le ingerenze laiche, e impugna la consuetudine, come contraria alla ragione ed ai canoni [4]).

La questione del diritto d' investitura compie un progresso notevole collo scritto di Widone da Ferrara (1086) [5]), che, dopo essersi opposte le argomentazioni dei regalisti, tenta per la prima volta di definire, con considerazioni giuridiche, la controversia [6]). Egli riconosce nella Chiesa e nei vescovi un doppio ordine di diritti: il *jus spirituale* o *jus caeli*, e il *jus temporale* o *jus fori*. Ambedue i diritti sono compenetrati nell' autorità vescovile, non senza che si possa, tuttavia, procedere a definire qual parte sia propria dell' uno e quale si appartenga all' altro diritto. Tutto ciò che concerne l' ufficio ecclesiastico è di natura spirituale, è escluso dall' ingerenza regia e viene affidato al vescovo per mezzo della consacrazione pontificia [7]). Invece, tutto ciò che è mondano, e non è imbevuto naturalmente di questi principii spirituali, deve essere considerato come diritto esclusivamente secolare, indipendente dall' ufficio ecclesiastico; e son detti diritti secolari appunto perchè son propri dei secolari e da essi debbono

---

[1]) Wido di Osnabrueck, ivi, p. 463. Wenrico, ivi, p. 297: (Jus investiturae) a sanctis patribus in nostra tempora permanavit, longa iam aetate senuit, sub lege recepta, sub gratia roborata, longa status sui diuturnitate invaluit.

[2]) Lib. de lite, I, 279: totum iussione et oboedientiae romani pontificis deputaretur.

[3]) Ad Gebeh. Liber, c. 51, Lib. de lite, I, 403.

[4]) Ivi, c. 50, p. 399, c. 66, pp. 417-8. Cfr. Mirbt, *Publiz. im Zeitalter Gr. VII.*, pp. 482-8.

[5]) Così Mirbt, ivi, p. 504 ss., del quale secondo le conclusioni.

[6]) De schismate Hildebrandi, Lib. de lite, I, 264 ss.

[7]) Ivi, p. 564: Nam omnia quae sunt episcopalis officii spiritualia sunt, divina sunt, quia, licet ministerium episcopi, tamen a Sancto Spiritu conceduntur.

venir conceduti [1]). Per ciò i diritti della giurisdizione (*iudicia saecularia, omnia placita et iuditia*), i diritti della sovranità e del comando (*regalia et publica iura*), i diritti finanziari delle imposte (*vectigalia et tributa*), quando vengono deferiti ai vescovi, possono derivare soltanto da concessione regia, poichè il regno, nei rapporti temporali, prevale al sacerdozio, e ad esso deve essere assicurato la prevalenza e l'esclusivo esercizio di questi diritti [2]). Se veramente anche i diritti temporali fossero, per sè stessi, inerenti all'ufficio del vescovo, non dovrebbe essere necessario alcuna conferma per ogni mutamento di principe o di titolare: invece, la necessità della conferma, in tali casi dimostra che sono diritti di natura regia, e perciò soggetti a tutte le regole dei diritti di puro carattere temporale. Il trapasso di tali diritti al vescovo si fa dall'imperatore o dal re, per mezzo dell'investitura, la quale attribuisce all'investito i possessi ecclesiastici e l'ordine dei privilegi sovrani [3]); e l'investitura è quindi un potente mezzo per lo Stato di assicurare a sè stesso i diritti temporali e di togliere quelle dannose dissensioni fra il popolo, che l'elezione vescovile era solita suscitare [4]). Il vescovato non è perciò soltanto un ufficio ecclesiastico, ma è insieme una cellula feudale, che trae dal re gli elementi temporali e politici e adempie per il re, nelle singole circoscrizioni, ai còmpiti della difesa sociale [5]). Vi ha, in questa distinzione tra la vita spirituale e la vita politica, un senso concreto non dispregevole dell'esistenza di un diritto positivo, indipendente dall'ordine religioso; e, per quanto il concetto sia investito di elementi feudali, esso risponde tuttavia meravigliosamente alle

---

[1]) Ivi, p. 664: dicuntur tamen saecularia, quasi a saecularibus concessa.

[2]) Ivi, p. 554, linee 35 a 40.

[3]) Ivi, p. 565.

[4]) Ivi, p. 565: ut defensores rei publicae ficrent et in eleccionibus episcoporum turbatio popularium conquiesceret.

[5]) Notevole è questo passo di BENZONE D'ALBA, Ad Heinr. IV imp prol. MGH. script. XI, p. 634: Regi namque debetis (o vescovi) miliciam, qui vos erexit ad praesulatus honorem; archiepiscopo autem synodalem oboedientiam, qui afflatus Spiritus Sancti effudit super vos.

istanze imperiose del tempo, che attende, dall' organizzazione vescovile, potentissima opera politica, rivolta al reggimento pacifico della società.

Le tendenze gregoriane, verso un assoggettamento totale al pontefice del diritto d' investitura, non potevano essere totalmente accolte. Ormai le pretese del suo partito sono soltanto rivolte ad escludere l' investitura regia, dichiarandola atto simoniaco e quindi eretico [1]), e a ristabilire il principio canonico dell' elezione, che chiama il clero e il popolo a designare il vescovo, e il metropolita a investirlo e consacrarlo [2]). La doppia cerimonia, invalsa nell' uso, in sèguito alle usurpazioni del potere regio, vuole che prima sia compiuta l' investitura laica col pastorale e coll' anello, poi la consacrazione ecclesiastica coi medesimi segni. Ciò, evidentemente, è contrario a ogni retto principio canonico, e l' una o l' altra deve cedere [3]). La verga e l' anello son segni di carattere schiettamente spirituali e non possono servire ad usi temporali [4]); il vescovo deve essere considerato come persona sacra, cui la potestà terrena non può nulla cedere di veramente essenziale, che già non sia in lui [5]).

L' eco della lotta dibattuta fra la Chiesa e l' impero risponde anche in Francia, ma la controversia si mantiene più strettamente teorica. Ivi il potere regio dei Capetingi era riuscito a vincolare in un unico fascio le forze feudali della nazione, e dominava, ormai senza proteste, su tutte le manifestazioni esterne della vita pubblica. Ai vescovi non si era concesso mai la pienezza dell' autorità sovrana su parti indi-

---

[1]) Sul concetto gregoriano che pareggia la simonia all' eresia, e vuole il simoniaco perseguitato dallo Stato come eretico, si veda Mirbt, *Publiz. im Zeitalter Greg. VII.*, pp. 343 ss. 370-1.

[2]) Deusdedit, Lib. contra invas. Lib. de lite, II, 302 ss. 355 ss.

[3]) Manegold, Ad Gebeh. lib. Lib. de lite, I, 416.

[4]) Rangerio, Vita Ans. Luc. ed. De la Fuente, p. 172: Quid pastoralis baculus? quid et anulus illi? | Non sunt officia signa verenda sacri?

[5]) Ivi, pp. 9-10. Cfr. Colucci, *Un nuovo poema latino del XI secolo. La vita di Anselmo da Baggio e il conflitto fra il sacerdozio e l'impero,* Roma 1885, p. 37.

pendenti del territorio, come in Germania e in Italia: i privilegi episcopali erano scarsamente ristretti all' immunità giurisdizionale; e il re, che si era fatta dipendente la Chiesa, non doveva riconoscere nel diritto dell' investitura quell' arma di tanta importanza, da intercluderlo in una lotta per la difesa di esso [1]). Tuttavia, l' investitura appariva come la forma, consuetudinariamente più propria, a concedere al vescovo i beni e i privilegi, che si consideravano come propri della regalità; ma nè la questione della precedenza tra l' investitura e la consacrazione, nè la lite per la forma spirituale o temporale dell' investitura, dovevano cosi acerbamente esagitare la Francia, come esagitarono la Germania e l'Italia. Là il re e i signori rinunciarono senza violenza all' investitura, e la riforma si compì senza rivoluzione [2]).

La letteratura politica di Francia, durante questo periodo, risente l' impulso di tali condizioni, ed è caratterizzata da una schietta moderazione, che l' esame pacifico della controversia consigliava. Il vecchio sogno e la vecchia consuetudine di una stretta e intima unione fra lo Stato e la Chiesa, fra la regalità e il sacerdozio, fanno sì che nè dall' una nè dall' altra parte si tenda a una totale rescissione dei principii dominanti, nè dall' una nè dall' altra parte si voglia conseguire una supremazia assoluta ed esclusiva. E Ivone di Chartres doveva, nel campo teorico, percorrere rapidamente la via, che conduce alla pacifica méta, e dettare, con squisito senso pratico, la definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa, nella questione della provvista alle sedi vescovili [3]); definizione, che dalla forza imperiosa degli eventi e dalle necessità di fatto, mirabilmente riconosciute dal canonista francese, doveva poi prorompere nel concordato di Worms. Ivone parte dal concetto che ai vescovi vengono concesse, colle

---

[1]) Vedasi su ciò IMBART DE LA TOUR, *Les elections épiscop. dans l' egl. de France*, pp. 400-2.

[2]) Cfr. IMBART DE LA TOUR, ivi, p. 402.

[3]) ESMEIN, *La question des investitures dans les lettres d' Ives de Chartres*, in *Bibliothèque de l' Ecole des Hautes-études* (*Sciences religieuses*) 1889.

proprietà e i privilegi, una serie di diritti, che sono di natura regali, e che non possono essere attribuiti se non dal re, per atto suo proprio [1]). Ma tale concessione regia, che si compie per mezzo dell' investitura, non riveste alcun carattere spirituale: essa è la legittima forma del trapasso di un possesso e di un privilegio temporale [2]). Perciò alla *canonica electio* del vescovo, per iniziativa ed attività del clero e del popolo, devono seguire la conferma regia e la concessione, per via di investitura simbolica; verrà poi la consacrazione del metropolita, che largisce all' eletto l' autorità spirituale [3]).

La legittimità dell' elezione regia veniva propugnata da Ugo di Fleury, che, pur riconoscendo valido il sistema canonico della nomina per opera del clero e del popolo, dimostra tuttavia che, per lunga consuetudine e per l' importanza acquisita dalle proprietà e dalle regalie concesse al vescovo, la nomina regia deve essere considerata come modo legittimo di elezione vescovile. Anche quando l' elezione avviene nella forma canonica, la concessione dei diritti regali deve essere fatta esclusivamente dal re [4]). Così Sigeberto di Gembloux sente la vitalità sociale degli elementi politici attribuiti dal feudalesimo ai vescovi, e riconosce che tali concessioni non possono essere fatte se non dal re [5]). Tuttavia il partito gregoriano non mancò di far proseliti anche in Francia. Goffredo di Vendôme dichiara eresia l' investitura laica, e vuole l' elezione libera da qualsiasi influsso regio [6]); ma tuttavia non sa disconoscere che la concessione dei beni regali (*regis possessiones*) deve essere fatta soltanto dal re, a cui veramente s' appartiene, con qualsiasi segno esteriore, che basti

---

[1]) Ivo de Chartres, in Lib. de lite, II, 653-4.

[2]) Lib. de lite, II, 644-5. L' investitura deve: villas ecclesiasticas et alia bona exteriora, quae de munificentia regum obtinent ecclesiae, ipsis electis concedere.

[3]) Ivi, p. 645 ss.

[4]) Hugon. Floriniac., De regia potestate. Lib de lite, II, 472 ss.

[5]) Sig. Gemblac. Apologia, c. 7. Lib. de lite, II, 458-9.

[6]) Libellus II, Lib. de lite, II, 684-5.

a dar forza giuridica a tale atto [1]). E più oltre, Onorio d'Autun, sostenendo essere il re privo di qualsiasi diritto all'elezione vescovile, vuole che al clero sia data la potestà elettiva, al popolo il semplice diritto d'assenso e di acclamazione, al pontefice esclusivamente il diritto di investitura, strappato al re, coi simboli ecclesiastici del pastorale e dell'anello [2]).

Intanto, i partigiani dell'investitura regia si adoperavano a chiarire il carattere feudale ormai assunto dall'episcopato, e a sostenere la necessità dell'intervento regio, nell'elezione e nell'insediamento del vescovo. Per opera di concessioni regie, accanto alla *cura spiritualis*, il vescovo ha conseguito un *bannus episcopalis*, che si risolve in pieni diritti di sovranità. Questo banno vescovile consiste nel diritto comitale sulla città, nel privilegio di giurisdizione, nella facoltà di esigere tributi e di batter moneta, nell'indipendenza amministrativa per mezzo di propri ufficiali [3]). Tutto ciò deve essere conferito dal re, per mezzo dell'investitura, simboleggiata nella consegna del *baculus pastoralis*; mentre dall'attività elettiva concessa al clero e al popolo non si può disgiungere il diritto dell'attività e della conferma regia [4]). Coll'investitura, il re concede al vescovo il possesso dei beni e il godimento dei privilegi feudali; ma attribuisce insieme la tutela della Chiesa e la potestà di reggere il popolo, affidato al suo dominio [5]). Perciò il vescovo assume l'attributo e il carattere della regalità, e perciò avviene che, nell'ordine del reggimento terreno, intercede una somiglianza di principato fra il re e il vescovo, somiglianza incorporata nella verga, che è propria del re e che da lui viene attribuita al vescovo, quando, per volontà sua, viene immesso a partecipare dell'autorità

---

[1]) Ivi, II, 691.

[2]) Hon. August. Summa gloria, c. 20, Lib. de lite, III, 72 ss.

[3]) Tractatus de investitura (anonimo), Lib. de lite, II, 498 ss. 500.

[4]) Ivi, p. 501.

[5]) Tractatus eborac. de consecr. episcop. III, 668: Et non solum possessionem, sed etiam tutelam ecclesiae et potestatem regendi populum Dei. Hec enim sunt sui juris et regni.

sovrana [1]). Che più? L' *Orthodoxa defensio imperialis* di Gregorio di Catino scopre nel re il carattere sacro e tende ad attribuire a lui il diritto pieno dell' investitura, come rappresentante divino [2]). Queste tendenze erano rivolte ad assicurare all' impero e al potere temporale tutti i diritti di cui i vescovi venivano investiti; e a far sì che rimanessero a disposizione regia, sia mantenendo con vigore l' influsso regio sull' elezione ai principati ecclesiastici, sia richiamando all' impero i diritti regali delegati, che costituivano tanta parte della sua autorità pubblica.

La debolezza di Pasquale II, imbevuto di teorie spirituali e la forza vitale di Enrico V, che richiamò all' impero il suo antico onore, trassero nel 1111 il sacerdozio e l' impero a un atto, che avrebbe dovuto essere solutivo per la gran lotta delle investiture. Costringendo l' uno e l' altro potere a un proprio e distinto campo d' azione, la Chiesa all' ufficio spirituale, lo Stato al governo di tutto il pubblico ordinamento, il papato fece getto di ogni temporalità, e volle che i vescovi si spogliassero di tutti quei diritti temporali, che le concessioni regie avevano ad essi attribuito, restringendo la loro azione alla cura pastorale [3]). Senonchè la soluzione era così lontana da ogni possibilità pratica, e imponeva alle istituzioni sociali, tanto lente ad evolgersi, così subitaneo strappo e così inusitata trasformazione, che il decreto del 1111 restò privo di effetto [4]). E contro di esso, si agitò poi la letteratura canonica, destinata a portare al concordato di Worms.

---

[1]) Tract. eborac. ivi, pp. 674-5.

[2]) Orth. def. imp. c. 4 e 5, Lib. de lite, II, 536, 538.

[3]) MGH. Leg. II, 67: d. papa praecipiet episcopis, ut dimittant regalia regi et regno, quae ad regnum pertinebant tempore Karoli...; regalia, id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias regni, iura centurionum et curtes, quae manifeste regni erant, cum pertinentiis suis, militia et castra regni.

[4]) Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit,* III, 809 ss. Ciò non fu tanto, come crede il Giesebrecht, per l' opposizione dei vescovi, che si vedevan così privati di tanto potere, ma meglio per l' opposizione invincibile delle condizioni sociali tutte. Lo stesso Pasquale II, acconsentendo alla scomunica lanciata dai cardinali contro l' imperatore tedesco, aveva poi mostrato di sconfessare e distruggere l' inutile opera sua.

Tale lotta si riapre con diversi scritti, destinati a condannare l'uso dell'investitura laica con segni spirituali [1]; e sopratutto si definisce e si compie nell'opera di Placido di Nonantola, che dà definitivo assetto alla controversia [2].

Il carattere universale della Chiesa è da Placido fatto fecondo di notevoli risultanze, per la concezione del diritto. Il concetto della proprietà ecclesiastica, faticosamente svolto nel medio evo e incorporato nella persona del santo o nel dominio del signore privato [3], anche senza azione immediata del diritto romano, giunge al termine astratto della capacità giuridica della Chiesa in sè, intesa come personificazione di una unità collettiva [4]. I possessi della Chiesa non hanno più bisogno di un simbolo personificatore, nè soffrono più una perpetua soggezione al signore temporale: essi sono concentrati e confusi in un istituto sacro, capace di diritto e d'azione: la Chiesa [5]. Perciò essa si investe anche di diritti schiettamente temporali; e Placido può affermare che tutto ciò che ad essa viene concesso, nel campo del diritto privato, appartiene ormai eternamente e inalienabilmente ad essa, e acquista con essa quel carattere sacro, che le è proprio [6]. Da queste

---

[1]) De anulo et baculo, Bruno di Segni, Disput. vel Def. Paschalis, papae, Lib. de lite, II, 584, 663. Hunaldi, Carmen de anulo et baculo, ivi, III, 720-2; De anulo, baculo, gladio, diademate versus, ivi III 723 ss.

[2]) Liber de honore Ecclesiae, Lib. de lite, II, 556 ss. È scritto nel 1111. Cfr. R. Kaiser, *Placidus von Nonantola. Ein Beitrag zur Gesch. d. Investiturstreites*, Kiel 1888, p. 41.

[3]) Si veda, per questo rapporto, la larga esposizione del Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht.* II. Bd. *Gesch. d. deutschen Körperschaftsbegriff*, Berlin 1873, pp. 526-64; e per la chiesa privata, il saggio di U. Stutz, *Die Eigenkirche*, p. 5 ss.

[4]) Secondo Placido di Nonantola, c. 2, Lib. de lite, II, 575, la Chiesa è una *congregazione* di fedeli. Aecclesiam esse congregationem fidelium notissimus est.

[5]) Sulla lenta formazione di un concetto di istituto ecclesiastico come persona giuridica, v. A. Heusler, *Instit. d. deut. Privatrechts*, Leipzig 1885-86, I, 323. È notevole tuttavia che il concetto apparisce già in Placido.

[6]) Ivi, c. 7, pp. 577 ss. 587 ss. c. 149, p. 633: Sacra esse universa, quae aecclesia possidet, non tantum videlicet ea, quae usu communi omnes sacrata dicimus, in vasis scilicet et basilicis, sed etiam terrenis,

premesse, discendono nette e logiche le conclusioni: il vescovo, come rappresentante della congregazione ecclesiastica, deve essere immesso nel possesso dei beni dal metropolita, che gli attribuisce l'ufficio sacro e tutto ciò che alla Chiesa è strettamente inerente, come i beni e le proprietà private [1]). Questa immissione si compie coll'investitura, che è la forma di trasmissione della proprietà da chi ne è proprietario a quegli che deve diventarne, per un periodo di tempo, possessore [2]): e poichè il legittimo titolare dei beni ecclesiastici è veramente la Chiesa, l'investitura deve essere compiuta dalla Chiesa, con forme ecclesiastiche [3]). I simboli del pastorale e dell'anello sono di origine spirituale e debbono essere adoperati solo da mani sacre: il primo significa l'affidamento del governo e dell'amministrazione ecclesiastica; il secondo, la cura suprema delle anime [4]). Eretico e sacrilego è il disvolgere dal loro retto senso questi segni e affidarne la consegna alle autorità laiche, che nessun diritto hanno sui beni della Chiesa [5]). Il concetto di un dominio regio sul patrimonio ecclesiastico, derivato dalla considerazione che al regno spetta ogni pubblico interesse, il quale non abbia un immediato e visibile rappresentante, non ha fondamento possibile; poichè il patrimonio della Chiesa ha carattere sacro e deve essere devoluto, nei suoi frutti, a giovamento dei poveri, per i quali è stato composto [6]). La proprietà divina e la destinazione dei

---

vineis, hominibus, bestiis, pecuniis et omnibus omnino rebus, quae domino viventur. Cfr. p. 576: Quod sancta ecclesia non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus rebus intelligatur.

[1]) Ivi, c. 81 e 82, p. 605.

[2]) Ivi, c. 68, 81, pp. 596, 605. Cfr. p. 596: Investitura dicitur, quia per hoc signum quod nostri iuris est alicui nos dedisse monstramus. Quod enim nostrum est, cum alicui ex nostra parte ad possidendum concedere volumus, eum exinde investire curamus, significantes videlicet et hoc signo illud quod damus nobis iure competere, et illum qui accipit quod nostrum est per nos possidere.

[3]) Ivi, c. 55, p. 590.

[4]) Ivi, c. 55, p. 590: Baculum quidem, ut bene populum regas, anulum vero, ut signum aeterni misterii te percepisse cognoscat.

[5]) Ivi, c. 56, 81, 82, 92 117, 152, 129, pp. 591, 603, 514, 623, 630, 635.

[6]) Ivi, c. 151, p. 634.

beni *ad pias causas* sono riunite e rappresentate sulla terra da una congregazione o convocazione di fedeli, che si organizza in un istituto visibile, capace di diritto, la Chiesa [7]). La Chiesa è quindi esclusiva signora nel suo proprio patrimonio, e deve da sola operarne l' investitura. Nè vale sostenere che il re, derivando da Dio, è investito di un carattere sacro, che gli dà diritto di esercitare un dominio sui beni ecclesiastici. Il re è stato creato da Dio a protezione dei fedeli e della Chiesa, ma non ha carattere sacerdotale, poichè il sacerdozio e il regno sono stati nettamente divisi; e il potere ch' egli esercita sul patrimonio ecclesiastico è una potestà semplice di protezione, consistente nel dovere di allontanare dal dominio della Chiesa ogni esterna causa di danno [1]). Questo semplice mundio regio (*dominium*) non è sufficente a giustificare una ingerenza diretta sui beni ecclesiastici e ad attribuire al re il diritto dell' investitura, il cui esercizio significa insieme proprietà e possesso (*possessio et dominatio*), riuniti sostanzialmente nella Chiesa [2]). L' esclusione del re dall' investitura ecclesiastica non significa tuttavia una totale segregazione dei principi dall' elezione vescovile. Tale elezione avviene, nella forma canonica, per iniziativa e azione del clero e per consenso e acclamazione del popolo o dei laici, distinti nel doppio ordine di popolo minuto e di nobiltà [3]). In quest' ultimo ordine son compresi i re ed i principi, i quali possono avere in certa misura una partecipazione elettiva, che non deve mai essere negata nè oltrepassata [4]). A

---

[1]) Ivi, c. 7, 31, 50, 81, pp. 577, 584, 589, 604. Le dottrine di Placido sembrano, a bene interpretarle, una confutazione dell'opinione espressa con tanto vigore dal Ficker, *Ueber das Eigentum des Reiches am Reichskirchengute,* in *Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. Wissensch., phil. hist. Kl.* LXXII (1872) pp. 25, 27 ss.

[2]) Plac. Nonant., De hon. eccl. c. 81, 75, pp. 603, 599.

[3]) Ivi, c. 68, 81, pp. 596, 605. Questi passi di Placido servono a determinare il significato del *dominium* attribuito al re sui possessi della Chiesa; *dominium,* che ha solo senso di protezione (*mundium*), non di proprietà, come vuole il Ficker. Contro il Ficker, si veda ancora Waitz, *Deut. Verfassungsgeschichte,* IV, 153; VII, 265 ss.

[4]) Plac Nonant. De hon. eccl. c. 81, p. 605, c. 37, p. 585.

questo primo stadio dell' elezione sussegue un secondo, che è di esclusiva pertinenza sacerdotale, e che concede, coll' investitura e la consacrazione, i beni e l' ufficio della Chiesa [1]). Tuttavia non si deve disconoscere, che, in seguito a vicende feudali, sono stati attribuiti al vescovo molti privilegi di giurisdizione e di regalia, che hanno carattere di attributi sovrani e che appartengono propriamente all' imperatore o al re [2]). Per la conferma o concessione di tali privilegi deve essere ammessa l' attività regia, e perciò, dopo che sia avvenuta l' elezione e la consacrazione, potrà essere compiuto dall' imperatore un atto di trapasso delle regalie; atto, che Placido, nella forma e nel nome (*praeceptum*), vuole nettamente distinto dall' investitura [3]). E Placido si augura che, dopo tante guerre e dopo l' inutile definizione del 1111, si possa trovare una soluzione più conforme ai canoni e che rimetta l' accordo fra il sacerdozio e il regno [4]).

L' accordo invocato doveva, pochi anni dopo, essere sancito in un atto, che diede origine all' istituto giuridico del concordato [5]). Nella lotta semisecolare, in cui l' impero e la Chiesa avevano saggiato le proprie forze vitali, s' era fatto esperienza che l' un potere non avrebbe potuto mai soggiogare pienamente l' altro, e che una distinzione recisa del territorio temporale dal territorio spirituale, come semplice accezione del pensiero, non avrebbe avuto possibilità di esistenza o di azione sociale. Solo per via di reciproche concessioni si poteva giungere a un accordo, che mettesse tregua alla lunga guerra; e la letteratura polemica, agitando le teorie dei due campi rivali, aveva portati gli elementi per una risoluzione

---

[1]) Ivi, c. 36, 82, 73, pp. 584, 605. Tale investitura deve esser fatta dal metropolita, col pastorale e l' anello.

[2]) Ivi, c. 93, 118, pp. 615, 625.

[3]) Ivi, c. 93, p. 615, c. 37, p. 585. Placido riconosce e ammette così le esigenze feudali del tempo.

[4]) Ivi, c. 93, p. 615.

[5]) Cfr. Bernheim, *Zur Geschichte des Wormser Concordates*, Göttingen 1878, pp. 25-8. Fin dall' atto del 1122, il concordato si presenta come un accordo tra lo Stato ed il papa, sopra oggetti di comune interesse.

pratica. Tali elementi, acquisiti ormai al pensiero scientifico del tempo, erano valsi ad affermare, contro le pretese dell'impero, il carattere ecclesiastico dell'ufficio vercovile, e a chiarire le tendenze verso una giuridica indipendenza della Chiesa, nel rapporto dell'elezione vescovile. Questa doveva essere compiuta direttamente dal clero, ormai prevalente, e indirettamente dal popolo colla conferma e coll'acclamazione [1]). Quindi l'antica investitura, svestendo quella forma pervenuta fino al secolo XII e avendo raffermato il suo carattere puramente spirituale e ecclesiastico [2]), doveva essere riservata ad attività ed esecuzione esclusivamente canonica [3]). Invece l'organizzazione feudale della società e il principio della protezione dal re dovuta alla Chiesa avevano fatto riconoscere, anche nel campo curialista, la necessità di riservare al monarca temporale una legittima partecipazione alla provvista delle sedi vescovili, che erano contemporaneamente principati feudali soggetti alle autorità laiche [4]). Perciò doveva essere assicurato al re il diritto di conferma e doveva scaturire il riconoscimento dell'investitura regia, in una forma che non avesse nulla di ecclesiastico e ritenesse invece un carattere puramente temporale [5]). Tutte queste risultanze si rispecchiarono e si fusero nel concordato di Worms [6]), che diede l'elezione vescovile in mano ai capitoli, riservandone in Germania al re l'assistenza e la direzione, e che, abbandonando alla Chiesa l'investitura e la consacrazione canonica col pastorale e l'anello, volle che il diritto d'investitura fosse riserbato al re, ma praticato col simbolo temporale dello scettro. Senonchè

---

[1]) Ciò avevano riconosciuto concordemente gli scrittori dei due partiti; dall'uno, Umberto cardinale, Pier Damiano, Ivo di Chartres; e dall'altro, il Tractatus de investitura, Widone di Ferrara, Ugo di Fleury.

[2]) Così anche il regalista Tractatus de investitura; ma sopratutto il gregoriano Placido di Nonantola.

[3]) Così Ivo di Chartres e Placido di Nonantola.

[4]) Così specialmente il Tractatus de invest., Wido da Ferrara, Gregorio di Catino; ma anche Pier Damiano e Placido di Nonantola.

[5]) Così sopratutto Ivo di Chartres e Placido di Nonantola.

[6]) MGH. Leg. II, 75, *Mitt. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung*, VI (1885), p. 105.

questa investitura regia non fu più, per il vescovo, l'assegnazione dell'ufficio e delle prerogative spirituali e temporali, ma divenne semplice conferimento dei diritti regali, riconosciuti esclusivi dell'autorità laica [1]). In Italia e in Borgogna questa ultima specie di investitura doveva seguire, non precedere gli atti ecclesiastici dell'investitura e della consacrazione [2]). Il concordato di Worms ebbe capitale importanza per la storia del secolo XII [3]), e fu tra gli atti più famosi compiuti dalla Chiesa, dopo che essa aveva conseguito carattere e forme di potere politico [4]).

---

[1]) Si potrebbe determinare punto per punto le singole disposizioni del concordato e rivelarle rettamente derivate dagli scritti politici della lotta per le investiture, e da questi precorse. Basti il notare che la distinzione delle due investiture, l'investitura canonica e l'investitura regia, fu propugnata da Placido di Nonantola, che chiedeva per quest'ultima una forma diversa, designandola col termine di *praeceptum*, non di investitura (De hon. eccl. c. 93, 118, pp. 615, 625). Nel 1112, la Disputatio vel defensio Paschalis (Lib. de lite, II, 666) sosteneva che il pastorale e l'anello sono segni di carattere puramente spirituale, e che ogni atto temporale, ogni investitura regia doveva essere fatta col simbolo, che è proprio ed esclusivo del re: lo scettro (sceptrum regalia sua conferat). E riconfermando il principio, Ugone Metello, nell'opuscolo ritmico dell'anno 1119, scriveva: per sceptrum regni donentur regia sane (Lib. de lite, III, 716). Accogliendo le risoluzioni proposte, il concordato di Worms disponeva: Electus autem regalia per sceptrum (a rege) accipiat. MGH. Leg. II, 75. La distinzione è di capitale importanza per la storia del diritto canonico. Inoltre la disposizione del Concordato, che vuole deferita al re l'autorità di decidere, in caso di contrasto, a favore della *pars sanior* degli elettori, è anteriormente stata propugnata dagli scrittori, che riconoscevano, nel re, il diritto di intervenire, colla sua decisione equitativa, nei casi di controversia d'elezione. WIDO DI FERRARA, De schimate Hildebr. Lib. de lite, I 565.

[2]) Per questa parte dell'impero, si veda L. REESE, *Die staatsrechtliche Stellung der Bischöfe Burgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I.,* Göttingen 1885, pp. 3-10.

[3]) L'effetto del concordato in Italia fu bene indicato dal SALVIOLI, *Storia delle immunità, signorie e giustizie delle Chiese in Italia,* p. 158.

[4]) Il concordato di Worms ricorda espressamente omnia regalia quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur (Leg. II, 75). La Chiesa romana era così riconosciuta come potenza politica, provvista di attributi sovrani. Cfr. GIESEBRECHT, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit,* III, 941, 1213.

CAPITOLO V.

Lo Stato.

Tra le gravi perturbazioni, che la lotta tra il sacerdozio e l'impero generò sulla fine del secolo XI, sorgeva lucida l'idea del pericolo e dell'incertezza sociale[1]), sentiva ognuno la rovina che sembrava sovrastare all'Occidente, ogni spirito tentava di determinare la corrente favorevole a una soluzione, conforme ai suoi desiderii, che richiamasse la pace e la concordia. Pareva ai contemporanei che tutto corresse a un periglioso naufragio[2]); che, eclissato l'impulso della Chiesa e cessato il vigore essenziale dello Stato, il regno fosse prossimo ad essere annullato e la chiesa vacillasse nella sua condizione disorganica[3]). Nelle guerre assidue, che agitavano ogni cellula feudale, appariva un rapido decrescimento della popolazione[4]); e l'incertezza del diritto sembrava cancellare ogni regola sociale[5]).

Contro il disordine si tendeva invece a un principio unitario, capace di attenuare i mali e di reggere fortemente il

---

[1]) Mirbt, *Die Publizistik im Zeital. Greg. VII.*, pp. 602-4.

[2]) Wenrici Trevir., Ep. c. 2, Lib, de lite, I, 287.

[3]) Jaffè, Mon. Bamberg. V, 129, 127: perturbatio et proxima nimis annullatio regni, vacillans status ecclesiae. Gebehardi Salisburg., Ep. c. 5 e 6, Lib. de lite, I 265, 266: ruina populi, monstruosa tempora, inaudita strage. Lib. canonum, c. 45, Lib. de lite, I, 514: scissura unitatis ecclesiae.

[4]) Decretum Wiberti, Lib. de lite, I, 625; De unit. eccl. ivi, II, 214, 254. Deusdedit, Coll. II, 11, ivi, II, 329: ecclesiae paene totius regni desolatae et christiana religio prope modum dissipata, et xc milia hominum et eo amplius in diversis regionibus caesa sunt. La notizia mirabile era stata prima affermata da Wenrico di Treviri, ep. 3, Lib. de lite, I, 283: Nos certe multa milia virorum eius nimirum culpa (di Greg. VII) mortua esse pro vero accepimus. Cfr. De un. eccl. II, 2, ivi, II, 212.

[5]) Lib. canonum, c. 45. Lib. de lite, I, 514: Inaudita collisio divini et humani iuris; ivi, c. 30, 33, pp. 500, 501: confusio annichilati ecclesiastici iuris, conculcatio iuris.

genere umano. E risorgeva il concetto unitario di S. Agostino, risuonavano e splendevano ancora le parole e i concetti: *concordia, pax, unitas*, e si cercava nella patria celeste l'immagine del pacifico regno terreno [1]). Il mondo veniva rappresentato, secondo i concetti agostiniani, come un gran corpo, su cui distintamente si levavano, in doppia istituzione, lo Stato (*respublica*) e la Chiesa [2]); onde la salvezza e la pace si vedevano nella unione di questi due poteri, operanti ciascuno nella sua sfera, e distinti per ordine e per attribuzioni [3]).

Ma sopratutto allo Stato si rivolge la tendenza ordinatrice della vita temporale [4]). Lo Stato apparisce quindi come un istituto sociale, chiamato a reggere l'ordine del popolo, coadunato in una moltitudine organica, cui il diritto dètta norme fisse e comuni, e un medesimo fine segna il cammino da percorrere [5]). E quanto più si vuole fidare allo Stato la somma del governo, tanto più si tende ad allontanarlo ed escluderlo da qualsiasi contatto dell'arbitrio umano o del caso, a elevarlo nel territorio intangibile della divinità. Perciò il principio patristico dell'origine divina dello Stato, che era trascorso negli scritti politici del secolo IX quasi senza contrasto, si riafferma ora, sopratutto presso gli scrittori antigregoriani, con voce e fondamenti più recisi e sicuri. E il concetto era così pervaso, che anche qualche gregoriano conferma il carattere sacro dello Stato, accolto nella persona del monarca e con-

---

[1]) Sulle dottrine agostiniane negli scritti politici di questi tempi, si veda C. MIRBT, *Die Stellung Augustins in der Publicistik des gregorianischen Kirchenstreits*, Leipzig 1888, pp. 5-56, ove si danno i luoghi e le fonti.

[2]) De unit. eccl. II, 2, Lib de lite, II, 212: vi è una separazione tra la Chiesa e la repubblica; da una parte si hanno il papa, i vescovi, gli abbati; dall'altra il re, i duchi ed i conti.

[3]) PIER DAMIANO, Discept syn., Lib. de lite, I, 93.

[4]) Questa tendenza è dinotata massimamente dagli scrittori di parte antigregoriana.

[5]) De unit. eccl. I, 17, Lib. de lite II, 210: Res publica enim dicitur quod sit res populi...; sed populum esse definit coetum moltitudinis iuris consensu vel utilitatis communione sociatum. Cfr. S. AUGUST. De civ. Dei, XIX, 21.

sacrato dalla religione cattolica [1]); e, pur non insistendo su questo carattere divino, tuttavia riconosce nella potestà un elemento superumano, che impone al monarca determinati doveri verso la religione e verso la Chiesa [2]). Lo Stato apparisce quindi quale una ordinazione divina, necessaria come la Chiesa, al fine supremo del bene [3]). Esso ha una esistenza indipendente, un ordine di uffici e di doveri diversi, un complesso di istituti e di forme, che lo distinguono da qualsiasi altra specie sociale. Questo potere supremo riveste tosto, per il contenuto teocratico, carattere assoluto, che lo prepone e lo impone al popolo soggetto. Per la natura stessa della sovranità, questa non può mai perdere il suo elemento divino, che persiste oltre le forme caduche, di che si ricompone nella società. Per sè stessa, l'autorità deve essere sempre considerata come buona, nè può mai delinquere o mancare [4]); e, per quanto i rappresentanti di essa possano apparire malvagi, tuttavia il dovere di rispetto verso la loro dignità non può mai venire meno [5]). Da questa assoluta sovranità deve derivare, per i sudditi, l'obbligo di una totale soggezione ed

---

[1]) Pier Damiano, Lib. Grat. c. 10. Lib. de lite, I, 31.

[2]) Così anche il grande nemico del regno, Gregorio VII, che indirettamente sembra, in qualche luogo, riconoscere l'origine divina dello Stato. Così scrivendo a Enrico IV, (Reg. III, 7, p. 213): Sed quia desideramus non solum vobiscum, quem Deus in summo rerum posuit culmine.... Cfr. I, 37, p. 55: tibi a Domino et honoris dignitas et potentiae amplitudo concessa est.... E altrove VIII, 25, p. 471: Deus tibi (o re) ultra mille hominum millia subiecit et iudicio tuo commisit. Si deve tuttavia notare che tale attribuzione divina si fa qui a solo scopo di imporre al re, sotto l'aspetto della religione, i doveri cristiani.

[3]) Pietro Crasso, Def. Heinr. IV, Lib. de lite, I, 439, 445, 450. Wenrico di Treviri, Ep. ivi,. 289-91. De unit. eccl. I, 13, ivi, II, 204. Walram di Naumburg, Lib. de lite, II, 286. Ugo di Fleury, De regia pot. prol. Libelli de lite, II, 467. Gregorio di Catina, ivi, II, 536. Benzone d'Alba. Ad. Heinr. MGH. Script XI, 609.

[4]) Wenrici Trevir. ep. c. 4, Lib. de lite, I, 291: Hinc est, quod in sublimi loco positas personas, quacumque inutiles vel etiam infames, dignitatum tamen vocabulis appellat, reverendis allocutionibus honorat, potestatem eorum qualibus potest verbis attollere et exaltare non dissimulat.

[5]) De unit. eccl. II, 13, 15, Lib. de lite II, 224, 226.

obbedienza in ogni rapporto temporale, e sopratutto il dovere di assoggettarsi ai pubblici servizi e alle pubbliche imposte, che nell'interesse generale sono state decretate [1]). Ogni ribellione al sovrano è *sacrilega temeritas*, mentre l'ubbidienza a tutto l'odinamento da esso imposto, anche se apparentemente malvagio, è dovere imprescindibile, nell'interesse generale [2]). Partendo da questi principii, l'assolutismo si rafforza, in modo che Benzone d'Alba può affermare che il sovrano, dopo Dio, è il massimo padrone della terra; il suo potere deve essere temuto da tutti [3]), il suo giudizio è occulto e inappellabile, poichè può punire colui, che la giustizia umana difende, e può non condannare chi è accusato di palesi delitti [4]). Il sovrano ha avuto il mandato di ordinare gli uomini in terra, secondo la sua volontà, a quel modo stesso che Dio li ordina in cielo; unico limite, al suo arbitrio è il dovere di render conto a Dio delle sue azioni; ed è elevato per tal modo che tutti i regni della terra e tutti i diritti del mondo sono a lui subordinati [5]). Il principio teocratico, così infiltrato nelle teorie politiche, spinge Benzone ad affermare, che chi non onora il re è trasgressore della legge, chi non lo ama e non prega per lui deve essere condannato [6]). Tuttavia si sa di-

[1]) Ivi, I, 5, p. 190, c. 3, pp. 187-8: tradere tributa ac vectigalia pensitare, timorem vel honorem deferre.

[2]) WENRICO DI TREVIRI, ep. c. 4, Lib. de lite, I, 289-90.

[3]) Ad Heinricum IV, MGH. Script, XI, 608: Post Deum, o Caesar, tu es rex, tu imperator, tu rege, tu impera trementi potestate, terror redigat in nihilo confidentes in sua feritate.

[4]) Ivi, p. 649: Sunt occulta valde tua, rex regum, iudicia, quia punis quos defendit humana iustitia, nec condempnas quos accusant manifesta vicia.

[5]) Ivi, p. 609: Ipse Deus, vice sua, contulit ei ad inferiores gradus ordinare homines, sicut ipse disposuit supernorum civium ordines. Nam de praelaturae suae redde ratione non est ambiguum in ultima discussione. In tantam itaque sublimitatem, divinitate propitia, elevatus et super omnes potestates omnique iura regnorum exaltatus.

[6]) Ivi, XI, p. 600. Il LEHMGRUEBNER, *Benzo von Alba*, p. 120, trova, a questo sistema politico assoluto un limite nell'autorità divina, cui il re è subordinato; ma il limite, di fatto, resta senza efficacia reale.

stinguere tra lo Stato, come ordinazione divina, e le persone singole che sono investite del potere, come creature umane; ma ciò vale per assicurare al sovrano l'obbedienza cieca dei sudditi, quando anche, come uomo, va contro le leggi, o è eretico, o commette delitti e sedizioni [1]).

Da ciò è facile pervenire all'affermazione del carattere sacro attribuito al sovrano. Questi non solo tiene il suo potere dall'autorità divina, ma consegue anche, per mezzo della consacrazione, un elemento spirituale, che lo dispone più alto di ogni altra creatura vivente [2]). La cerimonia della consacrazione regia si confonde quindi con quella vescovile, e anche al mite Pier Damiano pare che con essa siano attribuite al sovrano le due spade, spirituale e temporale, delle quali egli si serve per ordinare, secondo il suo volere, il doppio territorio sottoposto alla sua autorità, la vita del mondo e la vita dello spirito [3]). Nessuno può opporsi alla legge del sovrano, poichè è legge divina, e per quanto la potestà sia malvagia, per quanto siano gravi le nequizie dei principi, si deve sopportare tutto con rassegnazione, poichè il potere sovrano trascende qualsiasi creazione terrena e deve essere assolutamente rispettato e ubbidito [4]).

Sotto questi principii teocratici, unica forma di Stato possibile è la monarchia [5]). Dal concetto divino della sovranità o dalla semplice constatazione della necessità di un governo supremo, chiamato a dirigere l'esistenza e le vicende sociali, si trascende tosto a concepire la signoria di un solo, sia che tale potere abbia carattere di esclusivo assolutismo, sia che

---

[1]) De unit. eccl. II, 8, Lib. de lite, II, 219-20.

[2]) Wenrico di Treviri, Ep. c. 4 e 8, Lib. de lite, I, 289, 297. Wido di Osnabrueck, ivi, p. 467. Guido di Ferrara, II, Lib. de lite, I, 566. Benzone d'Alba, I, c. 4, Script. XI, p. 601.

[3]) Lib. Grat. I, 10, Lib. de lite, I, 31. Sermo LXIX, Opp. II, 168. Cfr. Neukirch, *D. heil. Petrus Damiani,* p. 86.

[4]) Così Gregorio di Catina, Orthod. defensio imper. c. 8 e 9, Lib. de lit. II, 540.

[5]) Cfr. Gierke, *Deutsches Genossenschaftsrecht,* III 567 ss.

abbia un limite nell' organizzazione ecclesiastica o nella volontà popolare. Le condizioni della società, nel secolo XI, disciolta nei singoli nuclei del feudalesimo, traevano a cercare la sicurezza del diritto nell' àmbito prossimo di un signore diretto, che assicura ai dipendenti la protezione e la pace, o nella quiete feconda di una città murata, ove si svolgono i germi di una vita operosa e indipendente. Di fatto, il governo era quasi totalmente raccolto nelle mani del signore feudale o del principe ecclesiastico, che sancivano ad arbitrio la norma direttiva per le azioni dei soggetti, e che eseguivano e giudicavano, secondo il loro illimitato potere [1]). Pur tuttavia questo governo e questo potere non acquistavano carattere di piena sovranità: essi apparivano come autorità delegate dal legittimo titolare dello Stato, come uffici affidati a singole persone dal signore supremo, il quale si giovava, per l' esercizio dei suoi poteri, di tali membri inferiori, obbligati da un vincolo feudale [2]). Dal feudalesimo emergeva dunque necessariamente il principio monarchico, incarnato nel re o nell' imperatore; principio, che persisteva, non tanto per l' effettiva imposizione autoritaria e militare del monarca, quanto perchè i signori stessi sentivano la necessità di un potere ultrafeudale, che impedisse le usurpazioni dei più forti, e il popolo vedeva nel supremo e lontano signore un freno all' arbitrio illimitato del feudatario. L' equilibrio feudale esigeva dunque, che, accanto all' organizzazione signorile dei singoli gruppi territoriali, persistesse l' istituzione della monarchia, chiamata ancora una volta a reggere ad unità l' esistenza sociale [3]). Perciò il concetto unitario agostiniano poteva trionfare nella coscienza politica, e perciò si

---

[1]) Che tale sia anche il governo delle città vescovili dimostra G. Salvioli, *Storia delle immunità, signorie e giustizie delle Chiese in Italia.* Modena 1888, pp. 105-60.

[2]) De unit. eccl. II, 2, Lib. de lite, II, 212.

[3]) Quest' ordine di rapporti e questo equilibrio feudale è massimamente riconoscibile nella organizzazione del feudalesimo francese, sotto i Capetingi. Cfr. A. Luchaire, *Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens* (*987-1189*), Paris 1883, II, 54 ss.

trascorreva a concepire la costituzione della Chiesa o dello Stato sotto forme esclusivamente monarchiche [1]).

Questi principi politici si esplicarono, nel secolo XI, nell'esame di una doppia forma monarchica: il regno e l'impero. Nel re si considerano uniti tutti gli elementi della sovranità, e al re si dà pertanto quel potere dispotico, che si è visto accompagnare teocraticamente l'affermazione della sovranità temporale. Il re apparisce quindi come il prodotto primitivo dell'organizzazione sociale, sancito e stabilito in perpetuo per ordine divino [2]); e nel re si riconosce il culmine estremo della grande *ordinatio ad unum,* che apparisce come tendenza generale del mondo [3]).

In ogni organismo, si distingue un regolare ordine di membra, disposte per gradi, diverse per poteri e per funzioni; e in ogni organismo si scopre l'intento di queste varie membra a convergere verso un punto eminente, che ne raccoglie il sommo e l'essenza [4]). E come il capo assume la direzione e l'ordine di tutte le membra del corpo umano, così il re, nel suo regno, consegue il principato, e ad esso tutto deve soggiacere, non per natura, ma per ordine, acciò che tutto il regno converga stabilmente ad un unico principio [5]).

---

[1]) Ciò che il GIERKE, *Deut. Genossenschaftsrecht,* III. 559, dice del più tardo medio evo è pienamente applicabile al secolo XI.

[2]) WENR. TREVIR. ep. 4, Lib. de lite, I, 289: nomen regum, inter ipsa mundi initia repertum a Deo, postea stabilitum.

[3]) HUGON. FLORIAC. De regia potestate, I, 1. Lib de lite, II, 467 ss.

[4]) Ivi, p. 467: Constat igitur quia non ab hominibus, sed a Deo potestas regia in terris est ordinata sive disposita. Ipse quippe primum hominem in mundi statim primordio dote sapientiae praemunitum omnibus mundi praeposuit creaturis. In qua re ei subtiliter intimavit unum esse tocius creaturae caeli et terrae regem ac dominum, cui ille iure caelestis curia, quae supra nos est, certis distincta gradibus et potestatibus militat et obaudit. Et ut hoc etiam pariter in nostra forma corporis agnoscamus, videmus omnia nostri corporis menbra capiti subiacere. Omnia, inquam, humani corporis menbra capiti esse subiecta atque subposita positione simul et ordine patet.

[5]) Ivi, c. 3, p. 468: Unde rite regi subiacere videntur omnes regni... non natura, sed ordine, ut universitas regni ad unum redigatur principium.

Tutto è quindi subordinato al re, e la consacrazione ha virtù di distinguerlo, anche di fronte alla religione, da qualsiasi laico, e di attribuirgli un ministero sacerdotale [1]).

Per dignità superiore al regno si presenta ancora l' impero, che in Italia sopratutto manteneva, per ininterrotta tradizione, il sommo dell' ordinamento sovrano. Già Pier Damiano aveva riaffermato questo carattere preminente dell' impero [2]), e lo aveva indicato come il capo supremo del popolo, sotto il quale si assoggettano i regnatori ed i principi [3]); ma altresì a molti scrittori dei due opposti partiti si presentava l' impero come sommo potere, e l' impero era posto a capo della scala di ogni autorità sovrana [4]). Benzone d' Alba, l' autore del *Panegyricus* di Enrico IV, ha sopratutto accentuato la forma monarchica dell' impero. Mentre presso molti scrittori, l' autorità imperiale, pure ammessa come suprema, non ha in sè alcuna forza vitale e si disperde tra le molte specie delle autorità feudali, invece il vescovo italiano ha la visione di un impero forte e ricco, che abbraccia tutti i popoli e tutti i regni, e che, ubbidendo alla legge di Dio, ha sotto di sè concordemente laici ed ecclesiastici [5]). Egli deriva il suo ideale dal ricordo dell' antico impero romano, ma tale ricordo apparisce in Benzone sotto un nuovo aspetto. Le scarse co-

---

[1]) Wido di Osnabrueck, De controversia Hildebr. Lib. de lite, I, 467. Tract. Eborac. De consecratione pontificum et regum. Lib. de lite, III, 664 ss.

[2]) Opusc. LIII, c. 4, opp. III, 374: Vir ille tuus Imperator extitit, regiae dignitatis apicem tenuit; et quod in hominibus singulare est Romani Imperii monarchiam dispensavit.

[3]) Discept. syn. Lib. de lite, I, 78. Cfr. Wenrico di Treviri, Epist. c. 6. Lib. de lite, I, 294.

[4]) È ancora un italiano, Umberto cardinale, Adv. simoniacos, II, 36, III, 5. Lib. de lite, I, 185, 204: O liberalitas et potestas maiestatis imperatoriae! Imperatores quoque, reges, principes, iudices et quotquot aliquid in saeculo possunt.

[5]) Cfr. Lehmgruebner, *Benzo von Alba*, pp. 111-28. È da notare che Benzone indirizza il suo libro ad Enrico per consigliare l' imperatore sulla retta via da seguirsi nel governo dei sudditi, raccomandando che tal libro sia studiato dall' imperatore e dai suoi figliuoli, come un codice di amministrazione e di governo di Stato. MGH. Script XI, pp. 597-600.

noscenze sicure, serbate al medio evo dell' impero romano, tratte volgarmente da scrittori ecclesiastici, avevano presentato alla coscienza medievale, come mirabile tipo di potere imperatorio, il regno cristiano di Costantino o di Teodosio, ove la Chiesa sembrava aver toccato il sommo del suo potere, e ove l' autorità politica tutta appariva data a vantaggio dell' ordinamento e della vita ecclesiastica [1]). Invece, al vescovo italiano, che invocava diretto e sensibile il potere imperiale, a metter fine all' incertezza e al disordine, in che si giaceva l' Italia, l' impero romano appare più vivo e più reale nella figura di Augusto, che ebbe il dominio del mondo [2]), e di Tiberio, che vuol chiamare il Grande, e che resse con vigoroso rigore il suo regno [3]). Sopratutto il sistema autoritario di Tiberio genera la sua ammirazione, tanto che la sede imperiale diviene per lui la *sedes Tiberii*, e la massima delle adulazioni ad Enrico consiste nel riavvicinare l' imperatore teutonico, per forza e per maestà, al rigido imperatore di Roma [4]). Così l' impero degli Ottoni, che fu tra ogni altro vigoroso e potente, è da lui magnificato come *aurea aetas* [5]), mentre l' età presente, confusa e disciolta, gli sembra la preparazione dell' Anticristo [6]). Tutto gli serve a fissare il principio della dominazione dispotica, che è definita da lui colla sentenza sallustiana: « Nam impune facere, quod libet, id est regem esse » [7]). L' impero romano, pervenuto nelle mani di Enrico IV, traeva la sua continua esistenza dall' antico impero romano, trasmesso dai Greci ai re Franchi, e da

---

[1]) Cfr. GIESEBRECHT, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit,* III, 538 ss. Sulla nozione storica dell' impero, si veda auche BONIZONE DI SUTRI Lib. ad amicum, Lib. de lite, I, 575 ss.

[2]) MGH. Script. XI, 598.

[3]) Ivi, pp. 598-9. Il LEHMGRUEBNER, *Benzo von Alba,* p. 119, dice che Benzone ha tratto queste sue conoscenze sull' impero romano da Velleio Patercolo. Certo la romanità era a lui conosciuta, perchè cita frequentemente Sallustio e altri scrittori latini.

[4]) MGH. Script. XI, 668: opibus et maiestati compar es Tiberii.

[5]) MGH. Script. XI, 628, 642.

[6]) Ivi, p. 663. Cfr. LEHMGRUEBNER, *Benzo von Alba,* p. 112.

[7]) MGH. Script. XI, 608.

questi ai re germanici [1]), e non era già una semplice forma di governo, ma era la suprema autorità politica, che si elevava e dominava su tutte le altre, di fronte alla quale tutti i re della terra apparivano come *regulelli unius provinciae* [2]). Lo stesso Gregorio VII, che pure oppugnava ogni autorità sovrana, non poteva esimersi dal considerare l'impero come il tipo della suprema potestà sovrana, che era stata legata al re germanico, designato come *caput laicorum* [3]).

A rafforzare l'idea imperatoria si traeva argomento dal diritto romano, che appariva ancora una volta come il più fecondo prodotto dell'antica città dominante, e che, nella confusa agitazione degli elementi feudali, porgeva l'inizio di un principio unitario. Tale idea, che non aveva mai cessata la sua azione rinnovatrice, era sembrata accompagnare costantemente in Italia, il concetto e la vita del diritto romano; e si era così profondamente abbarbicata, che, sulla fine del secolo VIII, allorchè la Chiesa romana tendeva a una dominazione temporale e pratica, si destinò la falsificazione costantiniana a sradicarla, volendo che l'imperatore facesse rinuncia della sua immediata signoria su Roma a favore del pontefice, preparando così gli animi all'accoglimento di un nuovo impero cristiano, conforme alla volontà ecclesiastica [4]). Senonchè la falsificazione e la tendenza restarono, per questo rapporto, prive

---

[1]) Ivi, p. 600, 603.

[2]) Ivi, p. 602.

[3]) Reg. I, 19 p. 33: imperium equivale a potestas; II, 31 p. 144: imperatoria maiestas; IV, 1, p. 239: Heinricus imperator caput laicorum. È notevole che le Gesta Romanae ecclesiae, Lib. de lite, II, 390-1 fanno ignorare a Gregorio la distinzione fra imperio e regno.

[4]) Su queste tendenze, si veda qui sopra a p. 12 s. Tali intenti di supremazia ecclesiastica sono espressamente rivelati dal documento stesso. Constitutum Constantini, ed. ZEUMER, (in *Festgabe f. R. v. Gneist,* Berlin 1888) p. 58: quoniam, ubi principatus sacerdotum et christianae religionis caput ab imperatore celeste constitutum est ut illic imperator terrenus habeat potestatem. Non ostante la sua diffusione e il suo valore, generalmente ammesso, della donazione di Costantino si rideva già nel secolo X, e Luitprando di Cremona osava appena annunciarne l'esistenza. Cfr. Rel. de legat. constantinop. c. 15 ss. MGH. Script. III, 540.

d'efficacia reale. L'impero, dopo che fu rinnovato, esercitò, talora anche su Roma e sulla Chiesa, un dominio diretto e vigoroso; e già è noto che, a mezzo il secolo IX, alcuni giuristi romani, conoscitori della legge e delle forme di governo dell'antico impero, incitavano Lodovico II a rinnovare in Roma la rigorosa dominazione dei Cesari [1]). E più tardi, anche nel secolo X, non andò perduto il concetto dell'impero, che rifulge nell'autore dei *Gesta Berengarii* e trova in Luitprando di Cremona uno strenuo difensore. Ma la rinascenza dello studio scientifico del diritto romano, che riprende nuovo impulso nel secolo XI, intese ad attribuire al vecchio e glorioso diritto il valore di regola generale della vita sociale, e cercò di poggiare la sanzione pratica di esso sul potere del rappresentante politico di Roma. Il diritto canonico stesso, che pure ebbe in questi tempi vita fortunosa e feconda [2]), sentiva l'importanza del diritto romano risorgente, e invocava a suo aiuto qualche testo di esso [3]), per opporsi alla corrente

---

[1]) Libellus de imperat. maiestate in urbe Roma, MGH. Script. III, 720-1. Si veda, sul tempo e sull'autore del Libellus, qui sopra, pp. 36-8. Il Besta, *L'opera d'Irnerio,* Torino 1896, p. 145, è in grave abbaglio, quando scrive: « appunto nel 950 i maggiorenti Romani instavano presso Lodovico I, perchè restaurasse l'impero e le leggi dei Cesari ». Oltre la confusione tra Lodovico I e Lodovico II, è inesatta l'attribuzione di un imperatore carolingio al secolo X.

[2]) È il tempo delle raccolte canoniche di Burcardo di Worms, di Anselmo da Lucca, di Deusdedit, di Bonizone, di Ivone di Chartres; tempi di maravigliosa attività scientifica, che preparano l'opera maggiore di Graziano. Cfr. Schulte, *Geschichte der Quellen und Literatur des can. Rechts,* Stuttgart 1875, I, 7-28.

[3]) Sul diritto romano, negli scritti canonisti politici di questo tempo cfr. Fitting e Conrat, *Zeitschrift d. Sav.-St. f. Rechtsgeschichte,* XI, 306 ss. 376 ss. XII, 155. Bonizone di Sutri, Lib. ad am. Lib. de lite, I, 576-7 cita due passi del Cod. Just. I, 3, 10 e I, 1, 7; mentre il Lib. can. contra Huinr. IV, ivi, p. 486 trae un passo dall'Epitome Juliani. Bernoldo di S. Biagio conosce il Codice Teodosiano direttamente, e Deusdedit, che aveva già dato saggio delle sue conoscenze romanistiche nella sua Collectio canonum (ed. Martinucci, Venezia 1869) cita il Codice, le Istituzioni e la Nov. 67, 2 e 90, 9. Placido di Nonantola cita l'Epitome Juliani più volte Lib. de lite, II, 636-7.

che sembrava allacciare il diritto di Roma esclusivamente alle sorti dell'impero. L'Italia del secolo XI cadente tendeva a un assetto giuridico, cui meglio d'ogni altro doveva convenire il diritto romano, prodotto di una società sapientemente organizzata; e il diritto romano traspirava ormai da molte forme della vita d'allora. A ciò che era, così, una formazione naturale, cercavano gli spiriti di dare una giustificazione storica, e la trovavano nell'affermazione di una continuità non interrotta dell'impero, come rappresentante di un diritto, che non aveva mai cessata la sua pratica validità. Così avvenne che il diritto romano nei primi tempi del suo rinascimento scientifico, fu apertamente e schiettamente partigiano dell'impero. I propagatori e i commentatori dei suoi testi trovavano, nell'impero, l'alleato più prossimo dei loro intenti giuridici, e cercavano di attribuire ad esso tutte le forze necessarie a una potente affermazione politica. Se può dirsi che la maestà dell'impero romano si imponeva agli stessi partigiani del papato, che ne riconoscevano generalmente la legittima esistenza o ne amplificavano le glorie passate [1]; credo si possa dire che fra i cultori del diritto romano trovò l'impero i suoi difensori più caldi e il papato ebbe i detrattori più acerbi.

---

[1]) Così PIER DAMIANO, Opusc. LVI, c. 4 Opp. III, 374. HUMBERT. CARDIN. Advers. sym. II, 36, III, 5. Notevole è la lettera dell'arcivescovo di Ravenna, scritta tra il 1095 e il 1106, ove il sentimento dell'impero scoppia vivissimo, anche da un gregoriano; ma si noti che il sentimento era eminentemente italiano, e italiani erano Pier Damiano, Umberto cardinale e l'anonimo vescovo ravennate. La lettera è ed. dal PATETTA, *Contributo alla storia della letteratura medievale riguardante la fine dell'impero romano e la venuta dell'Anticristo*, in *Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino*, XXX (1894-95), pp. 434-6. Ecco il passo: An ignoras quod omnes fere civitates Italie, preter admodum paucas, et omnis dignitas et potentia teutonicorum romanorum imperatori obediunt? Sed et ipsa Roma caput quondam orbis et domina, cuius olim mundus omnis legibus serviebat, licet ex more suo sectiones (factiones?) aliquorum et turbationes sustineat, ex maxima tamen parte sui permanet indivisa, non diversis imperatoribus sed uni subiecta. Nec ideo diminutum imperium estimes vel defecisse putes,... quoniam cum retro preteritis seculi gentibus dominazi solita fuerit, semper tamen aliquorum motus sustinuit et factiones laboravit.

Nella controversia tra il papato e l' impero si trattava di stabilire i limiti all' azione delle due potestà, e si presentava così un problema nettamente giuridico. Non è adunque a meravigliare se alla questione partecipavano i giuristi più eminenti del tempo, e se si veniva delineando, fino dai primordi di questa giurisprudenza nuova, l' antitesi famosa tra il diritto romano e il diritto canonico, che si trascinò poi, con fervida vicenda, per due secoli ancòra. Dalla scuola di Ravenna, ove, nel secolo XI, il diritto romano fioriva [1]), venne il primo frutto della giurisprudenza romana opposta alle pretese canoniche, colla *Denfensio Heinrici IV regis* di Pietro Crasso, giurista ravennate, che è primo ed unico scrittore laico, fra gli autori degli scritti politici qui esaminati [2]). Egli rivolge a Enrico IV il suo scritto, che è una calda glorificazione dell' impero e che dà alle pretese di Enrico il fondamento del diritto romano [3]). Pietro Crasso concepisce l' im-

---

[1]) Ficker, *Forsch. z. Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens,* Innsbruck 1868-74, III, 112 ss.

[2]) È senza dubbio lo stesso Pietro Crasso, che apparisce da un documento del 1074, ricordato dal Ficker. Fantuzzi, Mon. raven. IV, 224.

[3]) Da un ritmo dedicatorio, che segue il libello, Lib. de lite, I 453, si apprende che è stato composto per Enrico IV, effectus victor, qui Romae victor existis, e che viene a lui mandato in considerazione di un concilio, prossimo ad esser convocato: Hunc librum.... vobis mandavit ocius, ut prosit ad concilium. Il libello è dunque scritto, allorchè Enrico IV, ripreso vigore e fortuna, riacquistato in Germania il suo potere, aveva convocato in Bressanone un sinodo, cui dovevano intervenire i migliori del suo partito; e quindi è composto nell' anno 1080. L' Heinemann, nell' ed. del presente libello (Lib. de lite, I, 432-3) ha sostenuto ch' esso sia stato scritto nel 1084, quando Enrico IV aveva conquistato ed era realmente in Roma, in vista del concilio che in quell' anno ivi si tenne. Gli servono d' argomento non solo le considerazioni della frase: Heinricus...... qui Romae victor existis, che sembrano indicare una reale occupazione di Roma, ma anche il ricordo, che gli sembra evidente, della lettera da Gregorio VII diretta a Ermanno di Metz nel 1081 (Reg. VIII, 21, p. 453 ss.). A questa attribuzione sta contro una difficoltà non sormontabile: il Libello dovrebbe essere stato scritto in un giorno, poichè un giorno solo decorse dal conquisto di Roma alla convocazione del concilio; nè vale il supporre che il libello fosse stato precedentemente composto e che solo il ritmo dedicatorio si sia al-

pero come la fonte del diritto e vuole ch' esso sia sempre convalidato da un corpo di leggi, atte a mantenerne la maestà [1]). Un duplice ordine di leggi dà norma alla vita sociale: la legge canonica, che ebbe a rivelatori gli apostoli e che fu destinata agli ecclesiastici; e la legge secolare, che ha per organi gli imperatori ed i re, e deve essere obbedita dai laici. Questa distinzione non può essere sprezzata senza incorrere in grave sacrilegio [2]), e la legge degli imperatori, che è prima fra le leggi temporali, è stata composta a giovamento del genere umano e della cristianità. Una serie non interrotta trae dalle leggi dell' antico impero, che Pietro Crasso va applicando ai casi presenti, alla legislazione attuale degli odierni imperatori [3]). E i ricordi degli avvenimenti dell' impero romano traggono Pietro Crasso a dar norme con essi all' ordine degli eventi del tempo suo [4]).

Così, fin dalle prime avvisaglie della controversia, interveniva il diritto romano, e i maestri della scuola bolognese,

---

lora scritto, poichè tutto il libello rivela apertamente il proposito di giovare a un dibattito, prossimo ad avvenire. Invece non è necessario ammettere una reale occupazione di Roma, nella frase rivolta a Enrico: qui Romae victor existis. Per un italiano, Enrico vincitore era veramente il titolare di quell' impero che aveva sede in Roma, e il suo trionfo era una gloria di Roma, ed egli poteva dirsene signore e padrone. Inoltre i ricordi delle teorie gregoriane non sono così schiettamente conformi alla lettera del 1081, per supporne il libello posteriore. Gregorio VII aveva fin dal 1076 (Reg. IV, 2) dichiarate le sue teorie politiche, contro le quali si scaglia Pietro Crasso. Finalmente gli accenni che a p. 448 si fanno della morte di Rodolfo e a p. 452 della invasione e sollevazione sassone appariscono come accenni di avvenimenti attuali, che mal si accorderebbero con una data di parecchi anni posteriore.

[1]) Lib. de lite, I, 439. Pietro Crasso si lagnava che le leges per quos imperatores et reges iniquitates malorum hominum compescere debent, abolitae sunt et nusquam apparent.

[2]) Ivi, pp. 439-40.

[3]) Ivi, p. 443: leges quas piissimi imperatores pro vestra vestrorumque filiorum ac totius christianitatis salvatione condiderant....

[4]) Ivi, pp. 448-50. Dovremo poi vedere a proprio luogo, le teorie di Pietro Crasso sulla successione al trono e sulla validità del diritto ecclesiastico.

che in questi tempi dava inizio alla sua gloriosa operosità scientifica, portavano tosto il tributo della loro scienza. Forse si deve giudicare che Pepone, l'immediato predecessore di Irnerio [1]), non deve essere stato immune dal partecipare al contrasto politico [2]). Sugli ultimi anni del secolo XI, Gualfredo, che fu poi vescovo di Siena, componeva un libello, oggi disgraziatamente perduto, sulla lotta tra lo Stato e la Chiesa e sullo scisma insorto per Ghiberto di Ravenna, contro il pontefice Urbano II [3]). Il libello era scritto in forma di contrasto tra i due contendenti, e a tale contrasto partecipavano alcuni fra i personaggi più famosi del tempo [4]). A sostegno degli argomenti promossi dalle due parti, Gualfredo invocava il giudizio dei più dotti giuristi del tempo, e voleva che intervenisse il canonista Pietro col vescovo di Balneorea da una parte, e dall'altra Pepone, l'illustre giurista bolognese [5]). La notizia ci dà, pertanto, un sicuro dato di fatto, e

[1]) Su Pepone si veda H. Fitting, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna,* Berlin und Leipzig 1888, pp. 81-8. Secondo una fondata ipotesi del Gaudenzi, *Appunti per servire alla storia dell'Università di Bologna, e dei suoi maestri,* in *L'università, rivista dell'istruzione superiore,* III (1889) 163-6, Pepone viveva ancóra sui principii del secolo XII.

[2]) Ciò rilevo dalla notizia di un codice, ora perduto, già esistente presso la Capitolare di Siena, del quale Sigismondo Tizio (✝ 1528) nelle sue storie senesi (vol. I, pp. 511-2. Bibl. civ. di Siena, B. III, 6) ha conservato le indicazioni e il sommario. Di tale notizia non è lecito dubitare. Lo storico cinquecentista non riferisce una leggenda; dà invece il contenuto di un manoscritto, ch'egli aveva sott'occhio. Di ciò diede primo l'indicazione R. Davidshon, *Geschichte von Florenz,* I. Bd. Leipzig 1896, p. 275; e più tardi (1897) gli editori dei MGH. Lib. de lite, III, 733-4 davano riproduzione del passo inedito relativo.

[3]) Il Libello era intitolato: « De utroque apostolico », ed era in versi leonini. Doveva corrispondere dunque per forma, alla Altercatio inter Urbanum et Clementem (Lib. de lite, II, 169 ss.). Probabilmente era composto tra il 1091 e il 1098, anteriormente alla morte di Urbano II.

[4]) Tra gli altri interveniva, oltre il vescovo di Firenze, ch'è detto iure canonico peritissimus, il canonista Brunone.

[5]) Ecco il passo: Petrum quoque canonistam cum presule Balneoregensi et cum Pepone claro Bononiensium lumine intervenire postulabat. Cfr. sullo stesso codice la notizia dell'Ughelli, *Italia sacra,* III, 626. Nel 1748 il manoscritto sembra non fosse più reperibile presso l'archivio del Duomo di Siena.

può servire di valido appoggio all'ipotesi, che lo stesso Pepone non dovesse essere estraneo alla gran controversia del tempo.

Ma più di ogni altro vi partecipa Irnerio, e anch'egli a pro' dell'impero. Pieno l'animo, forse, della grandezza di Roma, di che andava rivelando la più alta e perfetta creazione, Irnerio era chiamato a prestare l'opera sua di giudice e di giurista presso gli imperatori romani, cui sembrava venire qualche luce della grandezza antica [1]). Anche per lui, l'imperatore appariva quale unica fonte del diritto, cui il popolo aveva deferito tutta la somma della sovranità e della legislazione [2]); e l'assistenza, ch'egli porse ad Enrico V negli anni 1116 e 1118, dimostra chiaramente la sua aperta fede politica [3]). E fu la stessa fede che trasse poi i quattro dottori a discutere e risolvere teoricamente la questione dei diritti imperiali, al tempo di Federico I [4]). Così i libri giuridici di questi tempi son pieni di un senso sano della grandezza imperiale romana. Le *Questiones de iuris subtilitatibus*, che il Fitting ha attribuite ad Irnerio [5]), anche se non precisamente

---

[1]) Sui rapporti tra Irnerio e Enrico IV, cfr. BESTA, *L'opera d'Irnerio,* I, 62-4.

[2]) Così una glossa riportata dal SAVIGNY, *Storia del diritto romano,* III, 372: Loquitur haec lex (Dig. I, 3, 32) secundum sua tempora quibus populus habeat potestatem condendi leges, idest tacite omnium consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem, nihil facere desuetudo populi. Su questa glossa, cfr. BESTA, *L'opera d'Irnerio,* I, 67. Anche se la glossa non è d'Irnerio, essa rispecchia tuttavia legittimo il sentimento dei giuristi del tempo.

[3]) BESTA, *L'opera d'Irnerio,* I, 68-72. LANDOLFO, Hist. mediol. MGH. Script. XX, 40: Magister Guernerius de Bononia et plures legisperiti convocaverunt populum, et quidam expeditus lector in pulpito s. Petri per prolixam lectionem decreta pontificum de substituendo papa explicavit. È probabile dunque che nel 1118 Irnerio desse opera all'affermazione del diritto degli imperatori all'elezione dei pontefici.

[4]) Cfr. G. TAMASSIA, *Odofredo, studio storico-giuridico,* in *Atti e memorie della Dep. di Storia patria di Bologna,* XII (1891) p. 354 ss.

[5]) H. FITTING, *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius,* Berlin, Guttentag, 1894.

composte nel periodo della lotta per le investiture[1]), possono rispecchiare mirabilmente questo sentimento, giacchè proclamano la grandezza di Roma come madre delle leggi e del diritto[2]), invocano l'unità del diritto sanzionato da un unico impero che ne reggeva le sorti[3]), e chiedono all'impero romano-germanico la forza di far valere l'antica e gloriosa legislazione, che appariva così perfetta e feconda, da non averne altra che potesse reggere al confronto[4]).

Il diritto romano, nel periodo della lotta per le investiture, servì specialmente ad agitare la questione rilevantissima del diritto di successione al trono. Il principio ereditario del regno, che il rafforzarsi del potere regio sotto i Carolingi tendeva a far prevalere, non aveva potuto pienamente trionfare. Il concetto della derivazione divina della sovranità doveva servire a escludere la partecipazione e l'elezione popolare[5]), e a fare accogliere il principio ereditario della succes-

---

[1]) Lo SCHUPFER, *Manuale di storia del dir. ital.*, Città di Castello 1895, p. 166 ss. ritiene le *Questiones* composte nel secolo X. Tra le argomentazioni, spesso convincenti, vi ha quella di una corrispondenza perfetta di idee politiche tra le Questiones e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, fin qui ritenuto appartenere al secolo X. Si è invece riconosciuto, a pp. 36-7 di questo lavoro, che il Libellus appartiene alla fine del secolo IX. Tuttavia l'ipotesi dello Schupfer, retta da altri argomenti, non è per questo toccata. Sarebbe facile il rinvenire in altre opere del secolo X il medesimo sentimento politico in Italia. Invece il PATETTA, *Delle opere recentemente attribuite a Irnerio e della scuola di Roma,* in *Bullettino dell' Istituto di diritto romano,* VIII (1895) pp. 401-39 ha sostenuto che le Questiones sono state scritte in Roma dopo il 1144. Qualunque sia la risoluzione della grave controversia, sia lecito per ora di servirsi delle Questiones, come caratteristica immagine del pensiero politico dell'alto medio evo. Lo stesso FITTING, *Die Questiones de iur. subt.* p. 27 riconosce che tali idee si presentarono più volte, nel corso del medio evo, in Italia.

[2]) Questiones, IV, 8.

[3]) Questiones, I, 16.

[4]) Questiones, IV, 6, 8.

[5]) Sopratutto, nel secolo IX, GIONATA D'ORLEANS, De inst. Regia, D'ACHERY, Spicilegium, I, 331: Quod regnum non ab hominibus, sed a Deo in cuius manu omnia regna consistunt, detur. Cfr. SMARAGDO, Via

sione regia[1]); ma la sùbita diffusione del feudalismo e l'ingerenza conquistata dei grandi, contro la corona, ne intralciarono i progressi[2]), così che prevalse, durante il periodo feudale, un sistema misto di eredità e di elezione, che ebbe poi lungamente a durare presso i regni germanici. Appena, nel secolo XI, l'autorità politica si rafforza e il braccio vigoroso di Enrico III tenta di allentare in diverse parti la coesione del feudalismo, il principio ereditario riprende ad affermarsi[3]) e Pier Damiano ne riconosce la piena legittimità[4]). Ma più tardi, quando i diritti dell'impero vengono messi in discussione e la Chiesa oppone alla prevalenza dello Stato la forza della sua gerarchica costituzione e delle sue pretese, insorge una corrente contraria al sistema ereditario; e nasce, anche su questo punto, il contrasto, che ha larga parte nei dibattiti politici del tempo.

I partigiani della Chiesa accentuano il carattere elettivo del regno. Gregorio VII vuole che il re assuma il governo per mezzo dell'elezione, e che, deposto il primo eletto, si possa passare a una seconda elezione, ugualmente legittima e valida[5]). Contemporaneamente Manegold di Lautenbach nega la legittimità della successione ereditaria al trono, proclamando che il popolo solo ha il diritto di scegliere il re, e da questa scelta dipendono la validità e l'origine del potere sovrano[6]). Il principio elettivo era così profondamente radicato, che anche un imperialista, Widone di Ferrara, affermava risolutamente che l'impero e il regno non sono suc-

---

regia, ivi, p. 238: Nemo regum a progenitoribus regnum sibi administrari, sed a Deo veraciter atque humiliter credere debet dari.

[1]) Smaragdo, ivi, p. 249: Clementiam enim custodiendo, illorum (regum) proles servabitur et thronus illorum solidabitur.

[2]) Il principio elettivo risorge prepotente in Incmaro di Rheims, Opp. I, 695 e altrove, appena la limitazione, opposta dai grandi del regno all'azione regia, fa sentire il bisogno di una ingerenza feudale anche nella creazione del re.

[3]) Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, VI, 123 ss

[4]) Epist. VII, 3, Opp. I, 110.

[5]) Reg. VIII, 21, p. 464. Cfr. Bruno, c. 61, MGH. Script. V, p. 365.

[6]) Ad Gebeh. liber, c. 30, Lib. de lite, I 365 ss.

cessorii, e similmente tutti i diritti che sono ad essi inerenti non si possono concedere per eredità [1]). Il regno e l'impero passano da un uomo ad un altro, non per principio ereditario, ma per conferma ed elezione ad ogni singolo sovrano; e conseguentemente i diritti regi ed imperiali non sussistono, se non per quel tempo in cui sussiste il principe nella sua dignità [2]).

Il passaggio dall'affermazione del principio elettivo alla formazione del diritto ereditario è segnato dal rafforzarsi del concetto di sovranità nello Stato. Se l'elezione apparisce tuttavia come il modo normale della creazione regia, non si vuole più ormai che la sovranità resti in arbitrio del favor popolare. L'elezione è veramente ancòra il germe originario della sovranità, ma l'eletto consegue tosto un diritto ineccepibile, che non può più essere rimosso [3]). La scelta di un re appariva allora come una necessità della natura umana, riconoscibile fino dai primordi delle sue manifestazioni; ma tale scelta diventava definitiva col suggello divino; e il re che aveva legittimamente ereditato dal padre il suo regno non poteva essere nè condannato nè deposto [4]). Compiuto il trapasso, il principio ereditario può affermarsi più risolutamente. L'anonimo autore del *De unitate ecclesiae* dichiara che En-

[1]) De schismate Hildebrandi, Lib. de lite, I, 564: Sicut enim imperium et regnum non est successorium, sic iura quoque regnorum et imperatorum successoria non sunt, nec regibus et imperatoribus perpetim manere possunt.

[2]) Ivi, p. 565: Sicut enim regnum et imperium ab homine transit in homine, sic iura regni, cum rege manente sibi regno, et cum illo non manent, non manente sibi imperio vel regno.

[3]) Così verso il 1098, i cardinali scismatici, a difesa di Enrico IV. Lib. de lite, II, 422: In primis nemo potest se ipsum regem facere, sed populus creat sibi regno, quem elegit. Sed cum rex ille fuerit factus et confirmatus in regno, iam habet potestatem in hominibus et nullo modo potest populus iugum eius de cervice sua repellere. Nam primum quidem in potestate populi est facere sibi regem, quem vult; factum autem repellere non est iam in potestate eius, et sic voluntas populi postea in necessitate convertitur.

[4]) Così Wenrico di Treviri, Ep. c. 4 e 6, Lib. de lite, I, 289, 294.

rico IV è stato assunto al trono mediante la successione, e nessuno, nemmeno il pontefice, può andar contro a questa legittima assunzione [1]; la sovranità deriva da Dio per successione, e tutti debbono ad essa esser fedeli, poichè è voluta implicitamente da Dio. Quelli assunti al trono mentre è ancor vivente il re, che lo ottenne dal padre *iure hereditario,* non regneranno secondo la volontà divina, ma saranno veri usurpatori [2].

Pietro Crasso cerca quindi i titoli legali della conservazione del regno, e li trova nel diritto romano, la legge universale dell' impero, ch' egli applica indifferentemente ai rapporti di diritto privato e di diritto pubblico, appunto perchè, essendogli ignota la distinzione, ogni determinazione giuridica gli apparisce propria di tutti i rapporti sociali, privati o pubblici [3]. La successione del diritto privato romano è quindi, per Pietro Crasso, la regola legittima di trapasso del regno. Per diritto romano [4], ogni eredità, egli scrive, passa all' erede o per testamento, o per successione legittima, o per tacito accordo; e anzitutto passa agli eredi legittimi più prossimi, ai figli. Perciò, il re, che ha ereditato dal padre il suo trono, regna legittimamente; e non può essere deposto, sia perchè l' ha ottenuto in base alla legge, sia perchè egli ha così acquisito un diritto, che deve essere rispettato [5]. Tale diritto è

---

[1] Lib. de lite, II, 198.

[2] Ivi, p. 206: Non regnaverunt ex Deo qui regnum arripuerunt, superstite rege, regnum quod Deo ordinante obvenerat sibi avita et paterna successione.

[3] Defensio Heinrici IV, c. 6, p. 443. Invoca le leggi, quas piissimi imperatores pro.... salvatione totius christianitatis condiderunt. Il ragionamento per il quale si portano le disposizioni dal diritto privato al diritto pubblico è facile p. (444): ciò che è valido per l'individuo comune deve essere tanto più valido per il re, che è superiore a tutti gli individui. Il Conrat, *Geschichte d. Quel. u. Lit. d. röm. Rechts,* p. 606 s., che si mostra tanto severo verso Pietro Crasso, dimentica che tale confusione è caratteristica del periodo feudale, e che fu ripetuta poi da altri più provetti romanisti.

[4] Inst. II, 8, 6; III, 1, 1 e 3.

[5] Def. Henr. IV, c. 6, p. 444. Egli cita il C. J. VII, 27, 1.

sancito altresì dalle leggi che assicurano la prescrizione di un legittimo possesso, costituito dalla duplice ragione della detenzione materiale e della volontà detentrice [1]; e che impediscono ogni turbativa di possesso, per chi ha acquistato i titoli a possedere [2]). Enrico IV possiede, *iure et corpore*, il regno, a lui pervenuto per legittima successione e in lui raffermato con apostolica consacrazione [3]; Gregorio VII, ordinando la sua deposizione e consigliando la sua sostituzione, va contro le leggi divine ed umane [4]), e contro la consuetudine inveterata, che ha reso successorio il regno [5]). Poichè la storia dimostra ormai che la sostituzione ereditaria fu la forma comune della successione al trono, sotto l'impero romano, non solo presso gli antichi imperatori, ma altresì sotto gli imperatori più recenti, che hanno reso stabile e permanente l'antica consuetudine [6]). E, forse ispirandosi a questa difesa giuridica, che chiamava il diritto romano a corroborare i diritti dell'impero, Enrico IV proclamava la legittimità del suo regno, ottenuto per succes-

---

[1]) Citando C. J. VII, 32, 10, VIII (53), 2.

[2]) C. J. VII, 33, 2 e 7.

[3]) Lib. de lite, p. 444: Henricus rex iure et corpore possidet regnum. Cuius legitima possessio iustissimum habuit initium. Tandem paterna legittima successione cum eadem apostolica benedictione ad Henricum regem pervenit.

[4]) Ivi, p. 444: contra divinas et humanas leges, contra ius gentium, contra ius civile, contra bonos mores, contra humanae vita onmem aequitatem....

[5]) Ivi, p. 445: Quis enim ab insania eius (Greg. VII) non abhorreat, qui sine legibus contra legem praedicat imperatores et reges progenitos a se heredes regni habere non possunt? L'Heinemann, Lib. de lite, I, 445, avvicina questo passo alle lettere di Gregorio VII, Reg. VIII, 21, p. 464, dove si determina il diritto dei popoli a sostituire al re cattivo un monarca migliore, e ne trae argomento per dichiarare l'opera di Pietro Crasso posteriore al 1085. I due passi non hanno invece alcun rapporto diretto, e si potrebbe con più ragione ravvicinare la frase alla lettera di Gregorio VII, Reg. IV, 3, p. 241 (a. 1076) e meglio ancora alla lettera ai Tedeschi nel 1076 (Reg. IV, 3, p. 245), dove si incita il popolo a nominare un altro re, più fedele e più legittimo di Enrico IV.

[6]) Lib. de lite, I, 445 s. Ricordando la successione di antichi imperatori, scrive: Consules olim non poterant, sed imperatoribus et regibus haec semper licentia fuit.

sione ereditaria, confermato da benedizione apostolica, pacificamente posseduto [1]).

Queste dottrine monarchiche, rivolte a rafforzare il potere centrale dello Stato, trovavano la società praticamente inerte e disorganizzata nella sua costituzione feudale. Il disordine e l'incertezza del diritto erano troppo gravi e prossimi e le forze effettive dello Stato erano ancor troppo scarse e lontane, perchè a una azione del potere politico rispondesse l'attuazione immediata della norma direttiva. La sicurezza delle persone e dei beni era fidata ancora al potere assoluto e diretto di un signore feudale, al quale l'organizzazione nascente delle nuove classi sociali opponeva un primo e imperioso limite; e la coesistenza pacifica della società, la soddisfazione sicura del proprio diritto dovevano ancora essere garantite da quella strana complessione di istituti, espressi nelle guerre private, nelle rappresaglie, nelle associazioni giurate, nelle tregue di Dio, che sono un prodotto del feudalesimo [2]). Del senso di sfiducia, che da queste condizioni derivava allo Stato, profittava la Chiesa, per tenerne a freno gli impulsi e per soggiogarne le attività. Tra le aggregazioni multiformi della società feudale, la Chiesa intrometteva le valide e giovani forze della sua gerarchia, e limitando ogni potere politico tendeva ancora una volta all'attuazione di un grande ed esclusivo sistema teocratico. Per questi intenti di dominazione, essa imprendeva la via, percorsa poi ogni volta che si dirigerà ai medesimi fini: scalzare i fondamenti dell'autorità monarchica, spostando il centro del potere politico dal re

---

[1]) Si veda la lettera di Enrico, ed. GIESEBRECHT, *Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit,* III, 1266: (regnum) hereditario iure nobis collatum, tempore religiosorum virorum romanorum pontificum, pacifice diu a nobis possessum. Altrove (p. 1267) si richiama al suo diritto ereditario al regno. Il richiamo a Pietro Crasso mi sembra evidente. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgesch.* VI, 123. Si veda inoltre, per queste discussioni sul diritto ereditario al trono, la bella esposizione di P. EWALD, *Walram von Naumburg,* Bonn 1874, p 75 ss.

[2]) DEL GIUDICE, *La vendetta nel diritto longobardo,* in *Studi di storia e diritto,* Milano 1889, pp. 351-61.

al popolo, e sottoponendo re e popolo a un supremo potere ierocratico [1]).

Gregorio VII dà il primo segno di questa gran lotta contro lo Stato, e precorre tutte le dottrine che affrontano vigorose le teorie monarchiche dei regalisti [2]). La derivazione divina del potere sovrano, che pareva attribuire allo Stato la stigmate sacra della intangibilità, doveva essere atterrata, come un errore d'eresia; e Gregorio VII ne intenta la ruina. Se nelle sue dottrine vi ha ancora un residuo, che tende ad attribuire carattere divino al regno [3]), si scorge facilmente che è consigliato soltanto dal desiderio di improntare più profondo il concetto, che dall'attribuzione divina di ogni cosa terrena trae argomento per obbligare ogni azione, nel cerchio della volontà ecclesiastica, espressione della volontà divina sulla terra. Dal precetto cristiano, che insegna l'uguaglianza genetica degli uomini [4]), Gregorio VII trascorre a dichiarare una parificazione sociale di re e popolo [5]), per giungere all'affermazione che i re e i principi non imperano per virtù propria, ma per un ufficio loro affidato da Dio [6]). Destituita così l'autorità regia di ogni principio costitutivo proprio, è facile alla teoria gregoriana di raggiungere l'estremo, che conduce a condannare lo Stato e a deporre e scomunicare i re, producendo

[1]) Così avvenne allorchè, tra le tendenze della riforma, Wiclif e Hus sostengono il diritto dell'opposizione attiva del popolo contro il re, e quando i monarcomachi del secolo XVI e i gesuiti spagnuoli si servono del principio della sovranità popolare, per assoggettare lo Stato alla Chiesa. Cfr. O. Gierke, *Johannes Althusius und die Entwickl. d. naturr. Staatstheorien,* pp. 65 ss. 123 ss.

[2]) Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken,* II, 3 ss.

[3]) Così indirettamente in Reg. I, 9, p. 18; III, 7, p. 213; I, 37, p. 55; VIII, 25, p. 470. In tutte queste lettere si ricorda ai re e ai duchi che il potere è stato loro fidato per servire a Dio. Cfr. IV, 28, p. 285.

[4]) Gregorio I, Moralia, XXI, 15. Cfr E. Bernheim, *Politische Begriff d. Mittelalters im Lichte d. Anschaungen Augustins,* in *Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft,* VII, (1896-97), pp. 18-23.

[5]) Reg. IV, 28, p. 285: condicio humana aequa est regum et pauperum.

[6]) Ivi, II, 30, p. 143; III, 7, p. 213; IV, 28, p. 284; V, 10, p. 300; VI, 13, p. 344; VI, 29, p. 465; VII, 6, p. 386 s.; VIII, 3, p. 430 s.

spontaneamente la dottrina dell' origine inferiore e umana della sovranità.

La sovranità, secondo Gregorio, è una istituzione puramente umana, è una invenzione della superbia, che tende sempre a prevalere [1]). Infatti i re ebbero origine in un tempo che non conobbe la religione cristiana; e furono costituiti a scopo di rapina e di lucro, da coloro che volevano signoreggiare superbamente sui propri simili [2]). Così è soppressa ogni inviolabilità nella persona regia, e l' idea dell' origine umana dello Stato, tende a corrompersi nello strano concetto dell' origine diabolica della sovranità. Tale concetto, che era già apparso nell' odio che i primi cristiani avevano dimostrato contro lo Stato [3]), si era specialmente radicato al tempo delle persecuzioni degli imperatori e al tempo dell' esaltamento per il martirio, inviluppandosi tra le numerose dottrine settarie, che avevano portato in Occidente le idee dualistiche del bene e del male [4]). Nella dottrina agostiniana, si era diffuso un senso di disprezzo per lo Stato [5]), poichè, se pure, come organo della pace terrena, era apparso legittimo e lodevole [6]), esso si era troppe volte confuso colla *civitas terrena*, conseguenza del peccato e pura istituzione umana, nata per necessità sociali [7]); troppe volte era stato indicato come un gran *latrocinium*, quando non rispose esattamente al principio trascendente della giustizia [8]). E come pura istituzione umana sembrava lo Stato

[1]) Ivi, IV, 2, p. 243: Regia dignitas episcopalem praecellat. Illam quidem superbia humana reperit, hanc divina pietas instituit. Illa vanam gloriam incessanter captat, haec ad caelestem vitam semper aspirat.

[2]) Ivi, VIII 21, p. 457: Quis nesciat: reges et duces ab iis habuisse principium, qui, Deum ignorantes, superbia rapinis perfidia homicidiis, postremo universis pene sceleribus, mundi principe diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari caeca cupidine et intolerabili praesumptione affectaverunt.

[3]) E. Renan, *Saint Paul*, Paris 1864, p. 475.

[4]) Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici*, p. 15.

[5]) H. Reuter, *Augustinische Studien*, Gotha 1887, p. 135 ss.

[6]) S. August. De civ. Dei, XV, 4; XIX, 14-7.

[7]) Ivi, XV, 1, 4; XIX, 15.

[8]) Ivi, IV, 4. Cfr. IV, 6; XV, 4; XIX, 25. Reuter, *Augustinische Studien*, pp. 138-9.

essere apparso a Gregorio I, che ne indicò l'origine in un trapasso di potere attribuito dagli uomini all'uomo [1]). Questi elementi teorici si erano trasfusi in Gregorio VII, che li affermò recisamente e li congiunse in un corpo unico di dottrina e di azioni. Già nel secolo XI sembrava volgarmente accolto il concetto della natura diabolica del potere politico, allorchè fosse rappresentato e tenuto in vita da cattive intenzioni e da persone malvagie [2]); ma Gregorio VII non soltanto sostiene ed afferma la natura diabolica di uno Stato perverso [3]), ma designa tutto il potere materiale politico come un prodotto demoniaco [4]), e si serve di questo argomento per gettare sullo Stato un autoritario dispregio, che gli consente di affermare la necessità imperiosa di una totale subordinazione dello Stato alla Chiesa, e il diritto dei pontefici a deporre i re dissidenti o non bene accetti al potere ecclesiastico [5]). Perciò, alla dottrina della derivazione superumana della sovranità, si opponeva l'affermazione dell'origine pu-

---

[1]) Gregorio I, Mor. XXVI, 26: Summus itaque locus bene regitur, cum is qui praeest filiis potius quam fratribus dominatur; cunctos quippe natura aequales genuit; ut autem alii ad regendum aliis committuntur.

[2]) Così un anonimo scrittore di Lotaringia (e non di Francia, Cfr. Sackur, *Die Cluniacenser im ih. allg.-gesch. Wirksamkeit*, II 305-7), fin dall'anno 1048, nel libello De ordinando pontifice, in Lib. de lite, I, 14.

[3]) Reg. VIII, 21. p. 460: Illi (qui tyrrannice opprimunt) vero diaboli corpus sunt.

[4]) Reg. VIII, 21, p. 457. L'affermazione dell'origine inferiore, umana o diabolica, dello Stato è veramente sicura nel pensiero di Gregorio, nonostante che qualche recente scrittore germanico (Cfr. Martens, *Greg. VII., sein Leben u. Wirken*, II, 16-8) e italiano (ad es. il Cipolla in *Rivista storica italiana*, NS. vol. I [1896] pp. 188-9) abbiano sostenuto che nei passi di Gregorio non si ha una esposizione dottrinale, ma una semplice affermazione che, di fatto, molte volte assumono lo Stato persone inette e malvagie, che sono di natura diabolica, e spesso, per ciò, le monarchie vengono delittuosamente costituite. Così, in parte, anche Bernheim, *Politische Begriff d. Mittelalters*, pp. 18-23. Invece l'interpretazione del pensiero di Gregorio si rende certa per il riavvicinamento dei teorici, che hanno accolto, ripetuto e formulato i suoi concetti, e che dimostrano veramente il principio dottrinale della derivazione umana e diabolica dello Stato. Cfr. Gierke, *Deutsch. Genossenschaftsrecht*, III, 524, 534.

[5]) Mirbt, *Publizistik im Zeitalter Gr. VII.*, p. 163 ss.

ramente inferiore ed umana di essa; il monarca svestiva ogni carattere sacro, e appariva come un semplice ufficiale, costituito dall' uomo per dominare sull' uomo [1]). Nei primi anni del secolo XII, Ugo di Fleury doveva combattere queste teorie, come errori diffusissimi al tempo suo [2]); e Gregorio VII aveva potuto prima attuarle, destituendo i re e sciogliendo il popolo dal giuramento di fedeltà sovrana [3]), mostrando ormai che la Chiesa non ammetteva più altro vincolo politico, se non quello che legava volontariamente il vassallo al signore, nella organizzazione feudale [4]).

E ancora una volta, poichè l' anarchia del feudalesimo aveva destituito d' ogni forza effettiva lo Stato, le teorie contrattualiste risorgono, come rispondenza immediata delle condizioni sociali [5]). La certezza del diritto non era più fidata

---

[1]) BERNOLDO, De sol. iur. Lib. de lite, II, 147 s. Sicut autem Romani pontifices summos patriarchas deponere possunt, ita et inferiores, utpote mundi principes, quorum utique dignitas potius ex humana adinventione, quam ex divina institutione videtur processisse. DEUSDEDIT, Contra invasores, c. 12, ivi, p. 353: regia potestas, quae sibi humana praefecit, adinventio, Deo quidem permittente non tamen volente. E ERRANDO DI ALBERSTADT, ivi, p. 288, che nega l' ordinazione divina nel regno. Sopratutto è da considerare questo passo di UGO DI FLAVIGNY, che rappresenta bene le idee correnti al suo tempo (MGH. Script. VIII, 455): Reges (non a Deo) sed ab his habuisse principium qui Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis et postremo universis pene sceleribus in mundi principio diabolo agitante supra pares homines dominari caeca cupidine et inenarrabili affectaverunt praesumptione.

[2]) HUG. FLORIA. De regia potestate a. 1104) I, 1, Lib. de lite, II 467.

[3]) Reg. VII, 14a, p. 403; IV, 23 p. 277.

[4]) Così dev' essere interpretato il passo del Reg. V, 5. p, 292: Ceterum quod ad servitium et debitam fidelitatem regis pertinet, nequaquam contradicere aut impedire volumus.

[5]) La teorie contrattualiste, che abbiam visto spuntare in Incmaro di Rheims al tempo della prima coesione feudale, si riproducono ora più nette, con la stessa spontaneità, di fronte al prevalere del feudalesimo e allo spettacolo delle molte aggregazioni sociali, che il libero contratto sapeva in questo momento produrre. Il secolo XI è, infatti, il periodo del grande fiorimento delle associazioni cittadine e dei comuni. Cfr. SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, pp. 116 s. 130 ss. Le teorie contrattualiste risorgeranno poi ancora una volta, prima che

a un organo unico e potente o garantita da una sanzione sovrana, poichè l'organismo sociale viveva delle numerose aggregazioni, che il patto feudale faceva germinare, e cercava la tutela giuridica nell'intervento di una forza, tenuta per via di reciproche promesse, all'azione protettiva. Ogni elemento sovrano appariva allora come un prodotto del contratto; e i principii del contrattualismo, che riconoscevano nella sovranità popolare il germe prossimo dello Stato, ripullulavano improvvisamente, non già per un ritorno forzato alle antiche dottrine contrattualiste, ma ridestati spontaneamente da un complesso di condizioni sociali, propizie al loro sviluppo. Manegold di Lautenbach, un rozzo magiscola tedesco [1]), riprendendo il concetto gregoriano della origine inferiore e umana di ogni sovranità, giunge a considerare lo Stato come una creazione della volontà popolare, per effetto di un contratto costitutivo.

Muovendo dal concetto della superiorità della Chiesa oltre qualsiasi potestà o sovranità terrena, e riconfermando la legittimità della deposizione di un re trasgressore delle leggi divine ed ecclesiastiche [2]), Manegold di Lautenbach assurge ad affermare che il re non è derivato da una necessità di natura nè da imposizione divina, ma è sòrto per opera e per volere degli uomini, i quali hanno attribuito a un loro simile l'ufficio e la dignità di reggerli e di governarli,

---

il medio evo compia il suo luminoso tramonto. È la volta di Marsilio da Padova e di Nicolò da Cusa, che innanzi al frazionamento comunale e feudale della società e di fronte all'impotenza e alla deficenza di ogni organo politico centrale, riprendono a far risorgere le teorie della sovranità popolare e del contratto sociale. Ma questa volta le dottrine aristoteliche offrono ai pensatori ausilio fecondo di determinazione scientifica. Cfr. F. von Bezold, *Die Lehre von der Volkssouveränetät w. d. Mittelalt.* in *Historische Zeitschrift,* XVIII (1876), p. 317 ss.

[1]) Giesebrecht, *Ueber Magister Manegold,* in *SB. d. München. Akademie,* II (1868) p. 297 ss. Il suo *ad Gebehardum liber* è scritto verso il 1085, poco dopo l'esposizione delle teorie gregoriane sullo Stato. Lib. de lite, I, 308 ss.

[2]) Ad Gebeh. liber, c. 7 e c. 30, Lib. de lite, I, 325, 365.

per fine di provvedere meglio alla loro conservazione [1]). La sovranità adempie pertanto a un ufficio schiettamente umano; e il re, che ne accoglie al sommo le fila, deve uniformarsi alle regole del diritto divino, rappresentato dalla Chiesa [2]). Tale sovranità si costituisce mediante un contratto (*pactum*), che passa tra re e popolo, dal quale emanano le norme dei rapporti reciproci, e nascono i doveri assunti dal re verso i suoi elettori [3]). Questi rapporti e questi doveri si assommano nell'obbligo di governare da re buono e saggio, alieno da ogni forma tirannica; di difendere il popolo dai malvagi e punire i colpevoli; di porgere esempio di virtù e di moderazione nel regno [4]). Cosi vi sono due forme di governo: l'una è propria del re, l'altra del tiranno [5]); con la prima il re legittamamente regna e serba il patto, con la seconda esercita una tirannide e infrange le condizioni, per le quali è chiamato al trono. Da ciò consegue, che appena il re incorre nella tirannide e incomincia a insevire contro i soggetti, il popolo può dichiararlo decaduto e può sciogliersi dall'obbligo di fedeltà, al modo stesso che si rompe il patto stabilito con un servo, quando questi non adempie ai suoi obblighi [6]). Se

---

[1]) Ivi, c. 29, p. 365: sicut episcopus, presbiter et diaconus non sunt meritorum nomina, sed offitiorum, sic rex, comes et dux non naturae vel meritorum, sed sunt vocabula offitiorum atque dignitatum. Cfr. c. 30, p. 365: populus (regem) super se exaltat.... ut a tyrannide ceterorum et improbitate defendat. E ancora c. 47, p. 391: Cum enim nullus se imperatorem vel regem creare possit, ad hoc unum aliquem super se populus exaltat, ut iusti ratione imperii se gubernet et regat, cuique sua distribuat, pios foveat, impios perimat, omnibus videlicet iusticiam impendat.

[2]) Ivi, c. 46, p. 391.

[3]) Manegold si esprime così più volte: c. 30, p. 365: pactum pro quo constitutus est; c. 47, p. 391: Quando rex pacto, quo eligitur, infrangit.

[4]) Ivi, c. 30, p. 365.

[5]) Ivi, p. 365: aliud est regnare, aliud in regno tyrannidem exercere.

[6]) Ivi, c. 30, p. 365: Atqui, cum ille, qui pro coercendis pravis, probis defendendis eligitur, pravitatem in se fovere, bonos conterere, tyrannidem, quam debuit propulsare, in subiectos ceperit ipse crudelissime exercere, nonne clarum est, merito illum a concessa dignitate cadere, populum ab eius dominio et subiectione liberum existere, cum pactum, pro quo con-

il re non sa attenersi al suo dovere, sorge nel popolo un diritto di resistenza attiva, che si esprime nella rivoluzione [1]; diritto, che il giuramento di fedeltà dal popolo prestato la principe non intralcia nè attenua, poichè la validità della promessa popolare è subordinata all'adempimento delle condizioni per parte del re [2]). Il giuramento deve essere rispettato finchè il re si attiene alle regole del buon governo: appena va oltre il suo potere e incorre nelle tirannide, il popolo è per sè stesso sciolto da ogni obbligo di fedeltà, ha diritto di deporlo dal trono e di elevarne un altro, che sappia meglio adempire le condizioni del contratto [3]). Nel popolo si vuol quindi accolto ogni elemento di sovranità.

Ma la teoria di Manegold si serve di tale concetto a vantaggio di un ideale teocratico. Fidando tutto al governo ecclesiastico, sembra possibile l'esistenza di una società priva di Stato [4]), e il governo ecclesiastico apparisce sufficente al

---

stitutus est, constet illum, prius irrupisse. Ut enim de rebus vilioribus, si quis aliqui digna mercede porcos suos pascendos committeret, ipsumque postmodo eos non pascere, sed furari, mactare et perdere cognosceret, nonne, promissa mercede etiam sibi retenta, a porcis pascendis cum contumelia illum amoveret?

[1]) Ivi, p. 365 s. Manegold dà l'esempio della rivoluzione romana contro Tarquinio il Superbo.

[2]) Ivi, c. 48, p. 392: Hoc namque sacramentum iurantem tam diu debiti necessitate obstringit' quam diu is cui iuratum est ad iurata facienda iurantem poposcit.

[3]) Ivi, p. 392: At vero si ille non regnum gubernare, sed regni occasione tyrranidem exercere, iusticiam destruere, pacem confundere, fidem deserere exarserit, adiùratus iuramenti necessitate absolutus existit, liberumque est populo illum deponere, alterum elevare, quem constat alterutre obligationis rationem prius deseruisse. Cfr. c. 48, p. 394; c. 49, p. 395. Queste teorie corrispondono alle dottrine propugnate più tardi da Marsilio da Padova. Cfr. Labanca, *Marsilio da Padova,* pp. 130-2; Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici,* p. 117.

[4]) Ad Geb. Liber, c. 48, Lib. de lite, I, p. 394: plus pertineat ad hominem christianum esse, quia sine rege omnem christianitatis cultum absque diminutione etiam potest inplere, sicut multarum terrarum incole fatiunt, qui non habent regem et tamen per sacerdotalem ministerium summa devotione servant christianitatem.

reggimento sociale [1]). Più tardi, concordemente, Onorio d'Autun afferma l'origine puramente umana dello Stato [2]), mentre Gerhoh di Reichersberg vuole il popolo creatore ed elettore del re, attribuendo ai sacerdoti il diritto di vegliare sulla perfetta osservanza delle leggi imposte all'azione del monarca [3]).

Le teorie gregoriane avverse allo Stato si infiltrano così rapidamente in tutte le dottrine correnti nel tempo, e trovano sopratutto propizio accoglimento presso il popolo, che, nella quiete laboriosa delle città, va maturando i suoi liberi destini, ed agita le prime rivoluzioni contro ogni supremo potere, imprendendo a reggersi con forme indipendenti. Il *Roman de la Rose*, che è spontanea espressione delle dottrine popolari, nei primi anni del secolo XII [4]), considera lo Stato come una degenerazione umana, come un prodotto della malvagità e del peccato [5]). Delineando un primitivo stato di natura, dove tutto era in piena uguaglianza e libertà, dove non era ancor costituita alcuna dominazione, nè s'udiva ancora suono di guerre o grida di stragi [6]), rappresenta poi l'origine del peccato e della egoistica avidità (*malice*), che avevano iniziato il loro dominio mondano e avevano sviluppato il principio del mio e del tuo: la società allora aveva sentito l'impulso a costituire, a difesa del diritto l'organismo collettivo dello Stato [7]). E lo Stato appariva così come una creazione umana, tenuta ad appagare totalmente i bisogni del popolo; e la resistenza a ogni governo, appena non era più consentaneo ai bisogni sociali, appariva come legittimo diritto della società, che volgeva rapidamente a rinnovarsi. Un soffio di rivoluzione agitava il popolo [8]): le tra-

---

[1]) Ivi, p. 393.

[2]) Summa gloria, c. 6, Lib. de lite, III, 66-7.

[3]) De invest. Antichr. I, 38, Lib. de lite, III, 345-6.

[4]) Fr. von Bezold, *Die Lehre von der Volkssouveränetät*, p. 340.

[5]) Roman de la Rose, ed. Francisque Michel, Paris 1864, I, 185.

[6]) Ivi, p. 318.

[7]) P. Paris, *Les Romans de la Table Ronde mis en nouveau langage*, Paris 1868-75, III, 45.

[8]) Le dottrine democratiche dei curialisti trovano accoglimento nel popolo, che inizia le sue rivoluzioni contro i poteri autoritarii costituiti.

sformazioni politiche incessanti, la creazione di nuovi istituti e di nuove norme, l'affermazione di nuove teorie e di nuovi ideali davano il segno della commozione sociale, che preparò l'avvento delle autonomie cittadine.

Contro queste tendenze dissolventi dello Stato, le dottrine monarchiche, perseguendo un ideale unitario, opponevano una rigorosa proibizione di ogni atto sovversivo contro il re. Secondo essi, l'obbedienza al monarca deve essere incondizionata, anche se questi è pagano e se si allontana dalla retta fede [1]). L'opposizione al re significa opposizione all'ordine divino, e può essere considerata come eresia e sacrilegio [2]). Un re malvagio non deve essere condannato e destituito; sibbene si deve cercare di ricondurlo sulla retta via [3]). Wezilo di Magonza nega il potere di ribellarsi all'autorità politica, poichè, se il re viene designato dall'elezione popolare, esso è tuttavia, nell'essenza, di origine divina; e, una volta eletto, non può essere deposto dalla sua dignità, poichè acquista carattere necessario [4]). Così al potere assoluto del re, si fa

Così era spontaneamente nata la lotta dei Patarini a Milano (SCHUPFER, *La società milanese all' epoca del risorgimento del comune*, in *Archivio giuridico*, IV [1869] p. 308 ss.); e così nacquero i moti, che a Brescia, a Bologna, a Firenze, sotto varie forme, produssero il comune. Le dottrine democratiche saranno poi propugnate colla rivoluzione da Arnaldo da Brescia.

[1]) De unit. ecclesiae, I, 3, 13, 17, II, 15. Lib. de lib. II, 187 s. 204, 210, 226 ss. WENRICO DI TREVIRI, Ep. c. 4, Lib. de lite I, 290 ss. Gesta romanae ecclesiae, nr. III, c. 4, 5, 9, Lib. de lite, II, 383, 391. SIGEBERTO DI GEMBLOUX, Advers. Pasch. c. 7, 9, 10, ivi, pp. 459, 461 ss. GREGORIO DI CATINA, Orth. def. imper, c. 3, ivi, p. 540.

[2] De unit. eccl. II. 20, 40. Lib. de lite, II, 237, 268. PIETRO CRASSO, Def. Heinrici, c. 6, Lib. de lite, I, 444 ss. WENRICO DI TREVIRI, Ep. c. 4, ivi, 289. UGO DI FLEURY, I, 4, 6 s. Lib. de lite, II, 471 ss. Gest Rom. eccl. nr. XI, ivi, 422, GREGORIO DI CATINA, c. 7, ivi, p. 539.

[3]) GERHOH DI REICHERSBERG, Opusc. ad Cardinales, Lib. de lite, III, 408. Altrove, sostiene che appena il re si sia dimostrato incapace di reggere lo Stato, sorge nel popolo il diritto alla destituzione, sopratutto se il re si oppone alla Chiesa. Comm. in ps. LXIV, Lib. de lite, III, 467.

[4]) Cfr. M. SDRALEK, *Die Streitsschriften Altmanns von Passau und Wesilos von Mainz,* Paderborn 1890, pp. 119-20.

corrispondere un dovere, nel popolo, di assoluta obbedienza; e al concetto di Stato si accompagna necessariamente l'immagine di un potere illimitato e teocratico, che mal corrisponde alla condizione reale del regno, privo ormai di ogni forza effettiva.

VI.

La Chiesa.

Sulle ruine dello Stato, abbattuto nella sua essenza vitale, s'aderge vigorosamente la Chiesa, che in questo periodo compie un passo gigantesco, nella storia della sua natura dogmatica e della sua costituzione gerarchica [1]). La Chiesa non era più soltanto l'unione religiosa degli uomini, stretta per un fine supremo, coordinata e guidata da un istituto visibile organizzato [2]): ora le decretali pseudo-isidoriane avevano chiamato nuovi elementi, a rafforzare l'ordinamento ecclesiastico, in contrapposto all'organizzazione laica, e avevano accentuato l'unità della Chiesa, sotto il primato del pontefice [3]); il feudalesimo aveva attribuito ai singoli organi della istituzione ecclesiastica e alla sede romana stessa un complesso di diritti politici, che tendevano a confondersi colla Chiesa e che erano causa prima delle sue tendenze egemoniche [4]). Pertanto, sotto il concetto di Chiesa, si comprendeva quella società dogmaticamente unica e gerarchicamente ordinata, nella quale un allontanamento dalla dottrina canonica dava origine all'eresia, e una opposizione all'ordinamento

---

[1]) Cfr. R. Seeberg, *Der Begriff der christlichen Kirche. I.: Studien zur Geschichte des Begriff d. Kirche,* Erlangen 1885, p. 57 ss.

[2]) Così nel concetto agostiniano, Cfr. Reuter, *Augustin. Studien,* p. 78 ss.

[3]) Sulle tendenze della falsificazione e sul motivo della supremazia attribuita al pontefice, si veda Hinschius, Decret. pseudo-isidorianae, p. CCXVII ss.

[4]) Sul passaggio dei diritti pubblici ai vescovi e agli abati, v. Salvioli, *Storia delle immunità, signorie e giustizie,* p. 114 ss.

giuridicamente stabilito produceva lo scisma. Scisma e eresia si compenetravano poi in tal modo, che l'una e l'altro colpivano la Chiesa, nella sua duplice natura dogmatica e gerarchica, e l'una o l'altro generavano una reazione concorde ed unica della Chiesa [1]).

Tale era l'organismo, che Gregorio VII, sulla fine del secolo XI, imprendeva a reggere; e tale organismo uscì, dall'azione vigorosa e dal pensiero geniale di lui, se non trasformato nel suo interno o spostato dalle sue basi, certo rafforzato nella sua doppia natura dottrinale e gerarchica, e provvisto di quegli elementi di supremazia, che diressero per due secoli, nella storia, l'azione e il pensiero di Alessandro III, di Innocenzo III e di Bonifacio VIII. Dalle dottrine di Gregorio e dalla letteratura politica del suo tempo, si traggono pertanto gli elementi, per delineare il concetto e le forme della Chiesa, quale fu fissata più tardi nelle due opere maggiori di Tommaso d'Aquino e di Graziano, che dovevano consolidare in un unico corpo il dogma e il diritto della Chiesa [2]).

La Chiesa, nelle teorie gregoriane, appariva come l'ordinamento terreno della società cristiana, riproducente l'immagine dell'ordinamento celeste [3]), in cui tutto era governato da un potere centrale, sorto e guidato dai canoni, e in cui ogni opposizione alla gerarchia costituita, ogni usurpazione degli attributi proprii del potere ecclesiastico, ogni invasione dei beni patrimoniali della Chiesa, costituiva una offesa, che poteva essere considerata come eretica [4]). Nel seno della

---

[1]) Cfr. Mirbt, *Publizistik im Zeitalter Gregors VII.*, pp. 551-2.

[2]) Se l'opera di Tommaso d'Aquino, compiuta nel secolo XIII, può apparire abbastanza distante dal tempo di Gregorio, essa deve tuttavia essere considerata come un prodotto degli elementi scolastici, che nel secolo XI e nel primo ventennio del secolo XII si erano già ampiamente svolti e fissati. L'opera di Graziano, compiuta sulla metà del secolo XII, è invece un prodotto prossimo e diretto di quel moto canonistico, che nel periodo delle riforme ebbe il suo massimo fiore.

[3]) Gregorio VII, Reg. VI, 35, p. 372.

[4]) Gregorio VII esprime più volte le tendenze a confondere ogni atto simoniaco nel concetto di eresia (Reg. I, 35, p. 53 ss.); e così ogni ten-

Chiesa si distinguevano due ordini di persone, i laici e gli ecclesiastici, ugualmente soggetti a un medesimo corpo di norme [1]). Dagli ecclesiastici e dalla gerarchia di cui questi facevano parte, si componeva l'istituto visibile della Chiesa, che aveva la direzione superiore della vita cristiana, e che era costituita non solo di fattori e di scopi spirituali, ma altresì di elementi temporali e mondani [2]). E mentre i gregoriani tendevano così ad accentuare la confusione di tutte le forme religiose e sociali nell'istituto sovrano della Chiesa, chiamato a riunire in sè la pienezza di tutte le potestà ecclesiastiche e civili, opponevano i regalisti il principio agostiniano, che dal corpo unitario della Chiesa faceva sorgere due istituzioni distinte: lo Stato (*respublica*), organizzato per la difesa del diritto, e la Chiesa, annunziatrice e propugnatrice del verbo divino [3]). Il concetto della Chiesa, secondo gli antigregoriani, comprendeva così un territorio ultraterreno, verso il quale il genere umano tende il corso; ma, nei rapporti terreni, si disgiungeva in due istituti visibili, coordinati a un medesimo fine, incarnati nello Stato, inteso come aggregazione di elementi temporali, e nella Chiesa, concepita come istituzione gerarchica esterna, che ha in sè la somma dell'autorità spirituale ed ecclesiatica [4]).

E la Chiesa si costituiva intorno a un unico centro, che aveva ormai conseguito la pienezza del primato, universal-

---

tativo di scisma o di usurpazione di beni ecclesiastici si tende a considerare come atto eretico. Cfr. Reg. V, 14a, I, 15, pp. 305 ss. 27.

[1]) Martens, *Gregor VII., sein Leben u. Wirken,* I. 262-6.

[2]) Placido di Nonantola, De honore eccl. c. 1-6. Lib. de lite, II, pp. 575-7.

[3]) L'autore del De unitate ecclesiae, II, 2, Lib. de lite, II, 212, distingue lo Stato, organizzato nella costituzione sociale, che parte dal re e fa capo ai duchi e ai conti, dalla Chiesa, che si compone del papa, vescovi, abati. Cfr. Gregorio di Catina, Orth. def. imper. c. 6, ivi, p. 538.

[4]) De unit. eccl. I, 12, Lib. de lite, II, 202-4 conserva la distinzione agostiniana tra la Chiesa organizzata con esterna costituzione e la Chiesa ultramondana, ad quam suspiramus et tendimus. Sulla derivazione di ciò da S. Agostino, v. Mirbt, *Stellung Augustins i. d. Publicistik d. gregor. Kirchenstreits,* pp. 79-81.

mente riconosciuto. La Chiesa romana sta a capo del mondo; il pontefice ne è signore universale avendo il *regimen totius ecclesiae* ed esercitando il *summum pastorale officium* [1]). Sotto di lui, si svolge l'attività subordinata dei vescovi [2]); e il potere dei metropoliti, cui lo pseudo Isidoro aveva portato un primo e validissimo colpo, decàde sempre più dalla sua posizione eminente, mentre il pontefice raccoglie la somma della autorità ecclesiastica [3]). E questa latitudine di potere è riconosciuta e ammessa anche dagli antigregoriani, che accentuano tuttavia il potere della romana sede, sotto specie mondana, contrapponendolo all'autorità celeste della Chiesa divina [4]). Ma mentre il principio unitario, che si esprime nel primato, tende a far prevalere universalmente l'autorità del pontefice, invece le tendenze disgregatrici degli antigregoriani vogliono il sommo potere ecclesiastico attribuito alla romana sede, rappresentata non soltanto dal pontefice, ma anche dal collegio dei cardinali [5]). A questo collegio spetta la

---

[1]) Non è possibile dare le fonti sull'affermazione del primato, perchè troppo numerose. Ci limitiamo a Gregorio VII. Reg. I, 15, p. 27: ecclesia Romana mater omnium et totius christianitatis magistra. I, 21a, p. 36: universalis papa. I, 19, p. 33: totius ecclesiae regimen.

[2]) Gregorio VII, Reg. I, 24 p. 41: Sicut enim Romanae ecclesiae debitum honorem impendi a ceteris ecclesiis, ita unicuique ecclesiae proprium ius servare desideramus.

[3]) Sebbene non sia palese in Gregorio VII la tendenza ad abbattere l'autorità dei metropoliti, tuttavia si scopre netta la volontà di assoggettarla al supremo potere pontificio. Dai metropoliti si richiede una promessa (Reg. VI, 17a, p. 353); la consegna del pallio è mezzo valido di soggezione; si deve al primato obbedienza, salvo la fede e il rispetto dovuti all'autorità suprema dell'apostolica sede (Reg. VI, 34, p. 370).

[4]) De unit. eccl. I, 4, 6, Lib. de lite, II, 188, 192. Sigeberto di Gembloux, Apologia, c. 6, Lib. de lite, II 442. Soltanto l'inglese Tractatus Eboracense, III, Lib. de lite, III 660-1, pur ammettendo il primato, sostiene che esso non è di natura apostolica, ma è il frutto di una usurpazione. E vorrebbe attribuito il primato a Gerusalemme (ivi, pp. 659-60).

[5]) Queste dottrine e la validità storica di esse vengono ampiamente trattate da J. Schnitzer, *Die Gesta Romanae Ecclesiae des Kardinalr Beno und andere Streitschriften der schismatischen Kardinäle wides Gregor VII.*, Bamberg 1892, pp. 93-5, 98-9, 104.

totalità del potere ecclesiastico e divino, e ad esso soggiace anche il papa, che rappresenta la Chiesa solo in quanto sta in accordo e in comunione coi cardinali, e che perde ogni autorità appena si mette in aperto contrasto con quelli [1]).

Dal primato deriva la pretesa di una autorità suprema del pontefice, trascendente ogni potestà umana e insieme accogliente gli attributi dell' autorità terrena; supremo potere, che è la fonte prima della dottrina ierocratica di Gregorio VII e dei suoi continuatori [2]). Tale supremo potere si compone di elementi soprannaturali, che si confondono coll' essenza divina, e che consistono nell' autorità di legare e di sciogliere sulla terra, nella facoltà di emettere leggi non distinte dalle determinazioni divine, nel diritto di essere preposto ai re e a qualsiasi altra potestà terrena [3]). In questa autorità illimitata, non tardano a penetrare gli elementi sovrani, poichè, appena si dà alla religione una importanza sociale, si formano le dottrine teocratiche, che la gerarchia medievale tendeva a trasformare e aveva trasformato in dottrine propriamente ierocratiche. Tali elementi, vanamente confusi nell' autorità divina, spuntano tuttavia qua e là a rivelare la loro vera natura sovrana. Gregorio VII assume, nella Chiesa, la posizione dell' apostolo Pietro, e si dispone pertanto in luogo ove non può pervenire il diritto degli imperatori e dei re [4]). Il pontefice apparisce quindi come il *dominus dominantium*, chiamato a reggere il doppio carico dell' ufficio spirituale e

---

[1]) Gesta Rom. eccl. nr. IV, X, Lib. de lite, II, 404, 508-9; nr. 1 e 2, pp. 369-70, 380.

[2]) Su questa dottrina ierocratica e sulla distinzione sua dal teocratismo, cfr. Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken*, I, pp. VIII-IX, II, pp. 3-48.

[3]) Gregorio VII, Reg. III, 12, p. 227; IV, 6, p. 250; VI, 4, p. 327: papa, quoscunque et ubicunque vult, ligat et absolvit. IV, 27, p. 283: monita nostra, immo verbum Dei suscipite. Cfr. Martens, *Gregor VII., sein Leben u. Wirken*, I, pp. 266-7.

[4]) Martens, *Gregor VII.*, II, 5-8. Gregorio VII, Reg. II, 70, p. 193; III, 15, p. 229: Beatum Petrum solummodo dominum et imperatorem post Deum habere desiderent. Ivi, VIII, 16, p. 447: (Petrus) qui potest vobis huius vitae et futurae salutem et honorem dare vel tollere.

della vita temporale, e autorizzato a deporre e a creare gli imperatori ed i re [1]). Tale potere, che assume anche le forme e i caratteri della sovranità, dipende in parte dalla autorità politica, che la Chiesa, nel reggimento feudale, aveva conseguito. Essa aveva ormai sotto di sè uno Stato territoriale, costituito dal patrimonio di S. Pietro [2]), e si era assicurato l'omaggio e la dipendenza feudale di parecchi principi temporali, che prestavano braccio al pontefice a garantire la sicurezza dei suoi diritti o a far valere i propositi e gli ordini da lui emanati [3]). Gregorio VII aveva perciò la forza materiale a sua disposizione, per tener fronte, come monarca, ai principi della terra [4]); e appariva ai contemporanei quasi il primo pontefice, che avesse veramente assunto il nome e l'ufficio di re [5]); onde veniva considerato come un sovrano territoriale, che poteva adempire a tutti i cómpiti

---

[1]) Gregorio VII, Reg. I, 62, p. 81: portamus non solum spiritualium, sed et saecularium ingens pondus negotiorum. I, 2, p. 11: saeculum ministrabimus. E nel concilio del 1080 (Reg. VII, 14a, p. 404) proclama: Agite nunc quaeso, patres et principes sanctissimi, ut omnis mundus intelligat et cognoscat, quia si potestis in coelo ligare atque solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus, ducatus, marchia, comitatus et omnium hominum possessiones pro meritis *tollere* unicuique et *concedere*. In conseguenza deponeva l'imperatore Enrico IV (Reg. IV, 3, p. 245) colla medesima formola adoperata per sospendere i vescovi (Reg. IV, 2, p. 243) e nel 1080 scriveva: (VII, 14a, p. 403): Et iterum regnum Theutonicorum et Italiae interdicens ei (Henrico), omnem potestatem et dignitatem illi regiam *tollo*. E invece disponeva ut Rodulfus regnum Theutonicorum regat et defendat, dono, largior et *concedo*. Rodulfo potestas et dignitas regni *conceditur*. Erano le applicazioni pratiche dei principii teorici di Gregorio VII, coerente nell'azione alle sue dottrine autoritarie.

[2]) Gregorio VII, Reg. V, 14a, p. 305 ss.: Regalia S.ti Petri, terra Petri. Cfr. VII, 14a, p. 399.

[3]) Tali sono i rapporti che stringono Gregorio VII al regno dei Normanni e al dominio feudale di Matilde. Cfr. Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit*, III, 348 ss.

[4]) Gregorio VII, Reg. I, 46, pp. 64-5: milites qui nobiscum sunt. Wido di Ferrara, Lib. de lite, I, 534: fecit sibi militum copiam.

[5]) Così gli Annales Romualdi, MGH. Script. XIX, p. 404: Gregorius VII administrationem regni primus ut rex assumpsit. Benzone d'Alba, Ad Heinr. III, 10, MGH. Script. XI, p. 626 tratta i difensori armati di Gregorio come una servilem manum.

della difesa politica [1]). La dottrina teocratica cercava tuttavia di tener celate queste forme sovrane, e il potere pontificale voleva apparire come sostanzialmente diverso e superiore al potere politico [2]). La dipendenza al pontefice non costituiva, come avviene per quella ad ogni altro principe mondano, un rapporto di soggezione fra il protettore e il protetto: sotto la tutela pontificia, il dipendente doveva essere considerato come in condizione di piena libertà [3]). Ma queste larve valevano appena a nascondere la vera natura e le vere tendenze politiche del papato di questi tempi; e basterà il minimo urto a svelarne l'essenza. Gregorio VII accresceva la sua autorità di pontefice cogli attributi della sovranità, e, seguendo un ideale teocratico, tendeva a costituire la gerarchia ecclesiastica come unico elemento sociale, chiamato a reggere e a guidare il popolo cristiano [4]). A lui faceva eco il partito

---

[1]) De unit. eccl. II, 2, Lib. de lite II, 212: papa miscuit se plurimorum mortibus christianorum... Qui etiam in usum belli conduxit milites reipublicae... militaverant contra regem. WIDONE DI FERRARA, De schismate Hildebrandi, I, 2, Lib. de lite, I, 534: Mox enim ut episcopus factus est, rerum ecclesiasticarum fidelis minister et providus dispensator civitates omnes et vicos, municipia et castella custodiri mandavit, habita servari costituit, amissa vero et violenter ablata recuperari sategit. Fecit sibi militum copiam, non ob inanem ut aestiment, gloriam, sed ad propagandam Romanam ecclesiam. Sopratutto è da considerare questo passo di GREGORIO DI CATINA, Orth. def. imperialis, 7, Lib. de lite, II, 539: In principio denique fidei ecclesie possessiones non habebant, sed tantum victum et vestitum, hisque contente erant. Nunc autem religione aucta possessiones creverunt, ecclesie sub se milites, comites, personasque sublimes quibus imperarent, habere ceperunt. La condizione feudale della Chiesa è qui descritta in una forma efficace e corrispondente alla realtà.

[2]) GREGÒRIO VII, Reg. VII, 6, p. 387 ricorda Gesù Cristo che sibi ab hominibus regnum pia humilitate respuit. Così il pontefice, più elevato in potere, deve sprezzare l'autorità regia.

[3]) Ivi, II, 63, p. 183: Notum autem tibi esse credimus, regnum Ungariae, sicut et alia nobilissima regna in propriae libertatis statu debere esse, et nulli regi alterius regni subici nisi sanctae et universali matri Romanae ecclesiae; quae subiectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos.

[4]) Notevole questo passo degli Annales Romualdi, MGH. Script. XIX, 410: papa ex praeceptione sui mandavit, ut quicumque eidem imperatori

curialista, che voleva riconosciuta l'indipendenza esclusiva del pontefice [1]), onde Pietro Crasso giustamente rimproverava gli scrittori di considerare il papa come un principe temporale [2]).

Da questi presupposti dogmatici e teocratici il primato ecclesiastico ha impulso ad allargare il suo dominio dal campo della fede a quello della disciplina, per penetrare nel territorio del diritto. Il privilegio dell'autorità pontificia, in materia di fede, è universalmente riconosciuto dagli scrittori politici della lotta per le investiture, anche dagli antigregoriani [3]); e da ciò si traeva argomento per affidare al pontefice la suprema autorità gerarchica, annettendo ad essa un potere illimitato ed esclusivo [4]). Ma mentre il partito curialista tendeva a considerare il pontefice come il centro unico di irradiazione degli uffici ecclesiastici [5]), attribuiva al papa il diritto d'elezione dei vescovi [6]), attenuava l'autorità vesco-

---

iusiurandum fecerat, nullus ei fidem nisi Romanae ecclesiae sibique observaret, ut pariter rex et pontifex ipse et regno dominaretur et ecclesiam procuraret.

[1]) Mirbt, *Publizistik im Zeitalt. Greg. VII.*, pp. 562-4.

[2]) Pietro Crasso, Defensio Heinr. IV, c. 3, Lib. de lite, I, 438.

[3]) Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken,* I, 241-58. De discordia papae et regis, Lib. de lite, I, 456. Gesta rom. eccl. nr. X, Lib. de lite, II, 418.

[4]) Tale era affermata da Gregorio VII, Reg. II, 51, p. 167: Nos equidem iam nunc non solum modo regum et principum, sed omnium christianorum sollicitudo coartat, quanto ex universali regimine, quod nobis commissum est, omnium ad nos causas vicinius ac magis proprie spectat. Questa autorità gerarchica era ammessa dai gregoriani. Gebardo di Salzburg, c. 17, Lib. de lite, I, 271. Manegold, Ad Gebeh. liber, c. 10, 74, ivi, pp. 329, 427. Bernoldo, Apologia, c. 23, ivi, II, 87. Così tra gli anti-gregoriani Pseudo Udalrici, ep. de contin. cleric. Lib. de lite, I 255; de unit. eccl. II, 234. Il concetto ecclesiastico apparisce chiaro in Anselmo da Lucca, Coll. canon. I 63, ed. Mai, Spic. rom. VI, p. 320: Quod Romana ecclesia omnes instituit ecclesiasticas dignitates; et qui ei suum privilegium auferre conatur, in haeresim labitur.

[5]) Bernoldo, Apol. prol. Lib de lite, II, 161. Apologeticus, c. 23, ivi, II, 88.

[6]) A ciò tendeva Placido di Nonantola, de hon. eccl, c. 74, Lib. de lite, II, 600.

vile di fronte al prevalere della pontificia [1], voleva l' autorità sinodale sottoposta in modo assoluto al papa [2]; invece gli antigregoriani, a difesa di quella parte della organizzazione ecclesiastica che si opponeva scismaticamente al pontefice, instavano perchè fosse riconosciuto ai vescovi il diritto di intervenire proficuamente, nell' ordine gerarchico della Chiesa [3]; accentuavano l' autorità dei sinodi, opponendosi alla superiorità del papa [4]; costituivano, di fronte al pontefice, il potere ecclesiastico del collegio dei cardinali, assegnando a questo i privilegi dell' autorità dogmatica, gerarchica e giurisdizionale [5].

Nel contrasto, che si dibatte sui privilegi e sul primato del pontefice, durante il periodo della lotta per le investiture, il diritto canonico compie il suo storico sviluppo, che lo dà ormai pronto alla classica determinazione di Graziano; e due punti sopratutto escono dalla controversia rinnovati e definiti, il diritto legislativo e il diritto giurisdizionale dei pontefici [6].

---

[1]) Bernoldo. Apol. c. 24, Lib. de lite, II, 88; de leg. excom. ivi, II, 102. L' autorità vescovile non intacca per nulla il privilegio esecutivo dell' autorità pontificia. Bernoldo, Apol. c. 23, Lib. de lite, II 88.

[2]) Bernoldo, Apol. c. 23, Lib. de lite, II 87. De unit. eccl. I, 9, II, 40. Lib. de lite, II 196, 269. Bernoldo, De excom. vit. c. 32. Lib. de lite, II 126.

[3]) Bruno, De bello sax. c. 122, MGH. Script. V, 381. Bernoldo, Chron. a. 1089, ivi, p. 435. De unit. eccl. II 20, 41. Lib. de lite, II 237-8. Pier Damiano, Disc. syn. Lib. de lite, I 78.

[4]) Sigeberto di Gembloux, adv. Pasch. c. 7, Lib. de lite, II 459. Ivo di Chartres, Ep. ivi, p. 649.

[5]) È la tendenza dei cardinali scismatici. Gesta romanae ecclesiae, nr. I, II, X, III. Lib. de lite, II 370, 380, 418, 419, 396, 370. Per questa parte dogmatica e disciplinare si veda Mirbt, *Publizistik im Zeitalter Gregors VII.*, pp 559-64, dal quale traggo l' ordine e le fonti, poichè nella storia dogmatica della Chiesa, egli rivela il suo pieno valore di teologo e di storico.

[6]) Per questa parte non limitiamo le fonti agli scritti politici della lotta per le investiture. È necessario assumere a fondamento anche le collezioni canoniche di questi tempi, donde gli scrittori politici traggono e alle quali gli stessi scrittori portano materia e argomento. Partiremo pertanto da Burcardo di Worms, Decretorum libri XX, Colonia 1548;

La tendenza verso la sicura affermazione del primato romano, che si fa sensibile sopratutto in questo tempo, percorso e battuto dal fiotto della corrente unitaria riformista [1]), dà assetto definitivo ai principii canonici, nella materia della legislazione e della giurisdizione ecclesiastica, dettando le norme giuridiche, che saranno accolte integralmente, nel corpo del diritto canonico.

Al pontefice veniva attribuito l'autorità di innovare sostanzialmente nel campo del diritto canonico. Questo privilegio di innovazione si affermava in base al dogma della infallibilità pontificia, che già penetrava nel dominio della pubblica opinione [2]) e che le collezioni canoniche difendevano e propugnavano [3]). Esso non era limitato pertanto a dettare nuove norme giuridiche, alle quali era intimamente congiunta la immediata e infallibile validità [4]); ma si allargava a comprendere l'autorità di mitigare la rigidezza dei canoni, quando fosse necessario, per nuove condizioni di fatto, il produrre nel diritto canonico una modificazione parziale, che senza intaccare il primitivo principio giuridico portasse limitazione alla sua importanza e alla sua interpretazione [5]). Tuttavia i

---

composti tra il 1012 e il 1024, per venire alle raccolte di DEUSDEDIT (ed. MARTINUCCI, Venetiis 1869), di ANSELMO DA LUCCA (ed. MAI, Spic. rom. t. VI, p. 316 ss.) e di IVO DI CHARTRES (Decretum, Lovanii, 1661), che sono contemporanee al periodo nostro.

[1]) Il progresso compiuto per questo rapporto è riconoscibile dal confronto del decreto di Burcardo colla collezione di Anselmo da Lucca. Quel che era, in Burcardo, timida e limitata affermazione diviene, in Anselmo da Lucca, un corpo completo di recise determinazioni.

[2]) Così De discordia papae et regis, Lib. de lite, I 456. De unit. eccl. II 6. Lib. de lite, II 217. ARNOLFO, Gesta ep. med. MGH. Script. VIII 30. Non manca qualche oppositore: WENRICO DI TREVIRI, Ep. c. 5, Lib. de lite, I 291. Cfr. SDRALEK, *Streitschriften Altm. v. Passau und Wezilos v. Mainz*, p. 156.

[3]) ANSELMO DA LUCCA, Collectio can. I, 13, 19, 24, 35.

[4]) Cfr. ANSELMO DA LUCCA, Coll. can. I 24. IVO DI CHARTRES, Decr. V, 34. Così affermava GREGORIO VII, Reg, II 55a p. 175: licet novas leges condere.

[5]) Così BERNOLDO, De incont. sac. 5, Lib. de lite II 21 BONIZONE, Lib. ad am. 9, Lib. de lite, I 615. PLACIDO DI NONANTOLA, De hon. eccl.

curialisti osavano portare più oltre il privilegio del pontefice, e si rivolgevano a pretendere l'ammissibilità di un diritto assoluto, per il papa, di dettare regole fondamentalmente nuove e di modificare sostanzialmente, se ciò appariva necessario, la condizione del diritto canonico, attribuendo così al pontefice l'autorità di creare leggi contrarie ai canoni [1]). Su questa via, la letteratura politica ebbe scarso sèguito, e prevalse la corrente moderata, che volle fissare, come limite all'autorità legislativa del pontefice, l'osservanza stretta dei canoni [2]), sebbene la tendenza curialista non sia rimasta senza effetto, e qualche principio di essa abbia trovato accoglimento presso Graziano, che accentua nel pontefice il diritto di modificare le decisioni dei concilii e di portare al diritto della Chiesa nuove e definitive norme [3]). La sfera della legislazione pontificia, per quanto allargata a comprendere tutti i lati della vita ecclesiastica e terrena, era quindi limitata dal diritto dei canoni, col quale doveva concordare, scostandosene soltanto per una più retta interpretazione o per una riforma, resa necessaria dai nuovi bisogni del tempo [4]). Il sinodo generale cooperava all'azione legislativa, come organo creativo del diritto ecclesiastico, e Gregorio VII ne aveva fissato la vicenda

---

c. 70, ivi, II 597. Questo potere si risolveva talvolta in un diritto supremo di interpretazione. Cfr. Bernoldo, De stat. eccl. c. 1, Lib. de lite II 156. De excom. vit. c. 56, ivi, p. 139.

[1]) Così sopratutto Bernoldo, Apol. c. 21, Lib. de lite, II 86. De lege excom. ivi, II 106. De excom. vit. c. 8, ivi, II 440. Egli voleva che il pontefice fosse iudex canonum (de stat. eccl. c. 2, ivi, II 157), e anche se raccomandava il parco uso di un tal diritto (de excom. vit. c. 60. Lib. de lite, II 141), non ne intaccava per nulla la sua espressa affermazione.

[2]) Così Ivo di Chartres, Decr. IV 226. Pannormia, III 4; e così Deusdedit, Contra invas. et sim. c. 1, § 11, Lib. de lite, II 310 ss., che dichiarava invalido un decreto pontificio espresso contro i canoni, e Goffredo di Vendôme, Lib. de lite, II 688. Bonizone, Lib. ad am. c. 9, ivi, I 615. Questi principii trovano accoglimento presso Graziano, c. 7 e 16, C.XXV. qu. 1.

[3]) Così c. 4 e 6, C.XXV, qu. 1. Cfr. c. 4 X (1, 6). La tendenza era stata iniziata dai Cap. Angilramni, c. 8, ed Hinschius, p. 760.

[4]) Così anche Gregorio VII, Reg. VIII 11 pp. 393-4; VI 2, p. 324.

annuale [1]), volendo che in esso l'autorità pontificia tenesse il primato [2]). E questo organo, che si era rivolto sopratutto alle cause di religione e di disciplina interna, ha nel tempo gregoriano il periodo più famoso della sua attività temporale. Appena, il sinodo del 1079 si occupa dell'eresia berengariana [3]); tutti gli altri prevalgono nella discussione e nella definizione di argomenti disciplinari e giuridici, penetrando fino alla creazione dei canoni, per la deposizione e la condanna dei re [4]). Da queste disposizioni è riconoscibile perfino una attività spontanea del concilio, che l'autorità del pontefice vuole limitare e intralciare [5]).

Dal pontefice, dai concili generali e regionali, si produceva così una attiva legislazione, che andava accrescendo la ricca materia dei canoni; e il diritto ecclesiastico conseguiva il punto più luminoso del suo sviluppo. La vita del diritto si faceva più intensa e feconda, poichè le condizioni sociali diventavano sempre più sicure e propizie per l'attività individuale: le regole dei rapporti reciproci si traevano dalla varietà del diritto germanico, del diritto canonico, del diritto romano risorgente, chiamati insieme a dare nuovo ordine alla nuova società. E il diritto ecclesiastico aveva, in questo momento, primaria importanza per la vita sociale. Svolto dal seno della Chiesa, penetrato nella consuetudine, più volte accolto e sanzionato dallo Stato, esso ripeteva il suo diritto alla vita da un complesso di cause e di elementi, dei quali sarebbe delicato e difficile l'esame. La legge canonica appariva superiore alle leggi mondane [6]); una sentenza o una

---

[1]) Gregorio VII, Reg. I 43, p. 61: ut per singulos annos ad decorem et utilitatem sanctae ecclesiae generale concilium apud sedem apostolicam sit tenendum. Cfr. II, 42, p. 156.

[2]) Martens, *Gregor VII., sein Leben u. Wirken,* I 276 ss.

[3]) Reg. VI, 17a, p. 353.

[4]) Ivi, VI 5b, p. 330 ss.

[5]) Ivi, VI, 17a p. 354: Decreverunt ergo quam plures concilii, in illius (Heinrici) tyrannidem gladium apostolicum debere evaginari; sed distulit apostolica mansuetudo.

[6]) Burcardo, Decr. I 42, 126. Anselmo da Lucca, Coll. can. I 49, 50, 52, Ivone di Chartres, Decr. IV 168, 179, 182.

legge ingiusta emanata dalla autorità politica non doveva ottenere ubbidienza, se era contraria alle disposizioni divine [1]; il diritto ecclesiastico non poteva essere intaccato dal diritto degli imperatori [2]; le costituzioni pontificie avevano forza di creare il diritto [3]. Questi principii, divulgati dalle collezioni canoniche, reggevano le argomentazioni degli scrittori politici del secolo XI, per i quali il diritto canonico aveva vigore positivo, ed era chiamato, insieme coi numerosi diritti accolti e difesi dal vario sistema feudale, a dettare la norma dei rapporti sociali [4]. Non si può dire tuttavia che al diritto canonico si attribuisse anche in questo momento la forza di derogare al diritto comune [5]. Contro le esorbitanti pretese dei pontefici e contro qualche tendenza esclusivista dei canoni, opponevano gli scrittori politici la validità di un diritto comune, universalmente riconosciuto, che non poteva essere modificato o travolto dal diritto ecclesiastico [6]; contro le vaste collezioni

---

[1]) Burcardo, Decr. XV 8. Deusdedit, Coll. can. I, 59, 123; IV 41, 92.

[2]) Ivo di Chartres, Decr. IV 187; V 34.

[3]) Ivi, V 37. Deusdedit, I 59, 124.

[4]) Manegold, Ad Geb. liber, c. 50, Lib. de lite, I 399: chi non giudica secondo le leggi sacre va contro ius et fas. Anche gli antigregoriani ammettono utrasque leges (lex canonica et lex temporalis). Pietro Crasso, Def. Heinr. IV, c. 1 e 6, ivi, p. 434, 444. Cfr. c. 4, p. 438. Si veda ancora Bernoldo, De excom. vit. c. 23 ss. Lib. de lite, II 123 ss.

[5]) Alla creazione legislativa del pontefice sono dati a limite il diritto naturale, rappresentato dalla legge divina e dalla consuetudine, e le primitive disposizioni canoniche. Cfr. Placido, De hon. eccl. c. 70. Lib. de lite, II 597. Cfr. Ep. de Pasc. papae, ivi, p. 672.

[6]) Questo diritto comune era il diritto positivo, rappresentato dalle leges humanae, dal diritto romano ininterrottamente valido in Italia, dai varii diritti consuetudinari. De unit. eccl. I 3, Lib. de lite, II 187: Certe paparet ordinasse Deum non per antistites et ecclesiarum principes omnia crimina vindicari, sed ea quae excedunt districtionem ecclesiasticae lenitatis, vindicari per iudicem mundi. Wido di Ferrara, De scism. Hild. II, Lib. de lite, I 564-5 vuole tutta la vita temporale sottoposta al diritto positivo dello Stato, restringendo l'autorità apostolica al territorio puramente interiore della religione. Pietro Crasso, Def. Heinr. IV, c. 4, Lib. de lite, I 438-9, distingue due leggi, una emanata dagli apostoli e dai pontefici, riflettente la vita ecclesiastica, e sanzionata dall'autorità disciplinare e divina della Chiesa; l'altra ordinata dagli imperatori e dai re,

canoniche, che rispondevano per allora alle istanze imperiose di una codificazione, si preparava ormai la rinascenza del diritto romano, destinato ancora una volta a donare un coordinato assetto giuridico alla società rinnovata [1]). In questo periodo, il diritto canonico non è soltanto un potente fattore del diritto, che fa penetrare nella compagine giuridica le norme dei rapporti reciproci [2]); ma è esso stesso un diritto positivo, che trova accoglimento nella coscienza generale e sanzione effettiva di diritto. Questo carattere positivo non deriva ad esso dal semplice riconoscimento delle sue norme per parte dei consociati [3]): anche nel momento del suo maggior

---

propria della vita mondana e resa obbligatoria per mezzo della forza e della energia politica. Ogni diritto secolare è negato all'autorità apostolica. WIDO DI FERRARA, ivi, p. 566. Contro queste tendenze combatte ANSELMO DA LUCCA, Lib. contra Wibertum, Lib. de lite, I 526.

[1]) Non si dimentichi che, in questo periodo, si creano dieci raccolte di canoni: il Decreto di BURCARDO DI WORMS, la *Collectio XII partium*, la *Collectio canonica* di ANSELMO DA LUCCA, la *Collectio canonum* di DEUSDEDIT, il *Decretum* e la *Pannormia* di IVO DI CHARTRES, la *Collectio trium partium*, la *Collectio Caesaraugustana*, il *Polycarpus* del cardinale GREGORIO, la *Collectio britannica*. Questo moto unificatore può dare l'indizio della vocazione del secolo alla codificazione. Di contro si traggono a nuova vita le grandi collezioni del diritto romano e incomincia l'esodo degli stranieri dalle loro patrie, per volgersi in Italia agli studii giuridici nuovi. Già verso l'anno 1130, l'arcidiacono ARNOLFO SAGIENSE, Invectiva, Lib. de lite, III 85 si affrettava verso l'Italia per appagare il suo vivo desiderio di apprendervi il diritto romano.

[2]) Sotto questo aspetto, il diritto canonico è ampiamente considerato da FR. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello 1895, I 253-66. Qui si riconosce che il diritto canonico determinò veramente, per più riguardi, l'indirizzo del diritto civile. Più rigorosamente si pronunziò G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto* in *Archivio giurinico*, XII (1874), pp. 203-7, 215-9.

[3]) Questo sostiene il BIERLING, *Das Wesen des positiven Rechts und das Kirchenrecht*, in *Zeitschrift für Kirchenrecht*, XIII (1876) pp. 256-291. Negando come attributo essenziale del diritto la sanzione dello Stato, il Bierling sostiene che il diritto canonico ha valore indipendentemente da qualsiasi protezione sovrana, in base al riconoscimento (*Anerkennung*), che trova nella coscienza generale dei consociati, i quali dànno al diritto carattere positivo, coll'ammetterne collettivamente e quasi contrattualmente la validità. Queste proposizioni hanno bisogno forse di qualche

vigore il diritto ecclesiastico ottiene osservanza positiva, per opera degli elementi comuni, che dan vita al diritto. E come si faceva forte della consuetudine, come profittava della sanzione coattiva, che la Chiesa, divenuta potenza feudale, seppe in più rincontri far valere[1]); così il diritto ecclesiastico sentiva il bisogno dell'elemento sovrano, che dà energica efficacia positiva alle norme sociali, e invocava il braccio dell'autorità temporale a proteggere la sua pratica validità[2]). Gli scrittori

limitazione. Solo un esame degli elementi psicologici e sociologici che consigliano, nella società, a una adesione spontanea al diritto, e solo una storia dei mezzi multiformi di che il diritto si fa forte per vivere, potranno dare una soluzione al problema rilevantissimo della validità del diritto canonico. A noi basta per ora di mostrare che storicamente anche durante il periodo più propizio per il diritto ecclesiastico, questo si è fatto forte non già del semplice riconoscimento collettivo, ma bensì di una serie di elementi, che hanno natura e fondamenti sociali e politici. La prestazione della autorità e dell'energia sovrana per parte dello Stato; l'intromissione, nella Chiesa, di elementi feudali, che seppero adoperare la forza a servizio degli scopi ecclesiastici; la sanzione confusa e tumultuaria, che proveniva dall'opposizione generale della società cristiana, contro coloro che erano posti al bando della Chiesa; sono caratteri sufficenti a deter minare, più effettivamente che per un semplice assenso interiore, la validità positiva del diritto canonico.

[1]) Si deve sopratutto a Gregorio VII l'inizio di quella politica ecclesiastica, che trasse la Chiesa ad aggregarsi alcuni sovrani temporali, pronti agli ordini del papato; come a lui si deve l'uso di una forza feudale. De unit. eccl. II, 2, Lib. de lite, II 212. GREGORIO CATIN. Orth. def. imperialis, c. 6, ivi, p. 639.

[2]) Tract. eborac. IV, Lib. de lite, III 674: lo Stato deve proteggere e regolare la Chiesa nei suoi rapporti mondani, prestando sanzione alle sue determinazioni. UGO DI FLEURY, De regia potestate, I, 4, Lib. de lite, II 469: dum quod sacerdos non praevalet efficere per doctrinae sermonem, regia potestas hoc agit vel imperat per disciplinae terrorem. Così inoltre DEUSDEDIT, Lib. contra invasores, prol. ivi, p. 300; PLACIDO NONANT., De honore eccl. c. 37. ivi, p. 585; UMBERTO cardinale, Contra invas. et simoniacos, III 15, 21. Lib. de lite. I, 217, 226. MANEGOLD, Ad Geb. liber, c. 39, ivi, p. 378: qui corrigi noluerant, per publicas potestates dampnatos. De anulo, baculo, diademate, Lib. de lite, III 725: Papa tenet gladium, conservet ut interiora. | Rexque tenet gladium, tueatur ut exteriora. Ma sopratutto è notevole, per questo rapporto, l'attitudine di Gregorio VII. Anche secondo i suoi principii, lo Stato può e deve usare le

politici della lotta per le investiture non sono immuni dal senso positivo del diritto, e chiamano il potere sovrano a restituire al diritto il suo pieno valore. E anche allorchè dal potere politico non viene direttamente data questa cooperazione, non manca, nel diritto canonico, qualche elemento sovrano, che sta a giustificare la sua vita positiva. La potenza feudale della Chiesa applica talora il diritto in forme corrispondenti a quelle dello Stato [1]), e la sua autorità mondiale induce la società a quella reazione tumultuaria dei fedeli, che seppe dare spesso, nella storia, sanzione quasi sovrana alle pene canoniche [2]). La Chiesa, intenta a fondare e organizzare una nuova società, che doveva essere retta dai principii del diritto canonico, trovò, fin dal periodo della lotta per le investiture, una corrente intesa a impedire e a intralciare la proposizione e l'attuazione dei suoi fini politici.

Ma sopratutto si svolge, negli scrittori politici di questo tempo, il privilegio della giurisdizione ecclesiastica, che raggiunge gli estremi confini della sua latitudine. Al pontefice si vuole assicurato il privilegio di una giurisdizione superiore, attribuendogli il sommo grado della decisione canonica [3]). La autorità giudicatrice sua si estende così a tutta

armi a servizio della Chiesa. Reg. II 8, p. 121: Ducem (di Moravia) vero rogavimus: ut, si episcopus nobis non obediret, eum de castro expelleret et restitutis tibi omnibus, pro amore Dei te (vescovo) et bona ecclesiae, cui praees, Deo adiuvante defenderet. Così, scrivendo a Enrico IV e notificandogli i vescovi che egli ha avocato a concilio, chiede da lui l'uso della forza nel caso di rifiuto d'obbedienza per parte dei vescovi. Reg. II 30, p. 143: Qui si forte, ut est hominum protervia, venire distulerint, regiae tuae potestatis impulsu petimus, ut venire cogantur.

[1]) Ciò avviene già nel territorio di S. Pietro, per effetto dei diritti regali ivi attribuiti al pontefice, e dovunque il potere disciplinare della Chiesa si confonde col potere feudale o sovrano.

[2]) Sopratutto per effetto della scomunica, cui si annette importanza di pena positiva, per le proibizioni sociali cui dà luogo. Cfr. Bernoldo, De excom. vit. c. 3, Lib. de lite, II 113.

[3]) Gregorio VII, Reg. IV 2; VIII 21, pp. 241-5, 453-67, trae il suo potere giurisdizionale dall'autorità apostolica di legare e di sciogliere. Bernoldo, De incont. sac. c. 9; de damnat. scismat. c. 25; De excom. vit. c. 33. Lib. de lite, II, pp. 21, 39, 126. Cfr. pp. 147, 162. Anselmo da

la Chiesa, e scarsa opposizione trova negli scrittori politici avversari, poichè sembra un attributo, che si accompagna inscindibilmente al primato[1]). Rispetto alle forme dell'ordinamento giudiziario e del diritto penale ecclesiastico, i provvedimenti, adoperati da Gregorio VII contro Enrico IV, hanno dato materia di dibattito agli scrittori politici, che, discutendone la validità, prestano prezioso ausilio alla ricostruzione sistematica della giurisdizione ecclesiastica.

Il diritto penale della Chiesa si era svolto dai fondamenti dell'autonomia disciplinare, che è propria di ogni società gerarchicamente costituita[2]); e per influsso del feudalesimo aveva assunto, nel secolo XI, i caratteri e le forme di una vera giurisdizione sovrana[3]). Nel sistema ierocratico di Gregorio VII, ogni resistenza agli ordini del pontefice costituiva una violazione del diritto; e il concetto di giustizia sembrava quindi risolversi nel concetto di ubbidienza a quanto ordina il papa[4]). Era il tempo in che la reazione ecclesiastica contro il peccato, rivestendo forme prevalente-

---

Lucca, Contra Wibertum, Lib. de lite, I 522. Bardo, Vita Anselmi, c. 16 MGH. Script. XII, p. 18 chiama il papa: iudicem universae christianitatis. Così anche gli avversari di Gregorio ammettono l'autorità giudicatrice del pontefice su tutta la Chiesa. De unit. eccl. I 12. Lib. de lite, II 200; Altercatio inter Urb. et Clem. v. 67, ivi, p. 172. Gesta rom. eccl. nr. III, c. 11; nr. X, Lib. de lite, II 394, 418. Tract. eborac. III, Lib. de lite, III 656-7.

[1]) Limitazioni son date sopratutto dai Gesta romanae ecclesiae, nr. III, c. 11, Lib. de lite, II 394: non ad placitum, sed ex regulis aecclesiae ligandum esse et solvendum. Si impone così, anche al pontefice, il limite non oltrepassabile dei canoni. Wenrico di Treviri, Ep. c. 5, Lib. de lite, I, 291 ss. non attribuisce alla Chiesa la potestas ligandi atque solvendi, ma a Dio. Le disposizioni dell'organo ecclesiastico hanno valore solo in quanto sono conformi al giudizio di Dio.

[2]) Hinschius, *Kirchenrecht,* IV 740 ss. § 243.

[3]) Salvioli, *Immunità e giustizie delle Chiese,* pp. 252-66.

[4]) Gregorio VII, ep. coll. 13, p. 535: Et interea fraternitatem tuam monemus, ut certos nos studeat facere, utrum Deo obedire an hominibus magis elegerit utrumve iustitiae obtemperando fidem Deo et sanctae Romanae ecclesiae observare, quam filiis iniquitatis adhaerendo conculcare censuerit. Cfr. Martens, *Gregor VII., sein Leben und Wirken,* II,pp. 20-1.

mente politiche, tendeva a cancellare le distinzioni tra pene spirituali, temporali o sovrane, e a comprenderle tutte sotto aspetti puramente ecclesiastici, nella reazione ierocratica dell'organismo costituito della Chiesa. In base allo Pseudoisidoro e a Benedetto Levita si pretendeva, per la Chiesa, il privilegio del potere punitivo contro gli ecclesiastici, escludendo il tribunale laico da qualsiasi ingerenza nella giurisdizione sui chierici. Quanto alla giurisdizione sui laici, si inizia in questo periodo la gran lotta della Chiesa per conseguire la giurisdizione esclusiva, nei reati di natura puramente ecclesiastica e in quelli, che, pur non essendo di indole religiosa, sono tuttavia colla religione intimamente connessi. Queste tendenze erano state favorite dalla politica carolingia, quando lo Stato, rivolto a proteggere e a sanzionare le volontà ecclesiastiche [1]), divenuto insufficente alla difesa giuridica, aveva affidato alla Chiesa l'ufficio di una vera giurisdizione punitiva, sia nei tribunali sinodali, controllati e assistiti da ufficiali regi, sia nei tribunali vaganti dei vescovi o dei messi imperiali [2]). Il feudalismo aveva accolto queste forme e quelle immunità, e nelle giustizie ecclesiastiche aveva lasciato alla Chiesa largo campo, per la sua azione multiforme [3]).

La storia di queste tendenze trova, negli scrittori della lotta per le investiture, argomento di dichiarazione e di precisione. Al sommo, tra le specie dei delitti ecclesiastici, sta l'eresia, intesa come pura violazione del dogma. Lo Stato germanico, infetto generalmente di arianesimo, aveva negato, per questo peccato, la sua sanzione e il suo aiuto punitivo alla Chiesa [4]), e il feudalesimo, deficente nella costituzione politica,

---

[1]) Si veda il Cap. Olonn. a. 852, c. 1 (Boretius, I, 326) che assegna effetti civili alle pene religiose.

[2]) Admon. gen. a. 789, c. 4 (Cap. ed. Boretius, I, 56. Syn. Franc. a. 794, c. 41 (Bor. I 77). Cap. eccl. a. 818-819 c. 19 (Bor. I 278). Cap. e can. exc. a. 813, c. 16 (Bor. I 190). Cap. a. 769 c. 6 ss. (Bor. I 48).

[3]) Si veda ancora Salvioli, *Immunità, signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, pp. 44 ss. 127 ss.

[4]) Si veda Havet, *L' hérésie et le bras séculier dans le moyen âge*, in *Bibliothèque de l'Ecole des Chartes*, XLI (1880), p, 180 ss.

non poteva essere chiamato a una azione rigorosa e salda. Nel secolo XI, nel territorio ove, sovra l'organismo feudale, si andava formando un attivo centro politico, lo Stato tendeva a mettere il suo braccio a servizio della Chiesa, per punire l'eresia [1]; mentre là dove, per il frazionamento territoriale, mancava ancora uno Stato forte, ivi la pena contro gli eretici veniva applicata esclusivamente dalla Chiesa, o trovava la sua pronta applicazione in quella reazione tumultuaria del popolo, che abbiam visto più volte caratterizzare la garanzia effettiva delle pene canoniche [2]. Ma negli scrittori del secolo XI, si muove già la corrente, che vuole dallo Stato l'applicazione di severe pene contro gli eretici, e che a incominciare dal secolo XIII trionfa anche nel diritto. La pena canonica della scomunica, comminata contro l'eresia [3], doveva divenire una pena veramente pubblica, e gli eretici dovevano essere trattati come ogni altro delinquente. Si richiamavano a questo scopo le disposizioni contrarie agli eretici del diritto romano [4]; si voleva che i beni di costoro fossero confiscati [5]; si chiedeva che le potestà temporali promovessero una attiva legislazione penale contro di essi [6]. Manegold di Lautenbach

[1] Tuttavia, prima della fine del secolo XII, non si ebbe una regolare reazione penale contro gli eretici. Le misure di Francia e di Germania anteriori sono piuttosto di carattere politico, non legislativo. Nel 1022 re Roberto condanna alle fiamme dieci eretici. MGH. Script. IV, 143. Rud. Glaber, Hist. III 8. Bouquet, Recueil des hist. d. Gaul. X 35, 153. Cfr. Ficker, *Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für die Ketzerei,* in *Mittheil. d. Instituts für oesterr. Geschichtsforschung,* I, (1880), pp. 177 ss., 207, 430. Così Enrico III nel 1042 fa impiccare in Gosslar alcuni eretici. Anselmi, Gesta ep. Leod. MGH. Script. XII 228.

[2] Nel 1035, Girardo di Monteforte viene a furor di popolo bruciato vivo in Milano. Rud. Glaber, Hist. III 8. Bouquet, Recueil, X, p. 35. Landolfo, Mediol. hist. I, 88, III, 18.

[3] Nel concilio di Rheims del 1049 si prescrive la pena della scomunica. Mansi, XIX 742. Così voleva anche il cardinale Umberto, Contra simoniacos, II, 11 e 12, Lib. de lite, I 151-3.

[4] Così il De unit. eccl. I 9, Lib. de lite, II 196-7, citando le disposizioni di Arcadio ed Onorio del Codice Teodosiano.

[5] Deusdedit, Contra invasores, c. 16, Lib. de lite, II p. 334-5.

[6] Ivi, p. 335: (heretici et) scismatici per extraneas potestates obprimendi. Cfr. p. 333.

affermava con entusiasmo, che lo Stato doveva intervenire a sradicare e a vendicare l'eresia [1]); e si voleva che le medesime pene fossero sancite contro gli scismatici e i simoniaci, compresi quasi sempre sotto il medesimo concetto di eresia [2]).

Il massimo rimedio disciplinare e penale della Chiesa era la scomunica. Questa aveva avuto, in origine, carattere puramente ecclesiastico di esclusione dalla Chiesa, e anche le proibizioni, spesso sancite, contro gli aiuti offerti ai colpiti della scomunica, non avevano dato origine a veri effetti civili. Più tardi, confondendosi e compenetrandosi sempre più la Chiesa nella società, l'esclusione dalla Chiesa ebbe valore di esclusione dal consorzio sociale; e l'antica pena germanica della privazione della pace e del diritto parve rivivere in questa forma di reazione incomposta e tumultuaria [3]). La scomunica si presenta quindi come esclusione dal vincolo religioso interno e dalla società ecclesiastica esterna, ed è inflitta non come pena vindicativa, ma come pena rivolta al miglioramento del reo [4]). Nel secolo XI, le rigorose proibizioni, dirette a impedire qualsiasi contatto collo scomunicato, tendono a dare a questa pena un carattere pubblico [5]). Quegli che uccide uno scomunicato non delinque, ma esercita una azione vantaggiosa per

[1]) Ad Gebehardum liber, c. 33, Lib. de lite, I 370 e così ANSELMO DA LUCCA, contra Wibertum, ivi, p. 522.

[2]) Si veda MIRBT, *Publizistik im Zeitalter Gregors VII.*, pp. 343, 370-1, 456 ss.

[3]) Si veda la formola presso REGINO, De synod. causis, II 431. ANSELMO DA LUCCA, Coll. can. XII 14: Excommunicatis nemo communicet in oratione, cibo, potu, osculo, nec ave eis dicat.

[4]) BURCARDO, Decr. XI, 10. ANSELMO DA LUCCA, XII 45, p. 370: ecclesia non persequitur, sed diligit cum punit vel prohibet malum. Così anche nel concetto di GREGORIO VII, Reg. III, 10; IV, 2; VIII, 21, p. 224, 242, 254; VII, 14, p. 403.

[5]) GEB. DI SALZBURG, Ep. c. 5, Lib. de lite, I 265; Lib. canonum, c. 43, ivi, pp. 477, 512-13. BERNOLDO, De damn. scism. c. 30, Lib. de lite, II 41; De excommunicatis vitandis, c. 1, 3, 6, ivi, pp. 112-5. Lib. contra invas. c. 7, ivi, p. 325. Si veda ancora BERNOLDO, De vitanda excomm. comunione, Lib. de lite, III 599-601.

la società [1]); alla scomunica deve esser dato valore e importanza di pena generale.

È per opera di questi concetti che il bando ecclesiastico, applicato fin qui indifferentemente sugli ecclesiastici e sui laici [2]), consegue speciali caratteristiche nella sua applicazione alle autorità sovrane. La scomunica pronunziata contro il monarca trae seco una fittizia deposizione di esso dalla sua dignità; e la pena ecclesiastica raggiunge così il culmine della sua importanza pubblica. Il sistema ierocratico di Gregorio VII aveva fatto generare dalla scomunica, applicata contro il re, due sanzioni penali, di natura singolare: la perdita della sovranità per parte del principe e lo scioglimento dal vincolo di fedeltà per parte dei soggetti [3]). Sostenevano gli antigregoriani che il re, per il fatto della sua posizione sovrana, dovesse essere esente dalla scomunica o dovesse soffrirla come pena esclusivamente ecclesiastica e interna [4]); ma contrapponevano i gregoriani l' osservazione che la superiorità della Chiesa sullo Stato doveva giustificare l' uso di tale pena, anche contro i sovrani [5]). Perciò Enrico IV, a differenza di ogni altro laico colpito dalla scomunica, non era soltanto *anathematis vinculo alligatus,* ma anche *a regia dignitate depositus;* e il popolo a lui soggetto si trovava *a vinculo iuramenti eidem promissi absolutus* [6]). La pena accoglieva così

[1]) Manegold, Ad Geb. liber, c. 38, Lib. de lite, I 376 ss.: hi qui excommunicatos non pro privata iniuria, sed ecclesiam defendendo interficiunt, non ut homicide peniteant vel puniantur.

[2]) Anche la scomunica, che il vescovo Germano di Parigi comminò contro il re Ariberto, ha ancóra la comune importanza. Si veda Gregorio di Tours, IV 26. Cfr. Weyl, *Fränk. Staats-und Kirchenrecht,* p. 74.

[3]) Gregorio VII, Reg. IV 3, pp. 245-7.

[4]) Ugo di Fleury, De regia potestate, I, 7, 13, Lib. de lite, II, pp. 475, 479. Il De penit. regum, Lib. de lite, III, 609-10 sostiene che la penitenza del re nulla toglie alla sua dignità.

[5]) Bonizo, Lib. ad am. VII, Lib. de lite. I 669. Bernoldo, Apol. c. 8, Lib. de lite, II 97. Cfr. De unit. eccl. II 15, ivi, p. 227.

[6]) Reg. IV 3, p. 245. I tre stadi della scomunica pronunziata contro il re sono nettamente designati. Cfr. ep. coll. 14, pp. 535-6. I due ultimi stadi non erano tuttavia una conseguenza del primo (la scomunica). Dal-

impulsi nuovi per la sua intensità, e faceva sentire rude e greve il contraccolpo, che alla disposizione ecclesiastica veniva dai rapporti esteriori della vita sociale. Le tendenze del diritto penale della Chiesa, nel secolo XI, erano rivolte a una totale conquista delle sanzioni temporali, atte a incutere insieme timore e dànno [1]), e Gregorio VII seppe più di ogni altro favorirle e sospingerle in questa direzione [2]). Tale pena ebbe in Gregorio VII indifferentemente titolo di scomunica o di anatema [3]): soltanto la voce anatema, accompagnandosi e seguendo la voce scomunica, sembrò meglio indicare la separazione del bandito dal consorzio dei fedeli, mentre la

---

l'atto del 1076 (Reg. III, 10a, p. 224) si esprime chiaramente, che la deposizione e la risoluzione dal giuramento di fedeltà erano pene principali e indipendenti, cui si fa seguire in ultima linea la scomunica ecclesiastica. Del resto il Dictatus papae (Reg. II 55a, p. 175) aveva detto espressamente: Quod illi (papae) liceat imperatores deponere. Invece si opponevano gli antigregoriani sostenendo che la « potestas ligandi atque solvendi » non era esclusiva del pontefice, ma era di diritto divino; e il papa non poteva, in base ad essa, deporre il re, che era una istituzione derivante da Dio. Wenrico di Treviri, Ep. c. 5, Lib. de lite, I 291 ss. Cfr. inoltre Guido di Ferrara, De schismate Hild. II, Lib. de lite, I 467-8. De unit. eccl. I 10; II 15, ivi, II, pp. 198 ss., 225 ss. Gregorio di Catina, Orth. def. imper. c. 8, ivi, p. 540. Sigeberto di Gembloux, Adv. Paschalem, Lib. de lite, II 459: aut minime aut difficile possunt reges et imperatores excommunicari secundum ethimologiam nominum illorum et iuxta determinationem excommunicationis. Et adhuc sub iudice lis est. Ammoneri quidem possunt, increpari, argui a timoratis et discretis viris; quia quos Christus in terris rex regum vice sua constituit dampnandos et salvandos suo iudicio reliquit.

[1]) Così il decreto Laterano del 1059 (Mansi, XIX, 916), contro lo scomunicato: Fiat habitatio eius deserta, et in tabernaculis eius non sit qui inhabitet. Fiant filii eius orphani et uxor eius vidua. Commotus amoveatur ispe atque filii eius et mendicent et eijciantur de habitationibus suis. Scrutetur foenerator omnem substantiam eius, et diripiant alieni labores eius.

[2]) Reg. V, 14a, p. 307: non solum in spiritu verum etiam et in corpore et omni prosperitate huius vitae apostolica potestate innodamus, et victoriam eius armis auferimus. Cfr. VI 16, p. 349.

[3]) Reg. V 1, p. 288, III 10, p. 224. Così gli apparisce il concetto di anatema sotto l'immagine di una spada: II 6, p. 119: anathematis gladium nunquam subito neque temere in aliquem vibrare praesumas.

scomunica lo aveva escluso dalla partecipazione ai sacramenti [1]).

Come pena ecclesiastica, s' incontra, fin da questi tempi, l' interdetto, che nel secolo XI aveva dato i suoi primi segni di vita e che consisteva in una negazione e proibizione, entro un certo distretto territoriale, di tutti gli uffici divini, ai quali debbono partecipare i fedeli [2]). Gregorio VII non esercitò di fatto l' interdetto, ma lo minacciò più volte, come pena generale e territoriale, e ne dimostrò vivo l' uso sopratutto per la Francia, ove l' interdetto prima sorse e si formò [3]).

Tra le pene applicabili esclusivamente agli ecclesiastici sono fin d' ora la sospensione e la deposizione. La sospensione, che priva il sacerdote delle facoltà inerenti al suo ufficio e al suo ordine, è da Gregorio VII frequentemente adoperata, come rimedio propriamente vindicativo [4]), che ammette tuttavia una possibile e totale reintegrazione [5]). La perdita dell' ufficio veniva comminata mediante la deposizione o *damnatio,* che aveva anche per effetto di separare totalmente la persona colpita, dal sacerdozio [6]). Al rigore di Gregorio VII si deve

---

[1]) Così Gregorio VII, Reg. VII, 13, p. 396. Cfr. ancora Bernoldo, Apol. rat. c. 4, de sol. juram. c. 4; gest. rom. eccl. nr. 4, Lib. de lite, II 96, 105, 148, 403.

[2]) Così il sinodo di Limoges, nel 1031. Mansi, XIX 541.

[3]) Così viene minacciato in Francia, al tempo di re Filippo (1060-1108) infetto di simonia. Reg. I, 35, p. 54: nisi fidem christianam abicere maluerint, generalis anathematis mucrone percussi. II 5, p. 116, impone ai vescovi: vos ab eius obsequio atque communione penitus separantes, per universam Franciam omne divinum officium publice celebrari interdicite.

[4]) Gregorio VII, Reg. II 23, p. 136; VI, 18, p. 356. Viene indicato come « interdictio episcopalis officii » o come dovere di astenersi dall' ufficio sacerdotale. Cfr. V 8, p. 297: interdictus, quin immo a communione corporis et sanguinis Domini separatus. V 14a, p. 308.

[5]) Gregorio VII, Reg. V 17, p. 313: Richerio archiepiscopo interdictum reddidimus officium. Più grave è la pena inflitta a Ugo Candido. Reg. V, 14a, p. 306: Ugonem cardinalem.... ab omni sacerdotali officio privamus.

[6]) Così Gregorio VII, Reg. VIII 13, p. 444: (Wiberto) deposito, ut inter sacerdotes etiam in aeternum non debeat conumerari. Cfr. II 54, p. 173; III 2, p. 205.

se tale pena viene minacciata senza ammissibilità di purgazione e di reintegrazione [1]), e se ha effetto di trar seco anche sanzioni esterne, che penetrano nell'àmbito della vita sociale [2]).

L'ordine del tribunale ecclesiastico e del procedimento penale risentono delle incerte condizioni, in che giaceva ancora il diritto canonico [3]), ma rivelano già le tendenze, che si delimiteranno presto nelle forme più rigide del diritto delle decretali. Il principio pseudoisidoriano, secondo il quale i vescovi non potevano venir condannati se non dal papa, trovava, nelle teorie di Gregorio VII, facile accoglienza, e non veniva nemmeno condannato dai suoi avversari [4]). Relativamente al processo, la Chiesa conosceva fin d'allora due vie: un *ordo iudiciarius per notorietatem*, trattandosi *de manifestis criminibus*, e un *ordo iudiciarius per inquisitionem*, trattandosi *de dubiis*. Per il primo caso, non vi era alcuna regola fissa di procedimento, nè si era tenuti ad osservanza precisa di norme: il reo, confesso o convinto, veniva chiamato ad udire la sentenza. Nel secondo caso, la procedura era essenziale, e, con testimonianze e inquisizioni, doveva cercare e accertare la verità dei fatti [5]). Se il processo è iniziato per accusa pubblica o privata (*per accusationem*) è sempre necessaria la presenza dell'accusante [6]). Tuttavia, anche

---

[1]) Reg. II 23, p. 136: depositio absque spe futurae reconciliationis.

[2]) Reg. VIII 20, p. 451, scrivendo a re Filippo I di Francia: ut Manasse, Remensi archiepiscopo dicto, sed propter suas iniquitates..... inrecuperabiliter deposito, nullum ulterius favoris tui solacium praebeas; sed eum ita ab amicitia tua rescindas atque a conspectu praesentiae tuae contemptum repellas.

[3]) Cfr. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del dir. e di dir. comparato*, Torino 1890, p. 322 ss.

[4]) BERNOLDO, De incont. sac. c. 9, Lib. de lite, II 21, 39, 126, 147, 162. ANSELMO DA LUCCA, Lib. de lite, I 522. De unit. eccl. I 12, Lib. de lite, II 200.

[5]) Così BERNOLDO, De damnat. scism. Lib. de lite, II 27 ss. 28. ANSELMO DA LUCCA, XII 35. (ed. MAI, VI 390): quod manifesta opera accusatione non indigent. Cfr. XIII 14, p. 392. DEUSDEDIT, Coll. can. IV 100, 120, ed. MARTINUCCI, pp. 416, 442-3.

[6]) Così GREGORIO VII, Reg. I 63; II 4, pp. 82, 113. BURCARDO, Decr. I 171. ANSELMO DA LUCCA, III, 52, p. 332. DEUSDEDIT, IV 156, p. 483.

per Gregorio VII, una certa procedura deve essere regolarmente seguìta [1]). La presenza del reo è senza dubbio elemento essenziale del processo, sia per ordine *de dubiis*, sia per ordine *de manifestis* [2]); e tale presenza deve essere provocata mediante la citazione, richiedendosi talvolta che l'atto venga tre volte reiterato [3]). I termini dovevano essere quanto era più possibile lunghi e favorevoli per l'imputato, a ciò che potesse armarsi alla sua difesa [4]). Quando, non ostante questi atti e tentativi, l'accusato rimanga contumace, si doveva procedere *in absentia*, chiamando tutte le altre parti, che erano necessarie a costituire la prova [5]). Iniziato il processo, si doveva portare da ambedue le parti il corredo delle prove, necessarie a stabilire la colpabilità dell'accusato [6]); e se queste portavano a una sicura convinzione della colpa, si poteva allora far succedere la sentenza [7]). Si dovrà ammettere una nuova revisione del procedimento, quando siano state proposte lagnanze sul decorso o sull'esito della procedura [8]); ma la sentenza emanata dovrà tuttavia avere applicazione, per

---

[1]) Gregorio VII, Reg. II 52, p. 169.

[2]) Reg. VIII 42; III 14, pp. 493, 228. Anselmo da Lucca, III 55, p. 332; IV 127, pp. 450-2.

[3]) Gregorio VII, Reg. V, 8; VI, 8; VII, 16, pp. 297, 338, 406. Burcardo, I, 156. Deusdedit, I 27, 29, pp. 46, 49.

[4]) Burcardo, I 160. Deusdedit, IV, 156, p. 482: Indutie non sub angusto tempore, sed super longo spatio concedende sunt, ut accusati se pleniter armari valeant.

[5]) Così anche Gregorio VII, II, 35, p. 149. Burcardo, XI, 74, I, 160. Erano necessari: giudice, accusatore, testimoni, difensori; e ciascuna di queste parti doveva essere rappresentata da distinta persona Cfr. Burcardo, XVI 15. Deusdedit, IV 156, p. 482.

[6]) Gregorio VII, Reg. II 6, 52, pp. 119, 169. Burcardo, XI 9. Anselmo da Lucca, III 51, 61, pp. 332, 333.

[7]) Burcardo, XI, 10; XVI, 6. Anselmo da Lucca, III, 61, p. 170. Gregorio VII, Ep. coll. 32, p. 560: causa diligenter examinetur. Et quidem, si idonei accusatores et testes inventi fuerint, quod obicitur ei, canonice comprobantes, quam iustitia dictaveris, sententiam dare absque hesitatione vos volumus.

[8]) Gregorio VII, Reg. II 53; VI 24, pp. 171, 361; VII 17, p. 408. Anselmo da Lucca, II 62, p. 327.

quanto provvisoria, fino alla esauriente soluzione del nuovo processo [1]); e dal giudizio del pontefice non è ammesso alcun appello [2]). La sentenza di scomunica, che è sempre principale nel processo canonico, veniva quindi pronunziata dal giudice, in fine del processo; ma poteva anche essere applicata *ipso facto,* in conseguenza di una palese violazione del diritto costituito della Chiesa [3]). Si poteva incorrere così da sè stesso, per un fatto illecito, nella scomunica [4]). Ma di regola, il procedimento della scomunica doveva essere rispettato nelle sue forme regolari [5]); e doveva sempre ammettersi una revisione di tal procedimento, nelle forme stabilite dai canoni [6]). Ad ogni modo, questi giudizi ecclesiastici dovevano essere promossi, seguìti e pronunziati da persone esclusivamente ecclesiastiche, in base ai canoni, i quali, per questo rapporto, avevano autorità di derogare a qualsiasi altro disposto contrario del diritto secolare [7]).

---

[1]) Gregorio VII, Ep. coll. 14, p 539: non spernenda esse sententia, sed absolutio cum omni humilitate quaerenda. Cfr. Deusdedit, IX, 49, p. 375.

[2]) Reg. II 57; II 55a, pp. 177, 175 Per ciò, si veda Mirbt, *Publizistik im Zeitalter Gregors VII.*, pp. 201-10.

[3]) Reg. VII, 14a, p. 403: Heinricus.... colloquium impediendo excommunicationem incurrit.

[4]) Reg. II 53a, p. 170: quinque de regis familia regis Teutonicorum, quorum consilio ecclesiae venduntur, a liminibus ecclesiae separavit, ita ut, si abinde usque ad Kalendas Junias Romam non venirent et satisfacerent, excommunicati haberentur. Cfr. IV 27, p. 283: ab excommunicationis vinculo, in quo participando cum excommunicati prolapsi estis.

[5]) Guido di Ferrara, De schism. Hild. II. Lib. de lite, I560: Ordo excommunicationis est, ut qui hoc vel illud fecisse dicuntur, quod sit excommunicatione plectendum, prius bis terque vocentur, vocati discutiantur, et priusquam in eos sententia excommunicationis proferatur, convincantur de crimine testibus, aut confiteantur.

[6]) Gebardo di Salzburg, Ep. Lib. de lite, I 267: Ipsi enim melius nobis sciunt multos aecclesiae doctores multis modis et verbis hoc instituisse, ut si quando de sententia excommunicationis contradictio oboriretur, canonicis discussionibus utriusque partis diligens examinatio fieret, et sic excommunicatoris sententia aut probaretur aut emendaretur.

[7]) Deusdedit, Libellus contra invasores, c. 10-12, Lib. de lite, II 349-52. Sopratutto c. 12, pp 352-3.

È notevole, in relazione alla procedura, l'invocazione dell'*exceptio spolii*, a favore di Enrico IV. Quella disposizione, per cui i vescovi prigionieri o spogliati debbono essere reintegrati, prima che sia mossa azione contro di loro, era stata dallo pseudo Isidoro creata a profitto e a garanzia della Chiesa, contro i facili soprusi dello Stato [1]); e veniva ora ritorta a favore dello Stato, contro gli arbitrii della Chiesa [2]). Si incominciava dall'affermare che la disposizione aveva validità anche per i laici; e quindi la disposizione pseudoisidoriana si trasformava così: « Nullus qui suis rebus expoliatus est, vocari, accusari, iudicari, damnari potest [3]) ». Tale sistema di procedura avrebbe certo trasformato il diritto vigente, ma non poteva essere accolto. I gregoriani ricondussero alla retta interpretazione il frammento ecclesiastico [4]), e Gregorio VII, che ebbe a giovarsene, mostrò di volere limitata la disposizione a un privilegio esclusivo dei vescovi o delle persone appartenenti al sacerdozio [5]).

Costituita così su solide basi gerarchiche, la Chiesa tendeva a mutare la sua autorità limitativa dello Stato in una potenza quasi politica. L'azione di Gregorio VII poteva dunque esplicarsi, di fronte a quella degli imperatori e dei re; e il *Dictatus papae,* che il regesto enumera e riporta, tra gli scritti del pontefice [6]), poteva stendere, in pochi tratti,

---

[1]) Si veda la disposizione nelle Decretales pseudoisidorianae, ed. HINSCHIUS, pp. 16, 18. Sull'argomento si veda la bella esposizione del RUFFINI, *L'actio spolii,* Torino 1889.

[2]) Cfr. M. SDRALEK, *Die Streitschriften Altmanns von Passau und Wezilos von Mainz,* Paderborn 1890, pp. 6-10, 110-3.

[3]) Così OTTONE D'OSTIA in SDRALEK, *Streitschriften,* pp. 6, 10. E così gli Annales Magdeburg. MGH. Script. XVI 176; VI 722. De unit. eccl. II 18, Lib. de lite, II 234.

[4]) Lib. canonum contra Heinricum IV, c. 13 e 14, Lib. de lite, I 486, 487. Così anche ALTMANNO DI PASSAU, presso SDRALEK, *Streitschriften,* pp. 110-3.

[5]) Reg. VIII 51, p. 503: ut ante omnia res sanctae Romanae ecclesiae, quibus expoliata cognoscitur, sicut dignum est, restituantur. Ciò serve anche allo SDRALEK, *Streitschriften,* p. 8, per dimostrare che Gregorio VII conobbe e adoperò anche la collezione pseudoisidoriana.

[6]) Come è noto, nel Registrum di Gregorio VII, tra la lettera II 55,

il programma della nuova riforma. Nella Chiesa romana, si voleva accolto il nucleo centrale della gerarchia, e tutta l'autorità divina ed umana di questa grande istituzione doveva far capo al pontefice, che era unico al mondo a rappresentare l'unica religione e l'unica Chiesa [1]). La legislazione canonica emana da lui, che aduna i concili [2]), li presiede in persona o rappresentato da un suo ufficiale [3]), sanziona ogni disposizione che debba aver valore di diritto [4]), crea le leggi secondo

p. 173 del 3 marzo 1075 e la lettera II 56, p. 176 del 4 marzo dello stesso anno, sta una serie di proposizioni apodittiche, comprese sotto il titolo di *Dictatus papae*. Queste proposizioni rappresentano il pensiero del pontefice, ma non sono probabilmente opera sua. Cfr. LOEWENFELD, *Die Canonensammlung des Kardinals Deusdedit und das Register Gregors VII.*, in *Neues Archiv*, X (1885), p. 326 ss. E. SACKUR, *Der dictatus papae, und die Canonensammlung d. Deusdedit* in *Neues Archiv*, XVIII (1893), p. 137 ss. Il Registrum di Gregorio VII, quale ci è conservato, è una scelta dal regesto maggiore della cancelleria pontificia; scelta composta tra il 1085 e il 1086, con propositi tendenziosi, rivolti all'affermazione delle teorie gregoriane. Non è a meravigliare che il redattore di tale raccolta, arrivato all'anno 1075, prima di dar posto alle lettere che rivelano l'azione e il pensiero politico di Gregorio, abbia voluto tratteggiarne il programma, in un breve schizzo apodittico. Tale programma era certo formato antecedentemente al 1076, e ciò è espresso da Gregorio stesso, fin dal 1075 (Reg. II 52a), quando minaccia la scomunica a re Filippo I di Francia. Questa minaccia, che apre la serie delle disposizioni politiche di Gregorio e che precede di sole tre lettere il *Dictatus papae*, potrebbe, secondo noi, spiegare la ragione per le quali il Dictatus fu accolto e collocato all'anno 1075. Altrimenti MARTENS, *Gregor VII., sein Leben und Wirken*, II 311-2. Ad ogni modo il *Dictatus papae* è uno specchio fedele del pensiero gerarchico e politico di Gregorio VII, e deriva, senza dubbio, dal suo immediato contorno, se poteva essere inserito nella raccolta ufficiale, immediatamente dopo la sua morte.

[1]) Dictatus papae, Reg. II 55a, pp. 174-6, c. 1, 2, 23, 30, 11. Cfr. Reg. VIII 21. p. 453; VI 17a, p. 352; I 21a, p.

[2]) Ivi, c. 16: Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari.

[3]) Ivi, c. 4: Quod legatus eius omnibus episcopis praesit in concilio etiam inferioris gradus.

[4]) Ivi, c. 17: Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate. Cfr. DEUSDEDIT, Coll. can. p. 11: Quod nulla scriptura sit autentica nisi illius iudicio sit roborata.

l'impulso della necessità [1]). La sua autorità gerarchica gli consente di mutar le sedi dei vescovi, di ordinarli, di deporre sacerdoti, anche se assenti; e mentre è lecito ogni richiamo al suo tribunale, una sua sentenza è inappellabile [2]). Il dogma dell'autorità infallibile del pontefice veniva chiaramente pronunciato [3]), e si riconosceva in lui il potere supremo di mettere al bando della Chiesa ogni persona, che dovesse essere esclusa dalla società cristiana [4]). Assunta così questa ampiezza, l'autorità della Chiesa si dirizza a dominare lo Stato. Il pontefice non è soltanto il capo della religione; esso ha un potere terreno, che si esprime nel diritto, esclusivo tra i vescovi, di portare le insegne della sovranità [5]). Ma sopratutto deve essere riconosciuto che i principi della terra sono a lui subordinati [6]), e che a lui è concesso il potere di deporre gli imperatori [7]) e di sciogliere i sudditi dal giura-

---

[1]) GREGORIO VII, ivi, c. 17: Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere. Cfr. DEUSDEDIT, Coll. can. p. 10: Quod necessitate cogente novas instituat leges.

[2]) GREGORIO VII, ivi, c. 13, 14, 15, 3, 25, 5, 18, 20.

[3]) Ivi, c. 22: Quod Romana ecclesia nunquam erravit, nec in perpetuum scripture testante errabit. c. 26: Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesaie. DEUSDEDIT, p. 11: Quod Romana ecclesia nunquam a vera fide erraverit.

[4]) Ivi, c. 6: Quod cum excommunicatis ab illo inter caetera nec in eadem domo debemus manere. Cfr. Reg. ep. coll. 14. p.

[5]) Ivi, c. 8: Quod solus possit uti imperialibus insigniis. Il papa soltanto, e non i vescovi, può usare le insegne imperiali. A questo senso riconduce la proposizione il MARTENS, *Gregor VII., sein Leben und Wirken,* II 321; ma ciò non toglie che la frase voglia indicare anche l'autorità terrena del papato, che si esplica poi nella affermazione della superiorità di esso su ogni altro principe (c. 9), e nel diritto di deporre gli imperatori (c. 12). Così anche DEUSDEDIT, p. 26.

[6]) Ivi, c. 9: Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur. Cfr. DEUSDEDIT, p. 26.

[7]) Ivi, c. 12: Quod illi liceat imperatori deponere. Il curialista Deusdedit, che ai principii gregoriani fedelmente si inspira e che accoglie il Dictatus papae, non osa riproporre questa tesi politica, e tace in proposito. Così Bonizone. Evidentemente l'autore del Dictatus ha avuto solo riguardo alle azioni di Gregorio VII e al pensiero di lui espresso nelle lettere a Ermanno di Metz.

mento di fedeltà [1]). L'ideale della dominazione ecclesiastica era così lucidamente formulato.

CAPITOLO VII.

Rapporti fra lo Stato e la Chiesa [2]).

Dal contrasto tra le varie e opposte tendenze, risultanti dal dibattito letterario intorno alle investiture, la questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa conseguiva, per la prima volta, nella storia, un carattere propriamente giuridico. Nelle dottrine agostiniane, la questione, poteva assumere soltanto un aspetto etico, sebbene vi si contenesse già la traccia per le future controversie giuridiche; perchè l'istituto visibile organizzato, la Chiesa, che coordinava e guidava l'unione religiosa degli uomini verso il fine supremo, non si era ancòra gerarchicamente costituita in un corpo pronto e adatto a una vigorosa azione unitaria; non aveva costruito un proprio e distinto diritto, accanto e di fronte al diritto dello Stato. La Chiesa era ancòra, in parte, coinvolta entro la compagine dello Stato, a cui soltanto segnava una direzione più conforme alla finalità etica del cristianesimo, e a cui, per conseguenza, appena proponeva un ufficio di protezione degli scopi e degli organi ecclesiastici. Ma, nel concetto agostiniano, non poteva parlarsi, giuridicamente, di una sottoposizione dello Stato alla Chiesa, come non si poteva riconoscere un dominio assoluto di quello su questa. Invece, lo Stato e la Chiesa appariscono, rispetto alle due città, in un semplice rapporto di correlazione; e l'imperatore non è sottoposto alla gerarchia eccle-

---

[1]) Ivi, c. 27: Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere. Così Deusdedit, p. 11: Quod Romana ecclesia a fidelitate iniquorum subiectos eorum potest absolvere.

[2]) Le poche pagine del Mirbt, *Die Publizistik im Zeital. Gr. VII.*, pp. 572-9, su questo fondamentale argomento, sono insufficenti. Ciò venne riconosciuto anche dal Cipolla, *Riv. stor. ital.*, N. S. I, (1896) p. 188.

siastica o a un diritto proprio della Chiesa, ma soltanto a Dio e al diritto divino [1]). La questione sfuggiva così ad una delimitazione giuridica.

Nel secolo IX, allorchè rinasce il gusto della letteratura politica, si affaccia più nitido il contrasto tra la Chiesa e lo Stato. Tale contrasto era un effetto dei rapporti che si erano stretti colla rinnovazione dell' impero d' Occidente, sotto Carlomagno. Allora l' impero conseguiva un vero diritto sovrano sopra tutti i popoli, che appartenevano al cristianesimo; la Chiesa si assicurava, dovunque avrebbe potuto dilatarsi, la protezione materiale, presso il supremo monarca politico del mondo; e quindi, fin dove giungeva l' impero, ivi la Chiesa proiettava la sua ombra, e per tutto che l' impero concettualmente occupava, ivi la Chiesa assicurava ad esso la supremazia. Era in questa comunione di dominio e di vita, che la politica medievale, a incominciare dal secolo IX, cercava di determinare i limiti della potenza rispettiva; e fu per opera di questi scrittori politici, che all' idea agostiniana, riprodotta con elementi in gran parte teocratici, si sostituì il principio della soggezione dello Stato alla Chiesa, fondato non più soltanto su motivi etici, ma poggiato alla gerarchia e al diritto della Chiesa [2]). Fu il primo passo compiuto sul terreno della discussione giuridica [3]); ma fu breve e imperfetto, perchè non anche erano maturi tutti gli elementi che dovevano entrare a contenerla e sorreggerla; e sopratutto non si era ancora entrati nel vivo campo dell' azione, che fu la prima causa della fioritura politica intorno alle investiture.

---

[1]) Togliendosi dall' opinione dominante, il REUTER, *Augustinische Studien*, pp. 145, 152, ricondusse ad una più retta interpretazione i passi di S. Agostino, ove si tocca il rapporto dello Stato coll' organo rappresentante l' idea divina sulla terra. Tale interpretazione venne accolta dall' ultimo storico della scienza politica, ERMANNO REHM, *Geschichte der Staatsrechtswissenschaft*, Freiburg in B. 1896, pp. 156, 160-1.

[2]) Si veda più sopra il cap. II di questo lavoro, e sopratutto pp. 30-5.

[3]) Anche il REHM, *Gesch. d. Staatsrechtswiss.* pp. 159-61, trascura totalmente questo periodo storico della scienza politica.

Alla fine del secolo XI, allorchè invece la Chiesa aveva compiuto il suo sviluppo costitutivo, che la presentava come forza limitatrice e oppositrice dello Stato; allorchè il diritto canonico si porgeva organicamente formato e pronto alla codificazione, la questione risorgeva con animo più vivace e con intenti più pratici; onde, abbandonando il terreno prevalentemente etico su cui si era fino allora agitata, la questione si svolgeva tutta a discutere i rapporti di sovranità e di subordinazione fra i due poteri, cui erano assegnati un còmpito concorde e un territorio comune d'azione, e doveva essere perciò eminentemente giuridica. Finchè la relazione di dipendenza verso la Chiesa aveva, come ha nel concetto agostiniano, un semplice contenuto morale; finchè soltanto per una Chiesa territoriale combattevano gli scrittori, come avviene nel secolo IX, e combattevano quasi totalmente con armi e con risultati teorici; la questione non poteva assumere una sicura veste giuridica. Appena invece, nel secolo XI, si presenta nell'azione il contrasto, e ne sono a protagonisti gli stessi rappresentanti supremi dei due supremi poteri, l'imperatore e il papa, l'uno e l'altro muniti di forze materiali, assistiti da un proprio complesso di diritti, organicamente costituiti; allora la controversia, teorica a un tempo e pratica, consegue valore giuridico; perchè la Chiesa e lo Stato, messi l'uno all'altra di fronte, sopra uno stesso campo d'interessi e di forze, dovevano intendere ad assicurarsi un più vasto spazio per l'azione rispettiva, e dovevano perciò cercare una delimitazione giuridica. Era una questione di dominio, che agitava lo Stato e la Chiesa; questione, che dalla sua configurazione teorica era sùbito tratta alla sua pratica riflessione. Ormai il pensiero medievale poteva dirsi irretito in questa concezione di un rapporto necessariamente di supremazia o di dipendenza tra i due poteri, a seconda del partito ierocratico o imperialista che si seguiva; perchè agli interessi politici, economici e sociali, che si intrecciavano nella controversia delle investiture, si aggregava l'intento di trovare una scientifica soluzione anche sul territorio del diritto.

Una differenza sostanziale e profonda, tra il concetto agostiniano dello Stato e quello del medio evo, si era generalmente insinuata nella essenza stessa della vita medievale, in virtù delle nuove teorie, che gli scrittori del periodo carolingio avevano create o rappresentate. Dove lo Stato, per S. Agostino, non è che opera ed interesse della città mondana [1]); per i politici del secolo IX, lo Stato rappresenta già l'effettuazione del regno divino da uno dei suoi lati, e consegue perciò il valore d'un organo di giustizia e di pace entro la cristianità [2]). Tale concetto trapassa, come si è visto, nella maggior parte degli scrittori della controversia gregoriana [3]); e da esso dipende il principio che avvince tenacemente, meno rare deviazioni, le menti di questo tempo, e rappresenta il punto di partenza comune nella considerazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

E perciò avviene che a un concetto universale della Chiesa si accompagni il concetto altrettanto universale dell'impero; poichè alla credenza dell'universalità dell'*imperium mundi* romano si collegava inscindibilmente il principio dell'universalità della Chiesa. Questa abbracciava concettualmente, tutto il mondo, di cui appariva come stretto sino-

---

[1]) Onde deriva il senso dispregiativo dello Stato, che emana più volte dalle opere di S. Agostino. Cfr. Reuter, *August. Studien*, pp. 135, 138-9.

[2]) Si veda più sopra pp. 16-29. È merito di questi scrittori e soprattutto di Incmaro di Rheims, di aver fissato questo concetto, che domina poi tutto il medio evo fino alla Riforma.

[3]) Veramente gli scrittori del secolo IX non hanno servito, come fonte diretta, nella lotta per le investiture. Appena Manegold, Ad Gebeh. c. 49, Lib. de lite, I, 396, cita qualche passo di Incmaro; e Tebaldo di Etampes, verso il 1092, nella sua Epistola ad Roscelinum, Lib. de lite, III, 605, ricorda Rabano Mauro. Ma si deve prestar mente al fatto che le idee di quegli scrittori trapassarono, in gran parte, nelle falsificazioni canoniche di Benedetto Levita, di Angilramno e dello pseudo Isidoro, che sono tra i fonti più spesso adoperati nella controversia gregoriana; e sono le idee stesse che muovono il pensiero e l'azione di Nicolò I, tante volte richiamato e citato in questi scritti. Cfr. Lib. de lite, I, 664; II, 740; II, 772.

nimo [1]); e quindi si diffondeva fino agli ultimi confini di quel mondo cristiano, che era costituito dall'impero [2]). L'uno e l'altra pertanto costituivano un unico corpo, che doveva adempire alle prescrizioni divine, per accostarsi al fine supremo del genere umano; e la rovina dell'uno doveva rappresentare la rovina dell'altra; la fine dell'impero avrebbe trascinato la fine della Chiesa e del mondo, a quel modo che non potrebbe concepirsi l'impero senza il cristianesimo [3]).

L'idea di questa unione aveva trovato un fondamento nelle sacre scritture, e si era intrecciata colle credenze intorno alla fine del mondo e all'avvento dell'Anticristo. Fino dal tempo della rinascenza carolingia, si era giunti ad affermare come principio evangelico, che la fine del mondo non avrebbe potuto avvenire finchè durava la dignità imperiale in Roma, cui era stato attribuito l'*imperium sine fine* [4]). Pur tuttavia, in mezzo ai gravi perturbamenti, che avevano talvolta fatto declinare l'impero, si era insinuato il timore della sua prossima rovina [5]); e tale timore si affacciò anche nel periodo

---

[1]) Si veda p. 111 s. La sinonimia tra Chiesa e mondo è espressa dal Tract. eborac. IV e V, Lib. de lite, pp. 663 e 685, ove si dice: Mundum videlicet..... christianum populum, idest sanctam ecclesiam in mundo adhuc peregrinantem.

[2]) Ciò viene benissimo espresso da PIER DAMIANO, Lib. gratiss. c. 38, Lib. de lite, I, 72: omnis aecclesia catholica per Romani fines imperii circumquaque diffusa.

[3]) Cfr. più sopra pp. 86-90. MANEGOLD, Ad Gebehar. liber, c. 29. Lib. de lite, I, 363: praesens ecclesiae turbatio, totius regni desolatio.

[4]) Il primo sicuro testimonio è offerto da ADSO, Libellus de Antichristo (a. 950) ed. MIGNE, t. CI, p. 1289 s., il quale nella discessio di S. Paolo, Ep. ad Thess. II, 3, vede preconizzato l'avvento dell'Anticristo; onde la fine del mondo potrà avvenire solo allorchè venga a cessare l'impero romano. Ma poichè il passo parla dei reges Francorum come assunti all'impero, e poichè lo vediamo poi di frequente riprodotto, si deve credere che ADSO attinga una credenza già sorta e costituita nel secolo IX. Tale concetto trapassa, sotto il nome di S. Agostino, nella glossa ordinaria della Bibbia, ed. Venezia 1603, col. 669-70.

[5]) Anche ADSO, ivi, p. 1289 scrive: videamus romanum regnum ex maxima parte iam destructum; ma ne vede una continuazione nel regno dei Franchi, sufficiente per non riconoscerlo spento.

della lotta per le investiture [1]). Ma era così insito ormai il concetto di un vincolo indissolubile fra l' impero e il mondo, che bastava ancora una volta la convinzione della sua persistenza ad acquietarlo e confutarlo. Finchè l' impero durava nella sua unità e potenza, finchè la società non avesse perduto la sua ideale guida e il suo supremo sostegno, non avrebbe potuto sorgere l' Anticristo, nè affrettarsi la fine del mondo [2]).

Questi concetti potevano legittimamente favorire e difendere la dignità imperiale, troppe volte gettata in pericolo, ma sempre invocata a rappresentare un sano principio unitario, essenziale per la vita del mondo [3]). Roma appariva

---

[1]) Verso l' anno 1106, il vescovo Rainerio di Firenze risolleva le credenze intorno all' Anticristo, e preannunzia la fine del mondo. Il pontefice Pasquale II, di passaggio per Firenze nel settembre di quell' anno, diretto in Francia, meravigliato della commozione che la profezia aveva suscitato, raduna un concilio per confutare tali credenze, senza però che tale concilio possa giungere a fine, per il grave turbamento cittadino che ne sussegue. Così la Vita Paschalis, ed WATTERICH, Pontif. Rom. vitae, II, 6. Diversamente BARONIO, Acta vitae, Lucca 1746, XVIII, 181, che rappresenta, a mio parere, un tentativo di giustificazione dello scacco subito dal pontefice, di fronte ai tumulti fiorentini. Sugli avvenimenti fiorentini intorno a questo fatto, v. DAVIDSHON, *Gesch. v. Florenz,* I, 298-301. Fu per combattere le dottrine di Rainerio che sotto l' ispirazione dell' arcivescovo di Ravenna, probabilmente Ottone Boccatorta, poco prima del settembre 1106, si scrive in Ravenna una lettera, la quale deve essere riguardata come uno dei tanti libelli politici del tempo. Edita primamente dal LAMI, Monum. Eccles. Florent. Firenze 1758, III, p. CLXXVI, fu ripubblicata dal PATETTA, in *Atti della R. Accademia di Torino,* XXX. (1895) pp. 434-6, che la reputò inedita e la accompagnò di un dotto commento.

[2]) Questi sono gli argomenti che invoca la lettera ravennate, scrivendo (ed. PATETTA, p. 435): sequente defectu romani imperii, immo desistente romano imperio, revelabitur ille iniquus (Antichristus)... Tandiu illius differetur adventus, donec stabit romanum imperium.

[3]) Ivi, pp. 435-6: Romanum imperium nondum dectitisse videamus.... Roma..... non diversis imperatoribus sed uni subiecta. Che l' autore di questa lettera appartenga al partito scismatico risulta evidente, contro l' opinione del PATETTA, ivi, p. 433, se si considera che la lettera insorge nel tempo in cui Ravenna e i suoi organi ecclesiastici sono più salda-

pertanto più che mai a capo dell'universo, come sede legittima dell'impero e come prima sede della Chiesa [1]); e pur riconoscendo che al suo dominio effettivo sfuggiva in realtà qualche popolo [2]), si affermava più spontaneo e più forte il il principio della sua dominazione spirituale e temporale.

Chiesa e Stato, così indissolubilmente congiunti avevano unica origine e scopo comune. Di origine divina era, senza contrasti, la Chiesa, che in Roma aveva il suo apostolico centro d'azione [3]). Quanto allo Stato, benchè la diretta derivazione da Dio fosse per esso negata da alcuni scrittori di

---

mente collegati alla fortuna imperiale, e in nome di essi parla. Tutta la lettera spira motivi e intendimenti imperialisti. Il pontefice di cui è parola, rappresentato come antipapa, è naturalmente Pasquale II. Rettamente quindi il DAVIDSOHN, *Forsch. z. ältere Gesch. v. Florenz*, p. 72, lo giudica scismatico. Le stesse idee sulla durata dell'impero romano esprime (come dimostrò il PATETTA, ivi, p. 426 ss. e *Bull. dell'Istituto di dir. rom.*, VIII [1895], p. 100) l'autore delle *Questiones de iuris subtil.*, IV. 8, p. 59.

[1]) Il concetto è riassunto nel famoso verso, che risale almeno al secolo X (Cfr. *Neues Archiv*, XVIII, 517): Roma caput mundi regit orbis frena rotundi; ed è più volte ripreso dai poeti del periodo gregoriano, Amato, Alfano, Ildeberto ed altri ricordati dal FITTING, *Questiones de iur. subtil*, p. 26. Oltre a questi sono degni di nota i versi del ritmo De anulo, baculo, Lib. de lite III, 726 (primi anni del sec. XII): Roma caput mundi regit orbis sceptra rotundi, Urbibus urbs colebris ex titulo fidei. Hic locus imperii quo fiat iniunctio regi, qua sine monarches nemo potest fieri; dove sono splendidamente sintetizzati ambedue i titoli del primato romano.

[2]) Benchè l'impero abbracci concettualmente l'universo, non poteva tuttavia mancare, anche nel sec. XI, il riconoscimento pratico della esclusione di qualche popolo dal suo reale influsso. Così la lettera ravennate, ora ricordata, scriveva (ivi, p. 436): an ignoras quod omnes fere civitates italie, preter admodum paucas, et omnis dignitas et potentia teutonicorum romanorum imperatori obediunt? Ora è degno di nota che tale riconoscimento si può anche riscontrare nelle *Quest. de iuris subtil.* attribuite ad IRNERIO, I 15, p. 56: Discreti et loco et imperio populi diverso sub imperio diversa iura sectantur.

[3]) Si veda più sopra p. 112 ss. Basti il ricordare che tale principio è affermato fin dal primo scritto della lotta per le investiture. Ep. de ordinando pontifice (a. 1048), Lib. de lite I, 9. Per qualche eccezione, v. EWALD, *Walram v. Naumburg*, p. 64.

parte gregoriana, tuttavia il principio della sua divina origine era fortemente propugnato [1]), e ad ogni modo, anche per coloro che ne ammettevano la derivazione solo mediatamente per opera della Chiesa e del pontefice, non risultava, in ultima analisi, meno stretto il rapporto originario, tra i due supremi rappresentanti della coesione sociale nel medio evo [2]). All'azione dei quali era assegnato uno scopo concorde: quello di cooperare alla salvazione ultraterrena, guidando il popolo verso la città divina, ciascuno secondo il proprio potere e secondo l'indole propria [3]). E per conseguenza, sorgeva imperioso il bisogno di un intimo e vicendevole amore fra le due potenze, che consentisse a ciascuna di prestare all'altra un pronto ed efficace aiuto [4]). E il pensiero medievale, non potendo inestricarsi da questo cerchio di rigida congiunzione, doveva sempre essere portato, nell'esame dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, sul terreno politico della reciproca subordinazione.

Era perciò naturale che ogni tentativo di separazione fra i due poteri venisse aspramente oppugnato; e ogni partito vedesse, in questa separazione, la rovina dei propri ideali e del mondo. I curialisti volevano in essa riconosciuto la persistenza dello spirito diabolico temporale, di fronte alla so-

---

[1]) Cfr. qui sopra p. 81 ss.

[2]) Cfr. p. 101 ss.

[3]) V. lungamente la conclusione della Disceptatio Synodalis di PIER DAMIANO, Lib. de lite, I, 93-4. PLACIDO DI NONANTOLA, De honore ecclesiae, c. 93, Lib. de lite, II, 615. De unit. eccl. I, 3 ss., ivi, pp. 187, 226 ss.

[4]) GREGORIO VII, Reg. I, 19, p. 33; III, 7, p. 213. Cardinale UMBERTO, Adv. Symoniacos, III, c. 21 Lib. de lite, I, 225. Per queste teorie, si veda anche l'anonimo regalista d'Inghilterra, autore di parecchi opuscoli di carattere politico, intorno alla questione delle investiture, editi dal BÖHMER, in parte nei Lib. de lite, III, 642 ss. e in parte nel suo volume: *Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. u. XII. Jahr.* Leipzig 1899, p. 436 ss. Si veda sopratutto il trattato veramente originale: De consecratione pontificum et regum, composto verso il 1101, Lib. de lite, III, 662-79; e nella esposizione del BÖHMER, *Kirche u. Staat in England,* p. 226 ss.

cietà cristiana ecclesiastica [1]), e vedevano allora il disfacimento del corpo sociale e il disciogliersi di tutte le membra, sprovviste di ogni cardine direttivo [2]); mentre i regalisti, anche più concordi e rigorosi, si opponevano a tutto potere alla divisione dello Stato e della Chiesa, che era prima e grave cagione delle feroci discordie, che debilitavano l'unico corpo sociale, rappresentato concettualmente dalla Chiesa, come congregazione dei popoli cristiani [3]). E più ancòra tale separazione è combattuta dagli scrittori moderati, che, pur propugnando le riforme, non giungevano tuttavia contro lo Stato alle violente esagerazioni dei gregoriani [4]).

Sul rigido principio della indissolubilità della Chiesa dallo Stato, di cui le menti medievali furono per tanto tempo quasi interamente schiave, si fondavano i due opposti sistemi assolutisti, che tendevano alla applicazione pratica dei rapporti fra i due poteri: il sistema ierocratico o papale e il sistema imperialista o regalista. Fin dal secolo XI, appena la que-

---

[1]) MANEGOLD DI LAUTENBACH, Contra Wolfenum liber, c. 23, ed. MURATORI, Anecdota latina, IV 163 ss. De anulo.... versu, II, v. 62, Lib. de lite, III, 728.

[2]) PIER DAMIANO, Disc. syn. Clausula dictionis, Lib. de lite, I, 93: sicque mundi vertices in perpetuae karitatis unionem concurrant, ut inferiora membra per eorum discordiam non resiliant. Di PIER DAMIANO si vedano anche le Ep. IV, 9; VII, 3, t. I. pp. 51 ss. 110.

[3]) De unitate ecclesiae, II, 3, Lib. de lite, II, 214: doctrina Hildebrandi.... divisit corpus vel ecclesiae vel rei pubblicae..... exinde omnia scandalorum orta sunt genera. Tract. eborac. De consecr. episc. et regum Lib. de lite III, 663-4. Cfr. BÖHMER, *Kirche und Staat in England*, pp. 226-7. SIGEBERTO DI GEMBLAUX, adv. Paschalem, c. 6, Lib. de lite, II, 457. GREGORIO DI CATINO, Orthod. defensio. c. 6, ivi, II, 538.

[4]) IVO DI CHARTRES, Ep. Lib. de lite, II, 645: videmus.... plurima scandala exorta, divisum regnum et sacerdotium, sine quorum concordia res humanae nec incolumes esse possunt nec tutae. GOFFREDO DI VENDOME, lib. IV, ivi, p. 692. Vedi inoltre nelle Epistolae di Ivo DI CHARTRES quella segnata col nr. 214 ed. MIGNE, t. CLXII. Su questa corrente moderata, nella lotta per le investiture, si veda ESMEIN, *La questions des investitures dans les lettres de Ives de Chartres*, in *Biblioth. de l'éc. des hautes études*, sciences religieuses, I (1889) pp. 139-78 e P. FOURNIER, *Ives de Chartres et le droit canonique*, Paris 1898, p. 24.

stione aveva potuto assumere un aspetto strettamente giuridico, si compone, in tutta l'ampiezza e solidità della sua struttura, la dottrina della supremazia politica della Chiesa, a cui si vuole affidare la direzione suprema del governo religioso e civile. E contro questa insorge, con altrettanta saldezza giuridica [1]), l'opposta dottrina della dipendenza assoluta della Chiesa, nei suoi rapporti temporali, dalla autorità sovrana del monarca; e ad ogni modo si afferma validamente il diritto indipendente dello Stato.

Secondo la dottrina ierocratica, la Chiesa, nella sua pratica validità, abbraccia tutto il mondo in un unico corpo, e ne tiene il governo supremo, sotto l'assoluta signoria del pontefice. Tale illimitato potere è invocato per la Chiesa in nome della sua libertà [2]); e tanto sconfina che, di fronte ad esso, non rimane più posto per lo Stato, se non per prestare il suo braccio in difesa della religione e del papa, sotto gli ordini sovrani della Chiesa [3]). Questa sovrasta, in dignità, ad ogni principato e ad ogni regno terreno [4]); e l'impero romano stesso volle, per autorità dell'imperatore Costantino, riconoscere questa divina preminenza, cedendo al pontefice la spada e attribuendo così ad esso una serie di diritti temporali, che erano la prima base della sua sovrana dominazione [5]). Lo

---

[1]) Vedremo come il Mirbt, *Publiz. im Zeital. Gr. VII.*, p. 579, a torto, voglia riconoscere che il partito gregoriano segni più efficacemente i rapporti reali colla Chiesa; mentre si deve al partito avversario la giuridica definizione dei rapporti tra i due poteri, per opera di Guido di Ferrara e di Ugo di Fleury.

[2]) Gregorio VII, Reg. I, 46; III, 10; IV, 3; VII, 14, pp. 64, 221, 246, 398. Ogni ingerenza laica vien quindi negata dalla Chiesa. Manegold, Ad Geb. liber, c. 63, Lib de lite, I, 416: furiose insaniant.... qui.... laicis non verentur assignare omnemque libertatem sancte universalis matris ecclesie secularium turpi servitio conantur subiugare.

[3]) Basti il ricordare, a questo punto, le molte lettere di Gregorio VII, Reg. I, 63; IV, 23, 24; VI, 29; VII, 6, 25; VIII, 3.

[4]) Manegold, Ad Geb. liber, c. 7. Lib. de lite, I, 325.

[5]) È notevole questa trasformazione del falso privilegio di Costantino, di cui non si trovano tracce avanti il secolo XI. Ugone Metello, Certamen papae et regis v. 140 ss. Lib. de lite, III, 719, sostiene che Costantino ha dato la spada imperiale al pontefice e questi poi la tras-

Stato doveva restare sottomesso alla Chiesa, prestando ad essa ubbidienza e limitandosi ad una azione sempre da essa regolata e diretta; e ciò per la ragione che lo spirituale od eterno sovrasta al mondano o terreno.

L' idea di questa supremazia dello spirituale sul temporale dominò per tal modo il medio evo, che può essere considerata come il fondamento del sistema papale, fin quasi al cadere del secolo XIV. Essa fu anche l' origine prima di quel vario apparato di paragoni simbolici, nei quali la mente medievale, non ancòra pronta alle astrazioni, si adoprava a concretare materialmente l' ordine dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa; apparato, che entrerà poi sempre nei trattati e nelle discussioni politiche del medio evo, e che già, nel periodo da noi studiato, aveva conseguito il suo compimento.

La Chiesa era la madre spirituale d' ognuno, e quindi anche dei re, che dovevano ad essa piena ed assoluta ubbidienza [1]); il pontefice era considerato come padre dell' imperatore e dei re, i quali erano tenuti a prestare a lui filiale rispetto e ubbidienza [2]). Le due spade, spirituale e temporale, per cui è retto il mondo e guidato verso il suo scopo ultimo, stanno in un rapporto di dipendenza l' una dall'altra; perchè ambedue appartengono al pontefice, e questi, solo per motivo di pratico esercizio, concede la spada temporale al monarca, perchè la adoperi in servigio della Chiesa [3]). Insieme

---

mise ai tedeschi; mentre Placido di Non. De hon. eccl, c. 91 Lib. de lite, II, 614, fonda, sulla donazione costantiniana, la pretesa dei diritti temporali della Chiesa.

[1]) Plac. Non., ivi, c. 82, p. 605.

[2]) Pier Damiano, Discept. syn. Lib. de lite, I, 93: ille (pontifex) tanquam parens paterno semper iure premineat, iste (rex) velut unicus ac singularis filius in amoris illius amplexibus requiescat. Cfr. Disputatio vel def. Pascalis, Lib. de lite, II, 665. Humb. Cardin., Adv. sym. III, 21, Lib. de lite I, 225.

[3]) Umberto cardinale, Adv. sym. III, c. 5. Lib. de lite, I, 204. Liber canonum contra Heinr. IV, c. 9, Lib. de lite, I, 482. È la stessa distinzione che apparisce più netta in S. Bernardo, De consideratione IV (ed. Goldast, *Monarchia,* Hanoviae 1611, vol. III, p. 83). Cfr. Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici,* p. 19. Abbastanza chiaramente però è espressa da Deusdedit, Contra invasores, prol. Lib. de lite, II, p. 500.

gli scrittori gregoriani attendono a richiamare il paragone fra l'anima e il corpo assegnando alla Chiesa l'ufficio dell'anima nel corpo umano, e allo Stato quello del corpo, di natura e di grado necessariamente inferiore [1]). E si forma pure, in questa letteratura, il famoso paragone del sole e della luna, dove si cerca di obbiettivare il grado di preminenza fra la Chiesa e lo Stato. Fino allora era stato assunto nel senso che il sole rappresentasse l'imperatore e la luna simboleggiasse il pontefice [2]); ma a incominciare dal secolo XI, si intende almeno a parificare le due grandi potenze come due luminari insieme sussistenti [3]); finchè Gregorio VII sposta a dirittura i termini del confronto, e afferma la supremazia della Chiesa sopra ogni autorità mondana, a guisa di quella del sole sulla luna [4]). Quindi, moltiplicandosi i simboli, si vede, nel corpo umano, la Chiesa prendere il posto del capo e degli occhi; lo Stato, quello del petto e delle braccia, pronti ad obbedire e a difendere l'autorità pontificia; il popolo essere raffigurato nelle

---

[1]) Umberto cardinale, III, c. 21, 29 Lib. de lite, I, 225, 235. Contro questo paragone Tract. eborac. de consecr. episc. et regum, Lib. de lite III, 663. Che il paragone fosse antico dimostra anche la lettera di Guido monaco, Lib. de lite, I, p. 6. Si veda inoltre Placido di Non., Lib. de honore ecclesiae, c. 82, Lib. de lite, II, 605. Onorio d'Autun, Summa gloria, c. 34, Lib. de lite, III, 80, distingue lo spirito dall'anima, e quello, raffigurato nella Chiesa, preordina al regno, raffigurato nell'anima. Così fa prevalente la vita contemplativa della Chiesa alla attiva del regno. Cfr. Ivo di Chartres, Ep. 51, ed. 1585, p. 53. Cfr. Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht,* III, 112.

[2]) V. Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici,* p. 8.

[3]) Il perdurare dell'antico termine di confronto e questo primo passo sulla via della trasformazione è dimostrato dal cardinale Umberto, Adv. Sym. III, 21, Lib. de lite, I, 225: (alii) principum mundanam potestatem maximeque imperatoriam regiamque potentiam supra modum magnificant et ecclesiasticam dignitatem attenuant..... ut modo ei (alla Chiesa) velut lunae solem saeculares potestates praeponant, *modo velut soli alterum solem apponant.*

[4]) Gregorio VII, Reg. VI, 25, p. 419. Geroh di Reichersberg, Lib. de lite, III, 283. Onorio d'Autun, Summa gloria, c. 34, ivi, III, p. 80.

altre varie membra, soggette insieme all' autorità spirituale e secolare [1]).

Si cercava così di rendere più vivo e pratico il principio della soggezione universale alla Chiesa. Lo Stato deve adoperare le sue armi soltanto dietro un comando del pontefice [2]) e in servigio della Chiesa; poichè è suo còmpito di curare gli interessi materiali, che, per indole e natura loro, sono subordinati agli interessi ideali, che la Chiesa rappresenta, sancisce e difende [3]). I doveri del re si risolvono quindi nel solo suo debito di servire la Chiesa, assicurandone la pace, difendendo i cattolici, condannando gli eretici e gli scismatici [4]). Come tutti i fedeli, anche il re giura al pontefice ossequio [5]), e perciò è a lui onninamente assoggettato; sicchè si assegnava ai monarchi, nella Chiesa, un ufficio non dissimile da quello dei vescovi, di fronte al papa [6]). Restava così allo Stato un semplice ufficio di protezione degli interessi temporali della Chiesa, dovendo adoperare la forza a servigio di essa e sotto la sua sorveglianza diretta; e avendo un potere sussidiario soltanto là dove la Chiesa non poteva direttamente arrivare [7]). Per questa autorità preminente della Chiesa, si cercava la sanzione, scomunicando i re e sciogliendo i sudditi dal giuramento di fedeltà ad essi pre-

---

[1]) Umberto, III, 29, Lib. de lite, I, 235. Concordemente, anche più tardi si diceva che il papa era il capo, e i re le braccia; perciò il papa viene unto sulla testa e i principi sulle braccia. C. 1, X. de sacra unct. (I, 15).

[2]) De anulo, baculo, v. 12, Lib. de lite, III, 727: ipsius (pontificis) ammonitu rex feriat gladio.

[3]) Rytm. de capt. Paschalis, Lib. de lite, II, 674. Placido di Nonantola, De hon. eccl. c. 82, ivi, p. 605. Disput. vel def. Paschalis, ivi, p 663. Deusdedit, Contra invasores, prol. ivi, p. 300.

[4]) Disput. vel def. Paschalis, Lib. de lite, II, 666.

[5]) Rythmus de captiv. Pasch. ivi, 674: Iurat pape obsequium, iuxta morem fidelium.

[6]) Mirbt, *Publiz. im Zeital. Gregors* VII., p. 577.

[7]) Manegold, Ad Gebeh. c. 34, Lib. de lite, I, 371. Gregorio VII, Reg. I, 37, p. 46; Deusdedit, Contra invasores, prol. e c. I, § 17, Lib. de lite, II, 300, 317. Cardinale Umberto, Adv. Sym. III, 11, ivi, I, 212

stato[1]); mentre il pontefice si arrogava il diritto all' elezione dell' imperatore, alla consacrazione dei principi, e assoggettava al suo sovrano potere, come in una vasta gerarchia feudale, tutto l' ordine delle potestà terrene, nel doppio campo spirituale e mondano[2]). Ed era immediata conseguenza di questo sistema ierocratico il principio, che il clero dovesse essere sottratto alla giurisdizione ordinaria, sia nelle materie civili che nelle penali, ed esente da qualsiasi onere pubblico; e che corrispondentemente lo Stato fosse escluso dalla amministrazione e dal patrimonio ecclesiastico[3]). La Chiesa, a protezione dei suoi interessi ecclesiastici, spirituali o mondani, poteva adoperare la spada temporale, e munire così di una pratica sanzione i suoi ordini autoritarii[4]).

L' agitato periodo delle investiture vide più volte praticamente portato ad effetto questo sistema ierocratico; vide il pontefice scomunicare ed eleggere i re; scendere armato in guerra; cercare, nella protezione dei Normanni e della contessa Matilde, le forze, per far trionfare i suoi ideali di dominazione. Pareva che allo Stato, destituito di ogni indipen-

---

[1]) Manegold, Ad Gebeh. c. 48, Lib. de lite, I, 394. Cfr. più sopra p. 130 s.

[2]) Questi sono i diritti che si fanno dipendere dalla autorità della Chiesa di consacrare gli imperatori ed i re. Cfr. Gregorio VII, Reg. VII, 14a, p. 402.

[3]) La esclusione dello Stato da ogni ingerenza ecclesiastica è sostenuta da Ildebrando fin dal 1064. Si veda Baronio, Ann. ad a. 1064, n. 6. Manegold, Ad Geb. c. 63, Lib. de lite, I, 416. Bruno di Segni, Ep. 4, Lib. de lite, II, 565. Per la questione della libertà delle investiture e del patrimonio ecclesiastico, si veda più sopra pp. 64 ss. 73.

[4]) La questione era posta nel senso di chiedere, se la Chiesa poteva adoperare la spada temporale a scopi ecclesiastici: Bonizone di Sutri, Lib. ad amicum, Lib. de lite, I, 571: si licet christiano armis pro veritate (pro dogmate) certare; ed aveva da Anselmo da Lucca, ivi, I, 525, e da Gregorio VII, Reg. p. 562 assoluta risposta affermativa. Ma, esaminando il concetto gregoriano dello scopo ecclesiastico, si deve intendere in esso compresi anche gli scopi temporali. Cfr. Disput. vel def. Pasch. Lib. de lite, II, 665: Habent enim Romani pontifices suum speciale privilegium prava corrigere, recta firmare, imperfecta perficere et illicita prohibere.

dente valore, non rimanesse salvezza, se non assoggettandosi compiutamente al pontefice, porgendosi pronto ai suoi ordini, con umile omaggio di suddito [1]); pareva che l'autorità sovrana fosse tutta riassunta e aggregata nella Chiesa, e allo Stato restasse appena l'ufficio della esecuzione, sotto l'ordine e l'ingerenza ecclesiastica [2]).

Questo sistema di rapporti fra lo Stato e la Chiesa doveva trovare forte opposizione non solo presso gli antigregoriani più violenti, che volevano trionfante l'assoluta dominazione del monarca, ma anche fra gli scrittori, che, pur sostenendo i diritti indipendenti della Chiesa, reclamavano tuttavia per lo Stato almeno una parificazione. Il carattere sacro, affermato nel re, traeva ad assicurare allo Stato una obbedienza pronta e illimitata [3]); e si voleva che il re, rappresentante necessario della volontà divina e difensore immediato della Chiesa, ne assumesse il governo e l'ingerenza, nell'ampio e complesso ordine degli interessi temporali [4]). Il

---

1) Si veda ciò che dell'elezione di Rodolfo scriveva GREGORIO VII, Reg. VII, 14 a p. 402: Qui rex Rodulfus festinanter ad me misso nuncio indicavit: se coactum regni gubernacula suscepisse tamen: sese paratum mihi omnibus oboedire. E PAOLO DI BENRIED, Vita Gregorii VII, c. 98 (ed. Watterich, Pontif. Rom. Vitae, I, 532): debitum obsequium in ecclesiasticis administrationibus, multo se promptiorem ad obediendum sedi apostolicae, quam antecessor eius exhibuit.

2) L'ideale del governo, secondo i principii gregoriani è disegnato, come effettivo nella rappresentazione dei rapporti che passarono tra la contessa Matilde ed il vescovo Anselmo da Lucca, svolgendosi in Toscana la guerra contro Enrico IV (1081). BARDO, Vita Anselmi, c. 11 (MGH. Script. XII, 19): illa potestatem exercebat, ille regebat; illa praeceptum et ille dedit consilium. Excellebat tamen ille in omnibus, quia obedierunt sanctitati suae, tam ipsa quam sui omnes, plus tamen ipsa.

3) PIETRO CRASSO, Def. Heinr. c. 7, Lib. de lite, I, 450.

4) WENRICO DI TREVIRI, c. 4 e 8 Lib. de lite, I, 289, 297. WIDO DI OSNABRÜCK, ivi, I, 467. GREGORIO DI CATINA, c. 6, 8, ivi, II, 538, 540. BENZONE D'ALBA, I, 4. MGH. Script. XI, 601. Contro l'affermazione del carattere sacro attribuito al re combattevano aspramente i curialisti: PLACIDO DI NONANT., Lib. de lite, II, 600, 605, 624, 635. UGO METELLO, ivi, III, 714-9 e ONORIO D'AUTUN, Summa gloria, c. 9, ivi, III, 69. De anulo et baculo versus, ivi, III, 726-8.

concetto della sovranità, sempre pronto a rivestirsi di una essenza teocratica, come generalmente per tutto il medio evo, era tosto tratto ad affermare la sua esclusiva natura; e allora il re apparisce come un sacerdote nello Stato, un vicario divino; e poichè è precipuo scopo del potere terreno quello di addurre alla città celeste, così sparisce e si confonde ogni delimitazione tra lo Stato e la Chiesa, e si giunge fino alla affermazione di una identità, fra il potere mondano e il potere ecclesiastico, ambedue diretti e dominati dalla volontà regia [1]). Perciò i regalisti reclamavano il riconoscimento del diritto regio nelle investiture, l'autorità di provvedere alla sedia pontificia, il diritto di radunare e dirigere i concilii provinciali, di emanare leggi di carattere ecclesiastico, di esercitare la suprema giurisdizione nella Chiesa [2]). Alle pretese ecclesiastiche esorbitanti, si opponeva l'autorità invadente e illimitata di uno Stato, sòrto da natura teocratica e guidato verso scopi teocratici.

Nè i regalisti temevano di scendere sul terreno simbolico e adoprare a loro favore i noti paragoni, per fissare figuratamente il sistema dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Pur riconoscendo nel pontefice una autorità paterna sopra i re, affermavano tuttavia, che, ove si fosse reso indegno del suo eminente grado, veniva tosto a perdere ogni sua prerogativa [3]). Per sua parte il re, appunto perchè investito di una

---

[1]) Gregorio di Cat., Orthod. def. imper. c. 5. Lib. de lite, II, 538 ss. Ma ciò risulta sopratutto dall'anonimo normanno, autore del Tract. de consecrat. episc. et regum. Cfr. Böhmer, *Kirche u. Staat. in England u. Normandie,* pp. 226-36. Lib. de lite III, 676-8. Cfr. p. 670: Ideo igitur sancti pontifices subditi sunt regibus et principibus, ne Dei ordinationi resistant, et sibi dampnationem adquirant. Non enim ignoramus quod potestas regibus super omnes homines celitus data est, et tributum est eis a Deo dominari non solum militibus sive laicis, sed etiam sacerdotibus.

[2]) De discordia papae et regis, Lib. de lite, I, 463. Wido di Osnabrueck, ivi I, 463. Gesta rom. eccl. II, c. 8, 11, ivi II, 278, 280. Tract. de invest., II, 503. Benzone d'Alba, II, 4; VII, 1. MGH. Script., XI, 614, 670. Tract. eborac. Lib. de lite, III, 670-3.

[3]) Pietro Crasso, c. 4. Lib. de lite, I, 441: hic monachus in tanta crudelitate pater nullatenus appellari potest.

essenza divina, espressa nella consacrazione, ottiene da Dio ambedue le spade; la temporale, perchè protegga gli interessi mondani; la spirituale, perchè difenda la Chiesa e la religione [1]). E allorchè, per il prevalere dei concetti gregoriani e in riconoscimento dell'autorità della Chiesa, si vogliono ad essa attribuite l'autorità e la spada spirituale, si rassoda il principio della separazione dallo Stato, a cui si affidano gli interessi mondani e la spada materiale [2]). Ma, opponendosi alla distinzione, figurata nel raffronto fra l'anima e il corpo, gli scrittori antigregoriani sostengono l'inscindibile unione di questi elementi vitali, e vogliono, perciò, allo Stato soggetti tutti gli interessi secolari, laici ed ecclesiastici [3]). E richia-

---

1) Pier Damiano, Serm. 69, Opp. II, p. 168. Cfr. Neukirch, *D. heil. Petr. Dam.*, p. 86. Il concetto di Pier Damiano dipende dal suo ideale di concordia e di pace, che vorrebbe trionfante nella Chiesa. Allorchè sorgerà la lotta fra i due poteri, tale concetto diventerà antigregoriano e regalista. È notevole però che lo stesso concetto, dipendente dal medesimo ideale, è manifestato dal cardinale Umberto, Adv. Sym., III, 5, Lib. de lite, I, 204: Imperatores quoque, reges, principes, iudices et quotquot aliquid in saeculo possunt ante hoc, qui deberent res ecclesiasticas ecclesiastico iuri defendere gladio spirituali hoc, qui et materiali. Ingiustamente quindi il dotto editore F. Thaner vorrebbe corretta la voce *spirituali* nell'altra *saeculari;* mentre Umberto vuole il re provvisto di ambedue le spade, e tenuto ad adoprare la spada spirituale a servigio della Chiesa: reges.... tutores et defensores assignati.... gladium, quem ut ministri Dei et vindices in ira... portant.

2) Sigiberto di Gembloux, Adv. Pasch., c. 2, Lib. de lite, II, 452 ss., vorrebbe al sacerdozio affidate soltanto le due spade spirituali, quella del verbo divino e quella della dannazione dei peccati. La spada materiale, che punisce corporeamente e distrugge, non spetta al pontefice, ma è esclusiva del regno. Cfr. Disput. vel def. Paschalis, Lib. de lite, II, 663: Novimus enim regem vel imperatorem non sine causa gladium ferre, caput populi esse, mediatorem cleri et plebis, et in ecclesia legem, pacem et iustitiam conservare.

3) Così massimamente l'anonimo autore dei Tract. Eborac., IV, Lib. de lite, III, 663: Quem quidem principatum (mundi) ita nonnulli distribuunt, ut dicant sacerdotem habere principatum regendi animas, regem vero regendi corpora, quasi anime possint regi sine corporibus et corpora sine animabus.... Manifestum est quod rex habet principatum regendi eos qui sacerdotali dignitate potiuntur.

mando il paragone fra il sole e la luna, non ne accolgono l'interpretazione gregoriana, ma tendono piuttosto a riallacciarsi alla tradizione, che assegnava allo Stato il grado preminente di più vivido luminare [1]).

Così si reclama per il re il diritto indipendente di autorità sovrana nella coesione sociale, e a lui si vuole assicurato il diritto di nomina o di conferma del pontefice [2]); per lui si pretende il diritto dell'investitura, che assicurava allo Stato la soggezione di tanti e vigorosi principati ecclesiastici [3]); e l'ingerenza regia nelle cose ecclesiastiche si protendeva e radicava così, da annullare quasi ogni spontanea espansione della Chiesa [4]). Pareva che anche qui, come nel partito avversario, l'impulso a cercare sul territorio della sovranità e della subordinazione la regola dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, promovesse l'urto turbinoso, che cancellava o confondeva ogni distinzione dei due poteri: e, dominato da un ideale disegno di gerarchia feudalmente ordinata, il pensiero medievale non fosse capace di dirigersi, se non verso una concezione assoluta di dominazione e di subordinazione. Il mondo, raffigurato in una vasta unità rappresentata dalla Chiesa, assumeva l'immagine di un corpo, ove le singole membra sono coordinate sotto la direzione suprema dell'imperatore, che è così insieme il capo del regno e della Chiesa [5]).

A questo sistema di governo, che rappresentava, per gli imperialisti, il disegno politico ideale del mondo, e che acca-

---

[1]) Ugo di Fleury, De regia pot., I, 13, Lib. de lite, II, 482, benchè non distingua con chiarezza tal grado di preminenza, propende tuttavia a considerare il re simboleggiato nel sole e la Chiesa nella luna. È notevole altresì il paragone di Gregorio di Catina, Orthod. def. imper. c. 3, Lib. de lite, II, 536, ove il sacerdozio è raffigurato nella mano destra del corpo umano, e il regno nella sinistra.

[2]) Benzone d'Alba, Paneg. II, 4, VII, 1, MGH., Script., XI, 614, 670. Gregorio di Catina, Orthod. def. c. 6, Lib. de lite II, 538.

[3]) Cfr. più sopra p. 65 ss.

[4]) Ugo di Fleury, De regia pot., I, 3, Lib. de lite, II, 464. Tract. eborac. IV, ivi, III, 664, 670.

[5]) Così ampiamente Gregorio di Catina, Orth. def. c. 3, Lib. de lite, II, 536-7, che chiama l'imperatore caput ecclesiae.

rezzava, anche per essi, le speranze di favori e di potenza; si dava l'appoggio della legalità, con una serie di falsificazioni, composte entro il periodo di cui è parola, le quali vestono tutti i caratteri di veri e propri scritti politici. In un tempo, che vede insorgere da ogni parte, nel fiero dibattito letterario, le scritture polemiche, sempre fondate, più che su argomenti razionali, sopra i testi sacri o giuridici, che ne formano l'intrinseca tessitura; era naturale che si fingessero, con opera di pura invenzione letteraria, nuovi testi e nuovi documenti, che potessero prestare argomenti giuridici, per la vittoria dei partiti. E giacchè da parte ecclesiastica si aveva, nei sacri testi e nelle frequenti collezioni canoniche, già sufficente il materiale genuino o supposto, a sostegno degli interessi curialisti, che durante il periodo feudale si erano venuti accrescendo e rafforzando [1]); è spiegabile come, nel periodo delle investiture, l'opera di finzione sia dovuta massimamente al partito imperialista, intento a sanare, sia pure con atti falsi e inventati, le conseguenze disastrose di tante concessioni e di tante dedizioni, che il potere pubblico aveva negli ultimi secoli fatte alla Chiesa. Centro d'origine di tali falsificazioni è, naturalmente, dove è più vivo il lume della coltura e dove più forte si manifesta la corrente imperialista, Ravenna. Quivi la tradizione bizantina aveva tenuto in vita più reputati gli studii letterari e giuridici; e questi, nei tempi in cui Roma più declinava tra le incursioni saracene e le interne fazioni, avevano dato anima a una scuola, che si esercitò sui testi del diritto romano e ne promosse lo studio [2]); quivi Enrico IV

[1]) Oltre le falsificazioni, passate ormai nelle raccolte canoniche più accreditate, è notevole nel periodo delle investiture la falsa attribuzione a un pontefice Pasquale della lettera di Guido Monaco (1031), ed. Lib. de lite, I, pp. 5-7. Già Bernoldo di S. Biagio, alla fine nel secolo XI, la riconosceva suppositizia: Sunt autem multa sanctorum patrum statutis falso ascripta, ut scriptum Widonis musici de symoniacis. De stat. eccles. Lib. de lite, II, 157. Falsificazione di origine canonica è pure la Rescriptio beati Udelrici (1074-1079) ed. Libelli de lite, I, 255. Cfr. Bernoldi, Chron. MGH., Script. V, 436.

[2]) La tradizione odofrediana (ad Dig. XXXV, 2, 82 e proem. ad Dig. nov.) attribuisce espressamente l'origine dello studio ravennate al tempo

aveva trovato più valido il favore, per i suoi intenti di dominazione, creando un pontefice e una curia a sè favorevoli, da opporre a quelli di Roma. Pareva che ivi, più che altrove, l' elemento germanico innestatosi sul tronco bizantino, trovasse più immediato appiglio e più consistente intreccio, per la rinascita dell' idea assolutista imperiale.

Ravenna, che già si era opposta vivamente nella scuola, in nome del diritto romano, alla computazione canonica sui gradi della parentela [1]); ora, fatta sede di un antipapa sortito da semente longobarda [2]), aveva tratto il diritto romano a servigio dell' impero; e con Pietro Crasso aveva sostenuto la dottrina dell' assolutismo per interesse del monarca germanico [3]); con Guido di Ferrara aveva portato un altro esempio di quelle dispute, ove già si annunzia il sorgere delle forme scolastiche, pronte a essere accolte dalla letteratura e dalla giurisprudenza [4]), e, anche quello, inteso al definitivo trionfo

---

che seguì alla caduta dello studio di Roma. Ora è estremamente difficile che abbia potuto trasmettersi, in Roma, una scuola, negli agitati anni, che corrono tra la caduta dei Carolingi e l'avvento degli Ottoni. In questi tempi invece, o poco appresso, deve avere iniziata la sua attività la scuola di Ravenna.

[1]) Conrat, *Gesch. d. Quel. u. Liter. d. röm. Rechts,* I, 604-5.

[2]) Guiberto di Ravenna origina da una famiglia di signori parmensi, che professano legge longobarda (Malaguzzi, *Atti e Mem. della Deput. di storia patria di Modena,* ser. III, vol. II [1883] pp. xx-xxi) e nel 1056 è cancelliere imperiale in Italia; poi arcivescovo di Ravenna e pontefice col nome di Clemente III (1080-1100). Si veda Köhnke, *Wibert von Ravenna* (*Papst Clemens III.*) Leipzig 1888, pp. 3-134.

[3]) Cfr. qui sopra pp. 91-2.

[4]) Guido di Ferrara, De schismate Hildebrandi, Lib. de lite, I, 532 ss. L'autore, vescovo di Ferrara, fu tra i seguaci di Guiberto e scrive l'opera sua in Ravenna, nell'anno 1086, dove, dopo avere esposti imparzialmente gli argomenti della parte gregoriana, difende nel secondo libro, con tendenze guibertine, benchè sotto volute apparenze di imparzialità, i diritti imperialisti dell'investitura. Ora è notevole che questa seconda parte è espressa in forma di dibattito tra un *Proponens* e un *Respondens,* o meglio in forma di insegnamento impartito dal rispondente all'altro, che a lui si rivolge e chiede di essere istruito (doceri desidero p. 563). È la forma stessa che si trova quindi, ad es., nelle *Questiones de iuris subtilitatibus* attribuite ad Irnerio.

dell' idea imperialista; colla lettera intorno alla venuta dell' Anticristo aveva raffermato, sulle basi stesse della religione, la fede vacillante dell' impero [1]).

Ora intendeva a trasportare quelle dottrine sul terreno più solido della vita pratica, e a munirle della sanzione legislativa, con una serie di falsificazioni [2]), che servono a determinare, con più precisa schiettezza, l' idea della letteratura imperialista, in riguardo ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa. E poichè la lotta era rivolta contro Roma, che, allora, in una affermazione d' energia, aveva mostrato di saper trarre profitto dalle concessioni ad essa e ai pontefici fatte, ricostituendo la sua base morale e gerarchica e rivolgendosi a scopi di dominazione; si trattava di svestire la Chiesa di quelle concessioni, cercando così di privarla dei suoi appoggi più saldi; onde si comprende come le falsificazioni dovessero prendere la forma di supposti privilegi, attribuiti ai pontefici più rispettati o famosi, dove si assicurava allo Stato più largo ordine di diritti, e dove si faceva rinuncia delle facoltà temporali, assegnate ormai storicamente alla Chiesa. La serie è aperta verso l' anno 1076, proprio all' insorgere più vivo della controversia, con un rifacimento del decreto di Nicolò II del 1059, ove si finge attribuito al monarca germanico il diritto di intervenire direttamente nell' elezione del pontefice [3]); e poco appresso (1080-1084), poichè si voleva allacciare questo diritto alla virtù della tradizione e accompagnarlo col diritto dell' elezione e dell' investitura dei vescovi, si finge un decreto del pontefice Adriano I a Carlomagno, dove l' uno e l' altro di-

---

[1]) *Atti dell' Accad. di Torino,* XXX, 434 ss.

[2]) Si veda su esse Bernheim, *Das unechte Dekret Hadrians I. im Zusammenhang mit den unechten Dekreten Leo' s VIII. als Dokumente des Investiturestreites,* in *Forschungen z. deut. Geschichte,* XV, p. 618 ss. e P. Genelin, *Die Entstehung der angeblichen Privilegien Leo' s VIII. für Otto I.* Progr. Prossnitz in Mähren 1879; al quale ultimo sono dovuti in gran parte i risultati accolti nel testo, sulla data e sulla patria di queste finzioni.

[3]) Ed. Weiland, MGH. Leg. sect. IV, Constit. I, 541-5. Questa è veramente la prima falsificazione ravennate, generalmente trascurata nella serie.

ritto sono espressamente conceduti [1]); e questo decreto è fatto seguire da una specie di conferma, attribuita al pontefice Leone VIII e redatta a favore di Ottone I [2]). Ma appena Enrico IV è assunto all'impero (1084), e la nuova dignità sembra meritare più larghe concessioni, si rifonde il privilegio in una forma più ampia, e ingegnosamente lo si rafforza con diffuse e frequenti ragioni storiche; sicchè la falsificazione assume, nella sua ampiezza, i caratteri di uno scritto politico, non dissimile dai molti, che la polemica scambiava fra le due parti avversarie [3]). E poichè si comprende come i possessi e le ricchezze materiali sian sempre a fondamento di ogni dominazione, si suppone, da parte dello stesso pontefice e allo stesso imperatore, una cessione universale di tutti i possessi temporali, feudali e allodiali, che la Chiesa aveva guadagnato per opera di vastissime donazioni sovrane; e si vuole, che di tutto ciò sia fatto signore ed arbitro l'imperatore, eretto a sostegno della fede e del mondo [4]).

Ma, in questi scritti, è precipuamente notevole l'uso del diritto romano, che la scuola di Ravenna aveva tratto a sostegno dell'impero [5]); e se si aggiunge che le fonti adoperate sono, in parte, le stesse che mostrò di conoscere Pietro Crasso [6]); se si presta attenzione al grado singolare di preminenza e di partecipazione, che negli atti è assegnato ai giudici e ai dottori laici, espressamente rappresentati come intenti a discutere e a

---

[1]) Hadriani I decr. de investituris, ed. WEILAND, pp. 659-60.

[2]) E il cosidetto Privilegium minus, ed. WEILAND, pp. 666-7. Essendo questi privilegi attribuiti all'autorità regale, si dimostrano composti avanti l'elevazione di Enrico IV all'impero (31 marzo 1084).

[3]) Privilegium maius, ed. WEILAND, pp. 667-74.

[4]) Cessio donationum, ed. WEILAND, pp. 674-8.

[5]) CONRAT, *Gesch. der Quel. u. Liter. d. röm. Rechts,* I, pp. 612-3.

[6]) Si citano infatti le Istituzioni e il Registrum di Gregorio I, proprio come nella Defensio Heinr. IV di Pietro Crasso. Le altre fonti adoperate, e specialmente il Liber pontific. e una sua appendice del X secolo, sono ben note nlla letteratura ravennate. Notevole è sopratutto l'uso del Decretum di Burcardo, che molto probabilmente fu il testo canonico adoperato nella scuola di Ravenna, di fronte e accanto ai testi del diritto romano.

ricercare nella scuola il diritto e le leggi [1]); se si considera che tutti gli argomenti e tutte le concessioni, in questi scritti compresi, sono rivolti alla esaltazione della chiesa di Ravenna, e per essa al trionfo dell'impero [2]); si renderà certa l'origine di queste falsificazioni dalla officina ravennate, che teneva in sè vivi gli elementi della coltura e della scuola, e che dimostrava in alta considerazione una classe di giudici e di giurisprudenti, ormai sicuramente dèditi allo studio delle fonti genuine del diritto romano; e dalla certezza di tale origine ravennate, si sarà spontaneamente inclinati ad ammettere come probabile l'ipotesi del Ficker [3]), che le assegna a Pietro Crasso. Comunque, dopo quanto si è detto, è giusto il rassegnare sicuramente i presenti scritti, tra quelli sòrti dal contorno o dal seno stesso della scuola giuridica di Ravenna, in quel periodo che corre tra gli anni 1080 e 1086 [4]); e si riconferma legittimo il proposito di servirsi di essi, per la ricostruzione più ampia delle idee medievali, intorno ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Dal diritto romano giustinianeo si traevano i motivi, per la riconferma delle dottrine assolutiste, intorno alla dominazione imperiale. Quando la Chiesa, per assicurare la libertà della nomina alla sedia pontificia, era ricorsa a rinverdire la tradizione canonica della elezione per opera del clero e del popolo

[1]) Hadriani I decr. c. 5, p. 660: adhuc etiam a iudicibus et legis doctoribus.... exquirentibus usus legesque et mores. Questo passo rivela chiaramente l'esistenza della scuola. Priv. minus c. 2, p. 666: insuper iudicibus ac legis doctoribus.

[2]) È specialmente caratteristica la Cessio donationum pp. 674-8, che comprende molti territori pretesi dalla chiesa di Ravenna contro la Santa Sede; e che attribuiti, per questa cessione, all'imperatore, si volevano poi ricongiunti al suo fautore Guiberto. Si riconosce infatti espressamente all'imperatore il diritto di munire con privilegi, oltre che la sede apostolica, anche le sedi arcivescovili. Cfr. Privilegium minus, c. 3, p. 666: exceptis his quos imperator pontifici et archiepiscopis concessit.

[3]) FICKER, *Forsch. z. Staats-und Rechtsgesch. Italiens,* III, 112-4.

[4]) La data estrema è determinata dal ricordo che di questi privilegi, attribuiti ormai all'impero, fa Guido da Ferrara, nell'anno 1086. Lib. de lite, I, 565.

romano, e aveva così richiamato a una propria azione l'intervento popolare, e più lo incitavano a nuove ascensioni le teorie curialiste, propense a scorgere nel popolo l'origine della sovranità [1]); la scuola ravennate, per contro, era tutta intenta, in odio a Roma e al papato, ad abbattere ogni virtù attiva nel popolo romano, e per i suoi intenti, cercava appoggio entro i testi delle leggi giustinianee. Quivi attingeva la notizia della cessione di ogni autorità, fatta dal popolo a vantaggio dell'imperatore [2]). Originariamente, si diceva, la sovranità e la funzione legislativa erano proprie del popolo; ma in progresso di tempo, quando si fece difficile il congregarlo per ogni pubblico negozio, il popolo stesso conferì all'imperatore tutti i suoi diritti e la sua autorità, creandolo così solo sovrano e solo legislatore, col titolo di *patricius,* che nel linguaggio imperiale del medio evo era stato assunto, in modo ormai esclusivo, a significare e a comprendere la dignità stessa dell'impero. Senonchè imbrogliava la notizia data dalle Istituzioni di una fase intermedia, nella quale l'autorità legislativa si esercitò per mezzo dei senatoconsulti; e alla rozza mente del giurista medievale sembrò, che i senatoconsulti non avessero ad essere che un gruppo di persone, i senatori, che lo scrittore determina nel numero di dodici, eletti accanto all'imperatore, per coadiuvarlo nelle cure del governo [3]). Il re e gli altri

---

[1]) Si vedano le teorie del cardinale UMBERTO, Adv. Sym., III, 16, Lib. de lite, I, 218 ss. e quelle di MANEGOLD e degli altri, esposte più sopra, pp. 101-9.

[2]) Si serve sopratutto delle Inst., I, 2. §§ 5-6.

[3]) Hadriani decr., c. 5, p. 660. Priv. maius, c. 2, pp. 667-8: Jam enim dudum populus Romanus imperatori omne suum ius et potestatem concessit, sicut in Institutionibus scriptum est: « Quodcumque igitur imperator per epistolam constituit vel edicto precepit vel rescripto decrevit, constat esse legem ». Quia difficile erat in unum semper tantum populum congregare universasque voces adultorum et parvulorum expectare, idcirco uni tantum persone suum ius ac potestatem tradiderunt, quem patricium nuncupaverunt, iuxta vero quem XII^im^ super alios universos constituerunt, quos senatus consultos nominaverunt. Notevole questo numero di dodici senatori che può servire a indicare ancor viva le realtà o la memoria del Senato romano e la sua costituzione di consiglio imperiale, composto di pochi membri, coadiutori del principe nel governo.

rettori, che il popolo ha creato sopra di sè, conseguono così, per virtù del popolo, la pienezza dell' imperio; sicchè nulla più è dato contro di essi per diminuirne l' autorità. Di questa il popolo si è privato di suo pieno diritto, assegnandolo a un capo da esso eletto; e questi ha assunto subitamente tutti i poteri di un principe assoluto, in perpetuo, per sè e per i suoi successori [1]). Il popolo non ha quindi mai più autorità di scuotere il giogo o di deporre il principe: l' atto primitivo, che generò l' autorità regia, si trasforma in una necessità imperitura [2]). Così il popolo romano ha perduto, per sua propria rinuncia, ogni diritto d' azione e d' ingerenza nella cosa pubblica; e Ravenna, che contro Roma si porge, vuole non soltanto strappare al popolo romano il diritto della elezione pontificia, ma anche il diritto di crearsi un monarca o di elevare persona di propria scelta alla suprema dignità del patriziato [3]). A questo modo si giustificavano l' elezione dell' antipapa Clemente III e la coronazione imperiale, effettuata, per opera di conquista, in Roma; e a questo modo si voleva attratto a Ravenna il centro della vita politica imperiale. Contro queste dottrine, Irnerio rievocava, in Roma stessa, di fronte al popolo, l' ampiezza dei diritti del popolo romano, in ordine al-

[1]) Priv. maius, c. 21, p. 669: Postquam vero Romanorum cognovimus pravitates, et quia se suo iure privarunt; c. 36, p. 673: Et quia gentes sibi reges et rectores preposuerunt, profecto nunquam amplius reverentiae iugum recusare possunt. Cfr. c. 38, p. 673: Sic ergo populus Romanus, postquam se suo iure privarunt, numquam illud repetere possunt.

[2]) Ivi, p. 669: Nemo enim se ipsum potest regem facere, sed populus primum sibi creavit regem, quam voluerat. Sed cum factus fuerat rex, iam habet potestatem in omnibus, et iam non potest amplius populus iugum eius de cervice sua repellere. Facto autem rege, de regno eum repellere non est in potestate populi, et sic voluntas populi post in necessitatem convertitur. Questo passo è ripreso letteralmente da Beno, Gesta X, Lib. de lite, II, 422, che scrive nell' anno 1098.

[3]) Priv. maius, c. 21, p. 669: Postquam vero Romanorum cognovimus pravitates et quia se suo iure privarunt, tunc per nostram apostolicam auctoritatem illas pravitates omnino delendas esse decrevimus, ut nulla ambitio populi pontificis habeat electionem, neque quid in commune in regum successione nec in patriciatus dignitate eos aspirare sancimus.

l'elezione pontificia[1]); e nelle *Questiones* esaltava l'autorità del popolo, collocata accanto e a base dell'autorità imperiale[2]), ridonando a Roma i diritti, che l'assolutismo imperialista della scuola ravennate aveva tentato di spegnere.

Anche per queste falsificazioni, l'essenza della sovranità era presentata come di origine divina, e perciò da rispettare e temere, sia essa buona o malvagia[3]). L'ordinamento monarchico è una necessità dettata dalla natura, che mostra anche le api organizzate sotto il governo di un re; e pur ammettendo, per principio naturale, che l'uomo non avrebbe ad essere temuto da un suo simile, tuttavia, per adempiere alla divina missione segnata alla società, si vuole che questa sia assolutamente sottoposta a un capo[4]). Questo capo supremo è l'imperatore; munito di autorità divina, riconosciuta a lui con atto spontaneo del popolo; e a questo capo spettano tutti i diritti sovrani. L'elezione pontificia è diritto esclusivo dell'imperatore, giacchè la storia dimostra che fu nei secoli stabilmente esercitato, e giacchè si figura che i pontefici stessi, imitando le rinuncie del popolo romano, l'abbiano all'imperatore sancito, con atti solenni, in presenza dei grandi dignitari ecclesiastici e del clero; in presenza delle supreme autorità laiche e del popolo[5]). E insieme spettano all'impera-

---

[1]) LANDOLFO, MGH, Script. XX, 40. Cfr. qui sopra, p. 94, n. 3.

[2]) Si vedano le osservazioni del PATETTA *Opere attribuite ad Irnerio*, pp. 98-106.

[3]) Priv. maius, c. 32, p. 671.

[4]) Ivi, c. 35, p. 672.

[5]) Decr. Nicolai II, c. 3 e 4, p. 543; Hadriani I decr., c. 5, p. 660; Privil. minus, c. 3, p. 666; Privil. maius, c. 21, p. 669. Cfr. Privil. maius, c. 38, p. 673: Ideoque neque usum electionis apostolice sedis neque patriciatus vel regis potestatis eos expetere posse decrevimus, sed solus rex Romani imperii summae sedis apostolicae pontificem eligendi ac ordinandi facultatem habere sanctimus. Cfr. c. 19, p. 669: Cuncti enim novimus, quod non est novi iuris, ut rex Romanum gubernans imperium sanctae sedis apostolicae pontificem eligere et ordinare debeat. E qui seguono le prove storiche. Tutti i presenti atti si fingono compiuti dal pontefice con intervento dei cardinali, dei vescovi, del clero, dei senatori, dei consoli e dei capi regionari di Roma. Si veda sopratutto la Cessio donationum, p. 676.

tore le elezioni episcopali, da lui compiute o direttamente o per conferma della designazione fattane dal clero e dal popolo; sempre seguìte dall' investitura, che l' imperatore opera col pastorale e l' anello [1]). E all' imperatore finalmente debbono ritornare tutti i diritti regali, che esso rinunciò in altri secoli al pontefice, e che debbono porgere allo Stato i mezzi materiali, necessari per difendere la fede e l' impero romano [2]).

L' opera letteraria, rappresentata dagli scritti polemici e da tali falsificazioni, offre questo complesso di elementi politici, che negli scritti variamente dispersi, composti durante l' epico periodo della lotta fra lo Stato e la Chiesa, benchè non risultino da una trattazione propriamente sistematica e scientifica, possono tuttavia essere trascelti a dimostrare ormai delineato e compiuto il sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, in quelle forme che serberà poi per tutto il medio evo. Nè può dirsi che dalla discussione, che ne è il germe d' origine, sulla reciproca posizione dei rappresentanti supremi dei due poteri, vengano a mancare la ricerca e la determinazione dei limiti, preposti all' azione di entrambi [3]); perchè il problema generale trova sempre, nei due campi, una soluzione giuridica, da cui discendono tosto le conseguenze teoriche e pratiche, sulle più rilevanti questioni intorno a quei rapporti. Anche può dirsi che il grandioso periodo non si chiude, senza che sorgano i primi esempi di una trattazione sistematica delle dottrine politiche, in quella parte che sola poteva affacciarsi alle menti medievali, cioè nell' ordine dei rapporti fra Stato e Chiesa [4]). E i due primi sistematici me-

---

[1]) Priv. maius, c. 39, p. 673.

[2]) Cessio donationum, c. 3, p. 676.

[3]) Ciò crede non giustamente il REHM, *Gesch. d. Staatsrechtsw.* p. 166.

[4]) Il REHM, op. cit, pp. 167-8, considera come il primo sistematico medievale Giovanni di Salisbury, autore del Policraticus, composto nel 1159, e vede in lui il primo esempio di una trattazione del diritto pubblico con forme sistematiche. Noi vedremo invece come i principii da lui espressi si trovino già contenuti in Guido di Ferrara, in Ugo di Fleury e in Onorio d'Autun, e come nulla si presenti in esso di veramente originale e scientifico. Benchè Giovanni di Salisbury porga una trattazione più ampia, tuttavia

dievali, Onorio d'Autun e Ugo di Fleury, rappresentanti i due partiti contrapposti e nemici, appartengono ambedue alla fine del periodo nostro, allorchè era meno vivo il dibattito pratico e quindi poteva meglio la mente sottrarsi alla forma polemica, per assurgere al sistema.

L'operetta di Onorio prende a trattare *de regno et sacerdotio* e ha il simbolico titolo di *Summa gloria* [1]). È una breve e concisa rappresentazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, secondo il sistema gregoriano. Benchè proceda da elementi teologici ed etici, e dagli scritti sacri tragga principalmente le sue argomentazioni, deve essere indicata però quale opera di diritto pubblico, giacchè essa tenta, sul territorio giuridico, l'applicazione di un vasto sistema di rapporti, ove alla Chiesa è assicurata la supremazia, e lo Stato diviene un organo puramente esecutivo della volontà ecclesiastica.

Il problema si svolge sempre intorno alla questione, essenzialmente giuridica, della sovranità e subordinazione dei due poteri, ed è da Onorio esattamente incardinato: se lo Stato (*regnum*) e la Chiesa (*sacerdotium*) siano poteri di pari dignità ed ordine, o se invece l'uno all'altro sovrasti in dignità, e perciò uno di essi debba giuridicamente essere subordinato

---

manca anche a lui un ordine e una base veramente scientifici, e adopera in gran parte le fonti stesse degli scrittori delle investiture, non essendo ancòra in lui pervenuta la dottrina aristotelica, e giovandosi appena dello pseudo Plutarco (Epistola ad Traianum. Su questo libro, vedi SCHAARSCHMIDT, *Johannes Saresberiensis,* Leipzig 1862, pp. 123-4), che non è ancòra un trattato di politica, ma un massimario di regole di governo, dimostrate per via di esempi. Sicchè per la natura, per le fonti, per la forma, non si allontana dai caratteri degli scritti da noi studiati, e perciò non può essere assunto come proprio tipo di trattazione sistematica e scientifica di tanto preminente. Si veda JOHANNIS SARESBERIENSIS, Policraticus, Amsterdam 1664.

[1]) Onorio fu presbitero e scolastico, originario di Germania; poi, dopo il 1123, si recò in Autun, ed ivi visse ai tempi di Enrico V (Cfr. MIGNE, Patr. lat., t. 172, pp. 232-4). La sua opera, intitolata Summa gloria de apostolico et augusto, edita dal DIETERICH, Lib. de lite, III, 63-80, fu composta nel 1122 o poco appresso questa data; ma ad ogni modo può essere assunta come tipica, fra gli scritti della lotta per le investiture.

all'autorità più eminente dell'altro [1]). La questione è tosto risoluta a favore della Chiesa; e ciò per ragioni di carattere teologico-etico, storico e giuridico. Anzitutto, distinti nella società cristiana i due ordini del clero e del popolo, quello dato alla vita speculativa e questo all'attiva pratica del lavoro e dei commerci, e separata perciò, nella vita, una parte spirituale dalla secolare; Onorio afferma la supremazia dello spirituale ed eterno sul temporale e materiale, e perciò vuole, per dignità, sovrapposto il sacerdozio sul regno [2]). Inoltre essendo i sacerdoti di natura divina, tutti i laici, e perciò anche i re, sono ad essi subordinati per dignità ed ordine [3]). Vi fu un tempo in cui i sacerdoti ebbero da soli anche il governo terreno; ma quando l'impero di Roma si volse al cristianesimo, allora il pontefice, incoronando Costantino, lo chiamò a parte del reggimento cristiano. E da allora può dirsi che il regno sia, giuridicamente, di creazione sacerdotale; e la consacrazione, lungi dal rendere partecipi l'imperatore e i re della natura divina, non intende che a meglio esprimere la loro dipendenza dalla Chiesa [4]).

Da tutto ciò si desume la soggezione giuridica dello Stato alla Chiesa, e se ne traggono le applicazioni per i loro rapporti. L'impero e il regno sono di istituzione sacerdotale; e perciò l'elezione dell'imperatore è diritto del pontefice, mentre l'elezione dei re si compie, per opera e intervento dei grandi dello Stato, subordinati tutti per dignità ed ordine ai vescovi: si compie perciò per mediata opera dei vescovi [5]). La fun-

[1]) Prol., p. 63: utrum eaedem personae pares sint in collato principatus apice, an altera alteri in dignitate sit preferenda, vel altera ab altera sit iure constituenda.

[2]) C. 1, pp. 64-5: sicut spiritale precellit seculare, sic sacerdotium precellit regnum; clerus precellit populum ordine, sic sacerdotium trascendet regnum dignitate. Gli stessi principii sono in GIOVANNI DI SALISBURY, Policr. V, 3-5, pp. 306-12.

[3]) C. 5, 6: i sacerdoti sono di natura divina; pp. 66-7; c. 9: il re è un laico, p. 69.

[4]) C. 14, 16, pp. 70-1; c. 33, p. 79.

[5]) C. 17, 18, pp. 71-2; c. 22, p. 73: Igitur quia sacerdotium iure regnum constituit, iure regnum sacerdotio subiacebit; c. 21, p. 73: Im-

zione dello Stato è riassunta negli scopi ecclesiastici, essendo il re un semplice ministro della Chiesa, che eseguisce la volontà sovrana di essa, adoperando le sue forze materiali, per servigio ecclesiastico; e attendendo perciò principalmente alla funzione esecutiva, e subordinatamente alla legislativa, nel solo e ristretto cerchio degli interessi e dei negozi secolari [1]). Per converso, Onorio assicura alla Chiesa, nel suo vasto campo d'azione, la indipendenza più assoluta, pretendendo l'esclusione da essa di ogni ingerenza laica. L'elezione del pontefice e dei vescovi vien fatta liberamente, secondo le regole canoniche; la concessione dei patrimoni ecclesiastici è direttamente eseguita dalla Chiesa, senza intromissioni laiche; e tra gli ordini sociali, viventi nella comunità cristiana, i sacerdoti hanno in sè una natura divina, onde giuridicamente il più umile presbitero è più elevato dei re [2]). E poichè l'im-

---

perator Romanus debet ab apostolico eligi, consensu principum et acclamatione plebis in caput populi constitui, a papa consecrari et coronari. L'elezione regia è fatta dipendere dai duchi e dai conti, ma poichè questi dipendono dai prelati ecclesiastici, così il re deve essere eletto col consenso e l'intromissione dei vescovi. Queste idee sembrano rassodare l'opinione del Dieterich, che vuole Onorio originario di Magonza e lungamente ivi vissuto, poichè mentre possono essere proprie di un paese, ove, nella successione al trono, era viva la lotta fra il principio ereditario e il principio elettivo, invece essenzialmente discordano colle condizioni di spirito della Francia, ove il principio ereditario aveva indiscutibilmente trionfato. Cfr. W. Maurenbrecher, *Geschichte der deutschen Königswahlen vom zehnten bis dreizehnten Jahr.*, Leipzig 1889, pp. 103-10. Ma non mi par probabile, come vorrebbe il Dieterich (p. 73, n. 2), che per l'espressione di quelle idee si debba credere avvenuta l'elezione di Lotario III che appartiene al 1125, e che fu fatta coll'intervento dei grandi laici ed ecclesiastici (Maurenbrecher, pp. 133-54), poichè già prima erano propugnate ed espresse dai seguaci di Gregorio VII (cfr. più sopra pp. 96-8), e perciò potevano essere manifestate anche, come crediamo, precedentemente a quell'anno, da uno scrittore tedesco. L'espressione teorica, anche questa volta, deve aver preceduto l'azione.

[1]) C. 25, p. 75: Rex est minister aecclesiae, ut rebelles comprimat, vindex est irae Dei, ut impios puniat. C. 21, p. 73: all'imperatore è soggetto il genere umano nei negozi secolari. Gli stessi concetti sono riprodotti da Giovanni di Salisbury, Policraticus, p. 212.

[2]) C. 5, 6, pp. 66-7; cc. 19, 20, pp. 72-3; c. 23, p. 73; c. 28, p. 76.

peratore ed i re sono così subordinati alla volontà e alla potenza della Chiesa, questa potrà autorizzare alla ribellione i sudditi, e deporli solennemente, come tiranni, dalla loro dignità [1]). Perciò può concludere che il regno è interamente soggetto al sacerdozio e dominato da esso, e per conseguenza i laici sono sottomessi, per diritto, al clero; precisando così la più assoluta e illimitata ierocrazia [2]).

Ma già prima che questo ideale ierocratico, tante volte affermato e propugnato dal tempo di Gregorio VII, trovasse così la sua sistematica espressione, Ugo di Fleury, nel suo *Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate* [3]), esponeva una teorica sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa, in senso propriamente regalista, dove si determina giuridicamente la posizione dei due poteri, secondo la particolare natura di ciascuno. Il partito antigregoriano aveva più volte aspramente combattuto l'idea, di cui il medio evo parve essere schiavo, della supremazia assoluta dello spirituale sul temporale [4]); e, sostenendo il principio della necessità, che questi due elementi vitali coesistano, aveva più nettamente difeso il sistema dell'unione dei due poteri, assicurando allo Stato la supremazia, sui due grandi organi dell'ordinamento terreno [5]). Ugo di Fleury, muovendo da questi principii, e in parte ac-

---

[1]) C. 27, pp. 75-6.

[2]) C. 34, p. 80: regnum sacerdotio, populus clero iure subiaceat, et sicut sol lunae, spiritus animae, contemplativa vita activae, sic sacerdotium regno premineat.

[3]) È composto fra gli anni 1102 e 1104, e dedicato al re Enrico I d'Inghilterra. Fu più volte edito, e ultimamente dal SACKUR, Lib. de lite, II, 466-94.

[4]) Ma non si faceva, però, una separazione fra lo spirituale e il temporale. Fin dal 1031, GUIDO MONACO scriveva (Lib. de lite, I, 6): nam cum corporalis ecclesiae aut episcopus vel abbas aut tale aliquid sine rebus corporalibus et exterioribus in nullo proficiat, sicut nec anima sine corpore temporaliter subsistit....

[5]) Così ad es. il Tract. de consecr. episc. et reg., Lib. de lite, III, 663 (a. 1100-1101). Dopo aver combattuta la separazione dell'anima dal corpo, scrive: Necesse est, si bene regantur corpora, bene regantur et anime et e converso... Verumtamen si rex haberet tantum principatum

cogliendoli, in parte abbattendoli, riesce a fondare su basi più sicure il principio della sovranità e della indipendenza dello Stato.

Il trattato incomincia con la dimostrazione dell' origine divina della sovranità e con l' opposizione alle dottrine, che vogliono il regno istituito dagli uomini e non da Dio [1]); e quindi, riconosciuta l' esistenza di due potestà preordinate alla direzione del mondo, la Chiesa e lo Stato, combatte la loro separazione, e vuole che tutto l' universo sia ricondotto, nel suo governo, a un principio unico, a somiglianza dell' ordine che regge le sfere celesti, e a somiglianza del corpo umano, che ha le singole membra organicamente sottoposte al capo [2]). Da questi elementi, in gran parte teocratici si toglie quindi sùbito, per ricercare il carattere diverso dei due poteri e per studiarne il diverso grado d' autorità nei loro necessari rapporti. E qui si affaccia, con atteggiamenti più precisi, la distinzione tra una posizione morale e una posizione giuridica della Chiesa di fronte allo Stato; distinzione, che consente all' autore di subordinare la Chiesa, nei suoi rapporti esterni, allo Stato, senza nulla togliere di quella dignità superiore, che tanto si imponeva alle credenze del medio evo. Il presentimento di quella distinzione aveva dimostrato, fin dal 1086, Guido di Ferrara, nella sua bella opera intorno al diritto dell' investitura [3]); ma non aveva ancòra assunto importanza generale e determinazione scientifica. Guido di Ferrara aveva tenuto distinto il territorio della fede da quello del governo temporale, riconoscendo per la Chiesa, nei rapporti spirituali, una assoluta e indipendente supremazia, e ammettendo invece, nei rapporti mondani, una sottoposizione della Chiesa allo Stato, e quindi una corrispondente supre-

---

regendi corpora christianorum, nonne etiam haberet principatum regendi templum Dei quod sanctum est?... Non ergo debet excludi rex a regimine sancte ecclesie, id est populi Christiani, quia ita divideretur regnum ecclesie et fieret desolatum.

[1]) Prol. e lib. I, c. 1, pp. 466-7.

[2]) Ivi, c. 2, p. 468.

[3]) Cfr. più sopra pp. 66-8.

mazia dello Stato nel territorio temporale [1]). Vi era qui, in germe, il concetto della separazione dello Stato dalla Chiesa, secondo la natura delle funzioni proprie di ciascuno, e per ciascuno dei due poteri era riconosciuto una sicura indipendenza [2]). Ma il concetto non aveva avuto l'applicazione di cui era suscettibile, ed era stato troppo rigidamente vincolato alla questione pratica delle investiture.

Riprendendo e allargando questo concetto, la dottrina di Ugo di Fleury dichiara, che, in ogni potere, si ha da distinguere un contenuto morale (*dignitas*), il quale ne forma l'essenza intima e originaria, da una costituzione esteriore (*ordo*), che ne forma il corpo e ne regola l'azione terrena. Ora la Chiesa (*sacerdotium*) ha in sè un dominio spirituale, che sovrasta di molto la dignità dello Stato (*regnum*), per quanto anch'esso sia di natura divina; ma, per converso, lo Stato, come supremo rappresentante della unitaria organizzazione temporale del mondo, ha un potere esterno molto più eminente di quello della Chiesa, la quale deve restare, in questo rapporto, interamente subordinata al regno [3]).

[1]) De schisma. Hild. Lib. de lite, I, 564: omnia quae sunt episcopalis officii spiritualia sunt, divina sunt, quia, licet per ministerium episcopi, tamen a sancto Spiritu conceduntur.... Itaque.... imperatoriae potestati constat non esse subiecta. Quae vero sunt imperatoribus tradita (scil. curtes et praedia omniaque regalia)... dicuntur profecto quodammodo regibus et imperatoribus subdita. Cfr. p. 565: Ista... imperatoribus sunt et regibus subdita, eo quod sunt per illos habita et per illos habenda.

[2]) Il Rehm, *Gesch. d. Staatsrechtswis.*, pp. 167-8 crede che la distinzione tra la posizione morale preminente della Chiesa e la posizione sua giuridica dipendente dallo Stato, nel campo temporale, faccia la sua prima apparizione con Ugo di Fleury. Egli segue in ciò l'opinione del Gennrich, *Staats-und Kirchenlehre Johanns von Salisbury, nach d. Quellen dargestellt,* Gotha 1894, p. 139.

[3]) Il prol. (p. 466) incomincia dichiarando di voler combattere l'opinione di coloro, che temono di disgiungere il diverso campo d'azione dei due poteri. Et ideo sacerdotalem dignitatem maiestati regiae praeferunt, cum ei subesse *ordine,* non *dignitate,* debeat... Lib. II, c. 4, p. 489: itaque... regi rite subiacere videntur omnes regni ipsius episcopi, sicut patri filius deprehenditur esse subiectus, non natura, sed ordine, ut universitas regni ad unum redigatur principium.

La Chiesa è perciò insignita di una superiore dignità (*sacerdotalis dignitas*), che si esprime altresì in un potere disciplinare (*disciplina religionis*), e nell'autorità di fissare i precetti del dogma e della vita cristiana, per mezzo dei canoni [1]); ma non è, per sè stessa, fornita di una sovranità vera e propria, e non dispone perciò di un potere coercitivo, per mezzo del quale sia dato ad essa di reggere i rapporti esteriori degli uomini e di opporre resistenza allo Stato [2]). Questo ha invece, come attributo esclusivo, la sovranità (*maiestas, regia potestas*), nel cerchio dei negozi secolari; essa distingue il re da ogni altra persona, e l'obbedienza è a lui dovuta, non per sè, ma per l'onore e il grado sovrano da Dio attribuitogli; onde ha ugualmente soggetti non solo i laici, ma altresì i vescovi e gli ecclesiastici, *non natura, sed ordine, ut universitas regni ad unum redigatur principium* [3]). Ad esso spetta di adoperare la coazione (*terror, regis metus*), per governare il popolo con equità e giustizia e per ritrarlo dall'errore e dal male; ad esso debbono i popoli l'obbedienza di soggetti e il servizio militare; ed è diritto finalmente dello Stato di determinare ed emanare le leggi, che moderano l'azione dei sudditi [4]). Il re, posto a capo dello Stato, con-

---

[1]) Il titolo stesso dell'opuscolo distingue, nei vocaboli, la *sacerdotalis dignitas* dalla *potestas regia;* questa altrove (prol. p. 466) è detta *maiestas regia*. Al lib. I, c. 7, p. 475 scrive: sub religionis enim disciplina regia potestas posita est; c. 13, p. 482: ego non astruo, ut liceat cuiquam regi vel imperatori quicquam contra Dei praecepta aut sanctorum canonum constituta facere vel instituere.

[2]) Lib. I, c. 4, p. 471: non vi può essere resistenza al re, se non per preghiera; ogni resistenza colle armi è resistenza a Dio. Rex vero nisi solo Dei timore deterretur. E altrove, c. 11, p. 477: Caeterum contra regem catholicum armis dimicare nullatenus debet, licet ministerii dignitate multum illi praemineat, tantum scilicet quantum officia divina sua sanctitate noscuntur negotiis secularibus eminere.

[3]) Cfr. lib. II, c. 4, p. 489 e c. 6, p. 493: Unde honorandus est tam ab omnibus sui regni praesulibus quam a caeteris omnibus, quibus praeest, etsi non propter se, vel propter honorem et gradum, quem a Deo accepit.

[4]) Lib. I, c. 4, p. 468. È ufficio del re: populum sibi subiectum ab errore corrigere et ad aequitatis atque iusticiae semitam revocare. E p. 472: regi vel principi terrenum iubet reddi militiam et honorificen-

segue così un assoluto potere teocratico, fino ad essere dichiarato un Dio sulla terra [1]); non ha limiti nella sua azione, se non verso la fede e verso Dio [2]), ed è tenuto soltanto in nome della religione, ad onorare e ubbidire i vescovi, che rappresentano Cristo sulla terra [3]). E per opposizione alle tendenze gregoriane, afferma perfino che un re tiranno ed eretico non potrà essere punito che per sanzione divina [4]); benchè poi l'impeto della fede lo tragga, quasi contradditoriamente, a riconoscere, che un buon cristiano non dovrà obbedire alle leggi dei re istituite contro Dio [5]). Si adopera quindi a fissare i doveri del re verso la fede e verso i sudditi; raccomanda per lui l'osservanza delle virtù cardinali; e assicura che il popolo avrà il governo che si merita, poichè a un popolo buono sarà dato un re buono [6]).

Nei pratici rapporti fra lo Stato e la Chiesa, perchè prevalga il principio ordinatore ed unitario, sarà necessaria la concordia fra i due grandi poteri; e perchè tale concordia possa trovare ragione di vita, si dovrà tenere l'uno e l'altro potere, nell'orbita delle loro diverse funzioni. La Chiesa avrà la cura degli interessi religiosi e prevarrà per questi allo Stato; lo Stato reggerà il sistema della vita giuridica, e avrà perciò, entro la Chiesa, un diritto di governo e di ingerenza nelle esterne manifestazioni sue; eleggendo, con giusti criteri, i vescovi e i grandi dignitari della Chiesa; concedendo,

tiam. Cfr. p. 469: ut et suo terrore sibi subiectum populum a malo cohereeat, et ut ad recte vivendum legibus subdat. Unde per terrenum regnum sepe caelesti proficit.... Populus enim regis metu facile corrigitur.

[1]) Lib. I, c. 3, p. 468.

[2]) Lib. I, c. 4, p. 472 e c. 7, p. 475: nam quamvis sit rex potestatis culmine praeditus, nodo tamen christianae fidei tenetur adstrictus.

[3]) Lib. I, c. 3, p. 468, c. 10, p. 477: Huic (episcopis) etiam reges et omnes terrenae potestates pro Christi amore capita subdunt.

[4]) Lib. II, c. 5, p. 493: regia potestas spernenda non est. Cfr. lib. I, c. 8, p. 476: il re tiranno ed eretico sarà punito solo da Dio.

[5]) Lib. I, c. 13, p. 482: Sed dico quod sicut bonus christianus regum legibus contra Deum constitutis obedire non debet, sic et qui rationabiliter constitutis non obedit male facit.

[6]) Lib. I, c. 4, 6, 7, pp. 468-75.

sotto certe garanzie, l'uso dei patrimoni ecclesiastici; difendendo la fede e gli interessi religiosi contro le violenze nemiche; decorando di ricchezze e di edifici la Chiesa; riconciliando i vescovi dissidenti, pur lasciando ai loro sinodi la libera discussione delle loro controversie e l'applicazione delle loro penitenze [1]).

La rivendicazione dei diritti dello Stato è qui, per quanto incompleta, fondata su motivi politici e giuridici, che fanno presentire una certa coscienza di tali diritti, prima ancòra del rinascimento vittorioso, che fra breve avranno, le dottrine di Aristotile e dell'antichità.

CAPITOLO VIII.

Diritto canonico e diritto civile.

La lunga ed epica lotta per le investiture si svolge nel tempo in cui la società medievale si agita, in un vivo fermento di trasformazione. Il popolo, nelle campagne e nelle città, ha un rapido e fecondo accrescimento di numero e di forze, e l'economia, i traffici e le industrie prendono allora mirabile slancio [2]); onde è in questo agitato periodo che le nuove classi sociali son tratte all'aperto; che insorgono a piena indipendenza i comuni; che il diritto tenta di sfuggire all'amalgama confuso della personalità delle leggi, per affermare la sua più propria applicazione territoriale nello spazio. E tra queste nuove creazioni, si insinua più vivace la fiamma della coltura; la scienza affina le sue armi nella retorica, nella teologia, nella giurisprudenza, e si moltiplicano le scuole, si fondano le Università [3]). Ma, come in ogni età

[1]) Lib. I, c. 5, p. 472; c. 6, p. 473; c. 10, p. 477; c. 13, p. 482. Lib. II, c. 1, p. 483; c. 3, p. 489.

[2]) Cfr. A. SOLMI, *Le associazioni in Italia,* pp. 104-5.

[3]) Si veda A. SOLMI, *Il rinascimento della scienza giuridica e l'origine delle Università nel medio evo,* Milano 1900, pp. 1-17.

di transizione, anche in questo periodo, mentre le nuove formazioni sociali si disvolgono lente, sotto aspetti ancòra mal distinti, dall'involucro che le crea, si sgretola tutto l'edificio dell'antica società; decadono i vecchi sistemi, e i vecchi ideali sembrano mal sostituiti dai nuovi; il rinnovamento assume spesso le forme di una improvvisa rivoluzione, che impaurisce e insanguina i popoli.

L'incertezza del diritto è il prodotto spontaneo di queste forti commozioni sociali; e il senso di tale incertezza si fa più vivo e più grave, perchè la lotta tra l'impero e la Chiesa sembra stremare e abbattere le forze dei due grandi elementi ordinatori, e tutto sembra affrettarsi a rovina [1]). Il genere umano pare gittato nella confusione più pericolosa [2]); e il diritto essere senza protezione e rispetto [3]); la forza brutale e il denaro regnano sovrani [4]); la giustizia cessa ogni azione [5]); le chiese perdono i loro privilegi e le loro proprietà, mentre il popolo cede alle angherie dei signori [6]). Il

[1]) Cfr. più sopra p. 79.

[2]) Sigeberto di Gembloux, Ep. Lib. de lite, II, 451: mundus videtur esse desertus a sapientium principum gubernaculo, ecclesia gemit se desertam a sano praesulum consilio. Cfr. Umberto cardinale, Adv. sym. II, 35, ivi, I, p. 184. De calamitate ecclesiae Leodiensis, IX, ivi, III, 635. Def. pro. fil. presbyt. v. 117, ivi, III, 582: proximus est finis mundi, fera regnat Herinis.

[3]) Tract. pro cleric. conubio, Lib. de lite, III, 590: subvertores canonum et perturbatores ecclesiastice pacis. Lib. canonum, c. 44 Lib. de lite, I, 514: inaudita collisio divini et humani iuris; ivi, c. 30, 33, pp. 500, 501: confusio annichilati ecclesiastici iuris, conculcatio iuris.

[4]) Defensio pro filiis presbyt. v. 125, Lib. de lite. III, 583: Iura relinquerunt omnes et munera quaerunt.....

[5]) Di molte città poteva dirsi ciò che canta la Satira in Mettenses, Lib. de lite III, 619: Gens sine mensura, gens rumpens publica iura, gens sine iudicio, sine iusticia, sine lege, gens sine consilio, sine praesule, gens sine rege.

[6]) Umberto Cardinale, Adv. sym. II, 36, Lib. de lite, I, 184: Inde libelli in saecularium manibus, inde diversa cartarum monimenta et instrumenta subscriptionibus talium male cauta, quibus evacuantur ecclesiarum Dei antiqua cyrographa et canonica privilegia... È notevole questo passo, che spiega la dispersione dei ricchi archivi monastici ed ecclesiastici del secolo XI, e la conseguente tendenza alle falsificazioni.

diritto sacro di Roma e il diritto divino della Chiesa sembrano privi di vigore, e pronti ad essere cancellati, nella confusione generale del tempo [1]).

Ma queste lamentele mostrano, insieme, più vivo e più radicato il sentimento del diritto, e incitano la società medievale verso la certezza, nell' ordinamento giuridico. Ond' è in questo fortunato periodo della lotta per le investiture, che il diritto trova più sicura protezione, presso l' autorità dell' imperatore e dei re, presso gli organi della Chiesa, presso le signorie feudali, presso gli operosi centri urbani, che si raccolgono nel comune; è in questo periodo che la scienza del diritto; sospinta in un moto di prodigioso avanzamento, si adopra a raccogliere e fissare le norme e i testi giuridici, più atti a contenere e regolare il nuovo assetto e le nuove tendenze sociali. Quando il concordato di Worms chiude la grande controversia politica, il diritto romano è già conosciuto nei suoi testi fondamentali, e pubblicamente insegnato a Bologna; e il diritto canonico ha ormai messo ordine alla sua vasta materia, colla serie delle collezioni canoniche, immediatamente precedenti a Graziano. E perciò è opportuno prima di chiudere questa trattazione storica, ricercare negli scritti politici di questo tempo, gli elementi del rinascimento giuridico romano e canonico, e indicare la parte che gli scrittori politici assumono, in questa opera di rinnovamento scientifico.

E insieme sarà necessario studiare i rapporti reciproci fra il diritto canonico e il diritto civile, prodotto cioè e sancito dagli organi temporali, perchè una esposizione teorica, sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa, non può dirsi compiuta,

---

[1]) Def. pro fil. presbyt. Lib. de lite, III, 583: vincens omnia nummus' est Rome pluris quam sacri regula iuris. Manegold, Ad Gebeh. c. 29, ivi, I, 363: Nam publica negotia quomodo confuderit, presens ecclesiae turbatio, totius regni desolatio clamabit. De simoniaca haeresi, carmen, ivi, III, 616: Quid, lex sacra facis? quid, sancta Nicea, scilescis? Dormis an vigilas? Vedremo come per *lex sacra* si intenda costantemente il diritto romano, contrapposto alla *lex divina*, rappresentante il diritto canonico.

senza l'esame delle relazioni e dei contatti reciproci, tra le forme in cui si estrinseca più viva l'attività dello Stato e della Chiesa, tra il diritto dello Stato e il diritto della Chiesa.

Le radici del rinnovamento letterario e scientifico del secolo XI sono in massima parte italiane [1]), poichè in Italia più si agitava quel fermento di riforme e di mutamenti, che darà vita alla nuova società medievale; e qui perciò urgevano, prima che altrove, gli impulsi verso il diritto. Frequenti erano, in questo tempo, le scuole, sopratutto presso le cattedrali e i monasteri, dove era fatto obbligo ai monaci e ai canonici di attendere con solerzia agli studii. E l'attività letteraria si esercitava massimamente intorno al diritto; poichè, mentre nelle scuole laiche ed ecclesiastiche, all'insegnamento della retorica si collegava lo studio del *genus judiciale* e anche il diritto aveva così largo e scientifico culto; contemporaneamente dallo studio della divina Scrittura, sempre con speciale interesse insegnata, si era tratti, per necessaria conseguenza, allo studio e all'insegnamento dei canoni e del diritto canonico. Nel periodo da noi studiato, questi due rami di scienza sono intimamente congiunti, poichè appena si accennano i primi segni della separazione, che li erigerà più tardi a discipline autonome.

Ma, per il predominio che la Chiesa, specialmente nel campo della coltura, ancòra esercitava, e perchè la controversia intorno ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa è prima a interessare profondamente gli spiriti, richiamati con più lena agli studii; il risorgimento della scienza giuridica si afferma innanzi tutto, e sopra tutto, nel campo del diritto canonico, e qui infatti troviamo più numerose le opere, che mostrano già sicuramente risorta la scienza del diritto. Onde si deve dire che, quando il diritto longobardo ha scientifico culto appena in Pavia, quando il diritto romano è appena

[1]) Si veda su questa rinascenza GIESEBRECHT, *De litterarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis*, Berol. 1845, p. 1 ss. OZANAM, *Documents inédits pour servir a l' histoire littér. de l' Italie*, Paris 1850. FITTING, *Die Anfänge der Rechtsschule von Bologna*, Berlin u. Leipzig 1888, pp. 19, 75 ss. SCHUPFER, *Origini della scuola di Bologna*, in *Memorie dell' Acc. dei Lincei* (Scienze morali) serie IV, vol. VI (1889), p. 207 ss.

nel suo primo risveglio, ormai la scienza canonistica si adopra già vigorosa e potente intorno ai testi del diritto, mostrando vivace il segno del rinascimento [1]).

Le prove per l'insegnamento e lo studio del diritto canonico, accanto e di fronte allo studio delle arti liberali, si fanno frequenti e decisive verso il mezzo del secolo XI, quando le lotte per la riforma ecclesiastica traggono le menti all'esame e al commento dei testi canonici [2]). Il diacono Arialdo, che dal 1056 tanto gloriosamente diresse il moto riformista in Milano, non è soltanto erudito negli studii delle arti liberali [3]), ma è presentato come studioso e interprete delle leggi canoniche, le quali pubblicamente insegna nella scuola e nella predicazione [4]); il suo discepolo Erlembaldo, che ne eredita la dottrina e le tendenze, è presentato come *doctor* nel *ius ecclesiasticum* [5]). Guiberto di Ravenna, che fu poi antipapa, era dotto nella retorica e, insieme, nelle discipline giuridiche della Chiesa [6]), e tutta la numerosa schiera

---

[1]) La preminenza del diritto canonico, nel risorgimento scientifico, fu da me notato nello scritto sul *Rinasc. della scienza giur.*, pp. 4-5.

[2]) Il Fitting, *Anfänge d. Rechtssch. v. Bologna*, p. 19 ss. ha accumulato soltanto le prove per la dimostrazione del costante insegnamento del diritto civile presso le scuole di retorica. Non sarà dunque inutile portare le prove a favore del contemporaneo insegnamento del diritto canonico.

[3]) Così brevemente lo indica Bonizone, Lib. ad amic. VI, Lib. de lite, I 591: in liberalibus studiis adprime eruditus; e così Landolfo, Hist. Mediol. III, 5 (MGH. Script. VIII, 77): artis liberae magister.

[4]) Arnolfo, Gesta Archiep. mediol. III, 10 (MGH. Script. VIII, 18) scrive di lui: dum litterarum vacaret studio, severissimus est divinae legis factus interpres, dura exercens in clericos solos iudicia. E il suo biografo contemporaneo, Andrea, Vita Arialdi c. 1 (Acta Sanctorum, Junii V, pp. 281-2): Indesinenter denique in diversis terris scholasticis se studiis tam diu tradidit, donec optime tam liberalium quam divinarum litterarum haberet scientiam. Quest'ultimo luogo mostra anche quanto vivi fossero gli studii in Italia, nella prima metà del secolo XI.

[5]) Arnolfo, ivi, c. 17, p. 22.

[6]) Ugo di Flavigny, lib. II (MGH. Script. VIII, 460): Erat tamen litteris adprime eruditus, disciplinis ecclesiasticis imbutus, sanctionis ecclesiasticae non ignarus. Cfr. Casus Monast. Petrishus. II, 30 (MGH. Script. XX, 645): Erat tamen litteris adprime eruditus et lingua facundissimus.

italiana, che partecipa alla controversia delle investiture, si distingue per una più vasta conoscenza del diritto canonico e romano, che non è un risultato di studii solitari, ma che rivela chiaramente l'opera e la continuità della scuola [1]).

E perciò la coltura ecclesiastica, in Italia, poteva apparire, alla fine del secolo XI, trionfalmente e largamente diffusa [2]); mentre ormai, accanto alle arti liberali, acquistavano valore la conoscenza e lo studio dei testi sacri, non più soltanto nel territorio della teologia, ma allargati a quello del diritto canonico [3]); finchè il diritto civile e il diritto canonico si presentano sostanzialmente distinti, come due parti diverse della massima scienza medievale, rappresentata dalla retorica [4]).

Questa coltura canonistica, sospinta dal movimento per la riforma, propugnata nel seno della Chiesa, rivela tosto le sue tendenze verso una determinazione più certa del diritto, con una ricca serie di collezioni canoniche, composte tra il 1050 e il 1122, che precedono e porgono gli elementi alla compilazione maggiore di Graziano. In questa operosità scientifica, si mostra evidente che la società medievale si orientava ormai verso una costruzione più propria e più riflessa del diritto.

Sulla metà del secolo XI, la collezione di Burcardo di Worms, nota sotto il nome di *Decretum* [5]), dominava quasi

[1]) Ciò risulta evidente dagli scrittori italiani, che partecipano alla discussione, i quali sono per lo più insieme valentissimi canonisti, come Pier Damiani, Anselmo da Lucca, Bonizone di Sutri, Deusdedit, Bruno di Segni, Gregorio di Catina, Placido di Nonantola, Lamberto da Fagnano; o romanisti, come Pietro Crasso.

[2]) PIETRO CRASSO, Def. c. 4, Lib. de lite, I, 438.

[3]) Così nel 1106 la lettera di Ravenna (*Atti Acc. di Tor.*, XXX, 434): maxime cum tanta sit in aliquibus nostri temporis peritia litterarum et in divinis voluminibus labor et studium, intellectus, memoria et ingenium.

[4]) ONORIO D'AUTUN, Libellus de animae exilio et patria, alias de artibus (intorno all'a. 1120) c. 3, PEZ, Thes. anecd. II, 1, col. 229: in una parte huius civitatis (sc. Rethoricae) praesules ecclesiae decreta componunt, in altera reges et iudices edicta proponunt.

[5]) Più propriamente Liber decretorum o Collectarium. È composta tra il 1012 e il 1022.

esclusiva nella pratica e nella scuola, per tutto l'Occidente; e la ragione della sua fortuna è dovuta ai meriti intrinseci della raccolta, che in venti libri aveva saputo contenere un larghissimo materiale giuridico, tratto dalle fonti migliori d'Italia e di Francia, metodicamente ordinato e redatto con forma di facile intelligenza [1]). A incominciare dalla metà del secolo XI (1044), si era fatta largo, specialmente in Italia, una corrente rivolta a purificare, nel suo interno, la Chiesa, e a liberarla, nell'esterno, dalla ingerenza dominatrice dei signori laici. Si volevano ristorare le leggi del celibato e della continenza, estirpare la simonia, affrancare la Chiesa dai vincoli patrimoniali, che la stringevano ai signori e ai re; e a questa opera di rinnovamento, rappresentata come una ristorazione dell'antica disciplina [2]), si cercavano due leve possenti, nell'azione del papato, posto a centro e a guida di tutta la gerarchia, e nell'azione del clero regolare, obbligato ormai direttamente ai doveri disciplinari. Ora, la raccolta di Burcardo, che rifletteva in gran parte il diritto ecclesiastico dell'età carolingia, dove l'imperatore era a centro del mondo cristiano e il clero era lasciato ancòra alla incomposta libertà delle consuetudini locali, doveva apparire insufficente e impropria; ed ecco, specialmente da Italia, spargersi per l'Occidente e dovunque aumentarsi e moltiplicarsi, con incessante vicenda, una numerosa schiera di collezioni canoniche, ove le tendenze riformiste cercavano vigorosa espressione e trovavano facile eco. La serie è aperta, verso il 1050, dalla collezione in 74 titoli, di origine certamente italiana, e ispirata dal proposito di rafforzare l'autorità del pontefice romano; collezione, che diede vita ad altri testi canonici in Italia e in Francia, e che passò, quasi totalmente, nelle più celebrate compilazioni di Anselmo da Lucca e del

---

[1]) Furono sue fonti la Collectio Anselmo dedicata e il Manuale di Reginone insieme con le falsificazioni del secolo IX e con le decisioni conciliari franche e germaniche dal VI al X secolo.

[2]) Imbart de la Tour, *Élect. épiscop.*, p. 416 ss.

cardinale Gregorio [1]). E sempre a illustrazione dei propositi riformisti e a vantaggio della Chiesa romana, Pietro Damiani raccoglieva, dalle decretali dei pontefici, la serie dei privilegi della sede romana, in una breve collezione canonica, dedicata a Ildebrando, che porta i primi fondamenti alle pretese pontificie [2]); e quindi, animati dalla lotta per la riforma e per la investitura, incominciano a sorgere quegli scritti politici da noi studiati, ove i testi canonici presentano massimamente le argomentazioni della polemica.

Più tardi, allorchè Gregorio VII ha portato saldamente in azione il suo ideale ierocratico, il movimento per la codificazione del diritto canonico prende una spinta nuova, e i testi si moltiplicano più numerosi e più gravi, diretti ormai a giustificare e a fondare sul diritto il sistema e le azioni del pontefice. Una raccolta, composta in Roma dal cardinale Attone di S. Marco, a sostegno delle idee gregoriane, avanti il 1083, si propone di sgombrare il campo dai canoni dei concili transalpini contrari alla Chiesa romana, e di escludere dal diritto canonico tutto ciò che non aveva avuto l'approvazione dei pontefici, restringendo così il diritto canonico alle norme approvate o sancite dalla autorità pontificia [3]). E la tendenza ha

---

[1]) Si veda su questa collezione P. Fournier, *Le premier manuel canonique de la réforme du XI siècle*, in *Mélanges d'archéol. et d'histoire de l'École francaise de Rome*, XIV (1894) p. 147 ss. È inedita ed è intitolata: Diversorum sententiae patrum. È composta sotto il pontificato di Leone IX, intorno al 1050, forse nell'immediato contorno di Ildebrando. Dà origine a un rimaneggiamento francese in 4 libri, contenuto nel ms. Ambrosiano C. 51 sup.; e, forse ancòra in Francia, combinata con Burcardo, produce il Liber Tarraconensis e le due collezioni studiate da J. Tardif, *Une collection canonique poitevine*, in *Nouv. Rev. histor. de droit* XXI (1897), pp. 149 ss. 159. Il Fournier (pp. 204-7) ha dimostrato come 253, dei 315 capitoli della collezione in 74 titoli, siano passati nella raccolta di Anselmo da Lucca, e di qui in quella del card. Gregorio.

[2]) Pier Damiani, opusc. V: De privilegio Romanae ecclesiae ad Hildebrandum, ed. Migne, t. 145, col. 89 ss. È composta verso il 1059.

[3]) L'opera porta il titolo di Capitulare, ed è composta da Attone cardinale presbitero del titolo di S. Marco, e fu pubblicata dal Mai, Script. vet. coll. nova, Romae 1832, VI, parte II, p. 60 ss. È da rilevare

un'eco quasi contemporanea oltre Alpi, ove Bernoldo di San Biagio e Bernardo di Costanza, traendo in gran parte i loro testi dalla collezione italiana in 74 titoli, compongono due raccolte di canoni, ove trionfano i nuovi ideali riformisti, mentre le antiche raccolte indigene vengono lasciate da parte [1]).

Questi primi saggi non bastavano tuttavia, per la forte lotta che la Chiesa combatteva contro l'impero; e si sentiva il bisogno di un'opera, che raccogliesse, dalle varie e numerose fonti del diritto canonico, un completo materiale giuridico, in perfetto accordo colle tendenze gregoriane; e che si giovasse altresì dei testi romani favorevoli alla Chiesa, con-

---

questa figura dimenticata di canonista, che ebbe parte non lieve nella controversia gregoriana. Incomincio identificandolo con quell'ignorato Hatto, cardinale presbitero, che è ricordato da BENO, Gesta rom. aeccl. I (ed. Libelli de lite, II, 389). Apprendiamo di qui che egli fu creato cardinale da Gregorio VII stesso, e quindi dopo il 1073. In un documento del 1078 (ed. MARTÈNE. Thes. anecd. IV, col. 103) figura il *Cardinalis Atto mediolanensis*, ciò che lascia arguire la patria del nostro autore; e in questo stesso anno, per ordine di Gregorio VII, insieme con Conone, cardinale prete di S. Anastasia, e Suppone arciprete, celebra un digiuno di tre giorni, con orazioni e messe, invocando un responso divino per il pontefice (BENO, ivi, Lib. de lite, II, 371, GREG. VII, Reg. ed. Jaffè pp. 233, 259). Nel 1081 lo troviamo tra i dignitari raccolti dal pontefice, nella questione se i beni ecclesiastici avrebbero potuto esser dati in pegno, e per raccogliere denaro da resistere a Guiberto. Fu in questi anni, e certo prima del 1084 che compose la sua collezione canonica, sotto il titolo di Capitulare, breve ma interessante, quanto poco nota. Da essa trassero il GREGOROVIUS, il FITTING, il PATETTA e lo SCHUPFER, dietro l'esempio del GIESEBRECHT, la nota testimonianza sulle cattive condizioni del clima di Roma, che impedivano ivi la persistenza di maestri forestieri. Cfr. FITTING. *Anfänge d. Rechtssch. von Bol.*, p. 37. Dalla testimonianza dei Gesta rom. (Lib. de lite, II, 369) si apprende come il nostro Attone fu tra i molti dignitari ecclesiastici, che nel 1084, quando Enrico IV si portò vincitore in Roma, si tolsero dal partito gregoriano e divennero seguaci dell'imperatore. È perciò certo, che la sua opera di diritto canonico deve essere stata composta, avanti il suo abbandono del partito pontificio, cioè avanti il 1084.

[1]) L'opera di BERNOLDO di S. BIAGIO, Collectio canonum è edita dall'USSERMANN, *Germaniae sacrae prodromus*, St. Blasien 1792, II, 414 ss. Quella di Bernardo di Costanza si intitola: Liber canonum contra Heinricum quartum, ed. THANER, Lib. de lite, I, 471 ss.

tenuti nelle raccolte giustinianee, che in questo periodo incominciano ad avere più frequente culto di studii [1]). Ad Anselmo da Lucca è dovuta la prima grande opera di compilazione, ove il sistema politico di Gregorio VII trova una salda conferma nei precetti canonici e nelle leggi romane, e ove tutto il diritto ecclesiastico riceve un'ampia e metodica trattazione, secondo le tendenze della riforma [2]). E poco appresso, a dimostrare la prevalente autorità del pontefice nella creazione del diritto canonico, Deusdedit raccoglieva in Roma, dai testi più favorevoli alla Chiesa e dagli archivi vaticani, una ampia serie di disposizioni e decretali pontificie, ove si accumulano le prove storiche e giuridiche a vantaggio del sistema papale [3]); mentre Bonizone di Sutri, componeva, intorno a una nuova raccolta di canoni, un'opera di personale commento, che dimostra il progresso compiuto dagli studii giuridici [4]).

Sugli ultimi anni del secolo XI, il moto per la coordinazione del diritto canonico affretta il suo corso, e dall'Italia si diffonde, con ottimi risultati, in Francia. Ancòra di origine italiana è la famosa collezione, conosciuta sotto l'appellativo di britannica, che appoggia, con più ampiezza, le

---

[1]) Conrat, *Gesch. der Quel. u. Lit. d. röm. R.*, p. 363 ss.

[2]) È composta prima della morte di Gregorio VII (1085) e intitolata Collectio canonum, ancòra inedita, benchè il Mai, Spic. Rom. VI, 316 ss. ne abbia dato da tempo (1841) le intitolazioni. Le tendenze politiche della collezione sono rivelate fedelmente dalle parole con cui l'autore della vita Anselmi, ed. MGH. Script. XII, 20, la indica: Apologeticum unum diversis ex sanctorum voluminibus compilavit, quibus domni papae sententiam et universa eius facta atque praecepta canonicis defenderet rationibus et approbaret orthodoxis auctoribus. E più brevemente Sigeberto di Gembloux, MGH. Script. VI, 365: doctrinam Hildebrandi libro luculento confirmavit.

[3]) Deusdedit, Collectio canonum e codice vaticano, ed. Martinucci, Venetiis 1869. È composta nel 1087.

[4]) Bonizo, Decretum, in piccola parte edito dal Mai, Nova patr. Bibl. VIII, 3, p. 1 ss. È noto come l'opera sua non sia pura raccolta di fonti, ma una serie di osservazioni indipendenti, poggiate sulle fonti a guisa di prove. Il Conrat, *Gesch. d. Quell. u. Lit. d. röm. Rechts*, p. 370 dice che parecchie di esse, ricordano, nel metodo, le distinzioni dei glossatori.

tendenze riformiste ai testi del diritto romano risorto [1]). Questa inspira in Francia la composizione delle prime due parti della *Tripartita* [2]), che accoglie, accanto ai testi delle antiche collezioni franche, i nuovi documenti della riforma italiana, pur conservando, nelle gravi questioni dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, una moderazione contrastante con lo spirito ardente dei riformisti italiani, e molto simile a quella, che tenne costantemente Ivo di Chartres, nella controversia delle investiture. Ma quella raccolta aveva trascurato quasi coscientemente, il decreto di Burcardo, così diffuso e rispettato in Francia, onde interviene l'opera diretta di Ivo a raccogliere, nel nuovo *Decretum*, una vastissima e disorganica serie di materiali, dove gli elementi tratti da Burcardo si trovano accanto ai nuovi elementi estratti dalle collezioni italiane e dal diritto romano [3]). E subito dopo, per dare ordine a questa raccolta e ridurla in più breve e facile sistema, l'autore compone la *Panormia*, collezione metodica in otto libri, che ebbe tosto notevole fortuna in Occidente [4]); mentre il *Decretum* era in Francia abbreviato e collocato accanto alle prime due parti, a formare la *Tripartita* [5]), e poteva

[1]) È ancora inedita, ed è composta forse in Roma verso l'ultimo decennio del secolo XI, poichè l'ultimo testo è di Urbano II (dal 1088) e si giova degli archivi vaticani. Di essa si serve Ivo di Chartres, che compone le sue opere verso il 1095. Di questa collezione si veda la descrizione di P. Ewald, *Neues Archiv f. ält. deut. Geschichtskunde*, V, (1880) 277 ss. 501 ss.

[2]) P. Fournier, *Les collections canoniques attribuées à Ives de Chartres* in *Bibliothèque de l'École des chartes*, LVII (1896) e LVIII (1897), seguendo l'esempio del Maassen, attribuisce le prime due parti dell'opera, come collezione indipendente, a Ivo di Chartres. Benchè questa attribuzione non sia poggiata su fondamenti sicuri, è molto probabile che la raccolta preceda, in ordine di tempo, le due collezioni di Ivo, e sia opera di un francese, che aveva preso conoscenza delle collezioni italiane e specialmente della Collectio britannica.

[3]) Decretum, Lovanii 1761 e ed. Migne. t. 161, p. 47 ss. È noto che nel 1090 e nel 1093 e 1094, Ivo viaggiò in Italia, fermandosi specialmente in Roma, ove ebbe conoscenza delle tendenze riformiste italiane e delle raccolte canoniche da esse ispirate.

[4]) Ed. Migne, t. 161.

[5]) Cfr. Fournier, *Bibl. de l'Ec. des chartes*, t. LVII, pp. 645-98.

diffondersi anche fuori dal suo centro d'origine, se è dato di trovarne almeno due nuove forme epitomate [1]).

Così si giunge ai primi anni del secolo XII, senza che il moto accenni a prendere tregua. La collezione del cardinal Gregorio, intitolata *Polycarpus*, è creata in Roma, nel primo decennio del secolo, ed è destinata a portare, nella Spagna, i nuovi prodotti della scienza canonica italiana [2]); e contemporaneamente, e colle stesse tendenze, sorge, forse in Italia, la *Collectio Caesaraugustana*, ove si congiungono ai materiali di Anselmo da Lucca gli elementi francesi tratti dal Decreto di Ivo, per assicurare più vigoroso il trionfo delle tendenze italiane, pur indulgendo allo spirito meno ardente della Francia [3]). Sulle

[1]) Sono due epitomi, conservati in mss. di Roma e di Parigi. Cfr. Fournier, ivi, t. LVIII, p. 411 ss.

[2]) Gregorio, Cardinale di S. Crisogono, dietro richiesta di Didico di Compostella, compone il Polycarpus, i cui limiti estremi di tempo sono segnati dagli anni 1101 e 1113, giacchè nel 1114 troviamo un'altra persona a titolare di S. Crisogono. Jaffè-Ewald nr. 9631. P. Fournier, *Une collection canonique italienne du commencement du XII siècle*, Paris 1894, pp. 65-6, crede la collezione composta intorno all'anno 1104, giacchè essa è dedicata a domino Didaco ... pontificali infula digne decorato, il quale ottenne nel 1104 dal pontefice il pallio. Ha per fondamento la collezione di Anselmo da Lucca ed è inedita. Ebbe rapida diffusione anche in Italia, come dimostra l'uso fattone dalla collezione pistoiese. La trattazione più completa su questo testo è ancor quella dell'Hüffer, *Beiträge zur Geschichte der Quellen des kan. Rechts u. d. röm. Rechts im M. A.*, Münster 1862, pp. 71-83.

[3]) Pure inedita. Il Conrat, *Gesch. der Quell. u. Lit. d. röm. Rechts*, pp. 390-2 e il Fournier, *Bibl. de l'Ec. des Chartes*, LVIII, p. 415 ss. la vogliono di origine della Francia meridionale, perchè i mss. (specialmente il più antico del 1144, Cod. Paris, 3876) provengono generalmente di Francia, perchè in essa si fa uso del Decreto di Ivo, e perchè nel ms. Paris. 3876 si hanno interpolati passi delle Exceptiones Petri, per il Conrat, pp. 420-549, di origine borgognona. Ma la provenienza francese di questa raccolta, pur generalmente ammessa, è lungi dall'essere dimostrata. Anzitutto il ms. di Saragozza, altrettanto antico, è certamente di origine spagnuola, e di incerta origine sono i mss. Paris, 3875 e Vatic. 4976, sicchè l'esistenza di un antico manoscritto francese si spiega benissimo colla diffusione rapida, che ebbero tosto le collezioni canoniche provenienti da Roma, nel fervore della lotta, che agitò tutto l'Occidente. Quanto al

tracce del Policarpo, e dentro il periodo nostro, si compone la collezione Pistoiese, pur essa di origine italiana [1]); e poco appresso, ma sempre avanti la composizione del decreto di Graziano, sorgono in Italia altre raccolte canoniche, a rifondere

---

Decreto di Ivo, crediamo che esso sia stato presto introdotto anche in Italia. se in mss. italiani ne troviamo un epitome (FOURNIER. *Bibl. de l'Ec. d. chartes*, LVIII, 411 ss.) e se può essere tosto adoperato nel Decreto di Graziano. Finalmente, benchè non possa essere pacificamente ammessa la nazionalità burgundica delle Exceptiones Petri, nulla vieta di credere che l'intromissione in un ms. di estratti da queste sia opera di una mano posteriore, indipendente dalla prima redazione dell'opera. Ma vi hanno invece argomenti positivi, per credere italiana questa raccolta. Anzitutto il rapporto tra il Polycarpus, di origine certamente italiana, e la Caesaraugustana è così stretto (HÜFFER, *Beiträge*, pp. 81, 91, 92) da rendere difficile la compilazione indipendente delle due raccolte, che avrebbero così una patria comune, testimoniata anche dal sistema molte simile, usato nelle citazioni (CONRAT, *Gesch.*, p. 375, n. 4). Poi l'uso esclusivo delle fonti giustinianee è caratteristica tutta italiana, mentre il non uso del Breviario e dei Capitolari fa dubitare fortemente della patria francese della raccolta. Finalmente le tendenze di essa, tutte ispirate dal calore delle idee comuni alle opere italiane di diritto canonico in questo periodo, sono intrinseco argomento di qualche valore. Perciò l'ipotesi espressa nel testo, che si tratti qui di una collezione d'origine italiana, destinata a spargere in Francia e in Spagna i principii della riforma, sembra essere avvalorata da sufficienti considerazioni.

[1]) La collezione è contenuta nel ms. 109 dell'Archivio Capit. di Pistoia, e fu primamente descritta dal CHIAPPELLI, *I mss. giuridici di Pistoia*, in *Archivio giuridico*, XXXIV (1885) pp. 245-57. Ultimamente il FOURNIER, *Une collection canonique du commencement du XII siècle*, p. 5 ss. ha riconosciuto che la medesima raccolta, che seguiteremo tuttavia a dire pistoiese, è contenuta nel ms. Vaticano 3831. Il Chiappelli la attribuisce alla Francia, per il gran numero di decisioni franche contenute nella raccolta e per l'uso delle raccolte di Ivo. Ma poichè ormai è noto che le opere di Ivo ebbero in Italia rapida diffusione e poichè le decisioni conciliari franche sono assunte da esse o da altre collezioni prossime ad esse, è tolto ogni argomento per sostenere tale origine francese. Più rettamente, il FOURNIER ivi, p. 66-7 ne ha riconosciuto come più probabile l'origine nella Italia centrale. E noi diremo che l'opera si rivela sicuramente italiana, non solo per il largo uso della Collectio di Anselmo da Lucca, da cui sembra trarre moltissimo, ma per le tendenze decisamente gregoriane della raccolta, contrarie allo spirito più moderato di Ivo e della Francia, e per l'uso esclusivo delle fonti giustinianee. L'ori-

in più breve spazio il largo corredo dei testi [1]); a ricollegare agli elementi indigeni il ricco prodotto della scienza francese, rifulgente nella *Panormia* [2]); a fissare ancòra una volta, contro le tendenze dell'impero, i diritti e le prerogative della Chiesa romana [3]). Si comprende così, come, non molto appresso, Graziano imprendesse a portare ordine e concordia, nel vasto materiale canonico, in mezzo a tante e sì diverse raccolte, le quali, nella loro composizione spesso indipendente, avevano portato discordanze e confusione. Ma il periodo della lotta per le investiture, tanto ricco e frequente di compilazioni canoniche, aveva spiegato sicuramente le sue tendenze scientifiche, verso la codificazione e verso il diritto.

Era intervenuto frattanto un fatto di molto rilievo per la storia del rinascimento giuridico e della Chiesa. Le collezioni canoniche, portate tra gli argomenti più validi per il trionfo del sistema curialista, specialmente a incominciare da Anselmo da Lucca, avevano assunto a raccogliere e a citare, con più frequenza, i testi del diritto romano, rivolti a scopi ecclesiastici. Il Conrat [4]), che dopo il Savigny [5]), ha ricercato tali

---

gine francese è poi, può dirsi esclusa dal non uso del Breviario e dei capitolari. I mss. si dimostrano vergati nei due primi decenni del secolo e sono certamente di origine italiana (Chiappelli, p. 257, Fournier, p. 64). Poichè il raccoglitore si serve del Liber de honore Ecclesiae, scritto da Placido di Nonantola nel 1111, e poichè non adopera i testi di Callisto II, si deve credere l'opera composta intorno all'anno 1112. Notevole è, in questa collezione, l'uso del diritto romano, adoperando oltre le Istituzioni, il Giuliano, il Codice (9 libri), anche il Digesto, in parte direttamente.

[1]) È un'altra raccolta canonica studiata da P. Fournier, *Une collection canonique italienne du commencemment du XII siècle*, p. 68 ss. composta in Italia nel primo quarto del secolo XII, sulle tracce della collezione pistoiese.

[2]) La collezione canonica del ms Vaticano 1361, composta in Italia sul primo quarto del sec. XII, rappresenta una fusione di elementi tratti da Anselmo da Lucca con quelli della Panormia di Ivo di Chartres.

[3]) Un altro ms. Vaticano, segnato col numero 1348, contiene una collezione in cinque libri, forse composta nel periodo stesso della precedente, ricca di testi portati a vantaggio della Chiesa romana.

[4]) Conrat, *Gesch. der Quellen u. Lit. d. röm. Rechts*, I, 373-93.

[5]) Savigny, *Storia del dir. rom. nel m. e.*, I, 450-63, III, 167 ss.

testi in queste collezioni e ne ha illustrato le fonti e il metodo, non ha spiegato interamente come la Chiesa fosse giunta a far del diritto romano un'arma di battaglia contro l'impero; non ha ricercato i propositi e il significato di questa applicazione dei testi romani, per interesse del partito curialista [1]); non ha illuminato l'importanza di questo uso, per la formazione del concetto, che giunse a considerare il diritto romano come il diritto generale dell'impero. La spiegazione di tali problemi verte non soltanto sulla storia della questione fra lo Stato e la Chiesa, ma altresì sullo studio delle cause, che promossero il rinascimento della scienza giuridica.

È noto che, specialmente dal secolo IX, in conseguenza della ricostituzione dell'impero, il diritto romano cominciò ad essere più frequentemente invocato dalla Chiesa, come il diritto sancito dall'impero e quindi come diritto vigente [2]); e son dovute al secolo IX le prime collezioni canoniche, che accolgono con vera larghezza i testi desunti dal diritto imperiale romano [3]). Nel secolo X, il principio, generalmente ammesso, che la Chiesa e gli ecclesiastici vivono a diritto romano, tende a diventare un assioma [4]); e mentre sotto l'impero degli Ottoni rinasce più vivo lo studio del diritto romano, e più libero e frequente se ne fa l'uso, nel rifiorimento spontaneo della consuetudine, anche le raccolte canoniche continuano a richiamare i testi romani, accogliendoli fra le sacre disposizioni della Chiesa. Ma tali richiami sono an-

---

[1]) Dalle parole del CONRAT, ivi, p. 378, parrebbe che questo problema avrebbe dovuto essere oggetto di speciale trattazione nel cap. 38 dell'opera, la quale, ancòra incompleta, si ferma al cap. 33.

[2]) Questa tendenza è massimamente chiara in Incmaro. Cfr. CONRAT, *Gesch. der Quel. u Lit. d. röm. Rechts*, p. 23 e le osservazioni del SICKEL, in *Deut. Zeitschrift f. Geschichtswiss.* XII (1895) p. 9.

[3]) Principalmente la Lex romana canonice compta, che presta poi il materiale alla Collectio Anselmo dedicata; l'una e l'altra del secolo IX.

[4]) Attone di Vercelli, (Cfr. D'ACHERY, Spic. I, 435-6): Romani quoque principes.... quorum legem etiam nobis sacerdotibus in multis convenit observare. Ed è alla scuola di Pavia che si trova più esatta la formula, che il clero deve vivere a legge romana. Lib. Pap. c. 53 (MGH. Leg. IV, 539). Cfr. CONRAT, *Gesch.*, pp. 52-3.

còra abbastanza limitati [1]); e non li muove alcun motivo tendenzioso, ma sono semplice espressione del riconoscimento, sempre prestato dalla Chiesa, alla validità del diritto romano.

La lotta delle investiture, che sommuove e sprigiona tanti nuovi germi, rimasti fino a quel tempo nell'ombra, spinge con nuovi intendimenti la Chiesa verso il diritto romano.

Quando il movimento per la rinascenza scientifica porta a più vivida luce i testi del diritto giustinianeo, la Chiesa, rigettando ogni incertezza [2]), comprende il valore del diritto romano; e si industria tosto a volgerlo a proprio vantaggio, sia traendo da esso tutto quanto poteva giovare ai propositi del sistema curialista, sia disegnando rigorosamente i limiti entro i quali avrebbe dovuto valere. E fin da questo punto emergono i fattori storici, che concorrono a produrre la lotta fra il diritto romano e il canonico, durata poi per secoli.

Infatti, proprio sul mezzo del periodo di cui è parola, allorchè Gregorio VII magnificava il valore dei canoni, contro la legislazione romana [3]), verso l'anno 1080, partiva da Ra-

---

[1]) È noto che nelle collezioni di Reginone, Abbone, Burcardo, Coll. XII partium ecc. i testi del diritto rom. si fanno però sempre più rari, e sono in gran parte estratti dal Breviario o indirettamente dalle precedenti raccolte canoniche. Cfr. CONRAT, *Gesch.*, pp. 622-65.

[2]) Non è ben definita la posizione che Pier Damiani assunse verso il diritto romano, nella famosa controversia ravennate sul computo dei gradi di parentela. PIER DAMIANI, De parentelae gradibus, ed. CAIETANI, Opp. III, 77 ss. Da una parte egli, pur ammettendo la validità del diritto romano, sembra consentirla soltanto fin dove non contravviene ai canoni (Cap. 6: hanc, inquam supputationem..... forensas quidem leges habere, quia ad id tantopere insistitis, possunt: sed eam sacri canones non admittunt); mentre altrove assume una posizione di incompetenza di fronte al diritto romano, che pare escluderlo dal terreno della Chiesa (Cap. 7: quod si me fortasse consulitis, qualiter illa Iustiniani sententia possit absolvi, nihil nostra interest. Vobis siquidem vestra relinquimus, nec alieni nobis officii peritiam arrogamus).

[3]) GREGORIO VII, Reg. II, 75 ed. Jaffè p. 199: plus terrarum lex Romanorum pontificum quam imperatorum obtinuit. E più chiare ancòra sone le parole di Pietro Crasso, che prevede, da parte di Gregorio VII, una fiera opposizione alle leggi romane da lui citate, perchè avverse alle sue dottrine. PETRI CRASSI, Def. prol., Lib. de lite, I, 434.

venna il libello di Pietro Crasso, che a sostegno dei diritti imperiali assumeva, in pari grado, il diritto romano insieme col diritto canonico, mostrando così che l'uno e l'altro dovevano ormai intervenire nella grande controversia; l'uno come espressione della volontà divina, l'altro come manifestazione della sovranità sacra dell'imperatore; l'uno e l'altro concordemente attivi e vigili nella Chiesa[1]). Poco appresso, Anselmo da Lucca, redigendo la sua vasta collezione di canoni, intesa ad appoggiare le pretese gregoriane e a chiarire il diritto canonico, cerca il suo fondamento non soltanto sui testi della Chiesa, ma largamente sul diritto romano giustinianeo, divenuto di fronte al *corpus canonum patrum sanctorum*, la *lex* per eccellenza, di cui la Chiesa deve giovarsi e da cui ebbe numerosi privilegi[2]). Così, per sostenere la preminenza della Chiesa sullo Stato, invocava i testi tratti *ex Romanis legibus*[3]), e prescriveva come scientifico còmpito, in ogni materia canonica o secolare, il ricorso tanto alle leggi della Chiesa, quanto a quelle di Roma[4]). E ad Enrico IV, oppositore e rivale dei pontefici, Bonizone di Sutri (1085) opponeva la serie degli imperatori romani, che esaltarono la Chiesa e la dotarono di privilegi e di ricchezze, traendo di qui argomento, per chiamare l'esempio delle loro gesta e il dispositivo delle loro leggi a vantaggio della parte gregoriana[5]). Da questo

[1]) Oltre che sul fondamento del diritto romano, l'opuscolo si presenta (Lib. de lite, I, 453) come *exemplis patrum conditum*, e Pietro Crasso, inviandolo ad Enrico IV come un'espressione di *verba divina*, lo accompagna col Registrum di Gregorio I in questa forma (ivi, p. 434): mittam... librum in quo beatus Gregorius utrasque composuit leges, et utraque in sancta usus est ecclesia.

[2]) Ed. Mai, Spicil. rom. VI, 395, 316 ss.

[3]) In un frammento del Liber contra eos qui dicunt regali potestati Christi ecclesiam subiacere (MGH. Script. XII, 5 ss.), Anselmo da Lucca così si riferisce a un testo reputato appartenente alle leggi romane.

[4]) Anselmo da Lucca, Lib. contra Wibertum, Lib. de lite I, 519 ss. scrive: videamus tamen adhuc quid de eo iterum Ecclesiae et seculi leges censeant, ut penitus evacuetur. Cfr. Conrat, *Gesch.*, p. 366, n. 2.

[5]) Inoltre è da dire che diritto romano contengono largamente tutte le collezioni canoniche da noi enumerate fino a Graziano.

punto, il diritto romano passa a rappresentare, anche per la Chiesa, il diritto comune temporale, contrapposto alla legge divina dei canoni; continua a dar materia alle posteriori raccolte canoniche fino a Graziano; interviene vigorosamente, nella controversia politica delle investiture; e dà origine alla questione intorno ai rapporti fra il diritto temporale e i canoni.

Ormai Deusdedit, intessendo la sua *Collectio canonum* (1087), poteva dichiarare espressamente di attingere il suo materiale canonico, tanto dagli scritti sacri e dalle decretali pontificie, quanto dalle leggi temporali dei principi cristiani [1]): era la legittimazione di una nuova fonte che si era aperta per la Chiesa, a sostegno delle sue tendenze egemoniche, e tanto più autorevole, perchè proveniva dal massimo centro della sovranità civile, rappresentata dall' impero. Ma allora doveva mostrarsi necessario di definire i limiti interposti all' azione del diritto romano, in confronto col diritto canonico, e fissare un grado diverso d' autorità, perchè fosse possibile di piegare l' uno a servigio dell' altro. Onde, muovendo dal principio che le leggi degli imperatori debbono soggiacere al diritto canonico, rivelato per ordine divino [2]), si determinava il dovere di preporre anzitutto le disposizioni canoniche (*sanctorum patrum statuta*), per esaminare poi i libri del diritto

[1]) Deusdedit, Coll. can. praef. ed. Martinucci, p. 2: ex variis sanctorum Patrum et Christianorum principum auctoritatibus potioribus quibusque in unum congestis. Lib. contra invasores, prol. Lib. de lite, II, 300: id quod scribimus tam sanctorum patrum et christianorum principum constitutionibus (detraximus). E così tra gli altri Ivo, Panormia, Lovanii 1557, prol.: Exceptiones Ecclesiasticarum regularum, partim ex epistolis Romanorum pontificum, partim ex gestis Conciliorum Catholicorum episcoporum, partim ex tractatibus orthodoxorum patrum, partim ex institutionibus Catholicorum regum.... adunare curavi. Si veda pure il prol. alla 3.ª parte della Tripartita: hactenus de corpore canonum ea que sequuntur aut sententie sunt orthodoxorum patrum, aut leges authenticorum regum aut synodicae sententiae.

[2]) Coll. can. ed. Martinucci, p. 28: Quod imperatorum leges divinae legi subiaceant.

romano (*christianorum imperatorum statuta*)[1]; e quindi si sanciva, che là dove le leggi secolari contraddicevano alle leggi divine, queste dovevano prevalere e quelle essere senz' altro rigettate[2]), poichè il diritto romano non poteva pregiudicare l' autorità divina dei canoni[3]). Era pertanto facile l' illazione, che fosse consentito alla Chiesa di accogliere, come diritto vigente nel suo seno, le leggi degli imperatori cristiani, in quanto erano state sancite per ausilio e interesse della religione; e che dovessero essere respinte, in quanto dissentivano dai canoni e dallo spirito della Chiesa[4]). Quelle leggi, così conformi alle norme ecclesiastiche, vengono designate coll' attributo di *constitutiones sacrae*[5]); e confermano l' autorità dei canoni, dove questi dispongono; si sostituiscono ad essi, ove facciano difetto; poichè ogni disposizione della legge mondana, consonante con lo spirito della Chiesa, deve essere, con più ragione, considerata come parte del diritto canonico[6]). Perciò sarà legittimo l' uso del diritto romano a rafforzare, a chiarire e a supplire i canoni, tanto più che esso è un prodotto degli imperatori, che protessero e esaltarono la fede, e che non vollero deviare dal retto cammino segnato dai canoni[7]). E poichè le leggi imperiali suscitavano il ricordo dell' antico impero, dopo Costantino magnificato e

---

[1]) Deusdedit, Lib. contra invasores, III, c. 8, 9, Lib. de lite, II, 349, 350.

[2]) Deusdedit, ivi, c. 12, p. 352.

[3]) Ivi, c. 13, pp. 353-4: subiciamus sanctorum patrum et christianorum principum constitutiones, quod saeculi leges praeiudicare non possint canonum auctoritati.

[4]) Ivi, c. 12, p. 352: cum quaedam constitutiones... a christianis imperatoribus, episcopis deprecantibus, in auxilium christianae religionis statutae legantur: in his autem, in quibus aperte dissentire videntur, penitus respuendae sunt.

[5]) Così nelle raccolte canoniche più sopra ricordate e negli scrittori, tra cui si veda più chiaramente Placido di Nonantola, De honore eccl., c. 167, Lib. de lite II, 637.

[6]) Ivo di Chartres, Panormia, prol. in fine: nam si hoc leges saeculi continent, quanto magis divinae?

[7]) Bonizone, Lib. ad amic. VI, Lib. de lite I, 576; Placido, c. 6, 65, 66, pp. 577, 595. Cfr. c. 157, p. 636.

protetto dalla Chiesa, gli scrittori di parte curialista potevano giungere a considerare il diritto romano, come il prodotto di una legislazione emanata dai re cattolici e mandata all'osservanza dei popoli per autorità della Chiesa romana [1]). Le collezioni canoniche e gli scrittori della lotta per le investiture potevano legittimamente attingere al diritto romano; cercare, nelle sue disposizioni, gli argomenti per il trionfo delle idee gregoriane; indicare con essi l'esempio di una legislazione civile, favorevole alla Chiesa. E di fatto si vede, in questo periodo, alla operosità letteraria e scientifica intorno al diritto canonico, accompagnarsi tosto più frequenti i richiami al diritto romano. Il Codice e le Novelle, più ricchi in disposizioni di materia ecclesiastica e più evidenti prodotti degli imperatori cattolici, sono, sopratutto in Italia, più frequentemente ricordati, e prestano più spesso il motivo alle

[1]) Ivo, Epist. 244, ed. Parisiis 1585, p. 203 v.: quod et legibus saeculi cautum habemus, quas catholici reges composuerunt, et ex auctoritate Romanae ecclesiae catholicis populis servandas tradiderunt. E ancòra Ep. 283, p. 233 r.: dicunt enim Instituta legum Novellarum, quas commendat et servat Romana ecclesia. Corrispondenti teorie sui rapporti fra il diritto romano e il diritto canonico espone Gerhoho di Reichersberg, nel Liber de novitatibus huius temporis, Lib. de lite III, 301-2, composto intorno all'anno 1156. Il diritto romano non deve essere riprovato dalla Chiesa, se non in quanto discorda dalla legge canonica; e l'una e l'altro possono essere invocati, nei tribunali laici od ecclesiastici. Il diritto temporale doveva essere escluso là dove non concordava coi sacri canoni. È il principio accolto da Graziano, Dist. X, c. 1. Notevole è sopratutto il passo che rivela la funzione del diritto romano alla corte del pontefice Eugenio III (1145-1153), contro il quale S. Bernardo lamentava, che troppo, presso di lui, strepitavano le leggi di Giustiniano (Cfr. Alibrandi, *Doc. di storia e dir.* VIII, p 209). Gerhoho (p. 302), dopo aver detto che non era male, per i giudici ecclesiastici, di richiedere il consiglio e l'aiuto dei legisti romani, rivela che questo usava Eugenio III, benchè poi talvolta ne nascesse tal confusione, da render difficile lo scioglimento delle controversie. Sic etiam papam Eugenium vidimus aliquanto fecisse, cum haberet secum peritos legis humanae, quibus in absentia sua negotia ventilantibus ipse tandem ea consumavit iudiciis finalibus. Aliquotiens tandem legiste permissi ante ipsum strepitu clamoso et artificioso causas involvere sic eas intricaverunt, ut vix poterint vel ipse vel cardinalium quisque eas dissolvere.

argomentazioni politiche [1]); ma son pure studiati e citati il Digesto e le Istituzioni, specialmente dopo che un estratto di questi testi, probabilmente redatto per uso ecclesiastico, ne aveva reso più facile la diffusione e l'intelligenza [2]). Il diritto teodosiano e le collezioni romane della Gallia continuano la loro vita, specialmente in Francia, ma lasciano tracce del loro uso anche nelle opere ecclesiastiche d'Italia [3]).

Queste considerazioni limitano il concetto, generalmente divulgato, che, nelle lotte fra l'impero e la Chiesa, il diritto romano abbia sempre prestato le sue armi a favore delle prerogative imperiali [4]). La Chiesa, che nella età di mezzo sentì sempre gli impulsi dello sviluppo sociale, non poteva esser sorda alla viva istanza, che la similarità delle condizioni economiche e sociali moveva, per la reviviscenza del diritto di Roma; onde, consentendo pronta ad essa, la vediamo partecipare all'opera di rinnovamento, con un richiamo più assiduo dei testi romani, con più larga conoscenza e più profondo studio di essi; la vediamo adoperarsi a rivolgere a proprio vantaggio i testi rinnovati di quel diritto, che già aveva in essa instillato tanta parte della sua non moritura sapienza. E benchè intenda a limitare, in confronto dei canoni, il vigore di ogni diritto civile, si può asserire tuttavia, che la Chiesa ebbe parte non trascurabile a raffermare i concetti della continuità non interrotta dell'impero e della validità attuale del diritto romano; concetti, che presiedono e

---

[1]) Si vedano le tavole dirizzate dal Savigny, *Storia del dir. rom.* III, 192-204, e Conrat, *Geschichte,* I, 363 ss.

[2]) Savigny, III, 185-92; Conrat, I, 370-1, 373-4 ss. Sull'estratto delle Istituzioni e delle Pandette, della fine del secolo XI, passato poi totalmente nella Collectio Britannica, si veda Conrat, *Der Pandekten-und Institutionenauszug der Britischen Dekretalensammlung,* Berlin 1887, e *Geschichte* I, 345-7, 351-4.

[3]) Savigny, III, 178-85; Conrat, I, 363 ss.

[4]) Cfr. qui sopra pp. 89-90. Si deve riconoscere che presso i giuristi, specialmente laici, il diritto romano servì come arma di lotta contro la Chiesa; ma non sarebbe giusto il credere che il diritto romano rappresenti sempre, nella lotta delle investiture, un avversario della Chiesa, per le considerazioni risultanti dal testo.

legittimano l'opera scientifica, per cui il diritto romano è rafforzato e ringiovanito, e sono non ultimo fattore del suo rapido trionfo.

Intanto i giuristi, nelle scuole laiche e negli studii severi dei testi, traevano all'aperto i libri del diritto giustinianeo, e la scuola di Bologna iniziava la sua opera rinnovatrice [1]). Ma anche per essi non potrebbe dirsi nè estraneo nè lieve l'impulso della scienza e del diritto canonico. In quel modo che sullo studio dei canoni si intesseva variamente il richiamo delle leggi di Roma, così, per converso, agli studii del diritto romano si congiungeva inscindibilmente il culto del diritto canonico. Diritto romano e diritto canonico, come emanazione dei due sommi poteri, collocati all'apice della scala sociale [2]), e ambedue universalmente riconosciuti e rispettati, si trovavano, negli inizi, naturalmente e per più guise congiunti, e si prestavano l'un l'altro argomento ed appoggio, nel cammino ascensivo, per cui il rinascimento sociale del secolo XI li aveva avviati.

Pietro Crasso, scrivendo in Ravenna il suo libello, ricco di citazioni tratte dai testi romani, si fonda non soltanto su questi, ma anche largamente sui canoni, legittimando l'uso dei due diritti, sull'esempio del grande pontefice Gregorio I, e presentando il suo libro, come composto sulle tracce dei padri della Chiesa e riproducente la volontà e le divine parole [3]). E così Gregorio Catinense, sostenendo i diritti imperiali, oltre alle citazioni delle leggi temporali dei re, porta un largo apparato di citazioni canoniche [4]). E anche nella scuola di Bologna, si deve riconoscere che il diritto canonico e la questione fra lo Stato e la Chiesa portarono fecondo impulso

---

[1]) Fitting, *Auf. d. Rechtsschule von Bol.*, p. 78 ss.

[2]) Alberico di Cassino, Rationes dictandi (a. 1125 c.) ed. Rockinger, IX, p. 12: Excellentes autem personae dicuntur quibus nullae superiores inveniuntur: ut papae, imperatoris.

[3]) Def. Heinr. IV, Lib. de lite I, 434: mittam.... librum.... in quo beatus Gregorius utrasque composuit leges; p. 453: hunc librum... exemplis patrum editum (conditum); verba divina legite.

[4]) Orth. def. imper. Lib. de lite II, 534 ss.

agli studii giuridici. Sappiamo che Pepone, *clarum Bononiensium lumen*, verso il 1090 era da un poeta invocato, fra un gruppo di dotti vescovi, di maestri in arti liberali e di canonisti, a discutere i diritti del papato e quelli dell' impero, nello scisma insorto fra Urbano II e Clemente III [1]); ed è evidente, che esso doveva altresì essere esposto nelle dottrine canoniche, tanto sviluppate nelle scuole episcopali e monacali, nei testi polemici e nelle diffuse e numerose collezioni di canoni [2]). Anche per Irnerio, il diritto romano non doveva certo apparire avverso, per natura sua, alla Chiesa, perchè ormai, come si è veduto, le collezioni canoniche lo avevano accolto, fra gli argomenti più atti a fecondare l'autorità e il diritto del pontefice romano; sicchè, quando nel 1118, in Roma, Irnerio sostenne pubblicamente i diritti del popolo romano nell' elezione pontificia, contro le falsificazioni ravennati, potè invocare e commentare i decreti canonici [3]). Ciò spiega come il risorgimento degli studii, rivolti ai testi giustinianei, abbia potuto avvenire in Bologna, ai tempi della contessa Matilde. E veramente questa sovrana, che fu per tanti anni il sussidio più vigoroso dei papi, era stata in stretti e amichevoli rapporti con Anselmo da Lucca [4]), che fu primo, fra i canonisti della riforma, a giovarsi largamente del diritto romano; e da lui doveva forse aver appreso l'importanza e il valore di esso diritto, per la vita pubblica e privata del tempo. Intanto i giudici del suo territorio cominciavano ad applicarlo ai casi

---

[1]) Vedi più sopra pp. 92-3 e *Rinasc. della sc. giur.*, p. 7.

[2]) Il Gaudenzi, *Appunti per servire alla storia dell' Univ. di Bologna*, in *L' Università*, vol. III (1889), pp. 164-5 ha indicato un ms. contenente una raccolta di canoni, rifacimento della collezione in 74 titoli, che appartenne a Pepone.

[3]) Landolfo (Scrip. XX, 40), cfr. più sopra p. 94 n. 3, scrive che Irnerio decreta pontificum de substituendo papa explicavit. È probabile che, tra questi decreti fosse precipuo quello di Nicolò II, dell'anno 1059.

[4]) Sui rapporti tra Anselmo da Lucca e la contessa Matilde trovo un testimonio nei MGH. Script. XII, 19, X, 476 e in molti luoghi della Vita Anselmi Lucensis di Rangerio che, edita prima in Spagna, viene ora alla luce nel vol. XXX dei MGH. Cfr. più sopra p. 153, n. 2.

pratici dei tribunali [1]), e forse Pepone, ormai nel 1090 famoso, dava il primo esempio, per iniziativa sua propria, dell'insegnamento rivolto ai testi romani [2]). Non è a maravigliare dunque, se Matilde, sugli ultimi anni del secolo XI, o, più probabilmente, sul principio del susseguente, incitasse Irnerio, giurista e insegnante peritissimo, a darsi agli studii e all'insegnamento del diritto romano [3]); e la cosa si rende tanto più probabile e significativa, dopo che si è mostrato come il diritto romano non poteva, per sè stesso, rappresentare un pericolo per la Chiesa, di cui Matilde teneva la parte; e dopo che è venuto a risultare, che il dominio matildico si estese anche a Bologna e che la contessa ebbe qui autorità di sovrana [4]). È naturale quindi che Matilde, a rinnovare il diritto romano, si rivolgesse a richiedere un esperto giurista e insegnante, che aveva già provato la sua attività nei pubblici giudizi e nella professione delle arti liberali; sopratutto

---

[1]) Il doc. di Marturi del 1076 (ed. Fitting, *Aufänge* pp. 83-5), dove si cita il Digesto, presenta un giudicato dei messi di Beatrice, madre di Matilde; e le tracce del diritto romano sono vive in Toscana, nel territorio matildico. Si veda Chiappelli, *Recherches sur l' état des études de droit romain en Toscane an XI^e siécle,* (Estratto dalle *Nouv. Rev. hist. du droit*) Paris 1896, p. 11 ss. Ai testi dal Chiappelli indicati, si aggiunga il doc. toscano, edito in parte dal Lami, Mon. Eccl. Flor. II, 1439, ove si allega una legge di Giustiniano.

[2]) Odofredo, In Dig. I, 1, 6 (Lugd. 1552, p. 7 r.).

[3]) Burcardo di Ursperg († 1226) MGH. Script. XXIII, p. 342: Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Matildae comitissae renovavit.

[4]) A questi risultati, resi già probabili dalle belle ricerche sui possessi matildici di A. Overmann, *Gräfin Mathilde von Tuscien,* Innsbruck 1895, pp. 21-5 e confermati dal Meyer von Knonau, *Jahrb. d. deut. Reiches unter Heinrich IV, und Heinrich V.,* III Bd. Leipzig 1900, p. 259 s., giunge ora, con sicuri fondamenti storici, il Gaudenzi, Il *Monast. di Nonantola, il duc. di Persiceta e la Chiesa di Bologna,* Roma 1900, pp. 99-102, che accerta la soggezione di Bologna a Tedaldo, a Bonifacio, e quindi ai suoi discendenti, e massimamente a Matilde; spiegando così il possesso di Matilde su molti beni nel territorio persicetano e bolognese, la partecipazione di numerosi giureconsulti bolognesi ai tribunali margraviali, e l'origine di uno studio ortodosso in Bologna, da contrapporre all'altro scismatico di Ravenna, per opera di Matilde.

perchè, avendo dato opera al diritto canonico, rassicurava le tendenze politiche della Contessa, con prove sicure di idee non avverse alla Chiesa romana. E di queste idee favorevoli alla Chiesa, restano le tracce nell' opera d' Irnerio, anche dopo che si era dato definitivamente al diritto romano [1]); e non sono per nulla smentite nemmeno dagli uffici, che Irnerio prestò più tardi all' imperatore Enrico V, poichè essi furono offerti al legittimo erede del patrimonio matildico e al legittimo sovrano di Bologna [2]). Ciò spiega anche come, dopo la morte di Enrico V, non troviamo più Irnerio presso il suo successore Lotario II, poichè a lui non poteva essere devoluta l' eredità della Contessa, e Bologna tenacemente lo avversò [3]). E fu in questo tempo, secondo la cronaca dell' Uspergense, che Irnerio dovette massimamente esplicare le sue at-

---

[1]) Nella autentica Quas actiones ad l. 14 C. de sacr. eccl. I, 3 (2), Irnerio si ispirava al diritto canonico, consentendo alla Chiesa la prescrizione centennale giustinianea, che in una posteriore costituzione era stata da Giustiniano stesso ridotta a quarant' anni; e ciò scostandosi dai fonti e indulgendo a una consuetudine canonica. È lo stesso principio che nelle Questiones de iuris subtilitatibus I, 12 e 13 ed. Fitting, p. 56 gli fa riconoscere la Chiesa romana come *prima sedes* da cui emanano le leggi divine, che riconoscono il diritto romano e lo provvedono della sanzione divina.

[2]) Sui rapporti tra Enrico V e Irnerio si vedano le osservazioni del Besta, *L' opera d' Irnerio*, pp. 66-72; osservazioni, che debbono però essere integrate dalla dimostrazione dell' Overmann, *Die Gräfin Mathilde*, p. 45, che assicura Enrico V essere succeduto nel patrimonio matildico non come imperatore, ma come parente della contessa. Ciò, spiega senza far ricorso alle supposte tendenze politiche di Irnerio, il passaggio del giurista a servigio dell' imperatore. Sarebbe anzi stato strano e contrario a un retto carattere, se Irnerio si fosse rifiutato a seguire il legittimo signore della sua città e suo; e l' aiuto prestato a favore dell' antipapa, protetto dall' imperatore, non presuppone principii contrari direttamente alla Chiesa; ma soltanto la persuasione della preferibilità giuridica dell' elezione del pontefice, per opera del popolo e per conferma dell' imperatore, cui aderiva. Invece crediamo che i rapporti, antecedentemente intervenuti, tra Irnerio e Matilde, rigettino, come improbabile, l' ipotesi del Gloria, accettata anche dal Besta, pp. 62-4, che vorrebbe trovare, in due documenti di difficile e incerta attribuzione, la prova di relazioni passate fra Irnerio e l' imperatore Enrico IV, nell' anno 1100.

[3]) Gaudenzi, *Monast. di Nonant.*, p. 108.

tività di scienziato e di insegnante[1]); e a questo tempo appartiene forse, secondo una ipotesi del Gaudenzi, la composizione della *Questiones de iuris subtilitatibus,* insigne opera di giurisprudenza, da ritenere, per molte ragioni, irneriana e bolognese[2]).

Ma qui si è già sul confine estremo del territorio segnato alle ricerche presenti; cui basta l'accertare che il diritto canonico ebbe culto di studii anche presso i primi insegnanti del diritto romano, a quel modo che il diritto romano trovò accoglimento, presso i canonisti del grande periodo della riforma; e ciò per dimostrare più intimi e stretti i rapporti fra i due diritti, nel momento iniziale della loro rinascenza scien-

---

[1]) Burcardo, (MGH. Script. XXIII, 342) pone sotto il reggimento di Lotario II (1125-1137) l'attività scientifica di Irnerio, legittimamente così considerato quasi come contemporaneo di Graziano.

[2]) Gaudenzi, *Monast. di Nonantola,* pp. 109-10. E certo, finchè si voleva necessariamente composta in Roma (Fitting, Patetta) questa opera, che da tanti indizi deve dirsi irneriana e bolognese, non sarebbe stato possibile trovare la giustificazione della sua data e della sua composizione. Il Fitting, *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius,* Berlin 1894, pp. 24 ss. 42 ss., volendola composta in Roma verso il 1082, era stato costretto a denigrare il carattere di Irnerio e a empire il campo di tante e sottili ipotesi, da rendere ormai scettici sulla paternità di questi primi incunabuli della giurisprudenza bolognese. Il Patetta, *Opere attrib. ad Irnerio,* p. 87 ss., che la vuole composta in Roma verso il 1144, aveva dovuto negarne la paternità irneriana e supporre una operosità della scuola di Roma, alla metà del secolo XII, di cui non abbiamo vestigia. Invece nulla vieta di credere, che l'A. delle *Questiones* appartenga alla scuola di Bologna e corrisponda con Irnerio, dopochè fu osservato che l'aver posto il teatro della discussione in Roma, in omaggio alla sede originaria del diritto sacro, è frutto di immaginazione scolastica, rivelato dalle prime parole stesse del proemio; e che le idee politiche in esse manifestate corrispondono esattamente alla attitudine, che deve essere stata assunta da Bologna, allorchè, morto Enrico V, la città avversò l'imperatore Lotario II. L'opera sarebbe stata così composta tra gli anni 1125 e 1137, e sarebbe così di poco posteriore alla data, che è a termine della presente trattazione. Sarò tuttavia giustificato, se, per ricostruire le dottrine intorno al diritto, alla legge e alla consuetudine, mi giovo altresì, come si è fatto precedentemente, di questa opera, che rappresenta, in gran parte, le idee di un contemporaneo della lotta per le investiture.

tifica. E poichè potrà ora risultare più esatto e positivo il giudizio, intorno al significato e al valore del diritto romano di fronte al diritto canonico, durante la lotta per le investiture; resta ora per noi, prima di chiudere l'esame degli scritti politici di cui è parola, che si rintraccino in essi le teoriche intorno al diritto, come emanazione dello Stato (diritto civile) o come emanazione della Chiesa (diritto canonico), concludendo così lo studio sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Il diritto positivo è costituito dalla legge ecclesiastica, dalla legge civile e dalla consuetudine. Esso ha per scopo di difendere e mantenere gli istituti divini ed umani, e attinge il suo valore, non soltanto dalla sanzione ultraterrena e terrena, quanto anche dalla autorità dei maggiori, che lo tramandarono come necessario e indistruttibile [1]). Da esso si distacca il concetto di un diritto naturale, istituito per divino volere e rivelato nella ragione umana (*divinum institutum et lex naturae*), di cui il diritto positivo deve essere espressione, perchè possa essere osservato e obbedito [2]). Tale diritto divino di natura rappresenta l'ideale a cui deve tendere la legge, e insieme rappresenta il limite modificatore della legge. Ad esso si inspirano, sotto l'aspetto frequente di richiamo alla *ratio,* gli scrittori politici d'entrambe le parti; e ciò forma quindi il motivo e la giustificazione dei diversi pareri, fondati, in gran parte, sui medesimi principii del diritto canonico e del diritto temporale [3]).

---

[1]) UMBERTO CARDINALE, Adv. sym. II, 36, Lib. de lite I, p. 184: catholicorum pontificum decreta vel privilegia.. canones aut synodi sanctorum patrum, edicta et praecepta imperatorum vel leges religiosorum principum. IVO DI CHARTRES, Ep. 79 p. 76 r.: paginae decretales, leges imperiales et ecclesiasticae consuetudines...; sine quibus res divinae et humanae tutae esse non possunt, si instrumenta sua deserunt, quibus maiores nostri eas tutas et incolumes esse sanxerunt. E Ep. 255 p. 211 v.: faciat itaque gladius regalis officium suum ad vindictam malefactorum.

[2]) Si veda tutta l'Ep. 222, p. 182 v. di IVO DI CHARTRES, dove si richiama, di fronte ai decreta patrum e alle leges saeculi, il divinum institutum et legem naturae, dove la lex humana non può nulla fare contro ciò che fu determinato per legge divina.

[3]) Cfr. REHM, *Geschichte d. Staatsrechtswissenschaft,* pp. 163-4.

È concetto ancòra prevalente, che, nella graduazione dei diritti, il diritto canonico, costituito sulla base delle divine scritture e perciò più prossimo al tipo ideale del diritto divino, sorpassi e prevalga a ogni diritto temporale. Esso è formato dai precetti riconosciuti dalla Chiesa, considerata come soggetto di diritto; e perciò dalle sentenze conciliari, dalle decretali pontificie e dalle altre fonti consentite dalla Chiesa, e prende anche il nome di *lex divina,* in contrapposto al diritto positivo, ad essa subordinato, che prende nome di *lex humana* o *lex saeculi* [1]). Perciò, per conseguire validità, è necessario che la legge temporale si presenti conforme ai principii naturali della giustizia e dell'equità [2]); e si tende insieme, nel partito curialista, a dichiarare nulla e invalida ogni disposizione giuridica non conforme ai precetti canonici, dichiarando anche che la legge temporale, per ottenere osservanza, deve essere in accordo colla legge canonica, e deve essere emanata in aiuto e difesa della religione [3]). Per converso, il diritto secolare non può portare alcun pregiudizio alla autorità dei canoni [4]), e deve ispirarsi massimamente ai precetti canonici, riconoscendo ogni verità dalla Chiesa [5]). Il diritto romano e tutte le altre leggi emanate dagli imperatori

[1]) Lib. canonum c. 35, Lib. de lite I, 504: confusio divinarum et humanarum legum. DEUSDEDIT, Contra invas., II, 12 Lib. de lite II, 352: libri legum saecularium, saeculi leges, p. 353: praesertim cum sacerdotalis auctoritas praecellat tam in exercendis iudiciis etiam saecularibus preter sanguinem, quam in legibus promulgandis. IVO DI CHARTRES, Ep. 162, p. 137 r.: quid decreta, quid canones, quid et mundanae leges; ep. 79, p. 76 r.: periti legum ecclesiasticarum vel saecularium.

[2]) IVO DI CHARTRES, Ep. 70, p. 68 v.: Lex enim iusta debet esse et possibilis, loco et tempore congruens. Cfr. ep. 261, p. 216 r.

[3]) DEUSDEDIT, Contra invas. II, 12, Lib. de lite II, 352. IVO, Ep. 30, p. 36 r.: pacta enim et constitutiones vel etiam iuramenta quae sunt contra leges Canonicas et auctoritates Sanctorum patrum.... nullius sunt momenti.

[4]) DEUSDEDIT, II, 13, p. 353: subiciamus sanctorum patrum et christianorum principum constitutiones, quod saeculi leges preiudicari non possint canonum auctoritati.

[5]) DEUSDEDIT, Coll. can. ed. MARTINUCCI, p. 26: quod seculi potestas precipue a beati Petri sede ea quae vera sunt cognoscere debet.

o dai re, rappresentanti il diritto civile, debbono tenere così una posizione subordinata di fronte alla legge divina, che su ogni altra prevale, sia come principio religioso o apostolico e sia come precetto stabilito dalla Chiesa, in quanto è soggetto di diritto [1]). Così intesa, la legge potrà essere definita, come la disposizione, scritta per comune utilità e conforme alla volontà divina, con carattere imperativo o proibitivo [2]). Essa rappresenta il massimo sussidio, per il persistere e l'evolversi della società, verso la sua divina missione, e perciò viene frequentemente invocata a sanare i disordini, che, in questo periodo, laceravano il mondo [3]). Gli scrittori di parte curialista si rivolgevano sopratutto alla legge canonica e al pontefice, che ne era ormai il massimo organo produttore; e, se anche si voleva l'attività pontificia limitata dai principii riconosciuti del diritto canonico [4]), si tendeva tuttavia ad affrettare il movimento legislativo nella Chiesa, ammettendo, per il pontefice, l'assoluto diritto di creare nuove norme, quando la comune utilità ne facesse viva inchiesta [5]). Il carattere della comune utilità dava poi il criterio prevalente per distinguere, nel complesso sistema del diritto, la legge, rivolta al pubblico interesse, dal privilegio, concessione destinata all'utile privato [6]).

---

[1]) Ivi, p. 28: quod imperatorum leges divinae legi subiaceant. Placido di Nonantola, De hon. eccl. c. 157, Lib. de lite II, 636. Wido di Ferrara, De contr. Hild. Lib. de lite I, 476: nulli imperatori licere aliquid contra mandata divina presumere. Ivo di Chartres, ep. 244, p. 203 v.

[2]) Ivo, ep. 70, p. 68 r.: Lex quippe est praeceptio vel prohibitio scripta, ad communem utilitatem referens, quicquid iubet aut prohibet.

[3]) Si veda la Defensio pro fil. presbyt. (a. 1095 c.), Lib. de lit. III, 580, n. 13-4; 581, v. 37 ss.: legislatores, hominum perpendite mores, atque modum vite, quod et equum sit, stabilite.

[4]) Cfr. più sopra pp. 119-21.

[5]) Bernoldo, Apol. c. 21, Lib. de lite II, 86; de lege excom. ivi p. 106; de excom. vit. c. 8, ivi, p. 140; de stat. eccles. c. 2, ivi, p. 167. Cfr. de excom. vit. c. 60, ivi p. 141. L'autorità del pontefice limitava anche la attività conciliare. Cfr. più sopra p. 121 e Coll. pistoriensis (ed. Chiappelli p. 252): nullum concilium esse firmum sine auctoritate pape.

[6]) Placido, De hon. eccl. c. 95, Lib. de lite II, 616. Disput. vel. def. Pasch. ivi, p. 663.

Contro questi vincoli, che inceppavano l'azione del diritto positivo, i giuristi traevano dal diritto romano gli argomenti, per reintegrare alla legge temporale la sua funzione e i suoi còmpiti. Nel concetto di Pietro Crasso, la legge canonica e la legge civile tendono a conseguire, rispetto alla loro validità, una parificazione; e si differenziano soltanto, per l'indole della materia che trattano e per gli scopi specifici cui sono rivolte. L'una e l'altra sono d'origine divina: il diritto canonico è emanazione degli apostoli e dei loro successori, e si rivolge alle persone e ai negozi ecclesiastici; il diritto civile è opera degli imperatori e dei re e attende alla vita umana e agli interessi secolari; ma l'uno e l'altro devono essere rispettati in comune dal clero e dal popolo, sotto pena di incorrere nel sacrilegio [1]). Così rivendica il valore del diritto positivo, affermando che il regno non può sussistere, senza l'appoggio delle leggi temporali [2]). E sopratutto rivendica il valore del diritto romano, che i sommi padri della Chiesa, Agostino e Gregorio I, accolsero, insieme colla legge divina, quale norma obbligatoria delle azioni umane, e che ottenne perciò dalla Chiesa la sanzione del diritto [3]). E come nelle leggi, deve rigorosamente contenersi l'attività dei singoli, così entro le leggi devono operare gli imperatori e i pontefici [4]). Gregorio VII, fatto sprezzatore delle leggi, ha abolito il diritto degli imperatori e dei re, per cui l'iniquità dei malvagi deve essere punita, e ha contravvenuto alle norme divine sancite dai sacri canoni: l'impero romano, spoglio delle sue leggi, ha perduto il suo primo ornamento, che è ragione della sua vita [5]).

---

[1]) PIETRO CRASSO, Def. Heinr. IV, c. 4, Lib. de lite, I, 438-9.

[2]) Ivi, p. 439: sine legibus apte regna gubernari nullatenus posse.

[3]) Ivi, prol. p. 434; c. 4, p. 440 e c. 6, p. 444: haec omnia divinae legis sanctione corroborata.

[4]) Ivi, p. 441.

[5]) Ivi, p. 439: Sed quia leges, per quas imperatores et reges iniquitatem malorum hominum compescere debent, abolitae sunt et nusquam apparent, vexat regnum iniustitiam, gaudet habere regiam in militia potestatem Ildebrandus monachus, sanctorum canonum contemptor....; sancto-

Circa mezzo secolo appresso, l' autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus* poteva esprimere, intorno al valore del diritto temporale e all' importanza del diritto romano, una teoria più completa [1]). Roma è la sede suprema del mondo, da cui emanò il doppio ordine delle leggi spirituali e delle leggi mondane, rappresentate nei testi del diritto romano. Queste ultime ebbero anche la sanzione divina, poichè il cristianesimo le accolse, riconoscendo l' autorità degli imperatori [2]). Ora la legge, per conseguire vera validità, non deve essere soltanto provvista di sanzione sovrana, ma deve anche, nella essenza sua, essere illuminata e sapiente [3]). È per l'esistenza di questi due requisiti, che il diritto romano può veramente eccellere e dominare; mentre la mancanza di essi è la causa che priva di ogni valore le leggi dei re barbarici, che ebbero vigore in Italia, soltanto perchè imposte colla forza brutale [4]). Le leggi di Roma debbono aver perenne vigore, perchè sono appoggiate saldamente alla sovranità dell' impero e perchè hanno in sè insito il principio della ragionevolezza, che le inspira; mentre le leggi longobarde non possono più trovare applicabilità, anzitutto perchè mancano di ragione, essendo state composte in tempi di perfetta oscurità del pensiero, e poi perchè è da tempo caduta l' autorità dei re, che le emanò, essendo andati dispersi i regni barbarici [5]). Al diritto romano spetta dunque il primo luogo fra le leggi temporali; e l' impero, che se ne gloria, deve attendere ad affermare il suo sovrano valore, su tutti i territori ad esso soggetti, snidando i diritti barbarici e abolendo la personalità delle leggi, fin qui

rum decreta patrum placuit penitus contemnere legesque pro nihilo habere, novas divinis per omnia contrarias creare; hinc imperium Romanum legibus perditis, totius ornatus sui detrimentum incurrit. C. 6, p. 446: contra divinae disciplinae dogmata (Ildebrandum) auctorem extitisse.

[1]) Quest. de iur. subtil. I, 10 ss. IV, 4 ss., pp. 55-7, 58-9. Cfr. l' esposizione del FITTING, ivi, pp. 25-8, e del PATETTA, *Opere attrib. ad Irnerio*, pp. 98-106.

[2]) Quest. de iur. subtil. I, 12, p. 56.

[3]) Ivi, I, 13, 16, pp. 56-7.

[4]) Ivi, I, 15, p. 56; IV, 4, 9, pp. 58-9.

[5]) Ivi, IV, 9, p. 59; I, 15, p. 56.

dall'impero ingiustamente consentita; poichè se uno è l'impero, uno deve essere il diritto, e gli imperatori moderni, se vogliono mostrarsi degni degli antichi, debbono imitarne gli esempi, proteggendo il diritto romano [1]). Questo avrà vita, finchè avrà vita l'impero, che è indistruttibile sulla terra; e perciò deve escludere ogni altro diritto temporale, e deve essere universalmente accolto e rispettato [2]). Ciò che vi ha di più notevole, in queste idee, si è non soltanto l'opposi-

---

[1]) Ivi, I, 16, pp. 56-7: totidem fere leges habeantur quot domus. set hi qui nunc inperant permittunt eius modi fieri: unius tamen inperii nomen volunt censeri. non vident, quid ad hoc nomen consequatur. qui enim nomen gerit inperii gerere debet auctoritatem quoque eiusdem, qua tuenda sunt eadem iura que sunt ab ea profecta. horum igitur alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna. nollent autem principes nostri eos quorum hadiuvant leges vivos sibi conregnare: non ergo patiantur eos mortuos secum inperitare. quorum vero dici volunt successores, eorumdem curent esse imitatores.

[2]) Ivi, IV, 8, p. 59: nisi ergo dissentio primum fuerit (cioè la fine del mondo), ut prefata potestas (l'impero) intereat, neque iuris nostri delere valet auctoritas. È nei passi su riportati, e in qualche altro molto prossimo ad essi, che si contiene il nocciolo delle teorie politiche dell'autore, non trascurabili in una esposizione di dottrine, intorno ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, anteriori alla apparizione dei testi aristotelici. E sono gli stessi passi, che servono a fissare, con più probabilità, il tempo della composizione di questa insigne opera giuridica. Il FITTING, *Questiones de iur. subtil.*, pp. 37-8 la attribuisce agli anni 1082-1083, presupponendo però, ch'essa sia stata composta alla scuola di Roma; e mettendo così in relazione i sentimenti avversi all'impero, colla lotta che Gregorio VII e Roma sostenevano contro Enrico IV. Senonchè il PATETTA, pp. 99-106 ha osservato giustamente mancare in essa ogni accenno alla lotta, nel 1082 vivissima, tra il papato e l'impero, e giustamente, per molte e geniali ragioni intrinseche ed estrinseche, l'ha dichiarata alquanto posteriore a quella data. Ma osservando poi che il giurista sembra magnificare l'autorità del popolo romano a detrimento di quello dell'imperatore, l'ha assegnata al momento, che si svolge intorno al 1143, allorchè in Roma lo spirito democratico avversava pontefice e imperatore; concludendo che le Questiones, pur seguendo nella parte scientifica l'indirizzo della scuola di Bologna, nelle tendenze politiche sono agli antipodi di essa, che fu potente ausiliatrice delle pretese imperiali. Contro tutto ciò, deve essere osservato che l'autore delle Questiones mostra di

zione contro il sistema delle professioni di legge, che dimostra già attiva la rinnovata coscienza nazionale; non solo la proclamazione del diritto romano come diritto generale e vigente dell'impero; ma sopratutto il concetto per cui si assicura al diritto romano, a motivo della sua illuminata ragionevolezza e della sua intrinseca consonanza coi principii del giusto e dell'equo, il dominio del mondo. L'accettazione definitiva di questo concetto è potente fattore, per rinnovarne gli studii e per promuoverne più cosciente e più frequente l'uso, nei rapporti della vita pratica, fàttisi ormai più complessi e pronti all'accoglimento del diritto di Roma.

Resta ora a esaminare, entro gli scritti politici nostri, la formazione della dottrina intorno alla consuetudine, nei suoi rapporti col diritto canonico e colla legge.

Nel secolo XI, non si può dire ancora affievolita, nella Chiesa, l'eco dei tempi, in cui la formazione consuetudinaria era considerata, come organo precipuo di creazione del diritto oggettivo ecclesiastico [1]). La dottrina intorno alla consuetudine era ancòra incerta; nè si era sicuramente avviata per

---

avere tratto dai fonti la coscienza dell'importanza del popolo romano, nella creazione del diritto; ma che per nulla si oppone alla maestà imperiale, da lui anzi rispettata ed esaltata. Soltanto, nel vivo desiderio che al diritto romano sia riconosciuta dall'impero l'egemonia, rimprovera gli imperatori del tempo suo di consentire le professioni del diritto barbarico. I reges transalpini, di cui parla con disprezzo (IV, 4 e 9, pp. 58-9) non sono precisamente gli imperatori del suo tempo, ma sono i re da cui furono emanate le leggi longobarde, carolingie e posteriori, vissuti in tempi lontani a quelli dell'autore, quando non era studiato il diritto romano e i libri giustinianei potevano dirsi perduti. Se si aggiungerà poi che Irnerio seguì l'imperatore solo allorchè Bologna ne tenne le parti; che l'idea della continuità e della maestà dell'impero non è privilegio bolognese, ma universalmente diffusa in Italia e in pieno accordo con le Questiones; si potrà comprendere come Irnerio abbia potuto scriverle in Bologna, allorchè la città era in lotta coll'imperatore, pur rispettando la sovranità dell'impero e volendola anzi attiva e cosciente. L'opera apparterrebbe agli ultimi tempi della vita di Irnerio, e le belle osservazioni del PATETTA, intorno alla natura intrinseca e alle fonti di essa, pienamente suffragano a ritenerla composta in questo periodo e nella scuola bolognese.

[1]) FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di dir. ecclesiastico*, Torino 1893, p. 208.

quella corrente sfavorevole, che Graziano definitivamente seguì [1]). Nella consuetudine, si vedeva ancòra la fonte prima del diritto ecclesiastico, formata nell'antichità, trapassata negli usi costanti della Chiesa, accolta e sanzionata dall'autorità sacra dei padri [2]). Generalmente, appariva audace o inaudita innovazione ogni tentativo dei pontefici di riformare le consuetudini, saldamente fissate presso la Chiesa o presso le singole provincie ecclesiastiche; consuetudini, che formavano un diritto proprio, severamente custodito [3]). Il pontefice non era soltanto tenuto all'osservanza dei canoni, ma doveva anche rispettare le consuetudini della Chiesa, e forse, ancòra a questi tempi, quelle, insieme coi canoni, doveva solennemente giurare [4]). Già si distingueva tra una consuetudine generale, osservata comunemente nella Chiesa, e una consuetudine speciale, propria soltanto di un gruppo di chiese regionali o di una sola chiesa

---

[1]) Si veda S. BRIE, *Die Lehre vom Gewohnheitsrecht,* Erster Theil: *Geschichtliche Grundlegung,* Breslau 1899, pp. 64-5, 78 ss., dove si trovano esposte le dottrine canoniche intorno alla consuetudine, ristrettamente però al Corpus iuris canonici, e senza riguardo alla dottrina precedente. È perciò che non sembrano sufficentemente fondate lo osservazioni sue, che respingono troppo lontano le radici di quella corrente sfavorevole, rappresentata da Graziano.

[2]) IVO DI CHARTRES, Ep. Lib. de lite II, 642: antiquitas sanxit, consuetudo servavit, venerabilium patrum auctoritas sacrata firmavit. Ivi, p. 649: nusquam enim reverenda patrum sanxit auctoritas, nusquam hoc servare consuevit antiquitas. WIDO, De controv. Hildebrandi, Lib. de lite I, 467.

[3]) Ivo, Lib. de lite II, 644: miramur cur privatis legibus et novis traditionibus veteres traditiones et consuetudines removere contenditis. Ivi, p. 650: Nolumus ecclesiis nostris inauditam novitatem inducere vel iura earum antiquitus instituta permutare. Ep. 138, ed. PITHOEUS, p. 124 v.: ecclesiam permittite habere ius suum. Si veda ancora la Collectio britannica, ed. EWALD, *Neues Archiv,* V, pp. 383, 385, 390.

[4]) Si veda la form. 83 del Liber diurnus Roman. pontif. ed. SICKEL, Vindob. 1889, p. 92, riprodotta da Ivo DI CHARTRES, Decr. IV, 197. Sul valore di questa raccolta di formule, nel secolo XI, giustamente notò il SICKEL, che dovette essere ancora considerata come ufficiale, giacchè se ne serve Deusdedit, che trae i suoi fonti dai materiali degli archivi vaticani.

episcopale [1]). Perchè potesse aver valore, si richiedeva che la consuetudine risultasse da un uso antico e costante di una determinata norma, consentito e rispettato, per autorità delle persone costituenti la Chiesa [2]). Essa aveva per limiti la rivelazione divina e la ragione, poichè ogni consuetudine, contraria ai divini precetti o avversa ai principii costanti della ragionevolezza, non poteva assumere il significato e la forza di diritto [3]). Si trova così in germe la dottrina che la Chiesa svilupperà, nella sua prossima e definitiva codificazione; con una tendenza spiccata, però, a prestare favore alla consuetudine; a consentire la sua prevalente persistenza, di fronte alle nuove norme contrarie ad essa; ad accogliere il principio generale della validità della consuetudine ecclesiastica, di fronte a ogni altro organo produttivo del diritto.

Ma col prevalere, nella Chiesa, dei principii di unità e di autorità, fecondati dallo spirito e dalle azioni della riforma, intesi a dare un assetto più fermo alla gerarchia e al diritto canonico, incomincia a delinearsi una corrente sfavorevole per

---

[1]) Wenrico, Ep. c. 8, Lib. de lite I, 297. Ivo di Chartres, Ep. 146, p. 129 r. e Ep. 138, p. 124 v.: Et haec est antiqua et inconcussa consuetudo non tantum Carnotensis ecclesiae, sed omnium ecclesiarum per totum regnum Galliarum. Camerac. et Noviom. cler. ep. Lib. de lite III, 577: et consuetudo uniuscuiusque ecclesiae congruenter et simpliciter observanda.

[2]) Wenrico, ivi, p. 297: Et ista consuetudo in tempora nostra permanavit, longa etate senuit, longa status sui diuturnitate invaluit. Bonizone, Lib. ad am. VII, Lib. di lite I, 603. Wido, De controv. Hild. Lib. de lite I, 465-6, parla di una consuetudo.. posita iuxta morem antiquitatis.

[3]) Deusdedit. Contra invas. I, 2, Lib. de lite II, 301: sancta tamque Deo grata consuetudo tamdiu integra illibataque. Ivi, I, 14, p. 313: si distingue tra buona e malvagia consuetudine, non fondata sulla ragione e sui precetti divini. Quest'ultima non può ottenere validità: Ea vero perversitas, quae a saeculi principibus superinducta est, non preiudicat eidem sanctae consuetudini, quantalibet obtinuerit temporum curricula. Cfr. Coll. britann. ed. Ewald, p. 390. Cfr. Camerac. et Noviom. cler. ep. Lib. de lite III, 576: Nobis autem haec est immutabilis sententia, consuetudinem hactenus nostram, religiosorum patrum aequanimitate sapienter indultam inconvulsam tenere, neque inusitatis et periculosis traditionibus in aliquo consentire. Ivo, Decr. IV, 204. Su questi requisiti della consuetudine, nel Corpus iuris canonici, v. Brie, *Lehre v. Gewohnheitsr.* pp. 67-72.

la consuetudine; corrente, che invoca l'intervento più efficace e più pronto della legge; che riconosce al pontefice l'autorità di innovare, col mezzo dei suoi decreti, nel diritto ecclesiastico; che assicura alla legge la prevalenza contro ogni consuetudine contraria [1]). Si vuole allora osservata soltanto la consuetudine, che non è avversa ai sacri canoni e alle leggi umane rispettate dalla Chiesa [2]); si insiste a richiedere, nel diritto consuetudinario, il carattere di norma conforme ai principii e ai precetti della Chiesa [3]); si eleva l'autorità della legge contro gli usi, riconoscendo in quella il vigore di sradicarli o modificarli [4]). E contemporaneamente, poichè le tendenze verso un ordinamento più saldo della società e del diritto urgevano anche entro il cerchio dello Stato e del diritto temporale, anche qui si faceva più viva l'istanza a favore della legge. La scuola di Pavia fissava il principio, che la consuetudine non ha forza derogatoria contro la legge [5]); mentre Pietro Crasso voleva che la consuetudine, per aver vigore di diritto, fosse approvata dal legislatore o risultasse comunque consentanea alla legge [6]). Sotto gli impulsi concordi

---

[1]) Gregorio VII, Reg. II, 55 a: licet novas leges condere. Cfr. Hinschius, *Kirchenrecht,* III, 726 ss. Bernoldo, Apol. c. 21. Lib. de lite II, 86; De lege excom. ivi, p. 106.

[2]) Così anche Ivo di Chartres, Ep. 79, p. 76 v.: de tenenda autem consuetudine quae legi non obsistit, plurimum sanctorum patrum extat auctoritas.

[3]) Deusdedit, Contra invas. I, 14, Lib. de lite II, 313. Wenrico, Ep. c. 8, pp. 297-8.

[4]) Manegold, Ad Gebeh. c. 66, Lib. de lite I, 417-8. Richiamando la disposizione conciliare (Conc. Tolet. c. 18, ed. Hinschius, p. 367): quod mala consuetudo non sit retinenda, si oppone alla consuetudine, magnificando la legge. E quindi, parafrasando Isidoro, Etymol. I, 45, 46 (Opp. VI, 485-6) scrive: Adime consuetudinem, serva legem. Usus auctoritati cedat. Pravum usum lex et ratio vincat.

[5]) Expos. ad lib. Pap. ed. Boretius, ad Roth. 232 § 7, fondandosi sul passo delle Inst. IV, 15 § 4 e su Pip. 33. Si veda alla parola proprium Otto I, 3 § 15.

[6]) Def. Heinr. IV, c. 6 Lib. de lite I, 444: consuetudo, quam legislator commendat, legum vicem in iudiciali amplectatur causa. E parla di diritti, che esistono in base a legge e in base a una consuetudine legibus consentanea, consuetudo legibus consona (p 445).

di queste tendenze ecclesiastiche e temporali, manifestate nel periodo organizzatore della riforma e del risorgimento civile in Italia, il Decreto di Graziano, che attingeva ai fonti canonici e romani, poteva accogliere e più saldamente fissare la regola, che la consuetudine non può derogare a una legge, mentre la legge può modificare e trasformare qualsiasi uso ad essa contrario [1]).

Conclusione.

Con la rinnovazione dell' impero romano-cristiano, lo Stato carolingio, cresciuto e rafforzato sull' unione dei varii regni barbarici, mostrò di tendere a un forte sistema politico, e di voler assoggettare e comprendere, entro il cerchio della sua azione pubblica, anche le manifestazioni esteriori della Chiesa [2]). Contro queste tendenze, sorge, in Francia, nel secolo IX, una violenta protesta, rappresentata da un gruppo di scrittori ecclesiastici, e rivolta a limitare e soggiogare le attività dello Stato, adattandolo alle pretese dominatrici della Chiesa [3]).

---

[1]) Da queste tendenze e da queste fonti trae Graziano i testi, che il Brie, *Lehre v. Gewohnheitsr.*, p. 78 ss. largamente esamina.

[2]) Queste tendenze sono evidenti, anche nel periodo che precedette la creazione dell' impero carolingio, secondo le conclusioni di W. Gundlach, *Die Entstehung des Kirchenstaates und die curiale Begriff* « Res publica Romanorum », Breslau 1899, pp. 111-7, 120-1. E che Carlomagno e i successori abbiano esercitato diritti sovrani sul pontefice e sullo Stato romano, riconosce anche il Duchesne, *Les premiers temps de l' état pontifical* (*754-1073*), Paris 1898, pp. 80-1, 89-91, 99-101, 105-9, benchè intenda a dar risalto agli atti di indipendenza dei pontefici.

[3]) Si veda qui a pp. 20-35. Le teorie politiche di questo periodo carolingio sono sempre totalmente trascurate e ignorate dagli storici della scienza politica. Per tralasciare i trattati generali più antichi del Mohl, del Ferrari, del Cavalli, del Bluntschli, del Janet, e le opere speciali del Friedberg, del Riezler e dello Scaduto (cfr. p. 20 n. 3), aggiungerò che non ne parla affatto l' ultimo e diligentissimo storico della scienza del diritto pubblico H. Rehm, *Geschichte der Staatsrechtswissenschaft*, Freiburg in B. u. Leipzig 1896, p. 159 ss., che dal secolo VI salta anch'esso ai tempi di Gregorio VII. Cfr. anche Rehm, *Allgemeine Staatslehre*, Freiburg i. B. 1899, pp. 213-4.

Questi scrittori aprono la serie degli scritti politici medievali; e, nel riguardo formale, offrono i primi esempi del doppio tipo didattico e polemico, in che si accolgono le teoriche, intorno ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa, fin quasi al cadere del medio evo [1]); nel contenuto essenziale, portano le prime affermazioni, che dànno corpo al concetto della superiorità della Chiesa, e alla teoria, che assegna allo Stato il dovere di giovare e di proteggere la Chiesa, di sottoporsi ai suoi ordini, di cooperare con essa al raggiungimento degli alti ideali cristiani [2]). Espressione pratica di queste tendenze dottrinali, furono le falsificazioni canoniche del secolo IX, che diedero ad esse il valore della legalità [3]). Costruito il modello, per la letteratura politica medievale; poggiato il concetto agostiniano della preminenza ecclesiastica, su basi più larghe e più solide, e trattolo a disciplinare una serie di rapporti temporali, che restringono sempre più l'azione dello Stato e aprono, per la Chiesa, l'adito ad una egemonia sovrana; tra-

[1]) Il tipo del trattato didattico, rivolto ad indicare al monarca le regole del governo civile, inaugurato dalla letteratura del secolo IX, trova quindi nel periodo gregoriano il suo continuatore in Ugo di Fleury, e poi, nel secolo XII si riproduce con Tommaso d'Aquino e con Egidio Colonna; e più tardi con Giovanni di Parigi e con Agostino Trionfo. L'altro tipo polemico, rappresentato nel secolo IX da Agobardo di Lione e da Incmaro di Rheims, trova più frequente applicazione al tempo della lotta per le investiture, e poi durante le controversie agitate intorno a Filippo il Bello e a Lodovico il Bavaro.

[2]) Queste dottrine rappresentano già un grande progresso, per la Chiesa, dalle teorie agostiniane, ancora coinvolte nella concezione della Chiesa di Stato. Si veda qui sopra a p. 140, n. 1.

[3]) In gran parte promossi dagli stessi moventi politici, si compongono in Francia i Capitolari di Benedetto Levita, i Capitoli di Angilramno e le Decretali dello pseudo Isidoro, che prestano quindi gli elementi al papato, per la sua ascensione e porgono i fonti alle raccolte canoniche più diffuse dell'alto medio evo: la Anselmo dedicata, e le collezioni di Burcardo, di Anselmo da Lucca ecc. Da queste opere di diritto canonico, gli scrittori della lotta per le investiture traggono gli argomenti e i testi per le polemiche lungamente agitate; onde per via intermedia, si fa sentire, anche nel secolo XI e più tardi, l'influsso di quelle tendenze politiche, che sono un prodotto della Francia e del secolo IX. Cfr. p. 142, n. 3.

sportati, nelle leggi canoniche e temporali, i risultati di queste teoriche, per assicurare ad essi una pratica e costante applicazione; il secolo IX si conclude, dopo aver inaugurato la letteratura politica medievale a favore delle tendenze ecclesiastiche, e dopo aver creati gli elementi teorici e pratici, pronti ad essere assunti, per le pretese dominatrici della Chiesa, agitate nelle prossime e grandi controversie tra lo Stato e la Chiesa.

Svolgendo l'ideale ecclesiastico trasmesso dalla letteratura politica del secolo IX, e dirizzando l'azione sul fondamento delle false decretali, il papato avoca a sè quegli elementi e assurge a capo di una forte costituzione gerarchica, rivolgendosi alla dominazione temporale. Nel vario frazionamento feudale, in che si sminuzzava la società del secolo XI, il papato accoglie e rappresenta un principio unitario; e questo principio è rafforzato dall'aggregamento gerarchico dei gruppi ecclesiastici territoriali, cui sono attribuiti poteri quasi sovrani. Divenuta così un gran corpo politico e stretti a sè più saldamente, con una saggia riforma interna, i vincoli della propria gerarchia, la Chiesa apre la sua titanica lotta contro lo Stato, pretendendo di escludere il potere civile dalla nomina e dalla sorveglianza sui vescovi, e di aggregare così al suo potere supremo tutte le forze dei principati ecclesiastici [1]). Nasce quindi la lotta per le investiture, combattuta per mezzo secolo e risolta dal concordato di Worms. Durante il periodo fortunoso della sua agitazione, si svolge, sotto forme prevalentemente polemiche, una nuova letteratura politica, intesa a determinare la natura, i rapporti e i limiti tra il potere pubblico e il potere ecclesiastico.

Da questa letteratura, che è dominata dal pensiero e dall'azione di Gregorio VII, noi abbiamo veduto lentamente enuclearsi e determinarsi, nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, il sistema ierocratico del papato, che doveva ispirare e reggere, per due secoli ancòra, il pensiero e l'azione della Chiesa. Tale sistema, sicuramente fondato con Gregorio VII, raffer-

[1]) Cfr. pp. 48-50.

mato da Alessandro III, da Innocenzo III e da Gregorio IX, sospinto a conseguenze estreme da Bonifacio VIII, in un periodo che dal 1073 corre fino al 1304, trova espressione compiuta fin dal tempo della lotta per le investiture; e, negli scritti politici assunti in esame, consegue tutta la sua teorica definizione e forma in ogni parte la sua rigida membratura. E può dirsi che nulla di sostanziale venga ad essere in sèguito aggiunto o mutato. Nell'anno 1122, quando la Chiesa compie collo Stato un solenne atto di rilievo politico, il sistema ierocratico del papato è pienamente costruito; e perciò lo svolgimento, che ad esso verrà recato da una ricca letteratura politica e da due agitati secoli di storia, trova sempre i suoi precedenti teorici, nel periodo della lotta per le investiture [1]).

Questo sistema muove dalla affermazione del primato, reclama per la Chiesa una totale indipendenza dal potere politico e, per retroversione, tende ad assoggettare lo Stato alle esigenze ecclesiastiche [2]). A tali intenti, si vuole libera l'elezione del pontefice, e si eleva la dignità pontificia sopra ogni altro potere terreno, annettendo ad essa un carattere sacro [3]). La gerarchia ecclesiastica, raccolta in una costituzione unitaria, capace di più rapida e forte azione, tendeva a escludere ogni ingerenza laica, nelle elezioni vescovili, e a realiz-

---

[1]) Seguo qui, in gran parte, il capitolo « Stato e Chiesa » nell'opera del FRIEDBERG-RUFFINI, *Tratt. di dir. eccles.*, pp. 62-5. Senonchè il FRIEDBERG si serve delle principali testimonianze, che, da Gregorio VII a Bonifacio VIII, giunsero a costituire il sistema ierocratico; e si vedrà invece, dai confronti nostri, che la dottrina era già tutta composta entro gli scritti politici delle investiture, e che nulla di essenziale vi aggiungono le teorie dei pontefici posteriori. Insieme mi riferisco al riassunto dei rapporti tra Stato e Chiesa, dato dall'HINSCHIUS, in MARQUARDSEN, *Handbuch d. öffentl. Rechts*, Freiburg i. B. 1883, I, 1, 213 ss. Per i richiami alle concordi dottrine degli scrittori appartenenti ai secoli XII, XIII e XIV, mi servo dello SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici*, p. 19 ss.

[2]) Si veda a pp. 110-4, 138 n. 4-5, FRIEDBERG RUFFINI, *Tratt. di dir. eccles.*, p. 62.

[3]) Cfr. pp. 117-8, FRIEDBERG-RUFFINI, ivi, p. 62 n. 1.

zare così l'ideale suo, di essere unica a dirigere e aggregare le attività religiose e temporali [1]). Il dogma della infallibilità del pontefice ha la sua prima e scientifica espressione [2]); e per esso, si vuol regolata la sfera delle attribuzioni politiche e ecclesiastiche; per esso si vogliono stabilite le norme, che dànno vita al diritto. La legislazione ecclesiastica deve avere carattere autonomo e autorità di modificare ogni altra disposizione, contraria ai suoi principii [3]); e il privilegio della giurisdizione deve costituire il clero indipendente da qualsiasi tribunale civile o punitivo [4]).

Per questi fini di dominazione ecclesiastica, si afferma l'origine inferiore e umana della sovranità; e, destituendo lo Stato dei suoi caratteri sovrani, si pretende un assoggettamento totale di esso alle pretese pontificie. Il còmpito dello Stato, come quello che attende agli interessi materiali, è subordinato a quello della Chiesa, chiamata a curare e dirigere gli interessi ideali e divini [5]); e la derivazione puramente umana del potere politico indica ch' esso deve agire in conformità del volere e degli ordini ecclesiastici [6]). Non essendo una creazione divina, ma un prodotto diabolico dell' umana superbia [7]), lo Stato deve sottostare al controllo della Chiesa; mettere il suo braccio a servigio delle norme e degli interessi canonici [8]); punire gli eretici, che, non professando la vera

[1]) Cfr. sopra pp. 64 ss., 114 ss.

[2]) Vedi p. 138 n. 3.

[3]) Si veda pp. 118-25, 137 n. 2-4, p. 157 s.

[4]) Si veda pp. 117-8, pp. 125-37, 138 n. 2. Così Innocenzo III, Ep. II, 163, ed. BALUZE, Paris 1682, I, 444. Cfr. FRIEDBERG-RUFFINI, *Tratt. di dir. eccles.*, p. 63 n. 7.

[5]) Cfr. pp. 114-7, p. 148, 4, pp. 151, 167. Così GIOVANNI DI SALISBURY, Policraticus, IV, 3, e S. Tommaso: v. SCADUTO, *Stato e Chiesa,* p. 34. E così Innocenzo III presso FRIEDBERG-RUFFINI, p. 63 n. 11.

[6]) Vedi p. 137 n. 1, p. 151 s. pp. 167-8. Anche per S. Tommaso, i principi e i re sono collaboratori della Chiesa, per la salvazione delle anime, ma collaboratori secondari. e quindi subordinati. SCADUTO, *Stato e Chiesa*, pp. 33-4.

[7]) V. pp. 101-4. Cfr. p. 162.

[8]) Cfr. p. 138 n. 6, 7, p. 139 n. 1, p. 151, n. 3, 7, p. 167, n. 3-4. In tutto ciò vi è in germe la distinzione, nettamente espressa soltanto dai

religione, debbono essere considerati come delinquenti [1]). Solo in quanto lo Stato segue le orme della Chiesa, si potrà parlare per esso di un diritto all'esistenza [2]). Chè, se l'azione sua non sarà conforme a queste regole, potrà il papa destituire i re e i principi, sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà dovuto al sovrano, eleggere un monarca più pronto e prono ai servigi della Chiesa [3]).

La società si confonde e si risolve così nella Chiesa, concepita come l'unità corporativa del mondo, cui spettano tutti i còmpiti del reggimento sociale. Il doppio ordine della gerarchia làica e della gerarchia ecclesiastica è pertanto diretto da una medesima autorità, il pontefice, e rivolto a un medesimo fine, la salvezza eterna [4]). Si getta così il disegno di un grande ed unico Stato universale, in cui si accolgono tutte

---

politici curialisti del secolo XIV, tra una potestà di ***institutio*** e ***auctoritas*** nella Chiesa, e una potestà di *executio*, che la Chiesa deferisce e affida ai principi. Così Agostino Trionfo, Summa de potestate ecclesiastica Romae 1582, Quaest. I, 1; e così prima, e meno nettamente, S. Bernardo e S. Tommaso. Cfr. Scaduto, *Stato e Chiesa*, pp. 19-20, 34-5, 106-7. La distinzione si riallaccia alla questione, se la Chiesa abbia potere coercitivo, risolta affermativamente dagli scrittori curialisti della lotta per le investiture. Tale potere è però ad essa rudemente negato da Pietro Crasso, Def. Heinr. IV, c. 4, Lib. de lite I, 438: ecclesiasticae normae iura et ecclesiasticam desiderant auctoritatem, non materialibus armis, sed legibus... in iuditio; e meno rudemente da Ugo di Fleury, cfr. p. 172.

[1]) Cfr. pp. 127-9.

[2]) Cfr. Friedberg-Ruffini, *Tratt. di dir. eccles.*, p. 64 n. 13.

[3]) Si veda a pp. 130-2, p. 151, n. 3-7, p. 167, n. 3-4, p. 153, n. 1, p. 167, n. 5. Questi principii si perpetuano nella scienza posteriore, in Bartolomeo da Lucca e in Durante da S. Porciano, che riconoscono nel pontefice il diritto di scomunicare, deporre ed eleggere i principi. Scaduto, *Stato e Chiesa*, pp. 38-9, 46-7. E così più tardi Pietro Paludano, che espressamente gli riconosce il diritto di sciogliere i sudditi dal giuramento. Cfr. Scaduto, ivi, p. 136.

[4]) Cfr. p. 143 n. 1-3; p. 144, n. 2; p. 143, n. 4. Anche se non si afferma totalmente la dipendenza giuridica dello Stato entro la Chiesa, tuttavia, assegnando allo Stato còmpiti correlativi a quelli della Chiesa, verso il fine supremo, si giunge sempre a fare dello Stato uno strumento o della Chiesa o della religione. Tali concetti non cessano, se non con Marsilio da Padova. Scaduto, *Stato e Chiesa*, p. 146.

le energie del genere umano; unico stato, che è costituito e rappresentato dalla Chiesa, assorbente, nella sua pratica validità, la pienezza del potere ecclesiastico e del potere civile. Soltanto nell' esercizio, si distingue l' azione della Chiesa da quella dello Stato, perchè quest' ultimo è più specialmente chiamato ad adoprare la spada temporale [1]). Ma il supremo potere è sempre fidato al pontefice, che delibera le guerre e le paci, istituisce o depone i principi, emana leggi di carattere generale e abrogative di qualsiasi norma contraria, fissa al potere politico i limiti della sua attività [2]).

Pur tuttavia, non ostante queste tendenze, avverse alla affermazione indipendente del potere sovrano, il concetto unitario dello Stato non si cancella nè si perde. Benchè, anche nel partito regalista, lo scopo dello Stato si confonda spesso con quello della Chiesa [3]), nondimeno resta viva l' idea del carattere autonomo e del diritto proprio dello Stato [4]); e si tenta di farla valere contro le pretese dei curialisti. Ma, affermando l' origine divina della sovranità, si è sùbito tratti a creare, per contrapposto, la dottrina dell' assolutismo politico e della illimitata soggezione della Chiesa allo Stato [5]). Il monarca apparisce come il supremo rappresentante di ogni autorità sulla terra, superiore per natura e per attribuzioni al pontefice, e ad ogni altro ufficio ecclesiastico; chiamato a guidare il popolo verso i fini ad esso insegnati dalla religione;

---

[1]) Cfr. qui sopra p. 148, n. 3; p. 172.

[2]) Cfr. Friedberg-Ruffini, *Tratt. di dir. eccles.*, pp. 64-5. E così Agostino Trionfo, Summa de potest. eccles. Quaest. 154, 4, 5. Cfr. Scaduto, *Stato e Chiesa*, p. 107.

[3]) Vedi p. 80 n. 1-3, p. 154, n. 1.

[4]) Vedi p. 67 n. 1, 2; p. 80 n. 5, p. 81 n. 4, 5, p. 154, n. 2.

[5]) Cfr. p. 81 n. 1-3; p. 83 n. 1-3; p. 87 pp. 156, 164. L' origine divina della sovranità si profonda tanto nel pensiero medievale, da essere riconosciuta, anche nei momenti più vivaci della lotta, dagli scrittori di ambedue i partiti. E così è ammessa più tardi da S. Bernardo, da Giovanni di Salisbury, da S. Tommaso, da Dante, da Giovanni di Parigi; e concordemente poi dai politici italiani della controriforma, studiati dal Salvioli, *I politici italiani della controriforma* (1550-1700), Palermo 1892 (Estratto dall' *Archivio di dir. pubbl.*) pp. 38-40, 44.

rivestito di un carattere sacro, che lo esclude da ogni responsabilità e lo deterge da ogni macchia [1]). E perciò la Chiesa è costretta ad una autonomia puramente spirituale, mentre, in ogni rapporto esteriore, essa è assoggettata al potere sovrano, che vi esercita immediati i suoi diritti di supremazia, nominando o confermando il pontefice e i vescovi, adoperando ambe le spade, dirigendo la gerarchia laica quanto la ecclesiastica [2]).

Ma fuori da questi principii assolutisti, a favore della Chiesa o dello Stato, che rispondono spesso alle esigenze imperiose della polemica, scaturisce, da questa letteratura politica, non per anche trasformata da intromissione delle dottrine aristoteliche [3]), una serie di concezioni intorno allo Stato, che non possono essere trascurate, nella storia delle scienze politiche. Esse insorgono spontanee, come espressione dello stato sociale e del cozzo delle controversie teoriche; e per quanto scarse di interferenza diretta colla politica posteriore, serbano importanza storica rilevante e mostrano di riprodursi nella letteratura medievale, a testimonio dei ricorsi storici, che la somiglianza o la parità delle condizioni determinano.

E sopratutto si precisa e si svolge l'idea dell'impero, rappresentato nella figura di una forte monarchia universale, necessaria a garantire la pace nel mondo e la sicurezza del diritto [4]). Entro tale idea, si accoglie l'inesausta tradizione

---

[1]) V. p. 82 n. 1-6, pp. 109-10.

[2]) Cfr. p. 156, pp. 164-5. L'assolutismo dispotico tocca il suo culmine nelle teorie di Benzone d'Alba (Cfr. pp. 87-9), per modo da non aver riscontro, per rigore, nelle dottrine dei politici, imperialisti posteriori, quali Dante Alighieri, Engelberto di Admont, Giovanni di Parigi.

[3]) Sulla introduzione delle opere politiche aristoteliche, posteriore sempre al periodo nostro, vedi PAULSEN, *Geschichte des gelehrten Unterrichts*, I, 31 ss.

[4]) Cfr. pp. 86-95. pp. 144-5. Il concetto della necessità dell'impero, come elemento protettivo indispensabile della pace, è quello che domina, nella vita pratica, anche nei tempi più floridi del comune italiano, e che si perpetua negli scrittori imperialisti dei secoli posteriori, fino alla età moderna. È lo stesso concetto che fa sorgere l'idea delle paci pubbliche dell'impero, espressa, per la prima volta, in Italia e generatrice di fecondi

di Roma, che tende a far emergere dal naufragio feudale il principio unitario di una salda compagine politica, e che presta efficace giovamento al lavoro di intelligenza scientifica, che rinnova il diritto romano [1]).

Assicurate all' impero la sua origine divina e la sua indipendenza dal papato; giacchè ebbe riconoscimento, anche per parte della religione, nella legittima sua sede di Roma [2]); al concetto della universalità della Chiesa, si oppone l'ideale del dominio terreno attribuito all' imperatore [3]). L'impero è tratto a comprendere, come accezione del pensiero, il mondo; e tanto l'idea si profonda, che esso apparisce come l'istituto divino, preordinato ad accompagnare e a salvare il transito terreno degli uomini, parendo che la terra non possa andare a rovina, finchè domina quella suprema dignità; e che, spenta questa, anche il mondo debba essere disperso [4]). Concetti, che avranno

applicazioni nel campo del diritto. Si vedano gli atti dell'imperatore Enrico IV nel 1077: Synodus Lombardica e Pax Italiae, ed. WEILAND, MGH. Leg. sect. IV, Constit. et acta publica, nr. 67, 68, pp. 116-7. HERZBERG-FRÄNKEL, *Die ältesten Land- und Gottesfrieden in Deutschland,* in *Forschungen z. deut. Geschichte,* XXIII, pp. 144-5 riconosce la priorità dell' Italia, in questa istituzione delle paci territoriali. Quanto alla dottrina, è da notare che Dante Alighieri propugna l' impero come istituto necessario per la conservazione della pace, e così intende lo Stato anche Marsilio da Padova. V. SCADUTO, *Stato e Chiesa,* pp. 52-7, 115. Cfr. LABANCA, *Marsilio da Padova,* p. 129 ss.

[1]) Si veda il cap. VIII di questo lavoro.

[2]) L'idea della traslazione dell' impero, già viva negli scrittori politici del secolo IX, si riscontra in Benzone d'Alba, in Bonizone di Sutri, in Placido di Nonantola, e presso tutti gli scrittori che accolgono e citano i testi del diritto romano. Tutti i concetti, che sull' argomento si trovano nei politici del secolo XIV, possono dirsi tralatici dagli scrittori del periodo nostro. È notevole che il principio della legittimità dell'impero in Roma, anche per il riconoscimento del cristianesimo, si trova nelle Questiones de iuris subtilit. I, 12, p. 56 e si riproduce in DANTE, Monarchia I, 1.

[3]) Cfr. p. 86 ss. Gli stessi concetti, intorno alla ordinatio ad unum, espresso dai politici delle investiture (cfr. p. 85 e p. 172 n. 3) si trovano presso Engelberto di Admont e Agostino Trionfo. Si veda per questi SCADUTO, *Stato e Chiesa,* pp. 64 5, 108.

[4]) V. pp. 143-5.

poi notevole influsso, nella letteratura e nella giurisprudenza, per tutto il medio evo[1]).

Insieme, si va diffondendo una coscienza più sicura delle funzioni dello Stato e di quelle della Chiesa; e, tra le confuse concezioni di essa, si delinea più netta la distinzione fra il potere pubblico e il potere ecclesiastico. Muovendo dal riconoscimento di una diversa sfera d' azione assegnata ai due poteri[2]), non era difficile il giungere ad oppugnare il principio della subordinazione dello Stato dalla Chiesa, fatto necessariamente dipendere dalla superiorità dello spirituale sul temporale, per fissare più rettamente l' indipendenza di ogni potere, nei limiti del proprio campo. E, allora, potevano essere rivendicate allo Stato la sua pubblica funzione e la sua sovrana autorità, che tante limitazioni avevano sofferto dalle esorbitanti pretese ecclesiastiche; allora Guido di Ferrara e Ugo di Fleury potevano trarre, fin dal periodo nostro, le conseguenze di una più netta separazione tra la posizione morale e la posizione giuridica della Chiesa. Se la superiorità e l' indipendenza della Chiesa dovevano essere riconosciute e consentite nel dominio della fede, ciò nulla toglieva a che, giuridicamente, lo Stato avesse dovuto far valere i suoi diritti, nel territorio temporale. Quindi poteva essere presentita la distinzione tra il regno spirituale e il potere esterno della Chiesa; e poteva essere negato a quest' ultima, ristretta alla sua funzione religiosa e disciplinare, il potere coercitivo, proprio soltanto del rappresentante supremo di ogni potere esterno, lo Stato[3]). Nei rapporti esteriori, la Chiesa poteva

[1]) La leggenda della fine dell' impero, come corrispondente alla fine del mondo, sòrta nel secolo IX, e svolta negli scrittori del periodo nostro, è accolta poi concordemente da ENGELBERTO DI ADMONT, De ortu et fine Romani imperii, Basileae, cap. 18, p. 103 ss.; e altresì dagli scrittori papalini del secolo XIV, come AGOSTINO TRIONFO, Summa de potest. eccles. Quaest. 42, art. 10.

[2]) Cfr. pp. 114-7, p. 66 n. 6, 7.

[3]) La distinzione è accennata fino dal 1086 da GUIDO DI FERRARA, De schis. Hildebrandi, Lib. de lite I, 532 ss., che separa i còmpiti dello Stato da quelli della Chiesa, dimostrandone diverse la sfera d' azione e

essere subordinata allo Stato, senza nulla detrarre dalla sua eminente autorità, per la missione religiosa ad essa proposta; poichè il potere coercitivo (*ordo*) è attributo esclusivo dello Stato, che avoca, entro la sua giurisdizione, le manifestazioni temporali della Chiesa, e tutte le assoggetta e subordina, per la natura sua sovrana, non per portare nocumento ai diritti che spettano alla fede [1]). Sono concetti che si sono affacciati più volte nel dibattito politico per le investiture, in esposizione non sistematica, sibbene a guisa di presentimenti; ma è da notare che, per la loro ardua determinazione, anche più tardi, si disgregarono solo lenti e a fatica dagli impacci del pensiero medievale; e, variamente accennati dai politici del tempo di Filippo il Bello, ebbero scientifica espressione solo con Marsilio da Padova e colla Riforma protestante [2]).

Non manca nemmeno, negli scritti politici delle investiture, qualche affermazione intorno alla origine umana della sovranità e al contratto sociale, che sembrano soltanto prodotti di più evoluta civiltà, e che sono sempre, invece, immediata rispondenza delle condizioni reali di un popolo, insieme col suggerimento di speciali atteggiamenti del pensiero. Allorchè la Chiesa, intenta a conseguire l'egemonia, gittava contro lo Stato un senso dispregiativo di ogni pubblico potere, non era strano nè inspiegabile che, dalla visione quotidiana dei contratti feudali, rappresentanti ormai esclusivi dei rapporti so-

la natura, pur consentendo alla autorità preminente della Chiesa sullo Stato, nei rapporti spirituali. E così più tardi, sul principio del secolo XII, con maggiore determinazione scientifica, UGO DI FLEURY. Cfr. pp. 66-8, pp. 171-3.

[1]) Così più esattamente UGO DI FLEURY. Si veda sopra pp. 172-3.

[2]) Fin dal periodo delle investiture, si ha in germe quella distinzione tra autorità di *institutio* e potestà di *executio*, che lo SCADUTO, *Stato e Chiesa*, pp. 19-20, intravede per la prima volta in S. Bernardo. Solo nel secolo XIV, Giovanni da Parigi delinea netta la distinzione tra potere spirituale e temporale, ammettendo la superiorità dello Stato nelle cose temporali. GIOV. DA PARIGI, De potestate regia et papali, GOLDAST, Monarchia II, 120 ss. Cfr. p. 131 e SCADUTO, ivi, pp. 86-7. Quanto alle conquiste più geniali e coscienti di Marsilio, si veda B. LABANCA, *Marsilio da Padova, riformatore politico e religioso*, Padova 1882, p. 147 ss.

vrani, e dall'eco dei tumulti popolari, entro le mura cittadine preparatori e artefici delle autonomie comunali; emergesse, nel pensiero medievale l'idea, sia pure sporadica, della sovranità popolare e del contratto sociale[1]). E per essa, volendo la Chiesa far prevalere un diritto di sindacato sul governo del principe, e attendendo anzi a indebolirlo ed esautorarlo nelle sue più profonde basi, spontaneamente si esprimevano i principii, che spesso ne furono immediata conseguenza, rivolti a legittimare nei popoli il diritto di ribellione e di resistenza contro il sovrano e a salvaguardare i diritti e le facoltà della Chiesa, acquisiti entro l'ordinamento feudale e troppo sovente limitati o strappati dallo Stato[2]). Secondo questi nuovi concetti, il re esercita semplicemente un ufficio verso il popolo, mentre il rapporto di sovranità, fra l'uno e l'altro, si stringe mediante un patto (*pactum*), in cui il re promette protezione contro i malvagi e i tiranni, e il popolo giura al re fedeltà e rispetto. Dall'antica dottrina, che assorbiva ed esauriva nella compagine dello Stato tutto l'individuo, si è così trapassati all'idea medievale, che concepisce lo Stato come un organo del popolo. E forse l'idea sarebbe stata, anche nella dottrina,

---

[1]) Si veda a pp. 101-9. Le teorie contrattualistiche si riproducono poi con Marsilio da Padova, Guglielmo Ockam e Nicolò da Cusa; e quindi, sul principiare dell'età moderna, nei propugnatori della Riforma, negli scrittori Gesuiti e nei Monarcomachi. Con Marsilio da Padova e cogli scrittori precedenti la Riforma, si fonda la dottrina vera e propria della sovranità popolare, indipendente dal potere ecclesiastico. Cfr. Gierke, *Joh. Althusius und die Entwickl. d. naturrech. Staatstheorien*, p 123 ss. Nel tempo della Riforma e in quello susseguente ad essa, le dottrine contrattualiste, intrecciandosi col diritto naturale, propugnano la reciprocità dei diritti e degli obblighi da far valere tra sudditi e sovrani. Sono, in fondo, gli stessi intendimenti, che spuntano timidamente, nelle affermazioni di Manegold di Lautenbach, benchè qui siano strettamente vincolati alla supremazia pontificia ed ecclesiastica; ed è sugli stessi principii, vincolati non più al pontefice, ma alla suprema autorità di una comunione religiosa, rappresentata dai Santi, che si fondano, in Scozia e in Inghilterra, le violente agitazioni, che traggono alla rivoluzione inglese e alla affermazione politica dei diritti reciproci, tra principe e popolo. Si veda R. Treumann, *Die Monarchomachen*, Leipzig 1896.

[2]) Cfr. p. 107.

generatrice di più feconde applicazioni, come nella pratica rappresentò un notevole fattore del comune, se non fosse rimasta così strettamente vincolata alla idea ierocratica, che Stato e popolo ugualmente sottoponeva alla suprema e diretta autorità del pontefice. La tradizione aveva tuttavia avuto la sua parte, in quel concepimento e nella sua giuridica costruzione; non già offrendo l'elaborata dottrina del contratto, per opera del diritto romano, non ancora sufficientemente conosciuto e compreso; e nemmeno rinnovando l'idea romana del trapasso della sovranità dal popolo al re [1]), o allargando il principio agostiniano di un rapporto di parificazione sociale [2]); ma rievocando l'antico ricordo della cacciata dei Tarquini da Roma, che suggeriva il principio della sovranità popolare e che poteva servire d'esempio storico per giustificare le frequenti rivoluzioni, che già esagitavano le città italiane [3]). Dalla terminologia e dalla concezione canonica della sovranità, intesa come *officium* e dalla suggestione viva e immediata

[1]) Così Bezold, *Lehre v. d. Völkssouver.*, p. 323. È a notare tuttavia che il concetto della sovranità popolare, risultante dalle fonti romane, è oppugnato dalle falsificazioni ravennati. Si veda sopra, pp. 162-3.

[2]) Così Mirbt, *Stellung Augustins i. d. Publ. d. gregor. Kirchenstreites,* p. 92.

[3]) Manegold, Ad Geb. lib. c. 30, Lib. de lite, p. 365: Quid igitur mirum si haec disciplina sub christiana religione custoditur, dum antiqui Romani, etate videlicet illustrium virorum Collatini et Bruti, Tarquinii regis superbiam non ferentes... cum filio pariter illum patria et regno depellerent, ac, ne quisquam imperii diuturnitate inolesceret, annua sibi imperia per binos exinde consules crearent? È certamente interessante, anche per la storia della origine del consolato, lo studiare come si conservò, nella tradizione e nella letteratura, il ricordo dei consoli romani, che presteranno il nome alla carica, che il comune, fatto libero, crea. Il primo ricordo effettivo dei consoli si ha in Lucca: vedi Rangerio, Vita Anselmi Lucensis, ed. La Fuente, pp. 180, 205, che parrebbe attribuirli all'anno 1080, mentre debbono essere alquanto posteriori. È da credere tuttavia che il nome dei nuovi magistrati cittadini sia mutuato dalla tradizione romana, riferita anche da Manegold, e abbastanza diffusa nel medio evo. Sulle prime rivoluzioni cittadine, di cui Milano dà esempio a incominciare dal 1056, si veda Meyer v. Knonau, *Jarbücher d. deut. Reiches unter Heinrich IV, und Heinrich V.*, I, 57 ss.

dei rapporti, stretti nel contratto feudale, secondo il tipo germanico del *pactum;* l'idea poteva trovare la sua giuridica determinazione, ed affacciarsi, antesignana di più tardi sviluppi, fin dai tempi della controversia per le investiture [1]).

Queste ed altre dottrine, esposte negli scritti politici delle investiture, sia pure senza rigore scientifico, ma non senza giuridica determinatezza, rispecchiano l'immagine dei rapporti effettivi tra lo Stato e la Chiesa, e gettano letterariamente i primi bagliori della rinascita intellettuale, onde il medio evo è tratto alla gloria del risorgimento.

---

[1]) La funzione regia concepita come un *officium* è tratta specialmente da Isidoro di Siviglia, e si trova già negli scrittori politici del secolo IX (cfr. p. 26 ss.), diffondendosi poi in tutte le raccolte canoniche, di cui basti il citare Burcardo, Decretum, XV, 38 ss ed. Paris p. 233 ss. Sul concetto di *rex* e di *officium,* si veda Gierke, *Joh Althusius,* p. 141.

AGGIUNTE E CORREZIONI

A quanto si esprime a pp. 6-7 è da notare che più recentemente L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*. II Bd. I. Theil: *Römer und Langobarden bis zur Theilung Italiens,* Leipzig 1900, ha tentato invece di dimostrare che la Chiesa cattolica, fino all'anno 680, fu dai Longobardi pienamente e ferocemente asservita. Ma questa sua dimostrazione è infirmata dal proposito di riscontrare, in tutti i fatti storici, dietro le amplificazioni di Gregorio I, un atteggiamento sempre rigoroso e vittorioso dei barbari; ciò che contrasta colle testimonianze di Paolo Diacono, e colla difficoltà che il numero esiguo dei Longobardi abbia potuto esercitare sempre una azione così forte e diretta, sui vinti e sulla Chiesa. Credo quindi che l'opera, per molti rispetti encomiabile, non sia da accogliere nelle sue vedute esageratamente pessimiste.

A pag. 31 invece di *pontefices* si legga *pontifices*.

A p. 38 invece di Nicolò II è da intendere Nicolò I.

A p. 51 n. e a p. 54 n. 4 si avverta che il quadro bibliografico ivi promesso sarà dato a parte, non formando esso parte integrante del volume.

A p. 66, alla nota 6, invece di 264 è da correggere 532.

A p. 67 alle note 1 e 2 si legga 564.

A p. 75 linea 23 è da togliere il segno [3]) e sono da correggere opportunamente gli altri numeri esponenti.

A p. 90 n. 1 si aggiunga: Su questa lettera, a quanto scrive il Patetta e a quanto è più innanzi rilevato a p. 144, si noti, per stabilirne la natura scismatica, che la lettera è contenuta nel ms. Vallicelliano B. 63, da me esaminato, certamente di origine ravennate. Il ms. è miscellaneo: la seconda parte di scrittura del secolo XI, (da f. 193[a]) incomincia mutila: contiene una collezione di formule della fine del secolo XI, con frammenti di vere lettere, dirette a papi, imperatori, vescovi. Giustamente l'Ewald (*Neues Archiv,* III [1877] pp. 157-8) riconobbe che tale raccolta apparteneva al partito antigregoriano, ciò che si rende tanto più sicuro, se si ammetterà l'origine ravennate di essa, conoscendosi la posizione assunta da Ravenna, nella lotta delle investiture. Il Pflugk-Harttung, *Iter Italicum,* p. 99 la vuole

invece proveniente da Nonantola, per l'esistenza di una formula (f. 199[a]) ove si ricorda un " Nonantulensis abbas ". Ma di fronte a questa, il cui accoglimento può essere spiegato per i rapporti sempre vivi fra Ravenna e Nonantola, si ha una serie numerosa di formule, tutte provenienti dal territorio ravennate e dal partito scismatico. Anzitutto la lettera ravennate sopra ricordata; poi la lettera di Guido di Ferrara che seguì il partito dell'antipapa, diretta al vescovo di Imola (ed. PFLUGK-HARTTUNG pp. 452-3) e finalmente una lettera inedita del vescovo di Cervia (f. 201[a]: Dei gratia ficoclensis episcopus G. confratri et coepiscopo salutem in christo), e anche questa appartenente al territorio di Ravenna.

Per tutto quanto, nella p. 90 e più oltre, si dice in riguardo alla posizione dei giuristi e del diritto romano, nella lotta per le investiture, si avvertano le limitazioni qui stesso portate, coll'appoggio di più accurata valutazione dei fonti, a pp. 187 ss. 195-9.

A p. 94 n. 2 linea 3 si legga *habebat* invece di *habeat;* e a linea 5, fra *facere* e *desuetudo,* doveva essere aggiunto il verbo *potest.*

A p. 105 n. linea 7 si ha *w.* per *i.*

A p. 145 n. 1 linea 7 invece di *colebris* è a leggersi *celebris.*

A p. 180, la didascalia è a leggersi: *Le collezioni riformiste.*

INDICE ANALITICO

A

B

C

D

E

F

G

I

S

T

U

V

W